

ANNO XXXVII - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1985

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 1985

ABBONAMENTI ANNO 1986

ANNO L. **37.000**
UN NUMERO SEPARATO ► **7.000**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(7219175) Roma, 1986 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE <i>(a cura dell'avv. Franco Favara)</i>	pag. 693
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE <i>(a cura dell'avv. Oscar Fiumara)</i>	» 737
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE <i>(a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo)</i>	» 784
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE <i>(a cura degli avvocati Paolo Cosentino e Anna Cenerini)</i>	» 803
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA <i>(a cura degli avv. Raffaele Tamiozzo e G. P. Polizzi)</i>	» 823
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA <i>(a cura dell'avvocato Carlo Bafile)</i>	» 833
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI <i>(a cura degli avvocati Sergio Laporta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria)</i>	» 869
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE <i>(a cura degli avvocati Paolo di Tarsia di Belmonte e Nicola Bruni)</i>	» 873

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO

RASSEGNA DI DOTTRINA <i>(a cura dell'avv. Ignazio Caramazza)</i>	» 167
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 183

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Carlo BAFILE, *L'Aquila*; Nicasio MANCUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Potenza*; Maurizio DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.

NOTA REDAZIONALE

Indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica in occasione della restituzione degli auguri nella sede dell'Avvocatura dello Stato.

Il Presidente della Repubblica On.le Prof. Avv. Francesco Cossiga ha onorato l'Istituto con una sua visita all'Avvocato Generale per formulare gli auguri di Natale 1985 e Capodanno 1986.

Pubblichiamo il testo registrato del saluto del Capo dello Stato al quale l'Avvocato Generale ha risposto esprimendo il profondo ringraziamento suo personale e dell'Istituto per l'alto riconoscimento dato dal Presidente col suo gesto e con le sue parole.

Queste — ha detto, tra l'altro, l'Avvocato Generale — costituiscono il miglior incitamento per i giovani cui è affidato l'arduo compito di conservare la gloriosa tradizione dell'Avvocatura dello Stato e un premio ambito per le fatiche di tutti quelli che con grande sacrificio e difficoltà continuano a far fronte a crescenti ed onerosi impegni di lavoro, nonostante le vistose carenze dell'organico professionale. Con riguardo a tale argomento l'Avvocato Generale ha auspicato che il Governo — come ha promesso il Presidente del Consiglio nella lettera di risposta alla presentazione, da parte dell'Avvocato Generale, dell'ultima relazione quinquennale — dia rapidamente corso alle proposte che egli inoltrerà appena definita la legge in corso di approvazione relativa alla integrazione dell'organico del personale amministrativo.

L'Avvocato Generale, a nome di tutti gli appartenenti all'Istituto, rinnova al Presidente della Repubblica il ringraziamento e gli auguri attraverso la « Rassegna », che ha l'onore di riportarne, qui di seguito, le parole:

« Era mio dovere, come Capo dello Stato, venire nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato. Le feste natalizie e il desiderio di ricambiare gli auguri che l'Avvocato generale così cortesemente mi ha presentato questa mattina, anche a nome di tutti gli avvocati, sono soltanto un'occasione: l'occasione di un incontro che avevo già programmato da tempo. Desidero pertanto che la mia visita di oggi venga accolta anche come voluta e realizzata al di fuori di questa occasione.

L'Avvocatura dello Stato è posta a difendere a tutelare interessi e diritti che sono in modo particolarmente diretto ed immediato riferibili allo Stato.

Ritengo doveroso ringraziare gli avvocati dello Stato per tale opera, che svolgono con spirito di servizio, profonda preparazione e alta professionalità, come io stesso ho potuto sperimentare nella ormai non breve esperienza politico-amministrativa. Essi svolgono il loro lavoro essendo prima avvocati, nel senso più nobile della parola, e poi avvocati dello Stato. E proprio in tal senso che deve essere intesa, a mio avviso, la funzione dell'Avvocatura dello Stato, che non è partecipe dell'azione dello Stato solo come rappresentanza e difesa dinanzi alle Corti di giustizia, ma anche nell'attività di consulenza e di assistenza, che è anch'essa momento rilevante di attuazione della giustizia, non solo perchè evidentemente, sotto il profilo pratico, è più opportuno prevenire il conflitto che non porvi rimedio quando sia già insorto, ma anche perchè questo è un modo, forse il più desiderabile, di rendere giustizia.

* *E anche per questo gli avvocati dello Stato e forse a maggior ragione degli stessi avvocati del libero foro, fanno parte del circuito dell'amministrazione della giustizia.*

L'avvocato, il difensore della parte, vi appartiene allo stesso titolo del giudice o del pubblico ministero, perchè un'altra delle conquiste della civiltà moderna e dello Stato liberale, è il giudice come terzo: il giudice come terzo non può essere tale se non è assicurato alle parti il diritto di difesa. Concorrono quindi all'amministrazione della giustizia i giudici non meno che i difensori delle parti, anche perchè senza il contraddittorio il giudice diventa un inquisitore.

I poteri, i diritti, le facoltà, la stessa posizione dell'avvocato nel processo sono, dunque, garanzia di libertà. Va osservato, a tale riguardo, che gli ordinamenti che hanno realizzato i migliori sistemi di giustizia, sono proprio quelli che hanno introdotto il concetto di parità delle parti.

Credo, infatti, che la giustizia in concreto realizzabile è solo quella in cui è possibile pervenire attraverso e nella griglia delle leggi. Ritenere di avere il diritto, nel nome della verità, di costruire o di affermare verità diverse da quelle che si possono costruire attraverso il sistema delle prove, attraverso il sistema della dialettica processuale, può essere, in astratto, espressione di alta ispirazione ideale, ma rischia di portare in concreto alla negazione della giustizia, come ci ricorda quel periodo molto critico della storia della Chiesa, che è quello della Santa Inquisizione.

La pratica attuazione di quella che gli Enciclopedisti chiamarono « l'utopia delle leggi » appare la via più concreta e sicura di realizzazione della giustizia degli uomini.

E per questa ragione che, venendo qui, compio doverosa testimonianza a chi ha il compito di tutelare diritti e interessi immediatamente riferibili all'apparato statale o agli altri soggetti che a questo fine sono equiparati allo Stato, ma nello stesso tempo, esercitano l'avvocatura con le stesse prerogative con le quali viene esercitata da ogni avvocato. Ed è per questa condizione di parità, tanto nel vestire la toga, quanto nei poteri, negli oneri e negli obblighi, che l'avvocato dello Stato, a mio avviso, deve essere considerato (e se non lo fosse non avremmo un sistema di giustizia liberale) soggetto del processo di giustizia alla stregua del difensore della parte privata, ed al pari dello stesso giudice, cui si affianca nell'esercizio di una funzione che in quanto pubblica istituzionale, esprime una fondamentale vocazione giustiziale.

Per questo ho voluto portare all'Avvocato generale dello Stato ed a questo Istituto il mio saluto ed il mio augurio che si rivolge alle persone, all'istituzione, al Paese come auspicio di giustizia e quindi di pace e di serenità ».

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

S. LAPORTA, *Occupazione appropriativa e prescrizione: una occasione di meditazione* I, 869

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ATTO AMMINISTRATIVO

- Termine per l'esercizio del potere - Decorso del termine - Effetti giuridici, 703.

COMUNITA EUROPEE

- Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Taglio di vino rosso da tavola, 739.
- Agricoltura - Organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero-caseari - Prelievo di corresponsabilità - Natura, 756.
- Agricoltura - Organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti lattiero-caseari - Prelievo di corresponsabilità - Criteri di determinazione - Validità, 756.
- Libera circolazione dei lavoratori - Uso di lingue diverse in materia giudiziaria - Vantaggio sociale, 766.
- Libera circolazione delle merci - Carni bovine - Contingente tariffario comunitario - Quote nazionali - Rieportazione in altro paese comunitario, 777.
- Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti - Estensione della protezione - Esaurimento del diritto di brevetto in caso di licenza obbligatoria rilasciata su un brevetto parallelo, con nota di O. FIUMARA, 748.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Sostanze e preparati pericolosi - Etichettatura, 772.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione - Atto di soggetto privato - Non può occasionare il conflitto, 721.
- Conflitto di attribuzione - Mera astensione dall'esercizio di potere statale - Non è invasiva, 721.

- Sentenze - Interpretazione - Motivazioni - Rilevanza, 803.

DEMANIO

- Tutela giurisdizionale da parte della p.a. - Ammissibilità - Procedimento civile - Appello - Intervento di terzo - Presupposti, 814.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Occupazione d'urgenza non seguita da decreto d'esproprio - Trasformazione dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera - Illecito - Carattere istantaneo, con nota di S. LAPORTA, 869.
- Occupazione illegittima d'immobili - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Successiva offerta e liquidazione dell'indennità d'esproprio - Rinuncia alla prescrizione - Esclusione, con nota di S. LAPORTA, 869.
- Terreni agricoli - Indennità - Criteri previsti dalla legge n. 865-71 - Applicabilità, 803.
- Terreni agricoli - Indennità - Criteri previsti dalla legge n. 865-1971 - Applicabilità, 803.

FORZE ARMATE.

- Servizio militare obbligatorio - Obiezione di coscienza - Legittimità costituzionale, 703.

GIURISDIZIONE CIVILE

- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Art. 60 r.d.l. 3 marzo 1938 - Art. 62 r.d.l. 12 luglio 1934 n. 1214 - Revisione pensione per emolumenti accessori percepiti - Versamento contributi relativi da parte del datore del lavoro - Giurisdizione ordinaria -

Esecuzione revisione pensione da parte della C.P.D.E.L. Giurisdizione esclusiva - Corte dei Conti, 784.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Impiego pubblico - Pretese patrimoniali - Ordinanza di urgenza - Fattispecie, 830.
- Impiego pubblico - Retribuzioni arretrate - Rivalutazione e interessi - Domanda proposta in appello - Ammissibilità, 823.
- Impiego pubblico - Retribuzioni arretrate - Rivalutazione e interessi - Giudizio di ottemperanza - Ammissibilità, 823.
- Ricorso - Termine - Atto soggetto a controllo - Decorrenza, 828.

IMPIEGO PUBBLICO

- Invalidità civile - Commissione sanitaria provinciale e regionale - Procedimento e natura - Rapporti tra i rispettivi provvedimenti - Atto amministrativo - Silenzio-rigetto - Procedimento dinanzi la Commissione sanitaria - Applicabilità, 795.
- Trattamento economico - Divieto di « reformatio in pejus » - È principio generale - Liquidazione di fondo previdenziale - Non è prescritta da principio fondamentale, 701.

LAVORO

- (Collocamento) - Invalidi - Assunzioni obbligatorie - Posizione soggettiva del lavoratore e del datore di lavoro - Natura - Lesione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Limiti, 785.
- Indennità di anzianità - Differenza di trattamento tra impiegati ed operai - Legittimità costituzionale, 713.
- Licenziamenti collettivi - Tutela giurisdizionale del singolo lavoratore - È possibile, 711.
- Malattie professionali - Rendita - Decorrenza della prescrizione - Primo giorno di completa astensione dal lavoro - Esclusione - Sussistenza di postumo indennizzabile - Necessità, 810.

— Malattie professionali - Rendita - Interruzione della prescrizione - Applicabilità della disciplina civilistica - Esclusione, 810.

NAVI E NAVIGAZIONE

- Ordinanza della Capitaneria di porto per violazione dell'art. 1217 cod. nav. - Opposizione - Riesame della misura della sanzione - Ammissibilità, 817.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Radiotelevisione - Assegnazione di radiofrequenze - E attribuzione statale, 720.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Opposizione di terzo - Avverso ordinanza di convalida di sfratto per morosità, 736.

PROCEDIMENTO PENALE.

- Pluralità di imputati - Istruzione sommaria - Richiesta di proscioglimento - Reiezione e prosecuzione in via formale contro tutti gli imputati, 717.

REATO

- Delitto di contrabbando previsto dall'art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Sospensione del giudizio penale per il procedimento doganale di revisione - Inammissibilità, 873.
- Delitto di cui all'art. 490 C.P. - Certificati sanitari del veterinario di confine - Sono atti pubblici, 873.
- Reato permanente - Prova del momento di cessazione della permanenza - Incombe all'accusa, 878.
- Reato previsto dall'art. 1161 Codice della navigazione - Carattere permanente - Sussistenza, 878.
- Reato previsto dall'art. 1161 Codice della navigazione - Realizzazione di manufatti sul suolo demaniale marittimo - Determinazione del momento in cui cessa la permanenza, 878.

REGIONI

- Conservazione del suolo - Vincolo idrogeologico - Lavori minerari - Au-

torizzazione dell'autorità forestale - Necessità, 714.

- Consiglieri regionali - Guarentigia per le opinioni espresse ed i voti dati - Limiti, 693.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Impiego pubblico - Concorso - Revisione graduatoria in seguito a giudizio amministrativo - Ritardo nell'esecuzione - Danni per il vincitore nel frattempo collocato a riposo - Ammissibilità, 789.

TRENTINO-ALTO ADIGE

- Provincia di Bolzano - Convenzioni con la RAI per programmi in lingua tedesca e ladina - E attribuzione statale, 720.
- Provincia di Bolzano - Servizio pubblico radiotelevisivo - Competenza generale ed esclusiva nell'ambito provinciale - Non sussiste, 722.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

- Accertamento - Motivazione - Metodo induttivo - Giustificazione - Integrazione della motivazione in giudizio - Legittimità, 862.
- Imposta sui fabbricati - Esenzione venticinquennale - Omessa richiesta - Impugnazione del ruolo per far valere l'esenzione - Ammissibilità - Estensione dell'esecuzione ai periodi di imposta anteriori coperti da accertamento definitivo - Esclusione, 833.
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Condono - Agevolazioni - Inconciliabilità, 841.
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Intento di speculazione - Accertamento - Deducibilità nel giudizio di terzo grado, 858.
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Reddito di capitale - Presunzione di fruttuosità - Deducibilità in terzo grado, 858.
- Soggetti passivi - Liquidatori di società - Accertamento responsabilità successivo alla liquidazione - Notifica al solo liquidatore - Legittimità, 846.
- Soggetti passivi - Liquidatori delle società - Responsabilità - Prescrizione - Decorrenza, 846.

— Soggetti passivi - Liquidatore di società - Responsabilità - Accertamento e contenzioso - Art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - Portata processuale - Applicabilità ai rapporti anteriori, 847.

— Soggetti passivi - Liquidatore di società - Responsabilità - Regime anteriore al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - Limitazione della responsabilità alle somme che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei privilegi - Esclusione, 847.

— Soggetti passivi - Liquidatore di società - Responsabilità - Ruolo formato contro la società - E titolo valido contro il liquidatore, 847.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

- Imposta di registro - Rimborso - Prescrizione - Indebito oggettivo - Inconfigurabilità - Prescrizione ordinaria - Esclusione, 845.
- Imposta sul valore aggiunto - Riscossione provvisoria per un terzo dell'accertato - Legittimità costituzionale, 710.
- Imposte ipotecarie e catastali - Trascrizione di sentenze che dispongono trasferimenti immobiliari - Sentenze non passate in giudicato - Immediato pagamento dei tributi, 698.

TRIBUTI IN GENERE

- Accertamento - Poteri degli uffici - Polizia tributaria - Accesso in locali destinati all'esercizio di attività commerciali - Legittimità, 864.
- Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Valutazione estimativa - Questioni relative all'esistenza del cespite, 858.
- Contenzioso tributario - Giurisdizione condizionata - Agevolazione pluriennale - Provvedimento di ammissione - E necessario, 864.
- Repressione delle violazioni - Vizi del provvedimento - Impugnazione - Giudizio di merito sul rapporto - Irrilevanza dei vizi, 856.

TRIBUTI LOCALI

- Tassa sulle insegne - Mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso - Legittimità costituzionale, 734.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

20 marzo 1985, n. 69	Pag. 693
14 maggio 1985, n. 147 (in cam. cons.)	» 698
23 maggio 1985, n. 153	» 701
24 maggio 1985, n. 164	» 703
25 maggio 1985, n. 176 (ord. in cam. cons.)	» 710
28 giugno 1985, n. 191 (ord. in cam. cons.)	» 711
3 luglio 1985, n. 198	» 713
15 luglio 1985, n. 201	» 714
15 luglio 1985, n. 202	» 717
15 luglio 1985, n. 206	» 720
15 luglio 1985, n. 207	» 722
25 ottobre 1985, n. 233 (in cam. cons.)	» 734
25 ottobre 1985, n. 237 (in cam. cons.)	» 736

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

Sez. IV, 14 maggio 1985, nella causa 89/94	Pag. 739
Sed. plen., 9 luglio 1985, nella causa 19/84	» 748
Sed. plen., 9 luglio 1985, nella causa 179/84	» 756
Sed. plen., 11 luglio 1985, nella causa 137/84	» 766
Sez. III, 26 settembre 1985, nella causa 187/84	» 772
Sez. II, 7 ottobre 1985, nella causa 199/84	» 777

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 2 aprile 1985, n. 2247	Pag. 803
Sez. I, 15 aprile 1985, n. 2482	» 833
Sez. I, 15 aprile 1985, n. 2493	» 841
Sez. I, 20 aprile 1985, n. 2605	» 845
Sez. Un., 6 maggio 1985, n. 2820	» 846
Sez. Un., 6 maggio 1985, n. 2821	» 847
Sez. Un., 6 maggio 1985, n. 2822	» 847
Sez. I, 6 maggio 1985, n. 2829	» 856
Sez. Un., 9 maggio 1985, n. 2871	» 858
Sez. Un., 24 giugno 1985, n. 3798	» 784

Sez. I, 4 luglio 1985, n. 4035	»	862
Sez. I, 8 luglio 1985, n. 4071	»	864
Sez. Un., 8 ottobre 1985, n. 4857	»	810
Sez. I, 24 ottobre 1985, n. 5236	»	803
Sez. Un., 9 novembre 1985, n. 5479	»	785
Sez. Un., 23 novembre 1985, n. 5808	»	814
Sez. Un., 23 novembre 1985, n. 5813	»	789
Sez. Un., 29 novembre 1985, n. 5934	»	795
Sez. I, 30 novembre 1985, n. 5984	»	817

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE

24 dicembre 1985, n. 101	Pag.	869
------------------------------------	------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 1° agosto 1985, n. 18	Pag.	823
Ad. Plen., 8 ottobre 1985, n. 19	»	823
Ad. Plen., 22 ottobre 1985, n. 20	»	828

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sez. II, (ordinanza) 24 settembre 1985, n. 670	Pag.	830
--	------	-----


GIURISDIZIONI PENALI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Sez. III penale, 12 dicembre 1985, n. 11913	Pag.	873
Sez. III penale, 14 dicembre 1985, n. 12151	»	878

PARTE SECONDA

<i>Rassegna di dottrina</i>	Pag.	167
<i>Rassegna di legislazione</i>		
<i>Leggi e decreti</i>	»	183
<i>Questioni di legittimità costituzionale:</i>		
I - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	Pag.	184
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	»	186
III - <i>Questioni proposte</i>	»	188



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1985, n. 69 - Pres. Elia - Rel. Malagugini - Regione Abruzzo (avv. Perone).

Regioni - Consiglieri regionali - Guarentigia per le opinioni espresse ed i voti dati - Limiti.

Sono coperte dall'immunità le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dalla immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale; non essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della Regione (1).

Con il ricorso in data 16 luglio 1981, la Regione Abruzzo ha chiesto che la Corte dichiari il difetto assoluto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria a procedere per l'accertamento della eventuale responsabilità penale del consigliere regionale Galluppi Fernando per quanto attiene alla approvazione del parere espresso il 4 dicembre 1980 dalla V Commissione del Consiglio regionale, da lui stesso presieduta, nonché — come verrà documentato dalla difesa della Regione nel corso del giudizio — della conseguente conforme deliberazione, adottata il 13 gennaio 1981, dal Consiglio regionale; provvedimenti aventi entrambi ad oggetto l'ammissione al convenzionamento preventivo con enti mutualistici di un laboratorio privato di analisi. A carico del consigliere Galluppi viene ipotizzato, a titolo di concorso (art. 110 del codice penale), il

(1) Giustamente si riconosce che la « potestà punitiva » dello Stato non può essere compressa da leggi regionali. V'è da dire che analogo discorso avrebbe potuto farsi per la potestà di controllo.

delitto di interesse privato in atti di ufficio (art. 324 del codice penale). Secondo l'assunto della Regione, poiché la condotta in tal modo incriminata consisterebbe nei voti dati dal Galluppi nelle due occasioni ricordate, e quindi sicuramente, nell'esercizio di sue funzioni di consigliere regionale, di quei voti egli non può essere chiamato a rispondere, in forza dell'art. 122, quarto comma, Cost. (*omissis*)

Con la sentenza n. 81 del 1975 — ripetutamente richiamata dalla Regione ricorrente — questa Corte ha ricollegato la « eccezionale deroga » all'attuazione della potestà punitiva dello Stato, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, « esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite » (ma non « a livello di sovranità ») attraverso l'esercizio di funzioni « in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia ».

Dopo aver espressamente menzionato — quali funzioni di maggiore spicco — la funzione legislativa e quella di indirizzo politico, la Corte ha risolto a favore della Regione il conflitto di attribuzioni allora sottoposte sull'assunto che « la forma amministrativa che connota le deliberazioni consiliari non valga ad escludere l'irresponsabilità di coloro che le adottarono nell'esercizio di competenze spettanti al consiglio ». Di qui il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, dichiarato nella specie con riferimento a delibere consiliari se pur « in forma amministrativa », ritenute « connesse allo stato giuridico dei consiglieri regionali » (stipula di contratti di assicurazione).

La *ratio decidendi* della pronuncia del 1975, rapportata al caso deciso non implicava una affermazione generale di insindacabilità in riferimento a qualsiasi atto consiliare in forma amministrativa, bensì, più specificamente, l'insufficienza della « forma amministrativa » dell'atto ai fini di escludere la garanzia per atti attinenti allo stato giuridico dei consiglieri, e in definitiva all'autoorganizzazione del Consiglio stesso.

L'affermazione della insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali nell'esercizio della funzione di organizzazione interna dell'organo non fa che sviluppare coerentemente il parallelismo con le garanzie dei membri del Parlamento, di cui all'art. 68, primo comma, Cost. in relazione al nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi « rappresentativi » dello Stato e delle Regioni: accanto alla funzione primaria, quella legislativa, ed alla funzione di indirizzo politico e di controllo, la funzione di autoorganizzazione interna, pacificamente riconosciuta al Consiglio regionale al pari che ai due rami del Parlamento.

Invero la garanzia « delle opinioni espresse e dei voti dati » dai consiglieri regionali, nel sistema costituzionale, trae fondamento e trova il suo ambito in un determinato modello di funzioni dei Consigli regio-

nali, ritenuto meritevole e bisognoso della tutela privilegiata apprestata dall'art. 122, quarto comma, Cost. L'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è vista funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, *in primis* la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica.

La giustificazione razionale della guarentigia poggia, pertanto, sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guarentigia stessa, ed il livello costituzionale del tipo di funzioni, il cui esercizio si è eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al controllo giudiziario. Quello che la Costituzione ha inteso proteggere, con disposizioni derogatorie rispetto al comune regime di responsabilità, è un modello funzionale che essa stessa ha delineato ed appunto perciò ha potuto valutare meritevole dell'eccezionale protezione.

Funzioni di amministrazione attiva sono viste, in via di principio, estranee al nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari. « L'organo esecutivo delle Regioni » è la Giunta (art. 121, terzo comma, Cost.) ed è il Presidente della Giunta che « dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni » (art. cit., quarto comma), mentre le funzioni amministrative proprie la Regione le « esercita normalmente » « delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici » (art. 118, ultimo comma, Cost.). Le funzioni amministrative delle Regioni, nella previsione costituzionale, sono affidate in via generale non al Consiglio, ma a soggetti diversi e responsabili. Appunto per questo il campo problematico dell'interpretazione della immunità consiliare è costituito da funzioni amministrative, fuoriuscenti dal nucleo essenziale sopra richiamato.

Vero è che, come per il Parlamento, così per i Consigli regionali le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa. Accanto alla potestà legislativa, di indirizzo, di controllo e regolamentare riservate alle Regioni, il Consiglio regionale esercita (art. 121, secondo comma, Cost.) « le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi ». (Un possibile esempio è il riesame affidato al Consiglio di atti della Regione sui quali fosse stato esercitato controllo eventuale di merito ai sensi dell'art. 125, primo comma, Cost.). E' questo il modello funzionale, che la disposizione sull'immunità ha per presupposto sistematico, nel senso che con la guarentigia in esame si è voluto garantire il libero esercizio delle funzioni tipiche ed esclusive riservate al Consiglio regionale, differenziando, per questo, la posizione dei consiglieri regionali da quella dei componenti di tutti gli altri organi investiti di funzioni ovviamente diverse.

L'ampliamento della portata dell'immunità risultante dall'ampliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni riservate al Consiglio regionale può essere operato, ove consentito, soltanto con legge dello Stato, perché soltanto il legislatore statale può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una uguale protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell'esercizio delle medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe conforme al principio di legalità che regge compiutamente il sistema penale.

Nessuna influenza, rispetto alla estensione dell'immunità, può essere riconosciuta nel caso di funzioni amministrative del Consiglio regionale che (come nella specie) abbiano fondamento in normative di fonte regionale, compresi gli statuti.

La possibile inserzione dei Consigli regionali in funzioni di amministrazione attiva, corrisponde ad un modello più o meno accentuatamente « assembleare » del governo regionale, che diversi statuti hanno fatto proprio, e che è di per sé sicuramente compatibile con le norme costituzionali. Ma altro è la distribuzione delle funzioni amministrative tra i propri organi ovvero ad enti locali che la Regione, nell'ambito della propria autonomia, può certamente operare, altro è pretendere che la attribuzione meramente eventuale di siffatte funzioni al Consiglio regionale renda i componenti di quest'organo irresponsabili anche per l'esercizio di esse. Una ipotesi del genere è estranea al modello funzionale previsto dal costituente e un'interpretazione dell'immunità, che ne faccia il riflesso automatico di qualsiasi attribuzione di funzioni amministrative al Consiglio regionale, in base a normative regionali, avrebbe implicazioni paradossali: le Regioni con il semplice trasferire sul Consiglio date funzioni amministrative, ne porrebbero l'esercizio al riparo da qualsiasi responsabilità, sostituendo soggetti « immuni » ai soggetti in via generale titolari — e responsabili — per la funzione amministrativa.

Si tratta, a tutta evidenza, di implicazioni non volute dai costituenti: in contrasto sia con il principio di responsabilità per gli atti compiuti, che informa l'attività amministrativa (artt. 28 e 113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della responsabilità penale (art. 25 Cost.).

L'interpretazione razionale dell'art. 122, quarto comma, all'interno del sistema costituzionale, conduce pertanto ad escludere che la portata della immunità possa essere estesa sulla base di atti della Regione. Ciò si risolverebbe infatti nel consentire al Consiglio regionale la possibilità di predeterminare la irresponsabilità dei propri membri nell'esercizio di determinate funzioni amministrative (potendosi così configurare diversa-

mente, da regione a regione, l'area delle condotte immuni) il tutto in palese contraddizione con i principi portanti dell'ordine giuridico .

Riassumendo, il criterio di delimitazione dell'immunità consiliare non sta nella forma amministrativa degli atti (in ciò resta valida la motivazione della sentenza n. 81/75) bensì nella fonte attributiva delle funzioni stesse. Sono coperte dall'immunità le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dalla immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della Regione.

Il criterio qui precisato appresta al Consiglio adeguate garanzie contro intrusioni indebite.

In ogni caso, di fronte a sconfinamenti della autorità giudiziaria nella aera coperta dall'immunità, resta ovviamente il rimedio già sperimentato del conflitto di attribuzioni dinanzi a questa Corte.

Ed anche nell'ambito funzionale fuoriuscente dall'immunità, per quanto riguarda in particolare la responsabilità penale, resta ovviamente impregiudicata la rilevanza dei principi legali e costituzionali (legalità e tipicità dell'illecito penale, ecc.) che delimitano in via generale il controllo giudiziario penale sull'attività e, in particolare sulla discrezionalità amministrativa.

Applicando i suesposti principi al caso di specie se ne deduce che per i voti dati, dapprima in una fase preparatoria e consultiva del procedimento e quindi nella sede deliberativa consiliare, nell'esercizio di funzioni amministrative (di amministrazione attiva) devolute al Consiglio della Regione Abruzzo dalla legge regionale (l. r. n. 53 del 1978, art. 15) i Consiglieri non sono assistiti dalla guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.

p. q. m.

dichiara che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento della eventuale responsabilità penale dei consiglieri della Regione Abruzzo per i voti dati con l'approvazione del parere, favorevole all'ammissione al preconvencionamento con enti mutualistici della s.n.c. Sanitas di Lanciano, espresso dalla V Commissione Consiliare nella seduta del 4 dicembre 1980 nonché con l'approvazione della conforme deliberazione adottata, sul medesimo oggetto, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 13 gennaio 1981.

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1985, n. 147 (in cam. cons.) - Pres. Elia - Rel. Ferrari - Garrone.

Tributi erariali indiretti - Imposte ipotecarie e catastali - Trascrizione di sentenze che dispongono trasferimenti immobiliari - Sentenze non passate in giudicato - Immediato pagamento dei tributi.

(Cost., artt. 3 e 53; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 19).

Le imposte ipotecarie e catastali non sono imposizioni sui trasferimenti immobiliari; non può quindi ravvisarsi nel trapasso-acquisto di un bene il fatto indicatore di capacità contributiva (1).

Nel nostro ordinamento, le sentenze che trasferiscono beni immobili sono soggette a trascrizione (art. 2643 c.c.), e l'obbligo di curare che questa venga eseguita, mentre grava in linea generale sul « notaio o altro pubblico ufficiale » (art. 2671, primo comma, c.c.), per le sentenze, invece — ma in genere per gli « atti e provvedimenti ricevuti dal cancelliere » —, viene posto a carico di quest'ultimo, il quale è tenuto a farne richiesta al competente ufficio entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione (art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, recante « disciplina delle imposte ipotecarie e catastali »). La menzionata normativa trova integrazione nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, benché dichiarato oggetto di questo sia la « disciplina dell'imposta di registro ». Ed invero, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e la restituzione delle imposte, siano ipotecarie, siano catastali, il d.P.R. n. 635, statuendo che al riguardo « sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro... » (artt. 9, primo comma, e 22) fa espresso rinvio al d.P.R. n. 634, il cui art. 35 non solo precisa che sono soggetti all'imposta « gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio », pur se « al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili », ma prevede altresì il « conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato ».

Questo è il sistema vigente dal 1° gennaio 1973 — precisamente da tale data dispongono la propria entrata in vigore, sia il d.P.R. n. 635 (art. 25), sia il d.P.R. n. 634 (art. 81) —, che non è poi dissimile (eccettuato il solo punto di cui si dirà ben presto) da quello anteriore e vigente sino al 31 dicembre 1972: l'art. 14, primo comma, del d.P.R. n. 635, infatti,

(1) La sentenza appare significativa, perché rimuove un equivoco originato dalla stretta connessione delle procedure di accertamento dei tributi *de quibus* con quelle per l'applicazione (anche quando « in misura fissa ») dell'imposta di registro. Ne risulta in qualche misura riaperto il problema dell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA.

riproduce sostanzialmente l'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (« nuovo testo delle leggi sulle imposte ipotecarie »), il quale è compreso tra le norme espressamente abrogate dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 635.

La sola innovazione rispetto al sistema caducato è quella riscontrabile nel menzionato art. 35 del d.P.R. n. 635, e precisamente nella parte, più sopra trascritta, che prevede la ripetibilità dell'imposta, ove in seguito a successiva sentenza passata in giudicato risulti che tale imposta sia stata indebitamente percetta. Anteriormente, viceversa, ai sensi degli artt. 12 e 14 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (« approvazione del testo di legge del registro »), l'imposta in parola, una volta pagata, non poteva essere restituita neppure nel caso di riforma o annullamento della sentenza, in base alla quale detto tributo era stato preteso e versato. Senonché questa Corte, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 200, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. e relativamente alle sentenze traslative di diritti, gli artt. 12 e 14 del r.d. n. 3269 del 1923.

Non rileva, ai fini del decidere la presente questione, che successivamente, con sentenza n. 198 del 1976, è stata ribadita l'illegittimità costituzionale degli stessi articoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e relativamente alle sentenze « in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto ». Rileva, invece, tener presente che, travolto dalla prima delle due citate sentenze il divieto di restituzione, l'opposto principio della ripetibilità, introdotto con il già menzionato art. 35 del d.P.R. n. 635 del 1972, è in vigore dal 1° gennaio 1973.

La Corte d'appello di Genova, decidendo in sede di gravame la controversia di cui in narrativa, nata da un contratto di permuta, pronunciava, con sentenza 26 maggio-3 agosto 1972, declaratoria di trasferimento, in capo alle parti, dei beni immobili permutati. Conseguentemente, il cancelliere, in applicazione dell'art. 19, primo comma, legge n. 540 del 1943, trasmetteva tale sentenza all'ufficio del registro atti giudiziari, che la registrava, accertando, ai fini della liquidazione delle imposta ipotecaria e di catasto, il valore di 100 milioni a carico di ognuna delle parti in causa. Da ciò, il ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Genova, la quale, con ordinanza emessa l'11 luglio 1975, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale « dell'art. 2671 c.c., in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635) ». (*omissis*)

Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, ritenendo che essa contrasti con l'art. 3, primo comma, Cost. (in quanto creerebbe « disparità di trattamento tributario fra gli atti privati e gli atti pubblici, da un lato,... e le sentenze, dall'altro lato »),

le quali soltanto vengono assoggettate al tributo prima di acquistare efficacia), e con l'art. 53, primo comma, Cost. (in quanto «dissocia la obbligazione fiscale dal momento costitutivo della capacità contributiva», la quale va valutata al momento in cui «il trasferimento immobiliare... diventa effettivo»).

Occorre al riguardo di osservare in primo luogo che l'imposta in parola, sebbene sia strutturalmente assimilata alle imposte di registro per ragioni storiche, a rigore non è, tuttavia, al pari di questa, un'imposta sui trasferimenti di ricchezza: il che rende dubbia la pertinenza di una censura di violazione del principio della capacità contributiva, intesa come capacità economica manifestata dal trapasso-acquisto di un bene. E si può aggiungere che in ogni caso il nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilità e, quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilità non si attui o la vicenda non si verifichi, come appunto nel caso in esame.

Si può in secondo luogo rilevare che la questione di legittimità costituzionale dell'assoggettamento a trascrizione delle sentenze ancora *sub iudice* va più correttamente posta in riferimento al sistema della pubblicità immobiliare ed a quello processuale, prima ancora che in riferimento ai principi di eguaglianza e della capacità contributiva. Nella stessa ordinanza in esame si riconosce, proprio con riguardo al sistema della pubblicità immobiliare, che «nel caso della trascrizione delle sentenze, l'obbligo imposto al cancelliere (che non differisce, in punto, da quello imposto ai notai e ad ogni altro pubblico ufficiale) non costituisce una prevaricazione dello Stato ai danni del privato», giacché è volta a pervenire «a quella completezza di effetti verso i terzi ed a quella intangibilità che sono assicurate dalla trascrizione». E con riguardo al sistema processuale, va rilevato che il cancelliere non sempre è in grado di conoscere tempestivamente quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Ma allora, l'assoggettamento ad immediata trascrizione delle sentenze non ancora passate in giudicato, se non costituisce una «prevaricazione» in danno dei privati, stante la finalità perseguita, risulta razionalmente disposto nella logica, sia del sistema della pubblicità immobiliare, sia del sistema processuale. E vale aggiungere che, comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata trascrizione conseguenze che vanno ben oltre la singola norma — in sostanza, il riordinamento, se non addirittura il sovvertimento, dei due suddetti sistemi —, è nel potere del solo legislatore di prevedere e disciplinare tali conseguenze.

La questione, come circoscritta nei termini di cui sopra, deve, quindi, dirsi infondata. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1985, n. 153 - Pres. Elia - Rel. Roehrssen - Capranica ed altri, nonché Ente regionale di sviluppo agricolo (della regione Abruzzo).

Impiego pubblico - Trattamento economico - Divieto di « reformatio in pejus » - E' principio generale - Liquidazione di fondo previdenziale - Non è prescritta da principio fondamentale.

(Cost. artt. 36, 97 e 117; l. reg. Abruzzo 28 dicembre 1978 n. 87).

Il divieto della reformatio in pejus del trattamento economico è principio generale talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge. Non tutte le disposizioni contenute nella legge statale n. 386 del 1976 stabiliscono principi fondamentali che devono essere osservati dalle regioni.

(omissis) Nelle ordinanze predette si parte dalla premessa che le norme contenute nella legge statale 30 aprile 1976, n. 386 (« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo »), per effetto di quanto disposto nel suo art. 1, hanno valore di norme di principio che il legislatore regionale deve seguire *in toto*.

Ciò posto, le questioni sollevate sono sostanzialmente le seguenti:

a) La norma contenuta nell'art. 15 della legge regionale, nel punto (primo comma) nel quale attribuisce al personale del disciolto Ente Fucino puramente e semplicemente lo stato giuridico ed economico del personale regionale e liquida a favore degli interessati il fondo integrativo di previdenza, con ciò consentendo la soppressione del fondo stesso, si porrebbe in contrasto con l'art. 5 della legge statale 20 marzo 1975, n. 70 (« Disposizioni per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », il cui art. 31 dispone che « il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà far salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina » e il cui art. 15 (*rectius*, 14, secondo comma), stabilisce che « i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In altri termini si contesta la legittimità costituzionale delle norme regionali predette da un lato perché non avrebbero fatto salvo il principio in virtù del quale non è consentita la *reformatio in pejus* del trattamento economico già raggiunto dai dipendenti pubblici e dall'altro perché avrebbe proceduto alla eliminazione del fondo integrativo di previdenza. (omissis)

Le questioni non sono fondate. La prima questione, come si è notato, investe da un lato il trattamento economico dei dipendenti dell'ex ente Fucino e dall'altro il trattamento previdenziale.

Per quel che concerne il presunto timore di una *reformatio in pejus* del trattamento economico raggiunto dai singoli dipendenti del disciolto ente inquadrati nel personale regionale, ritiene la Corte che il divieto di una siffatta *reformatio* è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza.

Non è, quindi, in alcun modo dubbio che il personale proveniente dall'ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento economico migliore del quale fruiva presso l'ente predetto anche dopo l'entrata in vigore della denunciata legge abruzzese, la quale non può non essere interpretata alla stregua di quei principi. Tanto più che nel caso di specie non si rinviene, nella ripetuta legge, alcuna disposizione la quale possa indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto discostarsene.

Per quel che attiene, invece, alla pretesa incostituzionalità della norma in questione, per avere consentito la soppressione del fondo di previdenza, la Corte osserva preliminarmente che l'art. 1 della legge statale n. 386 del 1976 non afferma affatto che tutte indistintamente le disposizioni della legge medesima costituiscono principi da osservarsi dal legislatore regionale: l'art. 1 è contenuto nel titolo I della legge « norme di principio » e afferma che le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo « sono emanate nei limiti dei *principi fondamentali* stabiliti dalla presente legge ». E' soltanto attraverso la applicazione delle usuali regole di ermeneutica che si possono individuare le norme di principio che devono essere osservate dalle Regioni a statuto ordinario nell'ambito delle precisazioni fatte dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che le Regioni sono tenute ad osservare non già gli specifici disposti legislativi ma piuttosto i criteri generali ed ha riconosciuto in ogni caso alle Regioni medesime una qualche discrezionalità quanto meno nello adattamento delle norme statali alle esigenze locali (Sent. n. 97 del 1974 e n. 83 del 1982).

Ciò posto, ad avviso della Corte, la norma contenuta nell'art. 14 non può rientrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui l'art. 117 Cost. esige il rispetto, in quanto si tratta di una disposizione di carattere chiaramente transitorio, destinata a rimanere in vigore solo fino al sopravvenire di una nuova disciplina definitiva della materia. In queste condizioni dall'art. 14 non può derivare alcuna limitazione al potere legislativo della Regione nella materia *de qua* e l'art. 15, quinto comma, della legge regionale n. 87 del 1978 non si pone in contrasto con alcuna regola statale da osservare necessariamente.

D'altro canto il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale prevede la liquidazione a favore degli interessati del fondo integrativo di previdenza, sicché i diritti patrimoniali di costoro derivanti dai versamenti effettuati in passato non vengono menomati. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1985, n. 164 - Pres. Elia - Rel. Conso - Loccisano (avv. Mellini) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Chiarotti).

Forze armate - Servizio militare obbligatorio - Obiezione di coscienza - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 2, 3 e 52; l. 15 dicembre 1972, n. 772).

Atto amministrativo - Termine per l'esercizio del potere - Decorso del termine - Effetti giuridici.

(Cost., artt. 3 e 97; l. 15 dicembre 1972 n. 772, art. 3).

Dal dovere di difesa della Patria, inderogabile per tutti i cittadini, va distinto l'obbligo di prestare servizio militare di leva; il primo è suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Dalla determinazione legale di un termine non-perentorio per l'emissione di un atto amministrativo (nella specie, il termine di sei mesi per la decisione del Ministro della Difesa) conseguono due effetti giuridici: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che prima della scadenza di esso, l'amministrazione possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive (1).

(1) Palese l'importanza delle affermazioni contenute nella pronuncia («interpretativa di rigetto») cui la seconda massima si riferisce. I termini per l'esercizio di una potestà pubblica si sogliono classificare in perentori, dilatori e ordinatori (taluno ha individuato anche la categoria di termini comminatori, ossia dei termini ordinatori la cui inosservanza comporta irrogazione di sanzione, ad esempio disciplinare, a carico del soggetto rimasto inerte). La perentorietà, producendo la grave conseguenza del venir meno della potestà, deve essere esplicitamente prevista dalla legge; di qui il gran numero di termini

(*omissis*) ... ciascuna delle dieci ordinanze, emanate dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte nell'arco di un triennio, sottopone al vaglio di questa Corte, con riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, a causa della mancata prefissione di un termine perentorio al Ministro della difesa per decidere sulla domanda con cui chi si dichiara obiettore di coscienza chiede, come è avvenuto in tutti i casi di specie, di essere ammesso a prestare servizio sostitutivo civile, sempre preferito al servizio militare non armato. La stessa legittimità della norma viene, peraltro, contestata dalle cinque ordinanze del secondo gruppo anche con espresso riferimento all'art. 97 Cost. A sua volta, un'ordinanza del primo gruppo antepone alla specifica denuncia del suddetto art. 3, secondo comma, la denuncia globale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, comprese le sue successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento a due serie di parametri costituzionali, alternativamente indicate (artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost.; oppure artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost.). (*omissis*)

La motivazione dell'ordinanza enuclea per prima la questione di legittimità dell'intera legge 15 dicembre 1972, n. 772, per contrasto con gli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost.

Questo, in sintesi, il ragionamento del giudice *a quo*: « (La Carta costituzionale) non è solo fonte di diritti e ausilio garantistico di libertà, ma pone anche ai componenti della comunità associata dei doveri inderogabili e qualificanti del loro *status civitatis* (art. 2 Cost.) », tra l'altro « proclamando (art. 52) che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e dichiarando di conseguenza che il servizio militare è obbligatorio »; « tale dovere non può non rivolgersi a tutti i cittadini, i quali per il principio di eguaglianza non sono pari solo per fruire dei diritti ma evidentemente anche per adempiere ai doveri »; « La Costituzione ripudia la guerra ma chiama a raccolta tutti i cittadini in caso di situazioni eccezionali e inevitabili. Non v'è del resto ragione per ritenere che il travaglio di coscienza attanagli in tali circostanze solo coloro che affermano (anche sinceramente) che l'uso personale delle armi contrasta con le loro convinzioni religiose, filosofiche e morali »; di fronte all'eventualità, sia pur eccezionale, di un nuovo conflitto la Costituzione « ha giudicato debba prevalere lo spirito di solidarietà di tutti i cittadini nella difesa della integrità e dignità della comunità come società libera e indipendente ».

ricondotti nella categoria degli ordinatori, categoria che conseguentemente è divenuta residuale e poco omogenea. La pronuncia della Corte, ovviamente di portata non limitata alla specie, individua — nell'ambito giusamministrativistico — uno strumento di tutela contro l'inosservanza dei termini ordinatori, i quali quindi, pur rimanendo non-perentori, assumono una consistenza giuridica che li rende (opportunamente) meno vacui.

La questione così posta non è fondata. Il congiunto richiamo degli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. sembra dare per presupposto che l'obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini. Inderogabile dovere di solidarietà politica per tutti i cittadini è, invece, la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente.

La mancata distinzione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 52 Cost., invocato dall'ordinanza come un tutt'uno, è al tempo stesso la causa ed il sintomo dell'equivoco in cui incorre il ragionamento dianzi riassunto: un equivoco che riappare ancora più chiaramente nel prosieguo dell'ordinanza, allorché, ventilando l'eventualità di un rigetto della questione, il giudice *a quo* sembrerebbe non saperlo spiegare altrimenti che con il « ritenere che la difesa della Patria non è più un dovere sacro per tutti i cittadini ».

Questa Corte, come l'Avvocatura dello Stato ha puntualmente ricordato nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 53 del 1967) che « per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria — che è condizione prima della conservazione della comunità nazionale — rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri », cosicché « esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare ». Di conseguenza, questo servizio — « nel quale... non si esaurisce, per i cittadini, il dovere 'sacro' di difesa della Patria » — ha una sua « autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52 Cost. », il che impone di tenere distinte le rispettive sfere di applicazione. In particolare, mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venir meno, il servizio militare è obbligatorio « nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge », purché, ovviamente, « non siano violati altri precetti costituzionali ».

La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Quanto ai rapporti con il servizio militare obbligatorio — problema qui non posto a causa dell'equivoco già sottolineato — il fatto che sia stata demandata al legislatore ordinario la determinazione dei modi e dei limiti del relativo obbligo, ovviamente nel rispetto degli altri precetti

costituzionali, consente di affermare che, a determinate condizioni, il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria. (*omissis*)

Con le altre nove ordinanze in epigrafe il T.A.R. del Piemonte porta al vaglio di questa Corte l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Più precisamente, dalla motivazione delle ordinanze, in definitiva sempre la stessa, si ricava che il comma in discussione (« Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda ») viene denunciato « a causa della mancata prefissione di un termine perentorio per decidere sulla domanda di cui all'art. 2 della stessa legge ». Quanto ai parametri invocati, dal confronto delle motivazioni si ricava che anche le due ordinanze (r.o. nn. 357 e 358 del 1979), il cui dispositivo richiama il solo art. 3 Cost., contengono il passaggio argomentativo a seguito del quale le altre sette (r.o. nn. da 849 a 855 del 1982) sono state indotte a richiamare esplicitamente sia l'art. 3 sia l'art. 97 Cost. Tutto questo comporta che si faccia luogo ad una trattazione unitaria.

Le ordinanze prendono le mosse dalla tesi difensiva — posta, ogni volta, alla base del ricorso principale — stando alla quale il termine previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sarebbe « di natura perentoria ». Ma, poiché tale tesi viene disattesa attraverso un'articolata confutazione, al T.A.R. del Piemonte « non resta che riconoscere al termine di cui al 2° comma dell'art. 3 della legge n. 772 del 1972 carattere ordinatario ».

Da ciò l'insorgere dei dubbi di legittimità costituzionale per il giudice *a quo*. Il carattere « ordinatario », anziché « perentorio », del termine in questione implicherebbe, infatti, per il cittadino soggetto agli obblighi di leva, ma contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza, « il venir meno dell'imprescindibile garanzia » di non restare « per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne in attesa di una decisione, imprevedibile anche nel 'quando', del Ministero della difesa in ordine all'accoglimento o meno » della sua domanda: con gravi ed irreparabili « pregiudizi... in un periodo decisivo della vita lavorativa del giovane », posto « nella pratica impossibilità di programmare in concreto le proprie scelte ». Questa libertà per l'Amministrazione di procrastinare illimitatamente le sue determinazioni, mentre, da un lato, potrebbe dare àdito persino a « comportamenti larvatamente vessatori » in conflitto con la esigenza di buon andamento ed imparzialità degli uffici (art. 97 Cost.), dall'altro, e prima ancora, si troverebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, data la differenza riscontrabile con « gli altri obbligati

alla leva»: la circostanza che questi siano in grado di conoscere tempestivamente il momento della chiamata alle armi fa apparire non rispettata «l'esigenza che a parità di situazione di assoggettamento agli obblighi di leva corrisponda una parità di trattamento in ordine all'effettiva prevedibilità del momento della chiamata alla prestazione del servizio militare non armato o (del) servizio sostitutivo civile, rispetto al momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato».

Prima di individuare il tipo di pronuncia che le ordinanze di rimessione mirerebbero ad ottenere da questa Corte, qualora venisse accertata la violazione, da parte della norma sottoposta a vaglio di legittimità, dei parametri costituzionali invocati, e, comunque, prima di procedere a tale accertamento, occorre verificare se l'interpretazione data dal giudice *a quo* all'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 — nel senso che chi fa domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile resterebbe per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne, con possibilità per l'Amministrazione di procrastinare *ad libitum* la propria determinazione — sia conforme all'attuale assetto normativo, quale risulta anche alla stregua del diritto vivente formatosi nella materia.

La prima precisazione che si impone riguarda il significato da attribuire alla contrapposizione termine «perentorio» — termine «ordinatorio», ripetutamente utilizzata dal giudice *a quo*. Un'attenta lettura delle ordinanze di rimessione in tutti i loro passaggi argomentativi porta a ritenere che, al di là della terminologia ivi adoperata, e al di là del linguaggio comunemente usato dalla giurisprudenza amministrativa, la vera contrapposizione dovrebbe, più puntualmente, essere fondata sul prodursi o no di effetti giuridici in conseguenza dell'inosservanza del termine preordinato alla decisione di un'istanza rispetto alla quale l'Amministrazione abbia, come nella specie, l'obbligo di provvedere. «Ordinatori» sarebbero, dunque, i termini la cui inosservanza non determina effetti; «perentori» sarebbero tutti gli altri, anche se va subito aggiunto che la varietà degli effetti alternativamente possibili richiede, a proposito di tale seconda categoria di termini, un'analisi più articolata.

Basta quest'ultima osservazione per dimostrare come la tesi difensiva — avanzata in partenza dai ricorrenti al T.A.R. del Piemonte, nel senso che il termine di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sarebbe da considerare «perentorio», perché, in corrispondenza alla sua inosservanza, si verrebbe a configurare un'ipotesi di silenzio-accoglimento della domanda presentata — sia, prima ancora che errata, come ha rilevato il giudice *a quo*, concettualmente troppo riduttiva.

Le stesse ordinanze di rimessione, dopo aver escluso che sia possibile — stante l'eccezionalità e tassatività di previsioni come quella di cui

all'art. 12, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (domanda presentata da chi, anteriormente all'entrata in vigore della legge, sia stato imputato o condannato per reato militare determinato da obiezioni di coscienza) — ricavare un'ipotesi implicita di silenzio-accoglimento, si sono date carico di ventilare altre ipotesi di effetti ricollegabili all'inosservanza del termine in esame, soffermandosi, in particolare, sia sull'ipotizzabilità della formazione immediata di un silenzio-rifiuto, tale da legittimare l'interessato ad adire le vie giurisdizionali non appena scaduto il termine stesso (soluzione anch'essa scartata in mancanza di un principio generale al riguardo), sia sull'eventualità di una decadenza del potere ministeriale di pronunciarsi sulla domanda una volta decorsi i sei mesi (soluzione ritenuta incompatibile con la presenza di una disposizione quale il terzo comma dell'art. 3: « La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda »).

A questo punto, il fatto che, soltanto dopo l'esclusione di ben tre alternative, le ordinanze siano giunte a concludere per l'« ordinarietà » del termine, elevando nel contempo a problema di costituzionalità « la mancata prefissione di un termine perentorio », potrebbe condurre a dubitare dell'ammissibilità della questione: le varie possibili soluzioni sottostanti alla generica qualifica di termine « perentorio » sembrerebbero, infatti, riservare ogni opzione alla discrezionalità del legislatore, tanto più che l'attribuire un significato piuttosto che un altro al silenzio dell'Amministrazione presuppone sempre una scelta di politica legislativa. Ma una lacuna nella panoramica che degli effetti potenzialmente ricollegabili all'inosservanza del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il giudice *a quo* ha cercato di delineare, porta a disattendere la conclusione dallo stesso raggiunta nel senso dell'« ordinarietà » di tale termine. Il tutto alla stregua di una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, che ritiene utilizzabile, anche con riguardo al procedimento di ammissione al servizio sostitutivo civile, il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Alla determinazione legale del termine di sei mesi viene così riconosciuto un duplice effetto: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che prima della scadenza di esso, l'amministrazione possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo

dell'amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive.

Grazie all'esistenza di questa forma di tutela, l'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, si sottrae alla doglianza posta a base delle ordinanze di rimessione. Proprio perché il termine ivi previsto non può essere considerato meramente « ordinatorio », prende consistenza l'asserto secondo cui chi si dichiara obiettore di coscienza resterebbe — a differenza degli altri obbligati alla leva — per un periodo indeterminabile alla mercé dell'Amministrazione, esposto al rischio di comportamenti vessatori.

Naturalmente, non si può pretendere (né le ordinanze di rimessione, ponendo l'accento soltanto sull'assoluta indeterminabilità del momento iniziale del servizio sostitutivo civile, lo pretendono) che l'invocata parità nell'assoggettamento agli obblighi di leva comporti una completa parità con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio. Sotto questo profilo, le situazioni a confronto non possono certamente dirsi omogenee, basate come sono, rispettivamente, sull'automatismo dell'avvio al servizio armato e sulla necessità di una domanda motivata da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile, domanda meramente eventuale e, quindi, non prevenibile. Una coincidenza nei momenti iniziali sarebbe possibile soltanto in un regime di alternatività incondizionata tra i due tipi di servizio, ma una simile soluzione presupporrebbe necessariamente la facoltatività del servizio militare armato, cui è di ostacolo l'art. 52, secondo comma, Cost.

Ciò non toglie, è ovvio, che, di pari passo con la ricerca di soluzioni anche pratiche tendenti a realizzare equipollenza di contenuti tra i diversi tipi di servizio previsti per gli obbligati alla leva, ci si debba attendere una più puntuale applicazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, onde circoscrivere al minimo indispensabile gli innegabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa. Al superamento degli inconvenienti, che si sono verificati e si verificano in concreto, dovrebbero dare sicuramente contributo positivo, oltre al progressivo assestamento delle varie componenti dell'istituto, sia l'impiego di strumenti organizzativi fortemente acceleratori quali l'informatica mette sempre più a disposizione, sia, una volta esaurito l'arretrato della fase transitoria, la piena operatività della ricordata abrogazione della circolare che dal 1979 al 1984 aveva provocato un aumento abnorme nelle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile, peraltro ancora non ben definito quanto a strutture e funzionamento. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 25 maggio 1985, n. 176 (ord. in cam. cons.) - Pres. Roehrsen - Rel. Saja - Ditta GORT ed altri e Consiglio dei Ministri.

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto - Riscossione provvisoria per un terzo dell'accertato - Legittimità costituzionale.

(Cost. artt. 3, 24 e 113; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60).

La garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non postula la necessaria anticipazione dell'efficacia di una sentenza eventualmente favorevole attraverso la sospensione del provvedimento amministrativo esecutivo, ma comporta soltanto la concreta possibilità della soddisfazione della giusta pretesa del contribuente, che è assicurata attraverso la successiva reintegrazione del suo patrimonio; non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. la disposizione prescrivente la riscossione provvisoria, per un terzo sulla base dell'avviso, dell'I.V.A. dovuta dal contribuente.

(*omissis*) Ritenuto che nel corso di due procedimenti iniziati con ricorsi dell'impresa GORT e relativi ad accertamento per imposta sul valore aggiunto, la Commissione tributaria di primo grado di Modena, con ordinanze del 7 dicembre 1978, motivate in modo identico, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte (secondo comma, n. 1) in cui esso dispone che, se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento;

che secondo la Commissione la norma impugnata, in quanto sostanzialmente fondata sul principio del *solve et repete* — già oggetto delle sentenze n. 21 e 79 del 1961 di questa Corte — sembrava contrastare con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; in queste due sentenze la Corte aveva ritenuto che il detto istituto — canonizzato negli artt. 6, secondo comma, legge n. 2248 del 1865 all. E (sent. 21/1961), 149 r.d. n. 3269 del 1923, 52, secondo comma, legge n. 762 del 1940, 24, terzo comma, legge n. 1424 del 1940 (sent. 79 del 1961) — contrastasse con l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra contribuente in grado di pagare immediatamente e contribuente non abbiente, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto menomava la tutela giurisdizionale dei cittadini; (*omissis*)

che l'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo il pagamento graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento giurisdizionale, com'è manifesto, non pone alcuna condizione di procedibilità all'azione giudiziaria ma costituisce espressione del principio della normale esecutorie-

tà dei provvedimenti amministrativi, la cui non contrarietà agli artt. 3, 24 e 113 Cost. è stata espressamente affermata da questa Corte con le sentenze n. 21 del 1961 e n. 63 del 1982, nonché con le ordinanze nn. 168 e 367 del 1983;

che nella sent. n. 63/1982 la Corte ha anche osservato come l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 Cost., non postuli la necessaria anticipazione dell'efficacia di una sentenza eventualmente favorevole attraverso la sospensione del provvedimento amministrativo esecutivo, ma comporti soltanto la concreta possibilità della soddisfazione della giusta pretesa del contribuente, che è assicurata attraverso la successiva reintegrazione del suo patrimonio.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 giugno 1985, n. 191 (ord. in cam. cons.) -
Pres. Roehrsen - Est. Greco - s.a.s. Ursus Peroni.
s.a.s. Ursus Peroni.

Lavoro - Licenziamenti collettivi - Tutela giurisdizionale del singolo lavoratore - E' possibile.

(Cost. artt. 3 e 24; l. 15 luglio 1966 n. 604, art. 11).

La disciplina legislativa del licenziamento collettivo non priva il lavoratore, da esso colpito, di tutela giurisdizionale, la quale può concretarsi a) nel sindacato sulla ricorrenza dei presupposti che hanno determinato il ricorso, da parte del datore di lavoro, alla procedura collettiva e la obiettività della scelta e b) nell'accertamento della ricorrenza delle condizioni di efficacia del recesso (quali il decorso del termine fissato per l'esaurimento delle procedure di conciliazione previste dagli accordi collettivi) e nel controllo dell'osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare.

Ritenuto che con l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe il Tribunale di Lodi ha rilevato che l'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, escludendo i licenziamenti collettivi dalla disciplina dettata per i licenziamenti individuali, nega il diritto dei lavoratori licenziati collettivamente di ottenere l'accertamento giurisdizionale della illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare stabiliti dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019) e dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 e ne ha quindi denunciata la illegittimità costituzionale in quanto viola l'art. 24 Cost. perché l'impossibilità del lavoratore collettivamente licenziato di far

valere in giudizio qualsiasi conseguenza della mancata osservanza dei criteri di scelta di cui alla normazione collettiva, costituisce lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l'art. 3 Cost. perché ai lavoratori collettivamente licenziati è riservato ingiustamente un trattamento peggiore rispetto a quello fatto ai lavoratori colpiti da licenziamenti individuali.

Considerato che la denuncia non riguarda e non poteva riguardare gli accordi interconfederali che dettano i criteri per la scelta dei lavoratori da colpire con il licenziamento collettivo, e propriamente l'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 siccome di natura contrattuale;

che, in sostanza si chiede alla Corte, con l'abrogazione dell'art. 11, legge n. 604 del 1966, di sostituire alla disciplina apprestata dal legislatore per i licenziamenti collettivi quello previsto dallo stesso legislatore per i licenziamenti individuali;

che l'invocato sindacato verrebbe a colpire una scelta discrezionale operata dal legislatore, scelta, peraltro, razionale e giustificata dalla diversità delle fattispecie e dalla diversità degli interessi regolati;

che secondo quanto costantemente ritenuto da questa Corte (sent. n. 63/82), è consentito, in materia processuale, stabilire procedure differenziate in quanto la tutela giurisdizionale ben può diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio;

che, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, la disciplina legislativa dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della Comunità Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario;

che detta tutela, ferma restando la incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore, quale estrinsecazione della libertà di iniziativa economica garantitagli dalla Costituzione (art. 41), consiste: a) nel sindacato della ricorrenza dei presupposti che hanno determinato il ricorso, da parte del datore di lavoro, alla procedura collettiva e la obiettività della scelta con la conseguente possibilità anche di una tutela reale del lavoratore nel caso in cui, per difetto dei detti presupposti, il licenziamento deve qualificarsi come individuale; b) nell'accertamento della ricorrenza delle condizioni di efficacia del recesso (quali il decorso del termine fissato per l'esaurimento delle procedure di conciliazione previste dagli accordi collettivi) e nel controllo dell'osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui rispetto, se contestato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare) con la conse-

guenza, nel caso di inosservanza da parte del datore di lavoro di dette regole, dell'obbligo risarcitorio, dovendosi il recesso considerare illecito;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

CORTE COSTITUZIONALE, 3 luglio 1985, n. 198 - Pres. Roehrssen - Rel. Saja - Soc. Condotte d'acqua e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Onufrio).

Lavoro - Indennità di anzianità - Differenza di trattamento tra impiegati ed operai - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; l. 18 dicembre 1960 n. 1561, art. 1).

E' dubbio che il carattere retributivo dell'indennità di anzianità, il quale costituiva l'indispensabile presupposto della disciplina differenziata, possa essere con certezza riferito anche all'attuale « trattamento di fine rapporto »; comunque, non contrastano con l'art. 3 Cost. le disposizioni che, anteriormente al raggiungimento della completa parità in proposito tra impiegati ed operai (31 dicembre 1989), prevedono un più favorevole trattamento per gli impiegati.

L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 18 dicembre 1960 n. 1561, il quale dispone che l'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Secondo il giudice *a quo*, detta norma sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost, in quanto la sua previsione è limitata agli impiegati e non comprende anche gli operai, nei cui confronti è quindi possibile un trattamento meno favorevole in base a una speciale disposizione di legge ovvero per effetto di una contrattazione collettiva o individuale. (*omissis*)

In realtà, la fattispecie del giudizio *a quo* è analoga a quelle esaminate con le richiamate decisioni (n. 18 del 1974, n. 117 del 1976) perché si tratta di indennità di anzianità fissata in un contratto collettivo in misura diversa per gli operai rispetto a quella stabilita per gli impiegati dalla legge n. 1561 del 1960, sicché valgono le medesime considerazioni contenute nelle decisioni stesse (si veda pure la cit. sent. n. 136 del 1984, in motivazione) per escludere la denunziata violazione della norma costituzionale.

Né in proposito può influire l'equiparazione tra operai e impiegati accolta, quanto al trattamento di fine rapporto, dalla cit. l. n. 297 del

1982, la quale appunto nell'art. 4, quarto comma, ha stabilito una completa parità tra le due categorie, ma graduandola nel tempo, in modo che essa verrà a realizzarsi integralmente con il 31 dicembre 1989 (articolo 5, quinto comma).

Invero la recente attuazione della detta equiparazione, avvenuta con la citata legge del 1982, non può avere incidenza su una normativa che la precede di oltre un ventennio, in quanto l'innovazione è conseguente alla natura della materia, soggetta a continua evoluzione per il sopravvenire di nuove concezioni economico-sociali e di tecniche diverse, di cui il legislatore tiene conto seguendone le linee di sviluppo ed apportando correlativamente le conseguenti modificazioni normative: e qui in particolare va osservato come la discriminazione tra operai e impiegati sia diventata con il tempo sempre più labile e incerta, sicché razionalmente il legislatore — in corrispondenza anche alle richieste delle organizzazioni sindacali — non l'ha ritenuta più idonea a fornire un valido criterio discriminante nella materia in cui si tratta.

Inoltre è dubbio che il carattere retributivo dell'indennità di anzianità, il quale costituiva, come si è detto, l'indispensabile presupposto della ricordata disciplina differenziata, possa essere con certezza riferito anche all'attuale « trattamento », congegnato in maniera affatto diversa, sì da indurre parte della dottrina a formulare nuove e diverse teorie sulla sua natura giuridica. Pertanto è da ritenere che, anche sotto questo profilo, la richiesta equiparazione potrebbe collegarsi nel nuovo assetto normativo ad un presupposto logico-giuridico non riscontrabile nella precedente legislazione.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 luglio 1985, n. 201 - Pres. e Rel. Roehrsen - Regione Veneto (avv. Pancino e Viola) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ferri).

Regioni - Conservazione del suolo - Vincolo idrogeologico - Lavori minerari - Autorizzazione dell'autorità forestale - Necessità

Nei territori soggetti a vincolo idrogeologico i lavori conseguenti alla concessione mineraria non possono essere eseguiti ove manchi l'autorizzazione dell'autorità forestale (regionale), alla quale non può sostituirsi quella mineraria (statale).

Il ricorso della regione Veneto è fondato e deve, quindi, essere accolto. Con l'impugnato provvedimento del 22 gennaio 1983 l'ingegnere capo del distretto minerario di Padova ha ordinato al titolare di una concessione mineraria sita in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

di dare inizio ai lavori minerari conseguenti alla detta concessione, nel presupposto che la zona medesima fosse ormai esente dal vincolo stesso in quanto i competenti uffici della Regione Veneto non si erano espressi su una richiesta all'uopo presentata dal concessionario nei termini di legge.

Ciò premesso, il collegio deve ricordare che l'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3627 (« Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani »), stabilisce che sono soggetti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto di forma di utilizzazione contrastante con il disposto dei successivi artt. 7, 8 e 9 possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

L'art. 7 (che maggiormente interessa nel caso di specie), a sua volta, stabilisce che nei terreni vincolati a norma dell'art. 1 la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o la trasformazione dei terreni solidi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinati ad autorizzazione della Camera di commercio... ed alle modalità da questa prescritte per prevenire i danni dei quali è cenno nell'art. 1.

Come è noto, si tratta di una legislazione di particolare importanza data la configurazione idrogeologica del nostro Paese: essa ha lo scopo di prevenire i gravi danni che possono agevolmente verificarsi come conseguenza di utilizzazioni indiscriminate e non controllate di terreni che si trovino in particolari condizioni naturali. Per questo motivo la legge da un lato ha imposto la individuazione delle zone nelle quali è possibile il verificarsi di gravi conseguenze per effetto delle loro utilizzazioni e dall'altro, pur non vietandò totalmente la utilizzazione, l'ha sottoposta al controllo tecnico della autorità competente, che ormai, per effetto del disposto dell'art. 69, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è la Regione.

Sulla base di quest'ultima disposizione la Regione Veneto ha promulgato la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, la quale nell'art. 2 stabilisce che nel suo territorio si applica senz'altro il titolo I del predetto r.d. del 1923, n. 3267.

D'altro canto la giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di affermare che nelle zone nelle quali opera il vincolo idrogeologico l'autorizzazione di cui al citato art. 7 occorre per qualsiasi trasformazione del suolo (ivi comprese la edificazione ed i lavori conseguenti alla attuazione delle concessioni minerarie), dato che si tratta di lavori i quali per la loro natura sono capaci di arrecare ai terreni danni analoghi o peggiori di quelli conseguenti alle modifiche colturali alle quali le norme in esame espressamente si riferiscono.

Nello spirito di questa giurisprudenza si muove ora l'art. 4 della citata legge regionale veneta n. 52 del 1978, la quale ha precisato che nel-

l'ambito del disposto dell'art. 7 del r.d. n. 3267 rientrano non soltanto le trasformazioni indicate nello stesso art. 7, ma più in generale « il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati ». E perciò nessun dubbio può sussistere, per il caso di specie, dopo l'intervento di detta legge regionale.

La stessa giurisprudenza ha altresì precisato, per quel che attiene ai rapporti fra l'atto amministrativo che ha ad oggetto i lavori che comportano trasformazione (licenza o concessione edilizia, concessione mineraria, ecc.) e la autorizzazione delle autorità forestali, che questa seconda non incide sulla legittimità della concessione mineraria (la quale, quindi, è legittima anche se quella autorizzazione manchi), ma incide sulla liceità della utilizzazione della miniera: nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, cioè, i lavori conseguenti alla concessione mineraria non possono essere eseguiti ove manchi l'autorizzazione dell'autorità forestale, alla quale, ovviamente, non può sostituirsi quella mineraria.

Questa giurisprudenza, ad avviso della Corte, appare del tutto rispondente alla finalità delle disposizioni legislative che sono state ricordate, anche se merita osservare che sarebbe opportuno, soprattutto dopo che le attribuzioni della materia forestale sono state trasferite alle Regioni (per cui si pongono in essere, oggi rapporti non più fra organi del medesimo soggetto ma fra lo Stato e le Regioni) un intervento del legislatore atto a porre in essere le norme occorrenti per raccordare le diverse competenze ed evitare inconvenienti del genere di quello verificatosi nel caso che ha dato luogo al presente conflitto di attribuzioni e cioè nello spirito delle sentenze di questa Corte n. 223 del 1984 e n. 239 del 1982.

Da queste premesse si è sicuramente discostato il capo del distretto minerario di Padova con il provvedimento impugnato, da un lato dando preminente rilievo all'interesse minerario (mentre invece è preminente l'interesse connesso alla situazione dei luoghi ed al mantenimento del loro assetto, che può essere anche gravemente turbato dai lavori che incidono profondamente sulla situazione stessa) e dall'altro — il che maggiormente conta ai fini del presente giudizio — negando qualsiasi valore all'intervento dell'autorità forestale regionale, da manifestarsi nella forma dell'autorizzazione: in tal modo quell'organo ha disconosciuto i poteri spettanti alla Regione e questa in realtà esercita una vera *vindicatio potestatis*. (omissis)

p. q. m.

dichiara che spetta alla regione Veneto il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione laddove già sia stato imposto il vincolo idrogeologico; *annulla*, per l'effetto, il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova. (omissis)

CORTE COSTITUZIONALE, 15 luglio 1985, n. 202 - Pres. Roehrsen - Rel.

Conso - Maxia (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Carafa).

Procedimento penale - Pluralità di imputati - Istruzione sommaria - Richiesta di proscioglimento - Reiezione e prosecuzione in via formale contro tutti gli imputati.

(Cost., artt. 3 e 24; cod. proc. pen., art. 395).

La problematica dei « tempi processuali », recepita all'interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quale aspetto del « giusto processo », non trova eco nella Carta costituzionale, se si eccettua la particolare previsione dell'art. 13, quinto comma, il quale impone alla legge di stabilire « i limiti massimi di carcerazione preventiva », senza affatto preoccuparsi dei tempi processuali allorché l'imputato si trovi comunque a piede libero; nemmeno l'art. 24, secondo comma, della Costituzione può, quindi, essere utilmente invocato in proposito. D'altro canto, lo stretto rapporto intercorrente tra l'art. 152, primo comma, cod. proc. pen., norma di portata generalissima, autentico principio-base dell'ordinamento processuale penale, e le altre specifiche norme che, fase per fase, il legislatore detta per le sentenze di proscioglimento (anche l'art. 395, primo comma, è una tipica norma di parte speciale, non certo derogativa, ma semplicemente integrativa rispetto alla norma generale), non permette di considerare le singole previsioni di parte speciale quali entità sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di carattere generale.

(omissis) Come sottolinea il dispositivo dell'ordinanza in esame, il Giudice istruttore del Tribunale di Lanusei porta al vaglio di questa Corte l'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale non nella sua interezza, ma « nei limiti di cui alla motivazione ». Più precisamente, dai passaggi argomentativi dell'ordinanza si ricava con chiarezza che i dubbi di legittimità investono il primo comma dell'art. 395 del codice di procedura penale « nella parte in cui dispone che il G. I., ove non accolga la richiesta del P. M. di proscioglimento (*rectius*, tutte le richieste di proscioglimento avanzate dal pubblico ministero), debba proseguire l'istruttoria in via formale contro tutti gli imputati, precludendogli la possibilità di prosciogliere immediatamente quegli altri imputati, relativamente ai quali lo stesso Giudice, invece, ritenga di aderire alla richiesta del P. M. ». (omissis)

L'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per la non fondatezza di entrambe le questioni, sostenendo che dal giudice *a quo* non sarebbe « stata correttamente interpretata la norma » oggetto del giudizio di legittimità. L'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale tro-

verebbe, infatti, applicazione nei soli casi in cui più persone siano imputate dello stesso reato e, quindi, non anche nei casi in cui più persone siano imputate di reati diversi, come nella fattispecie concreta, dove una persona è imputata di tentato omicidio e l'altra di favoreggiamento. Conseguentemente, in ipotesi del genere, l'art. 395, primo comma, non vieterebbe al giudice istruttore di accogliere quella tra le richieste di proscioglimento sulla quale soltanto ritenesse di convenire. Ma, pur non mancando voci favorevoli a tale interpretazione restrittiva, essa, in assenza di un diritto vivente nel senso suggerito dall'Avvocatura dello Stato, non può essere sovrapposta all'interpretazione accolta dall'ordinanza di remissione, che è, per giunta, la più aderente alla lettera della legge. (*omissis*)

Poiché, per il giudice *a quo*, a manifestarsi « preminente » sarebbe il contrasto con il diritto di difesa, l'analisi deve prendere le mosse dalla questione incentrata sulla violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale, procrastinando per un imputato la declaratoria di non doversi procedere, di per sé già matura, « all'esito di tutta la istruzione formale ... nei confronti di tutti gli altri imputati », lederebbe il diritto di difesa, che « può, anzi, deve essere inteso anche come diritto dell'imputato ad avere prontamente ed in tempo ragionevole dichiarata la propria innocenza appena se ne verifichino le condizioni che la evidenziano ».

La questione non è fondata. Prima ancora di verificare quale sia la corretta interpretazione della normativa in esame, non si può non mettere in rilievo — come, ancora di recente, ha puntualizzato un'auto-revole dottrina — che la problematica dei « tempi processuali », recepita all'interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quale aspetto del « giusto processo », non trova eco nella Carta costituzionale, se si eccettua la particolare previsione dell'art. 13, quinto comma, il quale impone alla legge di stabilire « i limiti massimi di carcerazione preventiva », senza affatto preoccuparsi dei tempi processuali allorché l'imputato si trovi comunque a piede libero; nemmeno l'art. 24, secondo comma, della Costituzione può, quindi essere utilmente invocato in proposito.

Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza di remissione la ravvisa nella « ingiustificata » disparità di trattamento fra situazioni identiche, quali « la situazione del coimputato reputato proscioglibile dall'organo requirente e dall'organo giudicante ... nell'ipotesi in cui il G. I. accoglie la richiesta del P. M. di proscioglimento anche degli altri imputati e nell'... ipotesi in cui il G. I. non accoglie la richiesta di proscioglimento degli altri imputati ». In entrambe le ipotesi pubblico ministero e giudice istruttore « convengono sul proscioglimento di quell'imputato: ma mentre nel primo caso il G. I. può pronunciare pronta-

mente la sentenza di proscioglimento, nell'altro caso tale potere gli è precluso, dovendo, invece, disporre l'istruzione formale anche nei confronti dello stesso, collegando pertanto la legge il destino processuale di tale imputato al parametro instabile della posizione degli altri imputati». In sintesi, l'«immediato proscioglimento di tale imputato dipenderà, di fatto, dalla 'fortuna' di trovarsi coimputato con l'altra persona di cui si richiede e si accoglie il proscioglimento».

La questione non è fondata. In linea di principio, vi sarebbe da osservare come argomentazioni del genere verrebbero a coinvolgere, prima ancora dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale, l'istituto della connessione complessivamente considerato (v., in proposito, le sentenze n. 130 del 1963 e n. 139 del 1971, concordi nel cogliervi un criterio fondamentale di attribuzione della competenza). Ma soffermarsi su prospettazioni così generali risulterebbe ultroneo; del resto, è la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere «l'esistenza di altra norma, che potrebbe in qualche modo eliminare» le conseguenze più specificamente lamentate.

Tale norma viene individuata nell'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale (ed un'altra potrebbe individuarsi, ricorrendone le condizioni, nell'art. 46, secondo comma, dello stesso codice, su cui v. la già ricordata sentenza n. 139 del 1971), anche se poi l'ordinanza di rimessione la ritiene insufficiente al fine di escludere l'incostituzionalità del denunciato art. 395, primo comma, e ciò perché — a parte il fatto che l'art. 152, primo comma, «limita la declaratoria di non doversi procedere a determinate cause di non punibilità» — l'esistenza di una norma in grado di eliminare le conseguenze di una «prospettata situazione di illegittimità costituzionale, non può certamente sanare l'incostituzionalità della norma» sottoposta a controllo di legittimità.

Nessuna delle due riserve è da condividere. Non lo è quella, pregiudiziale sotto il profilo della rilevanza, che fa riferimento al novero delle cause di non punibilità che il giudice deve dichiarare d'ufficio con sentenza in ogni stato e grado del procedimento: il loro ambito, anche alla luce dell'evoluzione storica della normativa *de qua* (l'art. 120 del codice di procedura penale del 1865 limitava la declaratoria d'ufficio in qualunque stato della causa alle sole ipotesi di mancanza o remissione della querela; l'art. 134 del codice di procedura penale del 1913 l'aveva estesa alle ipotesi per le quali il giudice «riconosca che il fatto non costituisce reato, o che l'azione penale è estinta, o non può essere promossa o proseguita»; l'art. 152, primo comma, del codice vigente vi ricomprende tutte le ipotesi in cui il giudice «riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato è estinto, o che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita»), appare tutt'altro che ridotto e, comunque, risulta com-

preensivo — v. la sentenza di questa Corte n. 175 del 1971 — della causa di non punibilità applicabile nella specie in base alla richiesta del pubblico ministero condivisa dal giudice istruttore. Né si può accogliere la tesi secondo cui l'esistenza di una norma, quale l'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale, non varrebbe a « sanare » la pretesa incostituzionalità dell'art. 395, primo comma, dello stesso codice: lo stretto rapporto intercorrente tra l'art. 152, primo comma, norma di portata generalissima, autentico principio-base dell'ordinamento processuale penale, e le altre norme specifiche che, fase per fase, il legislatore detta per le sentenze di proscioglimento (anche l'art. 395, primo comma, è una tipica norma di parte speciale, non certo derogativa, ma semplicemente integrativa rispetto alla norma generale), non permette di considerare le singole previsioni di parte speciale quali entità sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di carattere generale.

Come la Corte di cassazione ha recentemente ribadito, l'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale legittima il giudice istruttore a dichiarare immediatamente — sia nel corso dell'istruzione formale sia subito dopo la formalizzazione dell'istruttoria senza nemmeno dover compiere atti di istruzione — la sussistenza di una qualsiasi fra le cause di non punibilità elencate nel suddetto comma, allorché ne risultino chiaramente gli estremi e gli sia, quindi, possibile darne adeguata motivazione.

La dottrina più impegnata sull'argomento ha, anzi, avuto modo di fornire un'esauriente dimostrazione dell'assunto secondo cui l'art. 152, primo comma, esplica una concreta efficacia anticipatoria rispetto ai normali sviluppi del processo penale proprio nel settore dei procedimenti connessi, fornendo al giudice uno strumento in grado di frazionarli a vantaggio dell'imputato per il quale sia possibile un epilogo più rapido che per gli altri. (*omissis*)

I

CORT COSTITUZIONALE, 15 luglio 1985, n. 206 - Pres. Roehrssen - Rel. Corasaniti - Provincia di Bolzano (avv. Guarino, Coronas e Riz) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano - Convenzioni con la RAI per programmi in lingua tedesca e ladina - E' attribuzione statale.

Poste e telecomunicazioni - Radiotelevisione - Assegnazione di radiofrequenze - E' attribuzione statale.

Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione - Mera astensione dall'esercizio di potere statale - Non è invasiva.

Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione - Atto di soggetto privato - Non può occasionare il conflitto.

L'approvazione di convenzioni con la RAI per i programmi in lingua tedesca e ladina è attribuzione spettante non alla Provincia di Bolzano ma allo Stato; quest'ultimo deve però invitare il Presidente di detta Provincia ad intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei Ministri (1).

Spetta allo Stato e non alla Provincia di Bolzano assegnare le bande di radiofrequenza.

Anche quando, configurandosi una competenza costituzionalmente garantita dall'autonomia regionale o provinciale rispetto al potere dello Stato, si presenti la necessità di un'intesa (o di un « concordamento ») per evitare la interferenza di fatto tra le rispettive esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il « concordamento ») costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio coordinato delle due potestà, a dar vita a una lesione dell'autonomia garantita non è sufficiente (da parte dello Stato) un diniego implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio (negativo) del potere statale. È pertanto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano in relazione al rifiuto dello Stato di istituire una rete televisiva per la recezione di programmi esteri (2).

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto in relazione ad atto di un soggetto privato (nella specie, la RAI) concessionario di pubblico servizio.

(1) Riserve devono essere espresse sulla affermazione secondo la quale « questioni che riguardano la Provincia » (di Bolzano) sarebbero ravvisabili anche laddove detta Provincia non è attributaria di specifiche funzioni istituzionali. La « tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina » non è finalità che possa, in via generale ed indeterminata, assegnare a detta Provincia potestà o compiti non previsti da disposizioni costituzionali o legislative. Né va dimenticato che la Provincia di Bolzano è un ente territoriale (e non « di patrocinio ») che amministra una popolazione composta da tre (e non due) gruppi linguistici; per non parlare dei cittadini che rifiutano di riconoscersi in detti gruppi.

(2) Di evidente esattezza l'affermazione testualmente riportata nella massima; l'esercizio di una attribuzione della quale non è contestata la spettanza non può dar luogo a conflitto di attribuzione.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 15 luglio 1985, n. 207 - Pres. Roehrsen - Rel. Corasaniti - Provincia di Bolzano (avv. Coronas e Riz) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano - Servizio pubblico radiotelevisivo - Competenza generale ed esclusiva nell'ambito provinciale - Non sussiste.

(Statuto T.A.A., artt. 3, 8 e 16; d.l. 6 dicembre 1984, n. 807).

In materia di servizio pubblico radiotelevisivo, alla Provincia di Bolzano non è attribuita una competenza generale ed esclusiva.

I

1. — Col primo dei cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia di Bolzano, la Provincia sostiene che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante approvazione ed esecuzione della convenzione intercorsa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI, relativamente ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, è invasivo delle sue competenze costituzionalmente garantite in materia di diffusionsi radiotelevisive perché tali competenze comprendono tutte le attribuzioni *olim* dello Stato nella detta materia, e quindi anche quella di concludere convenzioni come quella in argomento.

Soggiunge che, in ogni caso, le suindicate competenze sono state lese: sia perché la deliberazione del Consiglio dei ministri risulta adottata senza la partecipazione del Presidente della giunta di essa Provincia; sia perché la convenzione approvata, distinguendo indebitamente (all'art. 3) fra programmi « informativi » e programmi « artistici, culturali educativi e ricreativi », richiama e fa salve le suindicate competenze solo per questi ultimi, e non anche, come avrebbe dovuto, per i programmi « informativi » (artt. 8, 9, 10 d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947, richiamato dall'art. 7 delle norme di attuazione dello statuto, e art. 8, n. 18, dello statuto in vigore concernente le competenze di essa Provincia in tema di « comunicazioni »). (*omissis*)

Ciò posto, all'esame di tutte le censure è pregiudiziale l'individuazione della effettiva estensione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia di Bolzano in materia di diffusionsi radiotelevisive. E la individuazione va operata ovviamente — come postula la Provincia — alla stregua del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine « statuto in vigore ») e del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, recante norme di attuazione del detto statuto, nella parte concernente manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e, « per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi » (decreto, che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine « norme di attuazione »). (*omissis*)

La Provincia fa leva sull'art. 8, nn. 18 e 19, dello statuto in vigore, attributivi ad essa Provincia di potestà legislativa (esclusiva) rispettivamente: a) su « usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e per la Provincia di Bolzano anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive »; b) su « comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e gli impianti di funivia »; c) su « assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali »; nonché sull'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore, attributivo ad essa Provincia di potestà legislativa su « attività sportive e ricreative ». Disposizioni tutte alle quali si correla l'art. 16 del detto statuto, che attribuisce nelle stesse materie alle Province le funzioni amministrative in precedenza esercitate dallo Stato. Si richiama altresì all'art. 7 delle norme di attuazione, nel quale si ribadisce che le attribuzioni (già) dello Stato in materia di « manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi » sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, precisandosi che « l'esercizio predetto riguarda, *fra l'altro*, le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428 ». E ancora fa riferimento all'art. 10 delle stesse norme di attuazione, in cui si riconosce alla Provincia il potere di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, per la ricezione e la ritrasmissione, nel territorio provinciale, di programmi diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, e, in connessione con tale potere, quello di concordare il piano tecnico della rete col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni « anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione », nonché quello di utilizzare i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del detto Ministero e dei suoi concessionari, e di acquisire impianti di privati per ristrutturarli e gestirli.

Ora dalla sola, pur innegabile, molteplicità delle attribuzioni come sopra elencate e garantite dallo statuto in vigore e dalle norme di attuazione non può desumersi — come argomenta la ricorrente — il riconoscimento a suo favore di una competenza generale ed esclusiva come quella da essa rivendicata.

Vi si oppone anzitutto la constatazione che alla Provincia, con gli artt. 8, n. 4, dello statuto in vigore e 7 delle norme di attuazione sono assegnate nell'ambito del territorio provinciale, per quel che concerne il servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive in generale, le specifiche funzioni esercitate fino a quel momento dal Comitato istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con l'art. 8 del d. lv. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (decreto recante la normativa in materia di radiodiffusioni circolari previgente alla legge di riforma n. 103 del 1975), e cioè quelle concernenti « la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche educative, ecc. dei programmi di radiodiffusione » circolare (ovviamente estesa alle direttive dei programmi televisivi) e la vigilanza sulla loro attuazione.

Laddove tutte le altre funzioni, cioè quella attinente alla vigilanza sulla diffusione di notizie e di programmi « informativi » e quella d'ordine tecnico, affidate dal detto decreto n. 428 del 1947 rispettivamente alla Commissione parlamentare con esso istituita (art. 9), avente appunto il compito « dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni », e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (art. 1), non risultano attribuite alla Provincia dalla norma statutaria e dalle norme di attuazione anzidette. Ciò risulta inequivocabilmente, oltre che dal tenore letterale, come sopra riprodotto, della norma statutaria e della norma di attuazione, dal puntuale richiamo fatto da quest'ultima ai soli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del 1947, relativi al Comitato e non anche alla Commissione parlamentare.

Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni della Provincia in materia trova sostegno nella considerazione che esse hanno il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche, tutela cui è coerente la strutturazione delle dette attribuzioni quale componente strumentale di quelle più ampie riconosciute alla Provincia in tema di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali. E' in riferimento a tali più ampie attribuzioni (art. 8, n. 4, statuto in vigore e 7, comma primo, norme di attuazione) che va intesa la precisazione delle norme di attuazione (art. 7, comma secondo) secondo la quale l'esercizio di esse comprende, « fra l'altro », le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del 1947: non già, come pretende la Provincia, nel senso del carattere meramente esemplificativo del richiamo rispetto ad asserite più estese attribuzioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:

a) la locuzione « comunicazioni e trasporti » contenuta nell'art. 8, n. 18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai trasporti

di persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti speciali e nelle relative norme di attuazione da quella stessa delle telecomunicazioni, e tanto più da quella delle diffusioni radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante analoga formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);

b) la locuzione « assunzione diretta di servizi pubblici », contenuta nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a quelle, distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle stesse norme statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico servizio pubblico delle diffusioni circolari radiotelevisive);

c) la locuzione « attività sportive e ricreative » contenuta nell'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe addirittura controproducente, se la nozione di attività ricreative potesse essere messa in connessione con quelle enunciate nell'art. 8, n. 4, dello statuto nel senso di una ricreatività culturalmente qualificata; ma è solo non conferente, se la locuzione è interpretata, siccome è imposto dall'endiadi, quale ricreatività mera o sportiva, in relazione alla situazione ambientale).

L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla base dell'interpretazione diretta delle norme statutarie — ammesso che per illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione ordinaria successiva — non risulta modificato a vantaggio della Provincia (come questa pretende) da ciò, che l'art. 4 della legge n. 103 del 1975 ha attribuito ad un unico organo la formulazione degli indirizzi generali per la predisposizione di tutti i programmi televisivi, vale a dire sia di quelli ricreativi, culturali ed educativi, sia di quelli informativi (cosicché non vi sarebbe più ragione di ritenere le competenze della Provincia limitate ai primi). Tale superiore compito è stato infatti riservato — nel quadro della scelta adottata per l'attuazione della garanzia dei principi costituzionali di obbiettività, imparzialità e completezza della pubblica informazione (v. sentenze di questa Corte nn. 59/60, 225/74, 148/81), principi ritenuti operanti anche relativamente ai programmi culturali e ricreativi — alla ristrutturata Commissione parlamentare, e non alla Provincia di Bolzano le cui competenze come sopra assegnate dalle norme statutarie, anche con riguardo ai programmi radiotelevisivi, sono peraltro preservate dalla stessa legge (art. 48), nella loro misura privilegiata rispetto a quella delle attribuzioni riconosciute a ogni altro centro di autonomia garantita.

Che, poi, l'assetto suindicato — rientrando, malgrado il trattamento privilegiato fatto salvo alla Provincia di Bolzano, nell'orientamento normativo favorevole allo Stato nei rapporti fra questo e le autonomie regio-

nali in tema di pubblica informazione (v. sentenza di questa Corte n. 94 del 1977) — possa risentire conseguenze da un eventuale incremento della partecipazione di ogni autonomia regionale all'organizzazione e gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia compatibile con la garanzia dei principi costituzionali dianzi ricordati, è prospettiva eccedente l'individuazione delle competenze come sopra costituzionalmente garantite dalla Provincia ad autonomia speciale di Bolzano, e quindi il presente conflitto.

Per le ragioni esposte va disattesa la più radicale censura prospettata in relazione alla stessa stipulazione della convenzione ad opera dello Stato, mentre, pur in presenza delle ragioni medesime, la pronuncia sulla censura prospettata in relazione al precetto espresso nell'art. 3 della convenzione è assorbita dalla statuizione che (come sarà detto fra poco) va resa sulla censura dedotta in relazione alla mancata partecipazione del Presidente della giunta provinciale alla deliberazione del Consiglio dei ministri, vale a dire al procedimento attinente alla formazione dell'atto impugnato.

A quest'ultimo proposito va anzitutto superato il dubbio, pur sollevato dal resistente, che il mancato intervento del Presidente della Provincia alla seduta del Consiglio dei ministri e, ancor prima, l'omesso invito nei suoi confronti ad intervenire — anche se in contrasto con l'art. 52 dello statuto in vigore e con l'art. 19 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione di esso in materia di organi della regione e delle Province di Trento e di Bolzano — diano vita a lesioni di autonomia costituzionalmente garantita, anziché, in ipotesi, a mere illegittimità procedurali. Le due disposizioni ora richiamate — nel prescrivere rispettivamente la partecipazione e l'invito, a questa strumentale, suindicati — concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della Provincia di Bolzano. E pertanto l'inosservanza di esse può esser fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio del procedimento (v. analogamente, rispetto all'art. 21 dello Statuto siciliano, le sentenze di questa Corte nn. 4/66 e 1/68).

Nel merito è da rilevare che realmente ricorre l'inosservanza delle disposizioni in argomento.

L'art. 52 dello statuto in vigore impone l'intervento del Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio « quando si trattano questioni che riguardano la Provincia »; l'art. 19 delle norme di attuazione approvate col d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, precisa, al comma secondo e al comma terzo, rispettivamente, che il detto Presidente è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando questo è chiamato ad approvare, fra l'altro, atti o provvedimenti che « riguardano » la sfera di attribuzioni della Provincia o a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tede-

sca e ladina. Orbene non vi è dubbio che l'approvazione della convenzione relativa alla trasmissione, a cura del servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive concesso alla RAI, di programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina, riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di Bolzano, anche se le competenze di questa, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, sono come sopra delimitate. Né vi è dubbio, d'altra parte, che l'approvazione della convenzione comporti l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. La lesione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia appare evidente ove si consideri che, come è stato sopra rilevato, tali competenze in materia di diffusione radiotelevisiva trovano il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle dette minoranze.

Per questa parte il ricorso per conflitto di attribuzione va dunque accolto, dichiarandosi che non spetta allo Stato approvare la convenzione in argomento senza aver sollecitato la partecipazione, alla relativa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Presidente della giunta provinciale di Bolzano, e annullandosi il decreto di approvazione emesso in mancanza di tale partecipazione.

Con altri due dei cinque conflitti la Provincia di Bolzano denuncia, come invasivi delle sue competenze sopra indicate, rispettivamente il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze e il decreto dello stesso Ministero 31 gennaio 1983, recante l'approvazione di un nuovo piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Con i rispettivi ricorsi la Provincia sostanzialmente deduce che ciascuno dei decreti impugnati, attribuendo al Ministero delle poste, quale utilizzatore per la concessione di pubblici servizi, ma con salvezza della possibilità di assegnazione a privati, una serie di bande di frequenza notoriamente usate in atto dalle emittenti locali, e comunque riservando al Ministero l'assegnazione delle bande di frequenza nell'intero territorio nazionale, lede le attribuzioni funzionali spettanti ad essa Provincia, per il proprio territorio, in tema di « attività locali con mezzi radiotelevisivi », attribuzioni da ritenere comprensive del potere di assegnazione delle frequenze. (*omissis*)

Nel merito è da rilevare che la Provincia ricorrente formula le proprie censure soprattutto in riferimento alla stessa competenza generale in materia di diffusioni radiotelevisive — sostitutiva di quella dello Stato nell'ambito del territorio provinciale — da essa Provincia rivendicata con il conflitto sollevato in ordine al d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, sopra esaminato, e sulla base delle stesse norme statutarie e di attuazione ivi invocate.

Negata per le ragioni sopra esposte quella competenza generale, la questione si riduce a stabilire se una competenza specifica della Provincia di disporre in materia di assegnazione delle bande di frequenza nell'ambito del suo territorio possa trovare almeno un principio di giustificazione nell'unica norma indicata dalla ricorrente che abbia attinenza a funzioni concernenti gli strumenti tecnici della diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle norme di attuazione.

Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione istituita con l'art. 2 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni sede di singola stazione trasmittente circolare sia composta, per la sede RAI di Bolzano, in un certo modo (cioè dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma non innova affatto rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si riporta interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata norma di attuazione (art. 8) l'indicata commissione in Bolzano non si sostituisce, dunque, neppure nell'ambito locale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nelle numerose ed ampie funzioni d'ordine tecnico ad esso attribuite dall'art. 1 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947, Ministero al quale la commissione in Bolzano ha solo la facoltà di formulare proposte, al pari delle altre commissioni.

Del resto, mentre non vi è motivo di ritenere che la commissione in parola sia investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico dell'etere, è da rilevare che ancor prima dell'espressa attribuzione — operata dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice postale) — del potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche, il detto governo, se inteso come potere di intervenire allo scopo di assicurare la compatibilità reciproca non solo fra le radiodiffusioni circolari ma fra tutte le forme di servizio radioteletrico, spettava al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 più volte richiamato, ed è addirittura chiaramente presupposto, anche in riferimento alle diffusioni radiotelevisive, dallo stesso art. 10 delle norme di attuazione, cioè da uno degli elementi principali del complesso normativo, da cui la Provincia ricorrente afferma di ripetere le proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, infatti, prescrive (comma secondo) che il piano tecnico della rete di ripetitori, che la Provincia è autorizzata a realizzare per la ritrasmissione di programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina, sia concordato col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni « anche al fine

del «coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione» (vale a dire, nel contesto, al fine di rendere possibile al Ministero di assicurarne la reciproca compatibilità). Né ciò è contraddetto dalla previsione, ad opera dello stesso art. 10 (comma terzo), che la Provincia può, nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti della rete pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero può dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.

Non è senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza n. 202/76, nel porsi il problema della compatibilità fra servizio delle radiotelevisioni circolari nell'intero territorio dello Stato ed emittenza privata circolare nell'ambito locale, ha affermato che il problema va risolto mediante l'attribuzione a un organo dell'amministrazione centrale dello Stato del potere di «provvedere all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei relativi controlli», ed ha fatto riferimento in proposito anche alla necessità di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia, quest'ultima, riservata allo Stato).

I due ricorsi in esame sono dunque infondati e si deve dichiarare che non spetta alla Provincia alcun potere, neppure nell'ambito del territorio provinciale, di disposizione delle frequenze radioelettriche.

Con ulteriore ricorso la Provincia censura il comportamento dilatorio e quindi il diniego opposti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni prima astenendosi dal rispondere e poi rispondendo negativamente (nota del 18 maggio 1984) alla richiesta di essa Provincia relativa all'istituzione di una terza rete televisiva per la recezione e ritrasmissione di programmi esteri trasmessi dall'area culturale tedesca e ladina.

In particolare la Provincia afferma (v. anche la memoria) che il comportamento e l'atto censurati, oltre a ledere quella generale competenza costituzionalmente garantita che essa pretende di avere in materia di diffusioni radiotelevisive (delineata come negli altri ricorsi sopra esaminati e in base alle norme statutarie e di attuazione ivi indicate), comprimono il potere di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, ad essa attribuito dal più volte richiamato art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, concretandosi nel rifiuto del Ministero di concordare il piano tecnico della rete (come previsto dalla detta disposizione), rifiuto ingiustificato alla luce del riferimento, fatto dal Ministero stesso, alle ragioni dell'emittenza locale privata, così privilegiate o preservate.

Di fronte all'obiezione del resistente — che, cioè, la rete di cui alla cennata norma di attuazione è stata già istituita e concessa in gestione ad una apposita azienda (la RAS — Radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano) — la Provincia ha chiarito nella difesa orale, senza essere contraddetta sul punto, che si tratta del completamento della rete in discorso mediante un terzo programma destinato alle trasmissioni este-

re di lingua ladina provenienti dall'omonima area culturale (ne esisterebbero altri due di lingua tedesca provenienti rispettivamente dall'area culturale germanica e da quella austriaca).

Ora, esclusa anche a proposito del presente conflitto la generale competenza rivendicata dalla Provincia in materia di diffusioni radiotelevisive, non si vuol negare che il potere ad essa riconosciuto dalla suindicata norma di attuazione — di realizzare e di gestire la propria rete di ripetitori, e quindi anche di completarla o di integrarla per renderla idonea agli scopi previsti dalla norma stessa — sia una competenza difendibile mediante conflitto di attribuzione. Vanamente il resistente lo contesta sulla base della considerazione che la legge, adoperando la locuzione « la Provincia è autorizzata », avrebbe con ciò stesso mostrato di non voler riconoscere né attribuire alla Provincia una competenza avente tale oggetto. Che si tratti, invece, anche dopo la « liberalizzazione » dei ripetitori risultante dalla sentenza di questa Corte n. 225/74, di una competenza garantita, si desume dal carattere della fonte attributiva (norma di attuazione dello statuto) e dal contenuto privilegiato (comprendente fra l'altro il potere di servirsi dei collegamenti disponibili della rete nazionale).

Tuttavia la Provincia muove da una nozione di invasività che non può essere condivisa.

Anche quando, configurandosi una competenza costituzionalmente garantita dell'autonomia regionale o provinciale rispetto al potere dello Stato, si presenti la necessità di un'intesa (o di un « concordamento ») per evitare l'interferenza di fatto tra le rispettive esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il « concordamento ») costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio coordinato delle due potestà, a dar vita a una lesione dell'autonomia garantita non è sufficiente (da parte dello Stato) un diniego implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio (negativo) del potere statale.

Orbene il diniego prima implicito e quindi esplicito del Ministero delle poste fatto oggetto di ricorso non è censurato dalla stessa ricorrente altrimenti che per il suo contenuto negativo. Dalle stesse allegazioni della ricorrente esso non appare diverso da qualsiasi atto di esercizio del potere spettante al Ministero di pronunciarsi in ordine al piano da concordare.

Per di più tale esercizio è motivato con la ravvisata impossibilità, « al momento », di procedere a modifiche degli attuali equilibri esistenti nel campo dell'utilizzazione delle bande di frequenza, equilibri che la nota 18 maggio 1984 mostra di considerare in riferimento non solo all'« ambito privato », ma anche all'« ambito pubblico », vale a dire ad esigenze d'impiego non riconducibili a quelle dell'emittenza privata locale, che la

Provincia lamenta essere state privilegiate o preservate in danno della sua attribuzione. Né la Provincia, che solo con la memoria formula una generica accusa di pretestuosità della motivazione, adduce che questa sia pretestuosa là dove si riferisce all'« ambito pubblico ».

Il conflitto è pertanto inammissibile.

Con il conflitto sollevato nei confronti dello Stato, in ordine alla deliberazione in data 16 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva, la Provincia sostiene che la strutturazione di quest'ultima quale operata dalla deliberazione impugnata è lesiva delle competenze garantite ad essa Provincia, in materia di direttive di massima per i programmi artistici, culturali ed educativi di rilevanza locale della diffusione radiotelevisiva circolare, dall'art. 8, n. 4, dello statuto in vigore e dall'art. 7 delle norme di attuazione (che richiama il d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947), nonché dall'art. 9 delle dette norme di attuazione (che prevede la nomina di un coordinatore dei programmi in lingua tedesca d'intesa fra essa Provincia e la RAI).

Ma tale conflitto, in accoglimento dell'eccezione opposta dal resistente, va dichiarato inammissibile perché l'atto censurato è atto proprio del concessionario del servizio, vale a dire della RAI, ente privato in quanto società per azioni, e non già dello Stato o a questo comunque direttamente imputabile.

Le sentenze nn. 105 del 1968; 128 del 1969 e 175 del 1976 di questa Corte sono richiamate dalla Provincia non a proposito, in quanto la prima di esse non affronta un problema di imputabilità dell'atto impugnato, mentre le altre due riguardano un atto imputabile alla regione contro la quale era stato proposto il conflitto.

p.q.m.

1) *dichiara* che non spetta alla Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, approvata con d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860;

2) *dichiara* che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri, e conseguentemente annulla il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, che approva la detta convenzione;

3) *dichiara* che non spetta alla provincia di Bolzano provvedere nell'ambito del proprio territorio all'assegnazione delle frequenze radio-

elettriche disposta rispettivamente con i decreti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31 gennaio 1983; ...
(*omissis*)

II

Oggetto della questione di legittimità proposta in via diretta dalla Provincia di Bolzano è il decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (successivamente convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, con modificazioni che non rilevano ai fini del presente conflitto).

Con tale decreto, mentre è ribadita la riserva allo Stato della diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale con qualsiasi mezzo, ed è previsto l'esercizio da parte dello Stato stesso del servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale mediante concessione a una società per azioni a totale partecipazione pubblica (art. 1), è consentita, in via temporanea, la prosecuzione delle attività (eccedenti l'ambito locale) delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984 (art. 3). E' stabilito altresì che l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze (art. 2), ed è fatto carico ai privati, esercenti impianti di radiodiffusione circolare alla data di entrata in vigore del decreto, di fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i dati occorrenti per la formazione del piano e dei relativi bacini di utenza (art. 4).

L'impugnazione investe il decreto nel suo complesso e in particolare: l'art. 1, primo comma (riserva allo Stato della diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale); l'art. 2, commi primo e secondo (previsione della formazione del piano delle frequenze, con l'individuazione delle frequenze necessarie al servizio pubblico, dei bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro ciascun bacino, di un numero di emittenti private tale da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio, e delle frequenze utilizzabili dalle emittenti private); l'art. 4 (obbligo ai privati esercenti di fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i dati suindicati).

La Provincia ritiene illegittima la normativa impugnata perché invasiva della sua competenza costituzionalmente garantita in materia di servizio pubblico radiotelevisivo. E il presupposto è formulato sulla base delle seguenti norme del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige e del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, di approvazione delle relative norme di attuazione:

1) art. 3, comma terzo, art. 8, nn. 4, 18 e 19, e art. 16 dello statuto speciale, attributivi ad essa Provincia rispettivamente di autonomia speciale, di potestà legislativa esclusiva e di funzioni amministrative in materia di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con mezzi radiotelevisivi, di comunicazioni e di assunzione diretta di servizi pubblici;

2) art. 7 delle norme di attuazione, devolutivo ad essa Provincia di tutte le attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi;

3) art. 8 delle stesse norme di attuazione, attributivo della vigilanza tecnica sugli impianti nella Provincia ad una commissione istituita presso la sede RAI di Bolzano con una speciale composizione;

4) art. 10 delle stesse norme di attuazione, attributivo ad essa Provincia di Bolzano del potere di realizzare e gestire una rete di ripetitori per la ricezione e contemporanea ritrasmissione di programmi diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina concordando le condizioni della ricezione e ritrasmissione con gli organismi esteri, e altresì della facoltà di utilizzare, al fine suindicato, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazione del Ministero delle poste, nonché di acquistare, per ristrutturarli e gestirli, impianti privati esistenti nel territorio provinciale.

Sostiene in particolare la ricorrente che la normativa impugnata lede la sua competenza come sopra delineata in quanto, senza neppure far salve le norme attributive di essa, per un verso riservando allo Stato la gestione generale del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 1), nega le analoghe generali attribuzioni delle quali ad essa Provincia spetta l'esercizio, nell'ambito del territorio provinciale, in luogo dello Stato; per altro verso, riservando allo Stato la formazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nega le particolari attribuzioni delle quali ad essa Provincia spetta l'esercizio, nell'ambito del territorio provinciale, in tema di disposizione delle frequenze. (*omissis*). La Provincia, si duole del regime di ripartizione, fra lo Stato ed essa Provincia, delle relative attribuzioni pubbliche affermando che tale regime: lede la competenza generale che essa pretende di avere su ogni aspetto del servizio pubblico radiotelevisivo in luogo dello Stato nell'ambito del territorio provinciale; in ogni caso lede la competenza specifica che essa prevede di avere, sempre in luogo dello Stato, nell'ambito del territorio provin-

ciale, in materia di pianificazione e di assegnazione pianificata delle bande di frequenza (governo tecnico dell'etere).

Sul primo punto vale il rilievo — espresso nella sentenza di pari data n. 206/85 — che alla Provincia non spetta, sulla base delle norme statutarie e di attuazione da essa invocate, quella competenza generale ed esclusiva, che essa rivendica in materia di servizio pubblico radio-televisivo. (*omissis*)

Esclusa la competenza generale rivendicata dalla Provincia e individuate in quelle come sopra circoscritte le sue attribuzioni costituzionalmente garantite in materia, è chiaro che con esse non presenta alcuna incompatibilità la disciplina dettata col decreto-legge impugnato, la quale, anche se non fa espressamente salvi i rapporti fra Stato e Provincia di Bolzano, non contiene alcuna innovazione rispetto alla situazione normativa previgente circa tali rapporti, né circa quelli fra lo Stato e ogni altro centro di autonomia garantita. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 25 ottobre 1985, n. 233 (in cam. cons.) - Pres. Roehrssen - Rel. Paladin - s.p.a. Standa e Presidente Consiglio dei Ministri.

Tributi locali - Tassa sulle insegne - Mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 77; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 20).

Non contrasta con la legge delega n. 825 del 1971 la disposizione che sottopone alla tassa sulle insegne i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita al dettaglio.

Per temperare il rigore del testo unico sulla finanza locale, che aveva sottoposto alla «tassa sulle insegne, entro il perimetro dell'abitato, le iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicità od indirizzi,... tanto se collocati su porte o vetrate di accesso agli esercizi, sulle facciate dei fabbricati, nelle finestre o nei balconi ove gli esercizi stessi hanno sede, quanto se posti in località diverse» (cfr. l'art. 201, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175), l'art. 3, primo comma, del d. leg. 8 novembre 1947, n. 1417, ha stabilito che «non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine dei locali di commercio... o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi» ovvero «a prodotti fabbricati dagli esercenti...»: sia pure nei limiti contestualmente fissati dal secondo comma, ai sensi del quale si sono eccettuati i mezzi che «superino la superficie di 50 decimetri quadrati», consentendo che per essi fosse imposto il paga-

mento dei « diritti della rispettiva tariffa con una riduzione non inferiore al 50 per cento ». E questi criteri informano tuttora, fondamentalmente, l'art. 20 n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in tema di applicazione dell'imposta sulla pubblicità, che esenta fra l'altro dalla imposta stessa « i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali (di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio), purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino, nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso ».

Senonché il Tribunale di Perugia prospetta il dubbio che tale disciplina sia viziata da un eccesso di delega legislativa, in violazione del primo comma dell'art. 77 Cost. Rileva infatti il giudice *a quo* che l'art. 12, secondo comma n. 1, della legge delegante 9 ottobre 1971, n. 825, ha previsto « l'istituzione... di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641 », ed escludendo comunque « i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio »; laddove la norma impugnata avrebbe reintrodotta i locali medesimi nell'ambito di applicazione dell'imposta in esame, relativamente ai mezzi pubblicitari di certe dimensioni.

La questione non è fondata. Per fissare l'effettiva portata della delega di cui si controverte, va considerato l'intero contesto dell'art. 12, secondo comma n. 1, della legge n. 825, nel quale assume un centrale rilievo il riferimento alla legge 5 luglio 1961, n. 641 (contenente « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine »); senza di che, d'altra parte, si potrebbe dubitare che il legislatore delegante abbia determinato con la necessaria precisazione i principi e i criteri direttivi atti a condizionare sul punto, l'esercizio della funzione legislativa delegata. Ora, è ben vero che l'art. 1 della legge n. 641, nel comprendere « sotto la denominazione di pubbliche affissioni » ogni « esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche », lasciava espressamente salvi i « disposti di cui ai commi primo e terzo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417 » (cfr. il primo ed il quarto comma dell'articolo stesso); ma non faceva menzione del secondo comma, concernente appunto la tassabilità dei mezzi pubblicitari superiori a 50 decimetri quadrati, esposti nelle vetrine o negli ingressi dei locali di commercio. Giustamente, però, l'Avvocatura dello Stato osserva che un tale silenzio non implicava affatto l'abrogazione e la conseguente inapplicabilità del secondo comma (anche ai fini della delega disposta dall'art. 12, secondo comma n. 1, della legge n. 825 del 1971). Al contrario, il richiamo del terzo comma del citato art. 3, che

testualmente dichiarava « esenti dai diritti di pubblicità, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle vetrine od all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni d'interesse turistico », non avrebbe avuto un senso compiuto, se non fosse rimasta in vigore la regola stabilita dal comma precedente, quanto alla superficie minima tassabile e quanto alla misura della relativa tassa.

Una sicura riprova si desume, del resto, dal seguito della legge n. 641 e, in particolare, dal comma finale dell'art. 8, là dove si precisa che « le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti pubblici spettacoli »: il che sta indubbiamente a significare che il detto secondo comma non era divenuto incompatibile con la disciplina del 1961, malgrado la mancata menzione da parte dell'art. 1 l. cit... E, non a caso, fra le norme abrogate dal decreto presidenziale n. 639 del 1972, l'art. 58 del decreto stesso ricomprende ancora — senza operare distinzioni di sorta — il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1417, al pari della legge 5 luglio 1961, n. 641.

CORTE COSTITUZIONALE, 25 ottobre 1985, n. 237 (in cam. cons.) - Pres. Paladin - Rel. Andrioli - Tota e Presidente Consiglio dei Ministri.

Procedimento civile - Opposizione di terzo - Avverso ordinanza di condanna di sfratto per morosità.

(Cost. artt. 3 e 24; cod. proc. civ., art. 404).

L'art. 404 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità (1).

Questa Corte, con sent. 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso, e l'identità di ragione la induce a giudicare illegittimo l'art. 404 nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.

(1) La pronuncia si collega alla precedente n. 167 del 1984 (in questa *Rassegna*, 1984, I, 620). Entrambe — pur rimanendo sul terreno processuale — sostanzialmente rendono un po' più « reale » la situazione del conduttore di immobile.

(con la quale era stata contestata la mancata attuazione della direttiva 75/129/CEE), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CEE ».

— 26 novembre 1985, nella causa 182/84, *Miro BV*, nella quale, in tema di *libera circolazione delle merci (ginepro)*, la Corte ha dichiarato che « il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro una normativa nazionale che subordini il diritto di usare la denominazione di una bevanda nazionale alla osservanza di una gradazione alcolica minima qualora tali prodotti siano correttamente e tradizionalmente fabbricati e messi in commercio con la stessa denominazione nello Stato membro d'origine e sia garantita l'adeguata informazione degli acquirenti ».

— 12 dicembre 1985 nella causa 276/84 *Metelmann GmbH c. Hamptzollamt Amburgo-Jonas*, sul *regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli*, con la quale la Corte ha statuito « che l'art. 9, n. 1, del reg. 2730/79, il quale subordina il pagamento della restituzione all'esportazione al fatto che il prodotto abbia lasciato "come tale" il territorio geografico della Comunità, va interpretato nel senso che la modifica delle caratteristiche esteriori della merce comporta la perdita del diritto alla restituzione, qualora tale modifica renda più difficile il controllo doganale; che, anche se le formalità doganali di esportazione possono ancora essere espletate, a titolo eccezionale, in un momento successivo, l'aliquota della restituzione da applicarsi è quella vigente alla data in cui la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità; che le soluzioni date alle prime due questioni valgono anche per il pagamento degli importi compensativi monetari ai sensi del reg. 1371/81 ».

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 4ª sez., 14 maggio 1985, nella causa 89/84 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Slynn - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Montpellier nel procedimento penale c. P. Ramel - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Ferri) e Commissione delle C.E. (ag. Séché).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Taglio di vino rosso da tavola e di vino rosato da tavola.

(Regolamento CEE del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, artt. 2, 43 e 48, e della Commissione 5 dicembre 1973, n. 3282, art. 2).

Il combinato disposto del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi artt. 43 e 48, del regolamento della Commissione 5 dicembre 1973, n. 3282, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2, e del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi artt. 2 e 43, va interpretato nel senso ch'esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola ro-

sato, entrambi originari di più Stati membri, e la messa in commercio nell'ambito della Comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione « vino rosato da tavola di vari paesi della Comunità Europea », purché l'indicazione « rosato » non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco (1).

(omissis) 1. — Con sentenza 7 marzo 1984, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 1984, la Court d'appel di Montpellier ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della normativa comunitaria riguardante l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, al fine di valutare se siano compatibili con tale normativa comunitaria la produzione, mediante taglio, di taluni vini da tavola e la loro vendita sotto particolari denominazioni.

2. — Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale intentato congiuntamente dal Service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la Qualité e dal Pubblico Ministero, con la costituzione di parte civile della Fédération Nationale des Producteurs de Vins de table et Vins de Pays (in prosiegua « FNPVTP »), contro i signori Ramel e Cristofano, commercianti di vini e rispettivamente gestori delle società commerciali Sàrl Les fils de Henri Ramel e Sàrl Bachet et Fils (in prosiegua « gli imputati »), per aver lavorato e messo in vendita come « vins rosés » (« vini rosati ») da tavola vini ottenuti mediante taglio di vini rosati da tavola italiani e vini rossi da tavola provenienti da vari paesi della Comunità Europea, senza rispettare gli usi della tradizione francese sulla lavorazione del vino rosato.

3. — Il Service de la Répression des Fraudes e du Contrôle ed il Pubblico Ministero sostengono che, secondo detti usi, il vino rosato può essere solo il prodotto di una vendemmia di uva a buccia colorata ed a polpa bianca o colorata, vinificata in bianco ottenendone dei vini a colorazione debole. La vendita, sotto la denominazione « vino rosato », di un vino ottenuto mediante procedimenti diversi dalla vinificazione in bianco ed in particolare mediante taglio di un vino rosato con un vino di altro colore, come il vino rosso, costituirebbe truffa.

4. — Gli imputati hanno lavorato e messo in commercio, durante il 1981, e precisamente il 29 aprile 1981, 6.470 ettolitri di vino di colore

(1) Soluzione conforme a quella proposta dal Governo italiano e dalla Commissione C.E. La sentenza, citata in motivazione, 13 marzo 1984, nella causa 16/83, PRANTL, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1984, I, 902.

rosato, ottenuto mediante taglio di 5.970 ettolitri di tre categorie di vini rosati da tavola italiani con 500 ettolitri di vino rosso da tavola provenienti da vari paesi della Comunità e, il 2 luglio 1981, 1.210 ettolitri di vino di colore rosato, risultante dal taglio di 1.160 ettolitri di vino rosato da tavola con 50 ettolitri di vino rosso da tavola proveniente da vari paesi della Comunità.

5. — A propria difesa gli imputati hanno addotto, fra l'altro, la mancanza di fondamento legale dell'azione penale, allo stato attuale della organizzazione del mercato comune vitivinicolo (creata con regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (G.U. n. L 54, pag. 1). che non vieterebbe le miscele contestate e la loro vendita.

6. — Contro la sentenza di proscoglimento del Tribunal correctionnel di Montpellier, nella quale si dichiarava che non esiste, né nella normativa francese, né in quella comunitaria, una definizione dei vini rosati e che nulla esclude la fabbricazione di vini rosati da tavola partendo da tagli di vini rosati e di vini rossi, i quali appartengono entrambi alla stessa categoria di prodotti, il Pubblico Ministero e la FNTVTP interponevano appello dinanzi alla Cour d'appel di Montpellier.

7. — Nella sentenza di rinvio, la Corte d'appello osserva in primo luogo che i vini di cui trattasi sono stati posti in vendita sotto la denominazione « vin rosé de table DPCE », vale a dire « de provenance de la Communauté européenne », cosicché l'acquirente non poteva fare confusione circa la loro origine e le loro caratteristiche tradizionali e sostanziali. Perciò, secondo la Corte d'appello, il problema sollevato riguarda essenzialmente la liceità del taglio, nel territorio della Comunità, di vini da tavola rossi e rosati provenienti da vari paesi della Comunità. In secondo luogo, constatando che esistono seri dubbi sulla questione di principio relativa alla liceità dei tagli effettuati, e tenuto conto dell'interesse pubblico generale di dissipare qualsiasi equivoco che possa sussistere in proposito, il giudice nazionale ha ritenuto necessario adire questa Corte e sottoporle la seguente questione pregiudiziale:

« Se, allo stato attuale della disciplina comunitaria, sia lecito effettuare — in uno Stato membro della Comunità — il taglio di vini rossi e rosati provenienti da uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità e mettere in commercio, in uno di detti Stati membri, il prodotto così ottenuto, sotto la denominazione « vin rosé DPCE » o « vin rouge DPCE ».

8. — Dal fascicolo risulta che la questione sottoposta alla Corte riguarda soltanto il taglio di vini da tavola rossi e rosati originari di

vari Stati membri e la vendita del vino così ottenuto sotto la denominazione « vino rosato da tavola originario di vari Stati membri della Comunità Europea ».

9. — La FNPVTP fa valere in sostanza che il regolamento n. 337/79, benché stabilisca, all'art. 43, n. 3, la regola generale secondo cui il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola, non contiene tuttavia una disciplina esauriente del taglio dei vini da tavola. Così, in questo regolamento nulla è detto sul vino rosato, che è il prodotto di una vinificazione speciale e che ha caratteristiche diverse da quelle del vino rosso. FNPVTP sostiene che, in mancanza di qualsiasi normativa comunitaria che vieti o permetta il taglio del vino rosato con vino rosso, gli usi leali e costanti secondo cui è vietato porre in vendita il prodotto ottenuto mediante taglio di vino rosato con vino rosso sotto la denominazione « vino rosato » sono compatibili col diritto comunitario. Essa non contesta che detto taglio può, a determinate condizioni, essere lecito, ma insiste sul fatto che la miscela non dovrebbe mai essere venduta sotto la denominazione « vino rosato ». La lacuna esistente nella normativa comunitaria non può quindi, a suo avviso, ostare all'applicazione della legislazione o della giurisprudenza nazionali, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze 30 settembre 1975 (cause riunite 10-14/75, Lahaille, Racc. pag. 1053) e 16 febbraio 1982 (causa 204/80, Vedel, Racc. pag. 465).

10. — Per contro, gli imputati, il Governo italiano e la Commissione assumono in sostanza che, benché la normativa vitivinicola non abbia espressamente autorizzato il taglio di vini da tavola rossi e di vini da tavola rosati provenienti da vari paesi della Comunità e non contenga alcuna definizione del vino rosato, l'art. 43 del regolamento n. 337/79 contiene, per quanto riguarda il taglio di vini da tavola, una disciplina completa ed esauriente e si applica, quindi, anche ai vini da tavola rosati. Di conseguenza, sarebbe lecito effettuare il taglio in questione e presentare al consumatore il vino così ottenuto sotto la denominazione « vino rosato ».

11. — Nelle loro osservazioni, gli imputati richiamano l'attenzione sul fatto che esiste un'infinita varietà di vini rosati. L'aggettivo « rosato », infatti, significa soltanto che il vino ha colorazione debole. A loro avviso, i vini rosati devono essere considerati della stessa famiglia dei vini rossi. Essi sostengono, perciò, che la miscela di vino rosato e di vino rosso non è vietata. Quanto alla vinificazione, gli imputati spiegano che gli esperti enologi non sono unanimi in merito alle regole per la lavorazione dei vini rosati, perché tali regole variano da uno Stato membro all'altro. Infine, gli imputati si richiamano al regolamento della Com-

missione 5 dicembre 1973, n. 3282, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione (G.U. n. L 337, pag. 20), per la cui applicazione il vino rosato è considerato come vino rosso.

12. — Secondo il Governo italiano i requisiti che un vino deve soddisfare per essere qualificato « vino da tavola » sono stabiliti, ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento n. 337/79, al punto 11 dell'allegato II del regolamento medesimo. Ne deriverebbe che le caratteristiche del vino da tavola sono fissate senza alcuna distinzione in funzione del colore. Inoltre, dagli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 340, che determina i tipi di vino da tavola (G.U. n. L 54, pag. 60), risulterebbe che, secondo la disciplina comunitaria, il colore del vino da tavola è preso in considerazione solo come caratteristica finale del prodotto. Riferendosi alla sentenza della Corte 13 marzo 1984 (causa 16/83, Prantl, Racc. pag. 1299), il Governo italiano sostiene che non si può escludere una violazione dell'art. 30 del Trattato CEE, qualora la legislazione nazionale vieti di porre in commercio sotto la denominazione « vino da tavola » un vino prodotto in modo conforme alle norme comunitarie ed ammesso in quanto vino da tavola dalla legislazione di un altro Stato membro.

Infine, il Governo italiano si riferisce all'art. 2 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (G.U. n. L 54, pag. 99) e ne deduce che un vino rispondente ai criteri stabiliti per il vino da tavola e che presenti obiettivamente il colore rosato può essere posto in commercio sotto la denominazione « vino da tavola rosato ».

13. — La Commissione, dopo aver illustrato i vari metodi di vinificazione ed aver esaminato i regolamenti che riguardano specificamente i vini rossi, rosati e bianchi, rileva che gli usi nazionali si applicano soltanto nei limiti in cui il legislatore comunitario non abbia esercitato i propri poteri in materia di taglio dei vini. Essa ritiene che alcune disposizioni di diritto comunitario, in particolare l'art. 43 del regolamento n. 337/79 e l'art. 2 del regolamento n. 355/79, implicano che il taglio del vino rosso da tavola e del vino rosato da tavola è un'operazione lecita. Poiché gli imputati si sarebbero conformati alle disposizioni riguardanti la designazione e la presentazione dei prodotti (e cioè all'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79), la Commissione sostiene che non si può far loro carico del semplice fatto che il vino posto in commercio fosse costituito da una miscela.

14. — Di fronte a tale divergenza di opinioni, si deve anzitutto precisare che la questione pregiudiziale presenta due aspetti. Il primo riguarda il problema del se la normativa comunitaria debba essere inter-

pretata nel senso ch'essa permette il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, qualora tali vini siano originari di più Stati membri, nonché la messa in commercio del prodotto di detto taglio (il vino tagliato) nell'ambito della Comunità. Il secondo aspetto della questione riguarda il problema del se alla stregua della normativa comunitaria sia lecito designare il vino tagliato come vino rosato da tavola originario di vari paesi della Comunità Europea.

Sul taglio del vino da tavola e sulla messa in commercio del vino da tavola tagliato.

15. — Per quanto riguarda il taglio del vino da tavola, si deve anzitutto rilevare che nel 28° punto del preambolo del regolamento n. 337/79 si considera « che il taglio è una pratica enologica corrente e che, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso ». Inoltre, l'art. 43 dello stesso regolamento, facente parte del titolo IV, che contiene le « regole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo », stabilisce al n. 1 che, in generale, « in caso di taglio ... sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola ... ». Per contro, ai sensi del n. 3, 1° comma, in generale, « il taglio ... di un vino da tavola bianco ... con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola ». Secondo l'art. 48, n. 2, dello stesso regolamento, in generale, soltanto i vini rispondenti almeno ai criteri stabiliti per i « vini da tavola » possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.

16. — A questa disciplina riguardante il taglio del vino da tavola si aggiunge il regolamento n. 3282/73, il quale, nel primo punto del preambolo, definisce il proprio scopo, che è quello di pervenire ad un'interpretazione coerente dei termini « taglio » e « vinificazione » nella normativa comunitaria, e stabilisce nell'art. 2, n. 1, che per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti: « a) da diversi Stati, ... d) o da diverse categorie di vino o di mosto ». Il n. 2 dello stesso articolo considera come « diverse categorie di vino o di mosto », al primo trattino, « il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino » e, al secondo trattino, « il vino da pasto (espressione equivalente, in italiano, a vino da tavola), il v.q.p.r.d. (vino di qualità prodotto in regioni determinate), nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino ». Secondo l'ultima frase del n. 2, « ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato

è considerato un vino rosso ». Da questa disposizione risulta che, per quanto riguarda il taglio, il vino rosato non costituisce una categoria diversa da quella del vino rosso.

17. — Infine, l'art. 46 del regolamento n. 337/79 stabilisce, al n. 1, 2° comma, che « ... è vietato in particolare mescolare o tagliare: — vini da tavola tra loro ... se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso ».

18. — Di fronte a tali disposizioni, si deve riconoscere che la normativa comunitaria, come è stato sostenuto dagli imputati, dal Governo italiano e dalla Commissione, considera il taglio di vini da tavola tra loro come un'operazione lecita, fatte salve talune eccezioni, fra le quali in particolare il taglio di vino rosso con vino bianco. Poiché, a tale riguardo, il vino rosato è considerato come facente parte della categoria del vino rosso, si deve constatare che il taglio di vino da tavola rosso con vino da tavola rosato è permesso dalla normativa comunitaria se i due tipi di vino sono originari di più Stati membri. Inoltre, poiché il risultato di detto taglio dà un vino da tavola, questo deve poter circolare liberamente nella Comunità e la sua messa in commercio per il consumo umano diretto nell'ambito della Comunità dev'essere consentita.

Sulla designazione del vino da tavola tagliato

19. — Si deve anzitutto constatare che la normativa comunitaria non contiene definizioni enologiche, né del vino rosso, né del vino bianco, né del vino rosato, pur stabilendo alcuni criteri obbligatori per le varie categorie di vini, in particolare per quanto riguarda il loro tenore di acidità e di anidride solforosa. E' questo il motivo per cui la FNPVTP sostiene che gli Stati membri sono liberi di stabilire una normativa autonoma in questo campo.

20. — In proposito si deve osservare che il regolamento n. 355/79, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 9 aprile 1981, n. 1016, « che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve » (G.U. n. L 103, pag. 7), all'art. 2, n. 1, dispone che « per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione: a) della menzione « vino da tavola »; ... d) per quanto riguarda: ... iii) il vino da tavola risultante dal taglio ... di prodotti originari di vari Stati

membri ... della dicitura « vino di vari paesi della Comunità Europea ». Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettere a) e d), il vino risultante dal taglio di vini rossi da tavola e di vini rosati da tavola provenienti da vari Stati membri, come il vino di cui trattasi nella presente causa, deve recare la menzione « vino da tavola » e « vino di vari paesi della Comunità Europea » per essere conforme alle norme fissate da tale regolamento.

21. — Per quanto riguarda più particolarmente la denominazione « vino rosato », l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 355/79 stabilisce che « per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione: a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco; ... ». Come risulta dal secondo punto del preambolo di detto regolamento, lo scopo di tale indicazione « deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibili per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione ». Il terzo punto del preambolo stabilisce la distinzione « tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso ».

22. — Allo scopo di un'informazione ottimale del consumatore, l'articolo 43, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che la designazione e la presentazione dei prodotti detenuti per la vendita, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità, « non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli artt. 2, ... ».

23. — Dalle suddette disposizioni relative alla designazione dei vini si deve desumere che la normativa comunitaria permette che un vino da tavola venga designato come vino rosato, a condizione ch'esso presenti obiettivamente il colore rosato e possa essere distinto, perciò, da un vino rosso o da un vino bianco, senza che i consumatori o altri interessati possano essere indotti in errore circa le caratteristiche e le qualità del prodotto in questione. Spetta tuttavia al giudice nazionale accertare se il vino di cui trattasi risponda al criterio del colore rosato.

24. — Stando così le cose, non si possono condividere le osservazioni presentate dalla FNPVTP, secondo cui costituirebbe truffa la vendita di un vino risultante dal taglio di vini da tavola rossi con vini da tavola rosati sotto la denominazione « vino rosato », poiché questo vino non sarebbe conforme alle esigenze degli usi francesi.

25. — Come è stato già rilevato dalla Corte nella sentenza 13 marzo 1984 (causa 16/83, Pranti, Racc. pag. 1299), le norme di diritto comunitario relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo possono essere considerate come una disciplina esauriente, segnatamente in materia di prezzi e di intervento, di scambi con i paesi terzi, di produzione, e per quanto concerne talune pratiche enologiche, nonché la designazione dei vini e l'etichettatura. Di conseguenza, gli Stati membri non sono più competenti in materia, salvo specifiche disposizioni comunitarie in senso contrario.

26. — In proposito si deve osservare che non esistono specifiche disposizioni del genere. Benché l'art. 2, n. 2, lett. *h*), del regolamento n. 355/79, a norma del quale, per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione « di precisazioni concernenti ... il tipo del prodotto ... un colore particolare del vino da tavola, purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione o, mancando queste, da disposizioni dello Stato membro interessato », consenta ad uno Stato membro, in mancanza di una disciplina comunitaria, di stabilire norme vincolanti in merito alle precisazioni supplementari circa il vino offerto al consumo, la suddetta disposizione non gli consente, tuttavia, di vietare di designare un vino da tavola come « vino rosato » e di metterlo in commercio come tale, per la sola ragione che detto vino da tavola non è stato prodotto secondo gli usi locali, regionali o nazionali.

27. — Di conseguenza, la questione formulata dal giudice nazionale va risolta dichiarando che il combinato disposto del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi artt. 43 e 48, del regolamento della Commissione 5 dicembre 1973, n. 3282, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2, e del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi artt. 2 e 43, va interpretato nel senso ch'esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più Stati membri, e la messa in commercio nell'ambito della Comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione « vino rosato da tavola di vari paesi della Comunità Europea », purché l'indicazione « rosato » non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 9 luglio 1985, nella causa 19/84 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Mancini - Domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di cassazione olandese nella causa Pharmon BV (avv. Lohman) c. Hoechst AG (avv. Stoop e Mestmäcker) - Interv.: Governi danese (ag. Mikaelson), della Rep. fed. di Germania (ag. Seidel), francese (ag. Costes), italiano (avv. Stato Fiumara), olandese (ag. Verkade) e del Regno unito (ag. Dagtoglou, avv. Hugh Laddie) e Commissione delle C.E. (ag. Haagsma).

Comunità europee - Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti - Estensione della protezione - Esaurimento del diritto di brevetto in caso di licenza obbligatoria rilasciata su un brevetto parallelo.

(Trattato CEE, artt. 30 e 36).

Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non vietano l'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto di impedire la messa in commercio, in tale Stato, d'un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario d'una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare. In proposito è irrilevante che per la licenza obbligatoria sia stato imposto il divieto di esportazione, che essa contempra compensi per il titolare del brevetto e che questi abbia accettato o rifiutato detti compensi (1).

(1) La Corte, riferendosi nella sua pronuncia più in generale alla *messa in commercio* del prodotto in questione nello Stato membro in cui vige il brevetto, anziché soltanto alla *vendita diretta* in tale Stato da parte del titolare della licenza obbligatoria, ha risposto in termini più ampi e soddisfacenti ai quesiti posti dal giudice di rinvio, nel senso auspicato in modo particolare dal governo italiano intervenuto.

« Fra la posizione della Commissione delle comunità europee e quella degli Stati intervenuti e della soc. Hoechst — si era osservato, fra l'altro, nella difesa orale del governo italiano — vi è una notevole differenza, malgrado la concordanza su alcuni punti essenziali.

« In effetti la Commissione ha cura di precisare, molto esplicitamente, che le sue argomentazioni e le sue conclusioni presuppongono una circostanza di fatto essenziale, posta a base dei quesiti del giudice nazionale: e cioè che la ditta britannica titolare della licenza obbligatoria abbia venduto *essa stessa direttamente* alla Pharmon in Olanda i prodotti di cui è causa, fabbricati nel Regno Unito. Argomentazioni e conclusioni che non debbono ritenersi applicabili — ha precisato la Commissione — nel caso di rivendita attraverso un'impresa stabilita nel Regno unito che avesse essa acquistato i prodotti dalla ditta titolare della licenza.

« Le argomentazioni degli Stati (e in particolare quelle dell'Italia) si muovono in un'ottica molto più vasta. E' cioè del tutto indifferente che il prodotto

1. - Con sentenza 13 gennaio 1984, pervenuta alla Corte il 20 gennaio successivo, lo Hoge Raad ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci, al fine di tracciare i limiti dell'applicazione delle norme nazionali sui brevetti d'invenzione in caso d'importazione di una merce prodotta in un altro Stato membro in base ad una licenza obbligatoria rilasciata su brevetto parallelo.

2. — La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la ditta tedesca Hoechst e la ditta olandese Pharmon, dato che la prima si oppone a che la seconda ponga in commercio una partita di medicinali nel territorio dei Paesi Bassi.

3. - Alla data degli antefatti, cioè nel 1976, la Hoechst era titolare di un brevetto nella Repubblica federale di Germania e di brevetti paralleli, tanto nei Paesi Bassi quanto nel Regno Unito, vertenti sulla stessa invenzione, cioè un procedimento di fabbricazione d'un medicinale denominato « furosemide ».

4. - Nel 1972, sul brevetto parallelo ottenuto nel Regno Unito dalla Hoechst, la società britannica DDSA Pharmaceuticals Ltd. (in prosieguo: « DDSA ») otteneva, in forza dell'art. 41 dell'allora vigente Patents Act 1949, una licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell'invenzione.

5. - La licenza obbligatoria concessa nel caso in esame era basata sull'art. 41 del Patents Act del 1949 che contemplava un regime specifico per i brevetti riguardanti le derrate alimentari, i medicinali e gli strumenti chirurgici. Nel caso di tali brevetti, il Comptroller of Patents doveva, salvo valide ragioni, concedere una licenza obbligatoria a chiunque ne facesse domanda.

sia stato venduto prima nel Regno Unito ed esportato poi in Olanda, ovvero che esso sia stato venduto dalla DDSA direttamente alla Pharmon. E' del tutto indifferente cioè che il prodotto sia stato prima commercializzato nel Regno Unito e poi esportato e non invece direttamente esportato. Quel che importa sapere è invece se il prodotto possa circolare, oltre che nel Regno Unito, in forza della licenza obbligatoria, anche nel resto della Comunità o in particolare nei paesi come l'Olanda in cui esso è brevettato.

« E' chiaro che il problema è così molto più vasto e la soluzione estremamente più interessante. Invero la Corte di cassazione olandese ha posto un quesito specifico e restrittivo, che presuppone in effetti che il prodotto sia stato venduto direttamente all'estero dal titolare della licenza obbligatoria, ma una risposta che partisse esclusivamente da questo presupposto potrebbe risultare asfittica, risolvendo il caso di specie ma non il problema di fondo.

« E' ben chiaro infatti che un divieto limitato alle sole vendite dirette all'estero potrebbe essere facilmente eluso con vendite ad intermediari abilmente ma facilmente mascherabili.

6. - Dal n. 2 di tale articolo si desume che detta normativa mirava a far sì che dette merci potessero essere ottenute al prezzo minimo possibile, pur consentendo al titolare del brevetto di trarre da questo un equo profitto. La licenza obbligatoria non era firmata né dal licenziato, né dal titolare del brevetto, ma unicamente dall'impiegato dell'ufficio britannico dei brevetti.

7. - Nel caso in esame si trattava di una licenza obbligatoria non esclusiva e non cedibile, rilasciata per il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda settentrionale e dell'isola di Man e soggette al divieto d'esportazione.

8. - Cionondimeno, poco prima della scadenza del brevetto britannico, cioè alla fine del 1976, la DDSA ignorava questo divieto d'esportazione vendendo alla ditta farmaceutica olandese Pharmon una consistente partita di compresse di « furosemide » da essa prodotte. La Pharmon intendeva smerciare nei Paesi Bassi i prodotti farmaceutici che si era procurata.

9. - La Hoechst citava in giudizio la Pharmon dinanzi al Tribunale di Rotterdam il quale, con sentenza 1° febbraio 1977 passata in giudicato, vietava in generale alla seconda di ledere i diritti derivanti dal brevetto olandese della Hoechst.

Dunque sembra che il problema vada affrontato nei suoi termini generali. E in tali termini non può essere accettato il « distinguo » fra vendita diretta e vendita indiretta che sembra porre la Commissione.

Senza ripetere argomenti che sono stati già svolti nelle osservazioni scritte, che si muovono nella stessa linea seguita dagli altri Governi intervenuti, appare sufficiente sottolineare ora:

— che il concetto di esaurimento comunitario è stato espresso dalla Corte con specifico riferimento alla messa in commercio del prodotto nello Stato membro di esportazione dal titolare del brevetto (nel paese di importazione) o con il suo consenso;

— che la licenza obbligatoria viene concessa per un interesse nazionale di approvvigionamento o addirittura per un interesse pubblico nazionale, contro o comunque senza la volontà del titolare del brevetto;

— che se la merce è destinata ad essere esportata, non v'è alcun motivo di concedere la licenza (si noti come lo stesso Governo del Regno Unito abbia rilevato l'inutilità di un esplicito divieto di esportazione nella licenza obbligatoria);

— che, anzi, proprio il rilascio di una licenza obbligatoria può costituire sotto certi profili un ostacolo alla libera circolazione delle merci: e infatti giustamente la convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1975 si preoccupa di non consentirli (salvo esigenze di pubblico interesse) quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato membro per il quale la licenza verrebbe richiesta in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato; e giustamente i Governi intervenuti, e parti-

10. - La Pharmon, che si rifiuta di ammettere che il divieto generale di cui sopra riguarda il « furosemide » originario del Regno Unito in cui, a suo dire, esso era stato regolarmente messo in commercio dalla DDSA, ha chiesto al Tribunale di Rotterdam di emettere una sentenza dichiaratoria in tal senso.

11. - La causa giungeva dinanzi alla Corte d'appello dell'Aia la quale decideva che, giacché la Pharmon aveva acquistato direttamente la partita di « furosemide » della DDSA, tali compresse non erano state messe sul mercato nel Regno Unito e che inoltre si doveva ritenere che la Hoechst non aveva riscosso compensi per tale partita. Quindi, con sentenza 3 marzo 1982, essa respingeva la domanda della Pharmon.

12. - La Pharmon ricorreva allora in cassazione sostenendo in particolare che a torto la Corte d'appello aveva ritenuto che la partita di « furosemide » non fosse stata messa sul mercato britannico e che pure a torto detto giudice aveva attribuito rilevanza al fatto che non fossero stati versati compensi alla Hoechst.

13. - Con sentenza 13 gennaio 1984, lo Hoge Raad, ritenendo che detta causa sollevasse diverse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

« 1. Se le norme relative alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune ostino a che il titolare di un brevetto eserciti il diritto attribuitogli dalle norme di uno Stato membro di opporsi alla messa in commercio in questo Stato di una merce tutelata dal brevetto,

colarmente quello danese, quello inglese e quello tedesco, hanno sottolineato i pericoli di una proliferazione di licenze obbligatorie che potrebbe prodursi, con effetti distorsivi dell'intero mercato, se esse consentissero di superare così agevolmente i diritti del titolare del brevetto;

— la realtà è che la licenza obbligatoria è il frutto di un provvedimento di confisca (ha detto il governo francese), di tipo espropriativo (ha detto il governo italiano), che oltretutto (come ha osservato il governo francese), consente la produzione della merce al di fuori di qualsiasi controllo, suggerimento, accordo del titolare del brevetto, con conseguenze che potrebbero anche essere notevoli per l'immagine del prodotto e del titolare del brevetto;

— la licenza, dunque, resti efficace nei limiti funzionali per cui è stata data e non sia consentita la commercializzazione del prodotto al di fuori del territorio per il quale è stata concessa, secondo quanto è stato anche stabilito nella convenzione di Lussemburgo, che altrimenti non avrebbe più senso: abbiamo parlato di *divieto di commercializzazione* oggettiva del prodotto all'estero e non solo di divieto di vendita diretta all'estero del prodotto da parte del licenziatario, con ciò intendendo ancora una volta sottolineare la vastità del principio che ci attendiamo sia espresso dalla Corte ». (O. F.)

qualora si tratti di merci prodotte in un altro Stato membro e che siano direttamente vendute e consegnate ad un acquirente nel primo Stato membro dal titolare di una licenza obbligatoria, a fronte di un brevetto parallelo che lo stesso titolare del brevetto possiede in quest'altro Stato membro.

2. Se il fatto che, per la predetta licenza obbligatoria, le autorità dell'altro Stato membro, abbiano imposto il divieto di esportazione influisca sulla soluzione della prima questione.

3. Se abbia rilevanza ai fini della soluzione della prima questione:

a) il fatto che il titolare del brevetto possa, in generale, pretendere compensi per merci messe in commercio dal titolare della licenza obbligatoria in forza della stessa;

b) il fatto che il titolare del brevetto possa pretendere compensi per la partita di cui è causa;

c) il fatto che il titolare del brevetto non solo possa pretendere un compenso, ma lo abbia effettivamente ottenuto (o voluto ottenere) ».

Sulla soluzione da dare alla prima questione.

14. - Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se gli artt. 30 e 36 del Trattato ostino all'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto d'impedire lo smercio, in questo Stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare.

15. - La Pharmon, ricorrente nella causa principale, sostiene che si deve riconoscere al titolare di una licenza obbligatoria il diritto di consegnare direttamente nel territorio di un altro Stato membro, dove esiste un brevetto parallelo, il prodotto oggetto del brevetto iniziale, del brevetto parallelo e della licenza obbligatoria.

16. - Essa svolge vari argomenti a sostegno della sua tesi: la natura della licenza obbligatoria non differisce molto da quella della licenza liberamente concessa, tenuto conto delle norme di procedura relative al rilascio delle licenze obbligatorie, della possibilità di impugnazione offerta al titolare del brevetto e del versamento a questo d'una ragionevole retribuzione. Circa il problema del consenso del titolare del brevetto, essa sostiene che la decisione delle autorità nazionali si può ritenere sostituisca tale consenso, e che in ogni caso l'esaurimento del diritto di brevetto si ha del pari quando il prodotto è stato posto in vendita nello Stato in cui è stata rilasciata la licenza obbligatoria. La Pharmon assu-

me inoltre che varie sentenze della Corte di giustizia suffragano la sua tesi, particolarmente le sentenze 3 luglio 1974 (*Van Zuylen c/ Caffé Hag*, causa 192/73, Racc. pag. 731), 20 gennaio 1981 (*Musik - Vertrieb Membran c/ GEMA*, cause riunite 55 e 57/80, Racc. pag. 147) e 14 luglio 1981 (*Merck c/ Stephar*, causa 187/80, Racc. pag. 2063). Tali sentenze implicherebbero che colui che decide di valersi della possibilità di chiedere un brevetto parallelo nel Regno Unito accetta perciò stesso le norme britanniche nel loro complesso con tutte le conseguenze che ciò implica, ivi compresa la possibilità che venga rilasciata una licenza obbligatoria sul brevetto parallelo stesso.

17. - La Hoechst, i sei Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione sostengono in modo ampiamente concordante che il titolare di una licenza obbligatoria non ha il diritto di vendere direttamente nel territorio di uno Stato membro dove esista un brevetto parallelo. Di conseguenza, essi sostengono che le norme relative alla libera circolazione delle merci non ostano a che il titolare d'un brevetto eserciti il diritto, attribuitogli dalle norme di uno Stato membro, di opporsi allo smercio nella summenzionata ipotesi, in tale Stato, d'un prodotto tutelato dal brevetto di cui è titolare.

18. - In primo luogo, viene sostenuto che la licenza obbligatoria ha natura diversa dalla licenza volontaria, in particolare a causa della mancanza di vere e proprie trattative tra il licenziato obbligatorio ed il titolare del brevetto, della mancanza di firma del licenziato e del titolare del brevetto su un documento che resta un provvedimento adottato da una pubblica autorità, e dell'inesistenza dei rapporti che normalmente si instaurano tra il titolare del brevetto ed il licenziato per contratto.

19. - In secondo luogo, è stato assunto che la licenza obbligatoria e la licenza volontaria non hanno gli stessi scopi. Mentre la seconda costituirebbe un modo di sfruttamento che rientra nello scopo specifico del diritto di brevetto quale è stato precisato dalla Corte, la prima, al contrario, avrebbe essenzialmente lo scopo di soddisfare gli interessi particolari di uno Stato membro. Di conseguenza, sarebbe ingiusto, o pericoloso, favorire ulteriormente tale Stato membro consentendo la vendita diretta della merce prodotta sotto la licenza obbligatoria ch'esso attribuisce, negli Stati membri dove esiste un brevetto parallelo.

20. - In terzo luogo, tutte le summenzionate osservazioni hanno particolarmente insistito sulla mancanza di consenso diretto o indiretto del titolare del brevetto in caso di licenza obbligatoria. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (in particolare alle sentenze 31 ottobre 1974, *Centrafarm c/ Sterling Drug*, causa 15/74, Racc. pag. 1147; sentenza 14 Luglio 1981, *Società Merck c/ Stephar*, già menzionata e sentenza 14 set-

tembre 1982, *Keurkoop*, causa 144/81, Racc. pag. 2853), le osservazioni pongono l'accento sulla circostanza che in caso di licenza obbligatoria, non sarebbe soddisfatta alcuna delle condizioni che secondo la giurisprudenza della Corte fissano il limite d'ordine comunitario all'esercizio d'un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato sul piano nazionale. Quindi, la teoria dell'esaurimento del diritto di brevetto, la quale presuppone che il prodotto di cui trattasi sia stato posto in commercio liberamente e volontariamente dal titolare del brevetto, o da terzi col suo consenso, non potrebbe applicarsi in caso di licenza obbligatoria. Questa opinione sarebbe confermata dalla Convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario) (G. U. del 26 gennaio 1976, n. L 17, pag. 1), in particolare dall'art. 81, n. 3, la quale, anche se non è ancora entrata in vigore, manifesterebbe cionondimeno l'atteggiamento degli Stati membri in proposito.

21. - In quarto luogo, la Hoechst e tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto che il principio della territorialità degli atti delle pubbliche autorità di uno Stato membro osta a che al titolare di una licenza obbligatoria vengano attribuiti dei diritti nei territori degli altri Stati membri. La licenza obbligatoria, dato che è un provvedimento d'eccezione e costituisce spesso una sanzione per il titolare del brevetto, dovrebbe applicarsi in modo restrittivo e i suoi effetti non andrebbero estesi al di là dello scopo che le è assegnato, cioè in generale l'interesse pubblico e, in particolare in fatto di medicinali, il rifornimento del mercato interno in modo soddisfacente.

22.- È opportuno ricordare che secondo la costante giurisprudenza, gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano all'applicazione delle norme nazionali che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto di opporsi all'importazione o allo smercio di un prodotto che sia stato lecitamente esitato sul mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto, col suo consenso, o da una persona unita a lui da vincoli di dipendenza giuridica o economica.

23. - Il titolare del brevetto, infatti, se potesse vietare l'importazione di prodotti tutelati, posti in commercio in un altro Stato membro da lui o col suo consenso, avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali e di porre così in essere una restrizione nel commercio tra gli Stati membri, senza che una restrizione del genere sia necessaria per garantirgli la sostanza dei diritti esclusivi derivanti dai brevetti paralleli.

24. - La questione posta dal giudice nazionale si risolve quindi in sostanza nel se le stesse norme si applichino quando l'importazione e la messa in vendita riguardano una merce che è stata prodotta nello Stato membro d'esportazione dal titolare di una licenza obbligatoria relativa

ad un brevetto parallelo detenuto dal titolare del brevetto nello Stato membro d'importazione.

25. - In proposito è opportuno rilevare che, quando le competenti autorità di uno Stato membro — come nel caso in esame — attribuiscono ad un terzo una licenza obbligatoria consentendogli di compiere atti di produzione e di smercio che il titolare del brevetto ha normalmente il diritto di vietare, non si può ritenere che questi abbia acconsentito agli atti compiuti da tale terzo. Con un provvedimento del genere, infatti, il titolare del brevetto viene privato del diritto di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto.

26. - Come la Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza 14 luglio 1981 (*Merck c/ Stephar*, già menzionata), la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo. Consentire al titolare del brevetto di opporsi all'importazione e allo smercio dei prodotti fabbricati in forza di una licenza obbligatoria è quindi necessario per garantirgli la sostanza dei diritti esclusivi derivanti dal brevetto.

27. - Stando così le cose, la prima questione va risolta nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato non vietano l'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto d'impedire la messa in commercio, in tale Stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario d'una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare.

Sulla soluzione da dare alla seconda e alla terza questione

28. - Con queste due questioni, il giudice nazionale vuol sapere in sostanza se la soluzione della prima questione dipenda, in primo luogo, dal se le autorità dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza obbligatoria abbiano imposto il divieto d'esportazione e, in secondo luogo, dal se la licenza obbligatoria contempli un regime di compensi a favore del titolare del brevetto e se questi abbia effettivamente accettato o rifiutato detti compensi.

29. - In proposito è sufficiente osservare che i limiti tracciati dal diritto comunitario all'applicazione delle norme dello Stato membro d'importazione, limiti che sono stati sopra illustrati, non dipendono affatto dalle condizioni cui le competenti autorità dello Stato membro d'esportazione hanno subordinato la concessione della licenza obbligatoria.

30. - Stando così le cose, la seconda e la terza questione vanno risolte nel senso che per la soluzione della prima questione, è irrilevante che per la licenza obbligatoria sia stato imposto il divieto di esportazione, che essa contempa compensi per il titolare del brevetto e che questi abbia accettato o rifiutato tali compensi. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sed. plen., 9 luglio 1985, nella causa 179/84 - *Pres.* Mackenzie Stuart - *Avv. Gen.* Darmon - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Cremona nella causa P. Bozzetti e Invernizzi s.p.a. (avv.ti E. Cappelli e P. De Caterini) c. Min. Tesoro - *Interv.:* Governo italiano (avv. Stato Braguglia), Consiglio della C.E. (ag. Sacchetti) e Commissione delle C.E. (ag. Prozzillo).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti lattiero-caseari - Prelievo di corresponsabilità - Natura.

(Reg. CEE del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, e della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti lattiero-caseari - Prelievo di corresponsabilità - Criteri di determinazione - Validità.

Trattato CEE, artt. 40 e 43, reg. CEE del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, e della Commissione, 5 agosto 1977, n. 1822).

Il prelievo di corresponsabilità istituito con il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e definito nei particolari mediante il regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, che istituisce modalità d'applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sotto il profilo del diritto comunitario va inquadrato tenuto conto della funzione economica che esso svolge in quanto fa parte degli interventi destinati a regolarizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze da questa constatazione onde determinare la sua competenza in materia.

I regolamenti CEE del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, e della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, non operano una discriminazione fra i produttori né istituiscono un sistema illogico, dal momento che il prelievo di corresponsabilità del latte risulta in armonia con l'organizzazione comune di mercato, in quanto il prelievo è derivato dal valore centrale di questa disciplina, cioè dal prezzo indicativo.

(*omissis*) 1. - Con ordinanza 1° giugno 1984, giunta alla Corte il 9 luglio successivo, il Pretore di Cremona ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e alla validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. n. L 131, pag. 6) e del regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. n. L 203, pag. 1), nelle versioni ulteriormente modificate ed integrate.

Sulla disciplina in materia

2. - Con il regolamento n. 1079/77 il Consiglio ha istituito un « prelievo di corresponsabilità » destinato a ridurre le eccedenze strutturali sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità. In base al secondo considerando del preambolo, questo prelievo è destinato a stabilire vincoli più diretti fra la produzione e le possibilità di collocamento dei prodotti lattieri. Esso deve colpire in modo uniforme tutte le partite di latte fornite alle latterie nonché determinate vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria.

3. - A norma dell'art. 2, l'entità del prelievo è stabilita, per le campagne lattiere che si susseguono, secondo il procedimento contemplato dall'art. 43, n. 2, del Trattato, cioè dal Consiglio che si pronuncia a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il livello del prelievo, fissato in funzione di una percentuale del « prezzo indicativo del latte valido per la campagna in questione », tiene conto della situazione del mercato, delle previsioni d'offerta e di domanda dei prodotti lattiero-caseari, nonché dell'andamento delle giacenze.

4. - Per la campagna 1977/1978, il prelievo è stato stabilito a 1,5 % del prezzo indicativo del latte; le percentuali vigenti per le campagne successive sono state stabilite mediante regolamento. Secondo le indicazioni che emergono dal fascicolo, il prelievo era fissato al 2 % del prezzo indicativo al momento della controversia, conformemente al regolamento del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1189 (G.U. n. L 140, pag. 8).

5. - A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1079/77, nell'ipotesi di una fornitura ad un'impresa che tratta o trasforma il latte, il prelievo viene defalcato dall'acquirente del latte dal pagamento da effettuarsi al produttore; esso viene trasmesso mensilmente ad opera dell'acquirente interessato, per il mese precedente, all'ente competente designato a questo scopo da ciascuno Stato membro. L'art. 5 precisa che il prelievo di cor-

responsabilità si considera come uno degli « interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ».

6. - Il regolamento della Commissione n. 1822/77, altresì contemplato dalle questioni del Pretore, disciplina le modalità d'applicazione relative alla percezione del prelievo di corresponsabilità senza tuttavia predisporre modalità che possano avere interesse particolare sotto il profilo dei problemi sollevati. Questo regolamento viene quindi esaminato congiuntamente con il regolamento del Consiglio n. 1079/77, la cui validità è contestata.

7. - Si deve ricordare che il « prezzo indicativo » cui si fa riferimento all'art. 2 del regolamento n. 1079/77 è definito all'art. 3 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. n. L 148, pag. 13) come « il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni ». Questo prezzo è stabilito ogni anno dal Consiglio « per il latte contenente il 3,7 % di materie grasse, franco lattiera ».

Sugli antefatti

8. - Risulta dall'ordinanza di rinvio che l'attore nella sua causa principale, allevatore a Derovere (Cremona), il 5 aprile 1984 citava la società Invernizzi S.p.A. con sede in Melzo (Milano) nonché il Ministero del Tesoro dinanzi al Pretore onde ottenere la restituzione della somma defalcata dalla società Invernizzi per conto del Ministero del Tesoro a titolo di prelievo di corresponsabilità sul prezzo di vendita del latte prodotto dallo stesso attore ed acquistato dalla società Invernizzi nei mesi di aprile e maggio 1983.

9. - A giudizio dell'attore, il prelievo di corresponsabilità, calcolato in base al « prezzo indicativo », si risolverebbe in discriminazioni fra i produttori comunitari in quanto viene calcolato in funzione del prezzo di un latte contenente una percentuale di materie grasse pari al 3,7 %, mentre è noto che il latte prodotto in Italia ha una percentuale di materie grasse inferiore. Ne conseguirebbe che gli allevatori italiani, pur dovendo versare un prelievo pari a quello degli altri produttori della Comunità, contribuirebbero in minore misura alla costituzione delle eccedenze che si devono smaltire. L'attore ritiene quindi che il prelievo di corresponsabilità debba considerarsi illegittimo e quindi indebito, tanto che sarebbe possibile chiedere giudizialmente la restituzione delle somme defalcate a questo titolo.

10. - Il Pretore ritiene che il principio della responsabilità dei produttori di latte di fronte al problema, sempre più grave, dell'aumento delle giacenze di burro e di latte in polvere sia difficilmente criticabile di per sé, ma che non sia possibile negare un certo fondamento ai dubbi espressi dall'attore circa la correttezza e l'idoneità delle soluzioni accolte dal legislatore comunitario nella determinazione delle modalità concrete d'applicazione di detto prelievo, in quanto questo colpisce allo stesso modo tipi di latte che differiscono molto fra loro, specie sotto il profilo del tenore in materie grasse, e che fanno insorgere responsabilità diverse per quanto riguarda la produzione potenziale di burro.

11. - Inoltre, poiché il prelievo di corresponsabilità non figura fra le cosiddette « risorse proprie » della Comunità, elencate nella decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie della Comunità (G.U. n. L 94, pag. 19), il Pretore si chiede se detto prelievo abbia natura fiscale o meno onde poter verificare la propria competenza nei confronti della controversia di cui deve conoscere.

12. - Per dissipare questi dubbi il Pretore ha sollevato due questioni così formulate:

1. Se i regolamenti n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione che, con le successive modificazioni e integrazioni, hanno istituito e disciplinato il prelievo di corresponsabilità per il latte — che non figura tra le cosiddette « risorse proprie » di cui alla decisione del Consiglio 21 aprile 1970 — siano da interpretare nel senso che il prelievo medesimo non ha natura fiscale.

2. Se i regolamenti CEE nn. 1079/77 e 1822/77, ed in particolare gli artt. 2 del regolamento n. 1079/77 e 2 del regolamento n. 1822/77, istituendo un prelievo di corresponsabilità che colpisce in maniera identica prodotti aventi caratteristiche compositive diverse e quindi aventi una diversa attitudine a provocare eccedenze di burro e latte in polvere, debbano ritenersi illegittimi per violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 40, paragrafo 3, del Trattato nonché per sviamento di potere per illogicità manifesta e vadano, di conseguenza, disapplicati.

Sulla natura fiscale o meno del « prelievo di corresponsabilità » (prima questione).

13. - L'attore nella causa principale sostiene che il prelievo litigioso non ha carattere fiscale. Esso attira l'attenzione sul fatto che il prelievo in questione non è citato tra le risorse proprie della Comunità, ma è destinato direttamente a far fronte a determinate spese contemplate dal-

l'art. 4 del regolamento n. 1079/77 nell'interesse del mercato lattiero e che l'art. 5 dello stesso regolamento dispone che « il prelievo di corresponsabilità e le misure contemplate dall'art. 4 sono considerati come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ». Anche se non spetta alla Corte risolvere il problema di competenza sollevato dal Pretore, questa potrebbe fornire gli elementi tratti dal diritto comunitario che possono servire al giudice nazionale per risolvere detto problema. L'attore ricorda in merito la sentenza della Corte 19 dicembre 1968 (causa 13/68, Salgoil, Racc. pag. 661).

14. - Il Governo della Repubblica italiana ritiene che esuli dai problemi d'interpretazione del diritto comunitario il definire l'indole fiscale o meno del prelievo di corresponsabilità al fine di individuare il giudice nazionale competente. Detta questione dovrebbe quindi venir risolta dal giudice nazionale, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, come la Corte avrebbe affermato nella sentenza, citata dalla parte attrice, del 19 dicembre 1968, al n. 3 del dispositivo, ove si afferma, quanto alla tutela dei diritti conferiti dal Trattato, che « spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro il designare la giurisdizione competente e, a tale effetto, il qualificare detti diritti in base ai criteri del diritto nazionale ». Il governo italiano ritiene che il fatto che il prelievo di corresponsabilità sia considerato come provvedimento destinato a contribuire alla stabilizzazione dei mercati, come pure il fatto che detto prelievo non sia compreso nelle risorse proprie ai sensi dell'art. 201 del Trattato CEE, lasciano aperta la questione di competenza, che dovrebbe essere risolta secondo i criteri dell'ordinamento giuridico nazionale.

15. - Il Consiglio riconosce che il problema di competenza sollevato dal giudice nazionale va risolto secondo i criteri del solo diritto nazionale, come la Corte ha indicato al n. 18 della sentenza 27 marzo 1980 (cause 66, 127 e 128/79, Salumi, Racc. pag. 1237). Il Consiglio osserva tuttavia che, nella sentenza 22 febbraio 1979 (causa 138/78, Stölting, Racc. pag. 713), la Corte ha già definito il complesso dei provvedimenti contemplati dal regolamento n. 1079/77 come « destinati a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e a completare così l'attuale sistema d'intervento ». La Corte avrebbe quindi escluso che siffatto prelievo abbia natura fiscale. Pare quindi difficile al Consiglio che un giudice nazionale possa definire diversamente la natura dello stesso prelievo.

16. - Secondo la Commissione, con la questione sollevata si chiede la soluzione di un problema non già di diritto comunitario, bensì di diritto nazionale, vale a dire la determinazione del giudice competente. Essa ritiene che detta questione vada risolta dal giudice nazionale in funzione del proprio ordinamento giuridico.

17. - Come ha affermato la Corte nella sentenza 19 dicembre 1968 (Salgoil), alla quale si sono richiamate le parti, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere controversie vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall'ordinamento giuridico comunitario, fermo restando tuttavia che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario.

18. - Tuttavia, come giustamente ha osservato il Consiglio, la qualifica del prelievo di corresponsabilità, alla luce delle norme del diritto comunitario, non è comunque indifferente sotto il profilo del diritto nazionale. Vi è quindi un indubbio interesse ad indicare al giudice nazionale gli elementi del diritto comunitario che possono concorrere alla soluzione del problema di competenza che esso deve risolvere.

19. - Si deve osservare a questo proposito che nell'art. 5 del regolamento n. 1079/77 si è tenuto a precisare che il prelievo di corresponsabilità va considerato come uno degli « interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ». Questo prelievo ha quindi carattere essenzialmente economico, in quanto ha la stessa funzione degli altri interventi contemplati dall'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari. La circostanza che il prelievo di corresponsabilità, direttamente destinato a far fronte a determinate spese sostenute nello ambito dell'organizzazione comune del mercato di prodotti lattieri non rientri tra le « risorse proprie » della Comunità non implica che venga modificata la qualifica di detto prelievo in quanto ha la funzione di contribuire alla regolarizzazione del mercato di cui trattasi.

20. - Si deve dunque risolvere la prima questione nel senso che il prelievo di corresponsabilità, istituito con il regolamento del Consiglio n. 1079/77 e definito nei particolari mediante il regolamento della Commissione n. 1822/77, sotto il profilo del diritto comunitario, va inquadrato tenuto conto della funzione economica che esso svolge in quanto fa parte degli interventi destinati a regolarizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze da questa constatazione onde determinare la sua competenza in materia.

Sulla validità del metodo di fissazione del « prelievo di corresponsabilità (seconda questione).

21. - Secondo l'attore nella causa principale, il metodo di calcolo prescritto dal regolamento del Consiglio n. 1079/77 e dal regolamento

della Commissione n. 1822/77, che consiste nel determinare il prelievo di corresponsabilità assumendo come base il prezzo indicativo fissato per un latte tipo contenente il 3,7 % di materie grasse, sarebbe discriminatorio per un produttore come l'attore, il cui latte non ha mai fatto registrare tale percentuale, rispetto ai produttori di altre regioni della Comunità, il cui latte raggiunge e supera detta percentuale di materie grasse. Orbene, sarebbero proprio questi tipi di latte che provocano le eccedenze di produzione e in particolare le eccedenze di burro. Il riferimento al prezzo indicativo stabilito per un latte contenente 3,7 % di materie grasse costituirebbe dunque una discriminazione incompatibile con l'art. 40, n. 3, del Trattato ed uno sviamento di potere, data l'illogicità manifesta di siffatto metodo di determinazione.

22. - Sempre secondo l'attore, il legislatore comunitario avrebbe dovuto tener conto della differenza di situazioni regionali stabilendo il prelievo in modo che gravasse sui produttori che sono effettivamente responsabili delle eccedenze di produzione e concedendo, come contropartita, una esenzione totale o parziale dal prelievo ai produttori di latte più povero di materie grasse. L'attore osserva che, allorché sono state definite le modalità di riscossione del nuovo « prelievo supplementare » ad opera del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (G.U. n. L 90, pag. 13) e del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (G.U. n. L 132, pag. 11) si è tenuto conto del diverso tenore in materie grasse che può presentare il latte.

23. - La tesi dell'attore nella causa principale è stata appoggiata dal Governo della Repubblica italiana, che allega che la determinazione del prelievo effettuata assumendo come base il prezzo indicativo di un latte avente 3,7 % di materie grasse costituisce una discriminazione a danno dei produttori italiani, poiché il tenore in materie grasse del latte prodotto in Italia è in media solo del 3,5 %. Il Governo italiano non contesta nel suo principio l'istituzione del prelievo di corresponsabilità, ma considera che il Consiglio avrebbe dovuto differenziare i provvedimenti adottati onde adattarli alle situazioni variabili che si registrano nella Comunità per quel che riguarda la composizione del latte e, in particolar modo, il suo tenore in materie grasse, giacché questo fattore è la causa principale degli oneri finanziari provocati dalla produzione di eccedenze. Per questo motivo, il Governo italiano considera la disciplina discriminatoria e non proporzionata alle finalità che essa persegue. A suo parere, i regolamenti che hanno istituito in seguito il prelievo supplementare costituiscono la prova del fatto che anche il prelievo di corresponsabilità poteva venir commisurato alla qualità del latte, senza per questo motivo far insorgere insormontabili ostacoli di ordine pratico o amministrativo.

24. - Il Consiglio, per difendere la validità dei regolamenti contestati, osserva che dispone in materia di un largo potere discrezionale in campo economico nella scelta dei provvedimenti destinati a riportare l'equilibrio sul mercato lattiero. Esso ricorda che questo margine di valutazione discrezionale è stato riconosciuto nella sentenza 21 febbraio 1979 (Stölting, già ricordata) con la quale la Corte ha ammesso la conformità al Trattato dell'istituzione del prelievo di corresponsabilità. Il Consiglio sottolinea che il provvedimento contemplato dal regolamento n. 1079/77 sarebbe stato scelto tra varie alternative, quali una diminuzione generale dei prezzi di sostegno o un contingentamento della produzione. Anche l'istituzione del prelievo di corresponsabilità avrebbe potuto operarsi secondo criteri diversi, ad esempio in funzione del prezzo effettivo riscosso dai produttori oppure a seconda che le latterie fornissero molto, poco o nulla all'intervento. Queste diverse modalità avrebbero toccato in modo diverso le varie categorie di produttori senza tuttavia per questo porgere il fianco alla critica di discriminazioni arbitrarie.

25. - Quanto ai provvedimenti istituiti dal regolamento n. 1079/77, il Consiglio spiega che sono stati concepiti tenendo presente l'intero complesso del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari. Era dunque solo normale scegliere come criterio di riferimento il prezzo indicativo, che è il valore centrale del sistema d'organizzazione del mercato e che è stabilito in funzione di un tipo di latte, giudicato rappresentativo della media comunitaria, fin dall'istituzione dell'organizzazione comune del mercato.

26. - Il Consiglio contesta la tesi dell'attore nella causa principale e del Governo italiano, in quanto essi hanno sostenuto che è la percentuale di materie grasse nel latte la principale causa delle eccedenze il cui smaltimento grava sul bilancio della Comunità. Secondo il Consiglio il prelievo litigioso ha come finalità quella di far diminuire, esercitando una pressione uniforme sul prezzo del latte, la produzione complessiva per tutto il mercato in questione. Quindi, secondo il Consiglio, non ci si può limitare a tener conto dell'incidenza dei diversi tipi di latte sulla fabbricazione del burro, ma si deve tener conto inoltre della vendita del latte come prodotto fresco, nonché della fabbricazione di latte scremato in polvere, di latte condensato, di formaggi e di yogurt. Inoltre, si dovrebbe tener conto della vendita di tutta questa gamma di prodotti non solo sul mercato comunitario, ma anche sui mercati d'esportazione. In questo contesto sarebbe emerso che un'azione lineare, esercitata direttamente sulla produzione del latte crudo, era il provvedimento più idoneo in un contesto di mercato talmente diversificato.

27. - Quanto agli argomenti tratti dall'attore e dal Governo italiano dalle differenziazioni effettuate al momento dell'istituzione del « prelievo supplementare », il Consiglio sostiene che questo sistema implica finalità e procedimenti diversi da quelli del prelievo di corresponsabilità, in quanto ha lo scopo non solo di arginare l'aumento della produzione lattiera, ma anche di influire sull'andamento e sull'adeguamento delle strutture produttive negli Stati membri e in determinate regioni della Comunità. Questa disciplina, che implica un'azione selettiva e fa scattare aliquote fiscali di carattere proibitivo, non sarebbe comparabile al prelievo di corresponsabilità e non fornirebbe dunque argomenti che consentano di valutare la validità del regolamento n. 1079/77.

28. - La tesi del Consiglio è condivisa dalla Commissione, secondo la quale il ragionamento dell'attore nella causa principale si fonda su una premessa erronea, vale a dire che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, in particolare il suo regime di prezzi, sarebbero fondati esclusivamente sul tenore di materie grasse presenti nel latte. La Commissione sottolinea che già il regolamento di base n. 804/68, nel 5° considerando del suo preambolo, ricorda che la finalità dell'organizzazione di mercato è quella di garantire il prezzo indicativo comune del latte franco latteria e che a questo scopo si devono contemplare, oltre gli interventi per il burro e la crema fresca, altri provvedimenti d'intervento comunitari miranti a sostenere la valorizzazione delle proteine del latte e i prezzi di quei prodotti la cui funzione nella formazione dei prezzi del latte alla produzione è particolarmente importante. Quindi, l'organizzazione di mercato contempla, oltre il prezzo indicativo che è generale, un prezzo d'intervento per il burro, un prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere e un prezzo di intervento per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano. Questa organizzazione include pure prelievi all'importazione e restituzioni alla esportazione, e queste ultime sono particolarmente alte per l'esportazione dei formaggi in questione. La Commissione attira pure l'attenzione sul fatto che i prezzi effettivi che le latterie pagano in Italia ai produttori sono superiori al prezzo indicativo di almeno il 20 %, sicché l'applicazione del prelievo di corresponsabilità lascerebbe ancora un vantaggio notevole ai produttori italiani.

29. - Quanto al raffronto fatto fra il prelievo di corresponsabilità e il prelievo supplementare, la Commissione condivide quanto ha dichiarato il Consiglio attirando l'attenzione sul fatto che il riferimento al tenore in materie grasse del latte per la determinazione dell'entità del prelievo supplementare avrebbe la funzione di evitare frodi, praticate concentrando il volume del latte mediante arricchimento del suo tenore in materie grasse,

mentre il latte residuo, scremato, viene direttamente utilizzato come mangime.

30. - Onde risolvere la controversia sollevata circa le modalità di fissazione del prelievo di corresponsabilità, è opportuno ricordare, in primo luogo, che si deve riconoscere al Consiglio, in questa materia, un potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 gli attribuiscono, come la Corte ha già dichiarato a proposito dello stesso prelievo nella sentenza 21 febbraio 1979 già citata. Istituito questo prelievo e fissando le modalità della sua applicazione, il Consiglio ha scelto, tra le varie formule disponibili, quella che gli è parsa più idonea alla finalità perseguita, cioè esercitare una pressione diretta, pur se moderata, sul prezzo corrisposto ai produttori di latte, onde meglio far risalire ai loro occhi il vincolo esistente fra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattieri, come si dichiara nel preambolo del regolamento n. 1079/77.

31. - La pressione così esercitata nella fase di produzione ha lo scopo di far fronte ad uno squilibrio globale sul mercato dei prodotti lattierocaseari, indipendentemente dalla circostanza che essi costituiscano o meno oggetto di intervento, tenuto conto degli oneri connessi al loro smaltimento tanto sul mercato comunitario quanto sui mercati d'esportazione. L'attore nella causa principale e il Governo italiano attribuiscono pertanto a torto una funzione determinante al tenore di materie grasse presenti nel latte, mentre il provvedimento adottato dal Consiglio mira a riequilibrare il mercato complessivo del latte e di tutti i suoi derivati.

32. - La finalità del regolamento n. 1079/77, come si evince in particolare dai due primi considerandi del preambolo, è quella di risolvere il problema dello squilibrio del mercato lattiero nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, grazie ad uno sforzo di solidarietà al quale devono partecipare in ugual modo tutti i produttori della Comunità, indipendentemente dalla qualità dei loro prodotti e dalla loro destinazione, cioè indipendentemente dal fatto che un latte particolare sia destinato al consumo diretto o alla fabbricazione di burro, di latte in polvere, di formaggio o di altri prodotti derivati. Poco importa inoltre che detti prodotti debbano venderli nel mercato comune od essere esportati.

33. - Sotto questo profilo, il calcolo del prelievo di corresponsabilità che si fonda sul valore centrale dell'organizzazione comune di mercato, cioè sul prezzo indicativo stabilito assumendo come base un latte di tipo standard, assunto come tipico per tutta la Comunità, è pienamente conforme all'art. 40, n. 3, del Trattato, in virtù del quale una politica comune dei prezzi, nell'ambito delle organizzazioni di mercato, « deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi ».

34. - Il fatto che l'istituzione del prelievo di corresponsabilità nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell'orientamento individuale della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, non può considerarsi come discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato, dal momento che la determinazione del prelievo si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato, per tutti i prodotti che questa disciplina.

35. - Da quanto precede, risulta che non si può sostenere che i regolamenti contestati dinanzi al Pretore operino una discriminazione tra produttori, né ravvisare nel sistema di detti regolamenti alcuna illogicità, dal momento che la determinazione del prelievo di corresponsabilità risulta in armonia con l'organizzazione comune di mercato, in quanto il prelievo è derivato dal valore centrale di questa disciplina, cioè dal prezzo indicativo.

36. - Quanto agli argomenti tratti dall'attore nella causa principale e dal Governo italiano dal regolamento del Consiglio n. 857/84 che istituisce il « prelievo supplementare » e dal regolamento di applicazione della Commissione n. 1371/84, basta far osservare che detti regolamenti, posteriori a quelli impugnati dinanzi al giudice nazionale, perseguono una finalità distinta da quelli che disciplinano il prelievo di corresponsabilità. Le concezioni di questi regolamenti non possono quindi venir invocate a posteriori per scalfare la validità di un regolamento precedente.

37. - Si deve quindi dichiarare che l'esame della seconda questione non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, e del regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822 (Omissis).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 11 luglio 1985, nella causa 137/84 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Lenz - Domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Liegi nel procedimento penale contro R.H.M. Mutsch - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Caramazza) e Commissione delle C.E. (ag. Benyon e Van Lier).

Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori - Uso di lingue diverse in materia giudiziaria - Vantaggio sociale.

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 220; regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612).

Il principio della libera circolazione dei lavoratori, stabilito dall'art. 48 del trattato CEE e in particolare dal regolamento CEE del Consiglio

n. 1612/68, esige che al lavoratore cittadino di uno Stato membro e residente in un altro Stato membro sia riconosciuto il diritto di chiedere che un procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale usata di regola dinanzi al giudice investito della causa qualora i lavoratori nazionali possano, nelle stesse condizioni, avvalersi di questo diritto (1).

(Omissis). 1. - Con sentenza 26 aprile 1984, pervenuta in cancelleria il 23 maggio successivo, la Cour d'Appel di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 220 dello stesso Trattato.

2. - La suddetta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Robert Mutsch, cittadino lussemburghese residente in Belgio a Sain-Vith, comune di lingua tedesca ubicato nel circondario del Tribunal correctionnel di Verviers.

3. - Il Mutsch veniva condannato in contumacia ad un'ammenda con sentenza 2 novembre 1982 dal Tribunal correctionnel di Verviers. Egli proponeva opposizione avverso detta sentenza chiedendo contestualmente l'applicazione dell'art. 17, 3° comma, della legge 15 giugno 1935 relativa allo uso delle lingue in materia giudiziaria, a norma del quale « qualora l'imputato di cittadinanza belga risieda in un comune di lingua tedesca ubicato nel circondario del Tribunal correctionnel di Verviers e ne faccia domanda nelle forme prescritte dall'art. 16, il procedimento dinanzi al predetto organo giurisdizionale si svolge in tedesco ».

(1) Le norme nazionali dettate a tutela delle minoranze linguistiche — come appare essere quella di cui all'art. 17 della legge belga 15 giugno 1935 di cui alla causa — sono generalmente ispirate al principio che la minoranza e gli appartenenti a questa si identificano in base ad un criterio oggettivo (zona di insediamento) e soggettivo (appartenenza del soggetto alla minoranza), con la conseguenza che i diritti riconosciuti agli appartenenti alla minoranza stessa sono esercitabili e trovano esplicazione solo sul territorio in cui questa ha sede e solo in favore di quegli appartenenti. Ciò comporta da una parte che un cittadino della minoranza riconosciuta non può pretendere che si svolga nella propria lingua madre un procedimento giudiziario che si celebri fuori del territorio proprio della minoranza e dall'altra, viceversa, che l'uso di quella stessa lingua in tale territorio non può essere invocato da parte del cittadino che a quella minoranza non appartiene anche se egli risiede nel territorio medesimo. E così il cittadino di altro Stato membro, come non può pretendere in linea generale che sia usata la propria lingua, diversa da quella nazionale di tale Stato, anche se ivi risiede, così non può esercitare il diritto attribuito alla minoranza linguistica di tale Stato, al pari dei cittadini dello Stato medesimo non appartenenti alla minoranza stessa, pur nel territorio delimitato di quest'ultima, in cui risiede o non risiede (e ciò tanto più se la lingua ufficiale dello Stato da cui proviene sia diversa da quella della minoranza di cui si tratta).

4. - Il Tribunal correctionnel accoglieva la domanda del Mutsch con sentenza 23 novembre 1982, ma il Pubblico Ministero interponeva appello deducendo che l'imputato, non essendo cittadino belga, non poteva avvalersi dell'art. 17, 3° comma, della legge 15 giugno 1935.

5. - La Cour d'Appel di Liegi, nutrendo dubbi sul se il fatto di riservare ai cittadini belgi la facoltà di chiedere l'applicazione del precitato art. 17, 3° comma, sia compatibile col diritto comunitario, ha sospeso il procedimento ed ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'art. 17, 3° comma, della legge 15 giugno 1935 relativa all'impiego delle lingue in materia giudiziaria, che autorizza l'imputato *cittadino belga, residente in un comune di lingua tedesca* ubicato nella circoscrizione di competenza del Tribunal correctionnel di Verviers, a chiedere che il procedimento venga continuato in tedesco, sia conforme ai principi sanciti dall'art. 220 del Trattato, che mira a garantire la tutela delle persone nonché il godimento e la protezione dei diritti nelle condizioni concesse da ciascuno Stato membro ai suoi cittadini, cioè nella fattispecie: *in materia penale*, se si debba o meno concedere ad una persona che si esprime in lingua tedesca, cittadino della CEE e, in particolare, come nella fattispecie, *cittadino lussemburghese residente in Saint-Vith*, comune di lingua tedesca, la facoltà di chiedere che il procedimento si svolga in tedesco ».

6. - La questione, così com'è formulata, riguarda la conformità di una disposizione nazionale al diritto comunitario. A questo proposito si deve ricordare che la Corte, statuendo nell'ambito dell'art. 177, non è compe-

In questo schema normativo il soggetto appartenente alla minoranza che si trovi fuori del territorio della minoranza stessa, così come nell'intero territorio nazionale il cittadino di altro Stato membro, se non conoscono la lingua nazionale, trovano una diversa, ma adeguata tutela, attraverso l'ausilio — previsto dalle normative nazionali — di un interprete. Con ciò appare salvaguardato oltre che il principio di difesa, anche quello della parità di trattamento, ragionevolmente inteso, non potendo quest'ultimo essere protetto in senso assoluto ma dovendo invece essere rimesso, nella pratica attuazione, alle rilevanti esigenze, anche organizzative, che fanno carico al singolo Stato, nel pieno rispetto dell'art. 14 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848): molto incisivamente il Giudice belga nella sentenza di rinvio aveva ricordato che questa norma « non vieta qualsiasi distinzione di trattamento nell'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute; che la parità di trattamento viene infranta solo se la distinzione è arbitraria, vale a dire se essa è ingiustificata obiettivamente e ragionevolmente; che l'elemento costituente giustificazione deve valutarsi rispetto alla finalità e agli effetti del provvedimento considerato, tenuto conto dei principi che prevalgono generalmente nelle società democratiche; che le autorità nazionali restano libere di scegliere

tente ad applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta e, quindi, a qualificare una disposizione del diritto nazionale con riguardo a detta norma. Tuttavia, nell'ambito della collaborazione giudiziaria istituita dal predetto articolo, essa può fornire al giudice nazionale, in base ai dati del fascicolo, gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili nella valutazione degli effetti della suddetta disposizione.

7. - Emerge dal fascicolo che la questione della Cour d'Appel è intesa a stabilire se, in base ai principi del diritto comunitario, come espressi in particolare nell'art. 220 del Trattato, l'applicazione della normativa di uno Stato membro mirante ad agevolare, segnatamente nel campo giudiziario, l'espressione linguistica di un gruppo di cittadini di detto Stato, debba essere estesa senza discriminazioni in ragione della cittadinanza ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino tutte le condizioni cui è subordinato l'uso di una determinata lingua da parte dei membri del gruppo di popolazione interessato.

8. - La Commissione osserva che l'art. 220, primo trattino, del Trattato CEE si limita a prescrivere che gli Stati membri intavolino fra loro, per quanto occorra, trattative allo scopo di garantire, a favore dei loro cittadini, il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini. Pertanto, i diritti contemplati dalla predetta disposizione non potrebbero essere fatti valere fintantoché non sia entrata in vigore una convenzione in materia. Tuttavia il diritto di usare in uno Stato membro, segnatamente in materia giudiziaria, una deter-

i provvedimenti che esse ritengono idonei nei settori disciplinati dalla convenzione, sempreché detti provvedimenti siano conformi ai requisiti della convenzione ».

Consequentemente deve ritenersi rispettato, per i cittadini di altro Stato membro, anche il principio di cui all'art. 220 del Trattato C.E.E., peraltro non ancora direttamente operante, essendo ad essi garantito il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate « ai propri cittadini ». Se è indiscutibile che il cittadino appartenente ad altro Stato membro non può pretendere in via generale che sia usata la propria lingua nella parte di territorio nazionale in cui non vige la riserva in favore della minoranza linguistica, non v'è ragione di accordargli nel territorio di tale minoranza un diritto di cui godono solo gli appartenenti alla minoranza stessa e non gli altri cittadini nazionali: il suo legame con la minoranza è infatti meramente occasionale (risiede o non risiede nel territorio di quest'ultima, ma non appartenendo alla minoranza stessa, costituita dai soli cittadini di lingua diversa da quella nazionale) E ciò soprattutto se la lingua che egli invoca non fosse quella ufficiale dello Stato di appartenenza, dovendosi altrimenti pervenire al riconoscimento, nel territorio della minoranza in questione, di un perfetto bilinguismo ad uso di chiunque, il che non è generalmente nello spirito delle norme nazionali e dei principi a tutela dei diritti dell'uomo.

minata lingua alle stesse condizioni che valgono per i cittadini di detto Stato potrebbe essere rivendicato dal lavoratore migrante, cittadino di un altro Stato membro, in quanto « vantaggio sociale » ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68, emanato in base all'art. 49 del Trattato.

9. - Dal canto suo, il Governo della Repubblica italiana svolge tre ordini di argomenti. In primo luogo esso sostiene che le norme nazionali adottate a tutela di una minoranza ufficialmente riconosciuta possono riguardare soltanto le persone appartenenti a detta minoranza e residenti nella zona in cui questa è insediata. In secondo luogo esso rileva che l'art. 220 del Trattato CEE non può creare né diritti né doveri fino a che gli Stati membri non abbiano stipulato una convenzione al riguardo. Infine il Governo italiano osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, un « vantaggio sociale » ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 deve avere un legame almeno indiretto con il rapporto di lavoro ed essere concesso in un campo che rientri in qualche modo nel settore sociale, il che non si verifica nel caso di specie.

10. - La questione sollevata dalla Cour d'Appel di Liegi dev'essere risolta alla luce di tutte le disposizioni del Trattato e di diritto derivato che possono essere pertinenti al problema.

11. - Per quanto concerne l'art. 220, menzionato nella questione della Cour d'Appel, si deve rilevare che esso non mira a stabilire una norma giuridica direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati membri intavoleranno fra loro « per quanto occorra ».

La Corte, peraltro, ha limitato la sua pronuncia al caso del « lavoratore cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro », circostanza questa desunta dal fascicolo di causa, malgrado che il quesito posto dal giudice di rinvio fosse formulato in termini generali, con riferimento a cittadino comunitario non necessariamente lavoratore migrante. E nell'ambito di questa ipotesi la Corte si è mossa, dichiarando che nei confronti del lavoratore migrante possono essere invocate le norme comunitarie perché gli sia garantito, attraverso lo strumento del « vantaggio sociale » di cui all'art. 7 del reg. CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, anche l'uso della lingua madre, se questo è consentito, in un determinato territorio dello Stato membro in cui egli lavora, in favore di una categoria di cittadini di tale Stato: soluzione questa che, pur nei limiti in cui è stata indicata, suscita qualche perplessità, tenuto conto che l'uso della lingua madre diversa da quella nazionale in un processo è consentito non a tutti i cittadini, ma solo agli appartenenti ad una minoranza linguistica a salvaguardia e a tutela della medesima.

Sulla nozione di vantaggio sociale cfr., fra le più recenti, le sentenze della Corte 6 giugno 1985, nella causa 157/84, FRASCOGNA, inedita; 27 marzo 1985, nella causa 249/83, HOECKX, inedita; 12 luglio 1984, nella causa 261/83, CASTELLI, in questa *Rassegna*, 1984, I, 928. (O.F)

La suddetta disposizione ha, di per sè, il solo effetto di indicare, come scopo, l'estensione, da parte di ciascuno Stato membro, ai cittadini degli altri Stati membri, delle garanzie ch'esso offre nella materia di cui trattasi ai propri cittadini. Nella prospettiva di una comunità basata sul principio della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia linguistica riveste un'importanza particolare.

12. - L'art. 7 del Trattato dispone, dal canto suo, che « nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ». Si deve garantire che questa norma trovi piena applicazione nei confronti di qualsiasi persona che sia stabilita nel territorio di uno Stato membro e si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario. Nello stesso contesto si deve rilevare che l'art. 48, relativo alla situazione giuridica dei lavoratori subordinati, presuppone anch'esso l'estensione del trattamento nazionale ai cittadini di un qualsiasi Stato membro legittimamente stabiliti nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata.

13. - Occorre pertanto accertare se la facoltà di chiedere che un procedimento giudiziario si svolga in una determinata lingua rientri nella sfera d'applicazione del Trattato e debba, di conseguenza, essere valutata alla luce del divieto di discriminazione sancito dalle citate disposizioni.

14. - Considerato che in base agli atti l'imputato ha la qualità di lavoratore subordinato (nell'atto di opposizione alla sentenza contumaciata 2 novembre 1982 egli si qualifica come conciatetti occupato nell'impresa del padre), la questione dev'essere esaminata in particolare alla luce degli artt. 48 e 49 del Trattato e delle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione, segnatamente del regolamento del Consiglio n. 1612/68.

15. - Infatti, com'è dichiarato nel quinto punto del preambolo del regolamento n. 1612/68, « il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante ».

16. - La facoltà di usare la propria lingua in un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni che val-

gono per i lavoratori cittadini di detto Stato, contribuisce in notevole misura all'integrazione del lavoratore migrante e della sua famiglia nella società del paese ospitante e quindi al raggiungimento dello scopo della libera circolazione dei lavoratori.

17. - Di conseguenza, si deve considerare che la predetta facoltà è ricompresa nella nozione di « vantaggio sociale » ai sensi dell'art. 7, n. 2, del citato regolamento n. 1612/68, il quale dispone che il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere nello Stato membro ospitante « degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ». Infatti, come la Corte ha affermato nella sentenza 31 maggio 1979 (causa 207/78, Even, Racc. pag. 2019), questa espressione si riferisce a tutti i vantaggi « che, connessi o non ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale ».

18. - La questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che il principio della libera circolazione dei lavoratori, stabilito dall'art. 48 del Trattato e in particolare dal regolamento del Consiglio n. 1612/68, esige che al lavoratore cittadino di uno Stato membro e residente in un altro Stato membro sia riconosciuto il diritto di chiedere che un procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale usata di regola dinanzi al giudice investito della causa qualora i lavoratori nazionali possano, nelle stesse condizioni, avvalersi di questo diritto. (Omissis).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3^a sez., 26 settembre 1985, nella causa 187/84 - Pres. Kakouris - Avv. Gen. Darmon - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Torino nel procedimento penale contro Caldana Giacomo - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione delle C. E. (ag. Traversa).

Comunità europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Sostanze e preparati pericolosi - Etichettatura.

(Direttiva CEE del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/548, e succ. mod.; legge 29 maggio 1974, n. 256, art. 10).

La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 79/831 del 18 settem-

bre 1979, impone l'obbligo di etichettare soltanto le sostanze pericolose in quanto tali, ma non i preparati contenenti una o più di dette sostanze (1).

(Omissis). 1. - Con ordinanza 9 luglio 1984, pervenuta alla Corte il 13 luglio 1984, il pretore di Torino ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione di determinate disposizioni della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. L 196, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 settembre 1979, n. 79/831 (G.U. n. L 259, pag. 10).

2. - La questione è insorta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Caldana, legale rappresentante della Fina Italiana S.p.A., in seguito alla constatazione, da parte di ispettori ecologi del servizio protezione ambiente, che gli oli minerali per autotrazione posti in vendita dalla società in questione contenevano policlorodifenili (in prosieguo PCB) in percentuali diverse (tuttavia non superiori al limite massimo previsto dalla legge per la loro immissione sul mercato) mentre sulle etichette apposte sui recipienti non era indicato, in particolare, che l'olio conteneva PCB.

(1) Soluzione conforme a quella proposta in tutte le osservazioni scritte presentate alla Corte.

Nell'ordinamento italiano la direttiva 67/548/CE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose (in G.U.C.E. n. 196 del 16 agosto 1967), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE del 18 settembre 1979 (in G.U.C.E. n. L 259 del 15 ottobre 1979), è stata recepita con la legge 29 maggio 1974, n. 256.

L'art. 3 della legge italiana prevede che alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi si provveda con decreto ministeriale, in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee. E si sono infatti succeduti nel tempo alcuni decreti ministeriali (cfr. al tempo della causa il decreto del Ministro della Sanità 21 maggio 1981 e oggi il decreto dello stesso Ministro 3 dicembre 1985, in *Gazz. Uff. R.I. suppl. ord. n. 2 al n. 305 del 30 dicembre 1985*) che nell'allegato I hanno elencato le « sostanze pericolose » conformemente al corrispondente allegato I della direttiva del 1967 e agli aggiornamenti che sono seguiti.

Quanto all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche di cui alla legge stessa, in conformità delle direttive comunitarie in materia, si provvede — secondo l'art. 16 della legge — con decreto del Presidente della Repubblica. E si sono infatti succeduti nel tempo alcuni decreti presidenziali: cfr., da ultimo, il d.P.R. 24 novembre 1981, n. 927.

3. - Il Caldana è stato denunciato a norma della legge italiana 29 maggio 1974, n. 256/74, relativa alla classificazione e al regime degli imballaggi e dell'etichettatura delle sostanze pericolose (GURI 9 luglio 1974, pag. 4543).

4. - Emerge dal fascicolo che detta legge italiana, alla quale hanno fatto seguito diversi decreti d'applicazione, mirava a trasporre nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 67/548 summenzionata, ultimamente modificata dalla direttiva del 18 settembre 1979, n. 79/831 (G.U. n. L. 259, pag. 10). L'ordinanza di rinvio rileva che detta legge e i decreti adottati per la sua applicazione vengono interpretati in due modi opposti, che implicherebbero, l'uno il proscioglimento, l'altro la condanna dell'imputato. Secondo l'interpretazione seguita dal Ministero della sanità, le disposizioni della disciplina in materia d'etichettatura degli imballaggi si applicano soltanto alle sostanze pericolose e non ai preparati che contengono una o più sostanze pericolose per le quali vi sono prescrizioni in materia di etichettatura. Secondo l'interpretazione del giudice penale, l'obbligo d'etichettatura è prescritto anche per i preparati.

5. - Così stando le cose, il pretore di Torino, ritenendo che un'interpretazione della summenzionata direttiva fosse necessaria per interpretare la legge nazionale, ha sospeso il procedimento e con ordinanza 9 luglio 1984 ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale onde far stabilire se « La direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 79/831/CEE, imponga che debbano essere etichettate, conformemente agli artt. 15-18, nonché ai criteri di cui all'allegato VI e in funzione dei risultati delle prove previste all'art. 6, e fatte salve le disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi previste in direttive specifiche, non solo le sostanze in quanto tali, ma pure le sostanze sotto forma di preparati ».

6. - Tutte le osservazioni presentate alla Corte giungono alla conclusione che il quesito va risolto negativamente.

7. - L'imputato nella causa principale sostiene, in via principale, che gli oli minerali per autotrazione che contengono PCB non rientrano nella nozione di « preparati » ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 18 settembre 1979, n. 79/831, recante sesta modifica della direttiva 67/548 e, in subordine, che — comunque — il solo fatto della presenza di una sostanza in un preparato — indipendentemente dalla percentuale che essa rappresenta nel composto — non basta a conferire a quest'ultimo il carattere di « pericoloso ».

8. - Il Governo italiano sostiene che, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 67/548, non sarebbe possibile qualificare un preparato come pericoloso soltanto perché contiene una sostanza pericolosa e che, secondo il tenore dell'art. 4, n. 2, un indice che consentisse di valutare la pericolosità

dei preparati doveva essere elaborato in base ai criteri che sarebbero stati definiti in una direttiva successiva, direttiva che non è ancora stata emanata, sicché la presente direttiva, sotto questo profilo, rivestirebbe un carattere puramente « programmatico ». Di conseguenza, l'art. 5 di detta direttiva deve, secondo il Governo italiano, essere interpretato in relazione agli artt. 2 e 4, nel senso che le sostanze « allo stato naturale o sotto forma di preparati » di cui trattasi sono quelle attualmente elencate nello specifico elenco ed immesse come tali sul mercato. Per i « preparati pericolosi », la direttiva si limiterebbe a formulare alcune enunciazioni di massima che non potrebbero venir messe in atto concretamente se non dopo l'individuazione di detti « preparati ».

9. - La Commissione sostiene che la direttiva 67/548 si applica, in linea generale, solo alle sostanze immesse sul mercato in quanto tali, mentre le disposizioni che citano anche i preparati vanno considerate come deroghe; seppure alcune di dette disposizioni si applicano anche a determinati preparati quali i solventi, le vernici, i coloranti, gli inchiostri, le colle e i prodotti similari, nonché gli antiparassitari, ciò è solo in virtù delle disposizioni delle tre direttive specifiche che disciplinano questi preparati, che fanno esplicito rinvio alla direttiva 67/548; non vi sarebbe quindi disciplina comunitaria in materia di imballaggi e di etichettatura degli olii minerali per autotrazione, né di altri preparati, salvo quelli disciplinati dalle tre direttive specifiche.

10. - Onde risolvere la questione sottoposta, è opportuno distinguere tra, da un lato, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati pericolosi e, dall'altro, il loro imballaggio ed etichettatura.

11. - L'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi sono disciplinati dalla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U. n. L 262, pag. 201) modificata ultimamente dalla direttiva del 10 dicembre 1982, n. 82/828 (G.U. n. L 350, pag. 34). Le denominazioni di sostanze e preparati, nonché le condizioni alle quali possono essere posti in vendita ed usati, sono contenute nell'allegato al quale fa rinvio l'art. 1 di detta direttiva. Secondo il n. 1, terzo trattino, dell'allegato, i preparati contenenti PCB non possono essere immessi sul mercato se la percentuale di detta sostanza supera lo 0,1 % in peso, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni di questa direttiva non costituiscono oggetto della questione sottoposta dal giudice a quo.

12. - Quanto all'imballaggio e all'etichettatura, si deve distinguere a seconda che si tratti di sostanze o di preparati pericolosi. Per quel che ri-

guarda le sostanze pericolose, non è contestato che la direttiva 67/548, modificata, contiene disposizioni riguardanti il loro imballaggio e le indicazioni che esso deve recare oppure che devono essere apposte sulle etichette. Si tratta in particolare delle disposizioni degli artt. 15-18. Con la questione da lui sollevata il giudice a quo intende accertare se dette disposizioni si applichino anche ai preparati pericolosi. La questione è insorta in quanto varie disposizioni di questa direttiva menzionano anche i preparati e soprattutto poiché il n. 1 dell'art. 5 recita: « Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati, ... possano essere immesse sul mercato soltanto se tali sostanze sono state ... imballate ed etichettate conformemente agli artt. 15-18, nonché ai criteri di cui all'allegato VI e in funzione dei risultati delle prove previste all'art. 6 ».

13. - Emerge dal loro stesso tenore che tutte le disposizioni degli artt. 15 18 e 6 dell'allegato VI della direttiva riguardano soltanto le sostanze e non i preparati. La questione si riduce quindi allo stabilire se dette norme siano ciononostante applicabili anche ai preparati in virtù del rinvio che sarebbe implicato dai termini « o sotto forma di preparati » contenuti nel testo dell'art. 5 summenzionato.

14. - La soluzione dev'essere negativa per diverse ragioni.

15. - È opportuno rilevare che, come si desume dal titolo stesso della direttiva, i provvedimenti ivi contemplati sono applicabili, in linea di massima, solo alle sostanze pericolose. A norma dell'art. 1, come modificato dall'art. 1 della direttiva n. 76/769, la direttiva « mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative: a) alla notifica delle sostanze, nonché b) alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente quando queste sono immesse sul mercato negli Stati membri ».

16. - Il legislatore comunitario ha d'altronde manifestato la sua intenzione nel quarto considerando di detta direttiva con questa espressione: « È necessario riservare, tenuto conto dei lavori preparatori che devono ancora essere effettuati, a direttive successive il ravvicinamento delle disposizioni relative ai preparati pericolosi e limitare quindi la presente direttiva al ravvicinamento delle disposizioni relative alle sostanze pericolose ».

17. - Come ha illustrato la Commissione nelle sue osservazioni, erano necessarie disposizioni particolari in quanto un preparato non è pericoloso per il solo fatto di contenere una sostanza pericolosa, ma si deve tener conto della percentuale e degli effetti chimici della presenza di sif-

fatta sostanza. Finora il Consiglio ha in realtà adottato solo tre direttive speciali riguardanti determinati preparati: i solventi (direttiva 73/173, G.U. n. L 189 dell' 11 settembre 1973, pag. 7), i coloranti, le vernici, gli inchiostri, le colle e i prodotti connessi (direttiva 77/728, G.U. n. L 303 del 28 novembre 1977, pag. 23) e gli antiparassitari (direttiva 78/631, G.U. n. L 206 del 29 luglio 1978, pag. 13), le cui disposizioni fanno rinvio a determinate disposizioni della direttiva 67/548 per quel che riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di detti preparati.

18. - Si deve infine osservare che il riferimento ai preparati pericolosi in determinate disposizioni della direttiva 67/548 è specifico e non consente interpretazioni diverse.

19. - Così stando le cose, è opportuno constatare che, allo stato attuale del diritto comunitario, non vi sono norme comuni o armonizzate generali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi in generale e spetta quindi agli Stati membri adottare le disposizioni in materia che essi ritengono necessarie. La direttiva 67/548 come emendata dalla direttiva 79/831, già ricordata, impone quindi l'obbligo di etichettare soltanto le sostanze pericolose in quanto tali, ma non i preparati contenenti una o più di dette sostanze (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 2^a sez., 7 ottobre 1985, nella causa 199/84 - Pres. Due - Avv. Gen. Darmon - Domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di cassazione italiana nel procedimento penale c. Migliorini ed altri - Interv.: Governi belga e italiano (avv. Stato Ferri) e Commissione delle C.E. (ag. Berardis).

Comunità europee - Libera circolazione delle merci - Carni bovine - Contingente tariffario comunitario - Quote nazionali - Riesportazione in altro paese comunitario.

(Trattato CEE, art. 30; reg. CEE del Consiglio 23 novembre 1982, n. 3225).

Il regolamento n. 3225/82 mira a garantire che la ripartizione del contingente tariffario comunitario sia effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri e deve essere interpretato nel senso che il contingente comunitario deve essere ripartito equamente tra gli operatori interessati di ciascuno Stato membro, ma non autorizza gli Stati membri ad adottare provvedimenti che mirino ad impedire, a restringere o ad intralciare la riesportazione della merce importata regolarmente nell'ambito di detto contingente e che si trova per questo motivo in libera pratica in uno Stato membro.

(omissis) 1. - Con ordinanza 13 luglio 1984, pervenuta in cancelleria il 6 agosto successivo, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 23 novembre 1982, n. 3225, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II *b*) della Tariffa Doganale Comune (1983) (G. U. n. L 340, pag. 4), per valutare la compatibilità dell'esportazione in un altro Stato membro di carne bovina congelata proveniente da paesi terzi con la suddetta normativa comunitaria.

2. - Detta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso dal Procuratore della Repubblica contro il sig. T. Migliorini, impiegato dei magazzini generali di Verona (Italia), come custode di merce, e contro il sig. T. Fischl, amministratore dell'impresa Soicarni S.p.A., con sede a Milano (in prosieguo: imputati), per avere essi esportato nella Repubblica federale di Germania carne bovina congelata importata dalla Cecoclovacchia e facente parte della quota del contingente tariffario comunitario assegnata all'Italia per il 1983. Detto contingente comunitario è stato aperto conformemente all'impegno assunto dalla Comunità nel 1962 nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

3. - L'art. 1 del predetto regolamento apre un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata di un volume totale di 50.000 tonnellate per l'anno 1983 e fissa nel 20 % il dazio della Tariffa Doganale Comune da applicare. Per contro, non è contemplato alcun prelievo nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. L'art. 2 precisa che detto contingente è suddiviso in due parti, nell'ambito delle quali sono attribuite all'Italia 9.658 e, rispettivamente, 4.757 tonnellate. A tenore dell'art. 3, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate. Nel secondo punto del preambolo del regolamento si dichiara che la ripartizione del contingente tra gli Stati membri deve essere proporzionale al fabbisogno degli stessi « per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri ».

4. - All'atto dell'importazione in Italia della carne di cui trattasi, tutti i dazi dovuti in caso d'importazione da paesi terzi venivano versati dall'impresa importatrice. Tuttavia, le autorità doganali italiane, ritenendo che gli imputati tentassero di impiegare indebitamente la merce per scopi diversi da quello per il quale l'importazione era stata agevolata, dato che essa doveva essere utilizzata solo per il fabbisogno dell'Italia, e quindi non essere esportata, sequestravano la merce. Detto

provvedimento veniva convalidato successivamente dal Procuratore della Repubblica di Verona, secondo il quale nell'esportazione dovevano ravvisarsi gli estremi del reato di contrabbando. Dopo la revoca del sequestro da parte del Tribunale di Verona, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso in cassazione e ordinava nuovamente il sequestro della merce, questa volta con riferimento al reato di truffa aggravata in danno dello Stato italiano e della Comunità (art. 640, punto 1), del codice penale italiano). Gli imputati, dopo la convalida del secondo sequestro da parte del Tribunale di Verona, proponevano a loro volta ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

5. - La Corte Suprema di Cassazione rileva come sia essenziale ai fini del decidere stabilire l'interpretazione da dare al precitato regolamento n. 3225/82, nella parte in cui l'equa ripartizione del contingente tra gli Stati membri viene commisurata al loro « fabbisogno » e viene lasciata a ciascun Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota in modo da assicurare una ripartizione adeguata dal punto di vista economico (quarto punto del preambolo del regolamento). Si tratta invero, secondo il giudice nazionale, di individuare in primo luogo la portata del criterio di ripartizione formulato con riferimento al « fabbisogno » del paese assegnatario ed, in particolare, di chiarire se con detto criterio si sia inteso identificare l'uso della carne per far fronte alle esigenze di consumo interno del prodotto ovvero alludere a qualunque impiego di carattere economico del medesimo. In secondo luogo, il giudice nazionale considera che, in mancanza di un espresso divieto regolamentare della riesportabilità della merce importata, occorre stabilire se detto divieto possa desumersi dallo stesso sistema della « equa » ripartibilità del contingente tra gli Stati membri.

6. - Per questi motivi, il giudice nazionale ha ritenuto necessario rivolgersi alla Corte ed ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

« Se nel ripartire il contingente tariffario tra i paesi membri secondo il fabbisogno determinato in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 3225/82 il medesimo abbia inteso riferirsi alla destinazione al consumo ed al commercio della carne importata dal paese terzo solo entro l'ambito del paese importatore senza la possibilità di riesportazione della carne verso paese diverso compreso nella Comunità ».

7. - La questione mira in sostanza a stabilire se il regolamento n. 3225/82, tenuto conto del fatto che esso miri a garantire che la ripartizione del contingente tariffario comunitario sia effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri e lasci a ogni Stato membro la scelta del sistema di gestione delle sue quote, in modo da assicurare

una ripartizione adeguata dal punto di vista economico, debba essere interpretato nel senso che autorizzi gli Stati membri ad adottare provvedimenti intesi ad impedire, a restringere o ad intralciare la riesportazione della merce importata regolarmente nell'ambito di detto contingente.

8. - Gli imputati sostengono che l'assenza di indicazioni nel regolamento n. 3225/82 circa lo scopo della ripartizione del contingente dimostra che non esiste alcuna limitazione quanto alla destinazione della carne. Essi si riferiscono al secondo punto del preambolo del regolamento per dedurre che il riferimento al fabbisogno degli Stati membri costituisce unicamente un criterio tecnico di ripartizione del contingente. Dai principi enunciati negli artt. 39 e 40 del Trattato risulterebbe che il legislatore nazionale non deve intervenire in modo da influenzare la libera formazione del prezzo di mercato. Infine, il divieto di esportare costituirebbe una palese infrazione e la negazione dell'intera filosofia comunitaria.

9. - Il Governo italiano ritiene che la normativa nazionale miri ad evitare tutte le disparità di accesso a fonti di ricchezza o di approvvigionamento di scorte di carne importate nella Comunità in esenzione dai diritti di prelievo. Allorché una partita di carne venga importata al solo fine di ottenerne la messa in libera pratica in uno Stato membro, ma con l'intento di avviarla direttamente ad un qualsiasi impiego fuori del territorio nazionale, non si potrebbe ritenere che la carne sia destinata al soddisfacimento del fabbisogno del paese dove l'importazione è stata eseguita anziché di quello del Paese nel cui circuito economico la carne è immediatamente e effettivamente inserita attraverso la riesportazione. Tale comportamento creerebbe anche le predette disparità. Il Governo italiano si richiama all'art. 3, n. 1, del regolamento di cui trattasi, in relazione all'art. 44, n. 1, lett. a), del regolamento della Commissione, 3 dicembre 1980 n. 3183, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (*G.U.* n. L 338, pag. 1), per escludere che l'operatore sia libero di utilizzare il titolo di importazione per effettuare un'importazione definitivamente destinata ad un qualunque Stato membro della Comunità, diverso da quello alla cui aliquota nazionale il quantitativo di merce risulta imputato. Infatti, a tenore del predetto art. 44, n. 1, lett. a), il titolo d'importazione è valido soltanto nello Stato membro che lo ha rilasciato. In base alle considerazioni che precedono, il Governo italiano conclude che la corrispondenza tra aliquota nazionale del contingente e fabbisogno di ciascuno Stato membro appartiene intrinsecamente alla logica ed alla finalità comunitaria del contingente e sta ad esprimere una destinazione delle sin-

gole aliquote nazionali a soddisfare il fabbisogno interno di ciascun Stato membro.

10. - Infine, il Governo italiano conferma che l'applicazione del regolamento n. 3225/82 non potrebbe mai sortire l'effetto di vietare la riesportazione della merce di cui trattasi. La sua operatività inciderebbe soltanto sulla conservazione del diritto all'esenzione doganale allorché l'operazione di esportazione non risulti compatibile con una destinazione conforme a quella prescritta dalla norma comunitaria.

11. - Il Governo belga si richiama del pari all'art. 44, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3183/80, ma rileva che quest'ultimo, alla stessa stregua del regolamento n. 3225/82, non contempla nessuna limitazione per la riesportazione. Esso interpreta la nozione di operatori interessati, sulla falsariga delle osservazioni presentate dalla Commissione in una precedente causa (causa 35/79, Grosoli, sentenza 23 gennaio 1980, Racc. pag. 177) come riguardante « tutte le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di uno Stato membro, che procedono o fanno procedere allo sdoganamento di carni bovine congelate per l'immissione al consumo in detto territorio ». Per « immissione al consumo » s'intenderebbe manifestamente più della semplice messa in libera pratica. Di conseguenza, tutti gli altri tributi gravanti su dette merci dovrebbero essere pagati. Una volta che ciò sia stato fatto, non vi sarebbe alcun motivo per vietare l'esportazione intracomunitaria in altri Stati membri. Infine, uno Stato membro non avrebbe il diritto di aggiungere una condizione o un divieto che non siano espressamente contemplati dal regolamento n. 3225/82.

12. - Secondo la Commissione, la merce importata in uno Stato membro nell'ambito di un contingente tariffario comunitario accordato in base al GATT e ripartita fra gli Stati membri secondo i criteri stabiliti può essere riesportata in un altro Stato membro. La Commissione desume dalla giurisprudenza della Corte che, in assenza di disposizioni comunitarie espresse, gli Stati membri assegnatari non possono porre vincoli alla destinazione della carne importata in base al regime di cui trattasi. Inoltre, la nozione di « operatori interessati » avrebbe una vasta portata, che non sarebbe circoscritta a quella di « importatori ». La ripartizione del volume del contingente comunitario tra gli Stati membri non costituirebbe altro che un metodo realistico di gestione, che permette l'attribuzione del beneficio tariffario agli operatori per il tramite delle amministrazioni nazionali.

13. - Sotto un profilo più generale, la Commissione rileva che il divieto di riesportazione della carne in un altro Stato membro non può mai essere contemplato espressamente in un regolamento comunitario,

poiché contrasterebbe con il principio della libera circolazione delle merci e, più particolarmente, con l'art. 34 del Trattato, che si applicherebbe non soltanto alle merci di origine comunitaria, ma altresì alle merci originarie di paesi terzi, messe in libera pratica nella Comunità.

14. - Per risolvere la questione sollevata, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già ripetutamente dichiarato che l'abolizione, fra gli Stati membri, degli ostacoli al commercio costituisce un principio fondamentale del mercato comune, vigente per tutti i prodotti e tutte le merci, di guisa che qualsiasi eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, dev'essere espressamente prevista (si vedano la sentenza 20 aprile 1978, cause riunite 80 e 81/77, *Commissionaires réunis*, Racc. pag. 927 e quella ivi richiamata).

15. - Per quanto riguarda più specificamente i contingenti tariffari comunitari negoziati dalla Comunità in forza del potere attribuito dal Trattato in materia di politica doganale e commerciale e aperti nell'ambito del GATT, si deve constatare che il regolamento del Consiglio n. 3225/82, alla stregua dei regolamenti precedenti, qualifica espressamente tale contingente come « comunitario ». Ne consegue che le parti di contingenti attribuite agli Stati membri hanno la stessa natura.

16. - Nel predetto regolamento si dichiara, nel secondo punto del preambolo, « che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria... ». Inoltre, risulta dal medesimo punto del preambolo che la ripartizione del contingente effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri ha, in definitiva, il solo scopo di ripartire equamente detto contingente fra gli operatori economici interessati degli Stati membri, in particolare per quanto attiene all'uguaglianza e alla continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al contingente, qualunque sia la natura o l'indirizzo delle loro attività.

17. - In questo contesto occorre ricordare parimenti la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale la gestione di quote affidata agli Stati membri affinché essi le ripartiscano secondo le proprie disposizioni amministrative non li autorizza a adottare disposizioni che mirino a disciplinare la destinazione dei quantitativi loro attribuiti e, inoltre, è necessariamente limitata alle norme tecnico-procedurali volte a garantire in generale l'osservanza dei limiti del contingente e la parità di trattamento dei beneficiari (sentenze 12 dicembre 1973, causa 131/73, *Grosoli*, Racc. pag. 1555, e 30 ottobre 1982, cause riunite 213-215/81, *Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor*, Racc. pag. 3583). Ne consegue che solo le imprese stabilite nello Stato membro interessato hanno il

diritto d'importare la merce nell'ambito del contingente in base al titolo d'importazione il quale, pertanto, è valido solo nello Stato membro che lo ha rilasciato, (art. 44, n. 1, del regolamento n. 3183/80). Tuttavia, tale limitazione territoriale della validità del certificato, non incide affatto sul commercio intracomunitario della merce.

18. - Si deve anche sottolineare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, anche se la ripartizione di un contingente tariffario globale in quote nazionali può essere compatibile col Trattato, ciò vale alla espressa condizione che la ripartizione non pregiudichi la libera circolazione delle merci comprese nel contingente, dopo che siano state messe in libera pratica nel territorio di uno Stato membro (sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione c. Consiglio, Racc. pag. 4063).

19. - Per quanto attiene alla tesi sostenuta dal Governo italiano secondo la quale il regolamento di cui trattasi, anche se non può avere l'effetto di vietare la riesportazione, consente che la merce sia assoggettata ai dazi doganali qualora non resti nello Stato membro nell'ambito del cui contingente era stata importata nella Comunità, si deve rilevare che qualsiasi disposizione o provvedimento di uno Stato membro che abbia l'effetto di compromettere la natura comunitaria di un contingente è in contrasto con uno degli obiettivi fondamentali del mercato comune, cioè la libera circolazione delle merci. A tenore dell'art. 9, n. 2, del Trattato, l'eliminazione delle restrizioni nel commercio intracomunitario vale anche per i prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica in uno Stato membro.

20. - In base alle considerazioni che precedono, la questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere risolta come segue: il regolamento n. 3225/82 mira a garantire che la ripartizione del contingente tariffario comunitario sia effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri e deve essere interpretato nel senso che il contingente comunitario deve essere ripartito equamente tra gli operatori interessati di ciascuno Stato membro, ma non autorizza gli Stati membri ad adottare provvedimenti che mirino ad impedire, a restringere o ad intralciare la riesportazione della merce importata regolarmente nell'ambito di detto contingente e che si trova per questo motivo in libera pratica in uno Stato membro. (*omissis*)

SEZIONE TERZA

**GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 giugno 1985, n. 3798 - Pres. Mirabelli - Rel. Cassata - P. M. Valente - A.C.E.A. (avv. Fanti) c. Adiutori ed altri (avv. Macchia) e C.P.D.E.L. (avv. Stato Nucaro).

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Art. 60 r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 - Art. 62 r.d.l. 12 luglio 1934 n. 1214 - Revisione pensione per emolumenti accessori percepiti - Versamento contributi relativi da parte del datore del lavoro - Giurisdizione ordinaria - Esecuzione revisione pensione da parte della C.P.D.E.L. - Giurisdizione esclusiva Corte dei Conti.

Ai sensi dell'art. 60 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680 in relazione all'art. 62 R.D.L. 12 luglio 1934 n. 1214, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni anche parzialmente a carico dello Stato la controversia attinente alla domanda di condanna della C.P.D.E.L. ad eseguire la revisione della pensione incrementando la base pensionistica annua degli importi dei percepiti emolumenti accessori della retribuzione (1).

(1) La decisione conferma integralmente il precedente avviso espresso da Cass. 29 marzo 1983 n. 2240 e da Cass. 10 gennaio 1984 n. 167. Sul più vasto tema della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato ai sensi degli artt. 13 e 62 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, pare opportuno ricordare che è stata invece ritenuta rientrante nella giurisdizione dei T.A.R. la controversia tendente ad ottenere, durante la vigenza del rapporto d'impiego, il riconoscimento del diritto a riscattare, anche a fini di quiescenza, periodi di servizio prestato con iscrizione all'INPS, trattandosi di questioni che, pur avendo influenza sulla futura pensione, attengono in via immediata allo svolgimento del rapporto d'impiego e a diritti inerenti al rapporto di servizio in atto (TAR Lazio, sez. II, 8 aprile 1983 n. 333 in T.A.R. 1983, 1332).

Vale comunque la pena di ricordare come di recente (A.P. n. 21 del 5 dicembre 1984), in materia di controversie connesse al diritto a pensione, anche la giurisprudenza amministrativa, modificando il precedente orientamento (A.P. nn. 1 e 2 del 30 marzo 1976) ha aderito alla indicazione fornita dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione (23 ottobre 1979 n. 5507; 7 gennaio 1981 n. 77; 24 novembre 1982 n. 6350 e 6 giugno 1983 n. 3815) nel senso di riconoscere, *in subiecta materia*, la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, interpretando così l'art. 62 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 in maniera più allargata rispetto al semplice riferimento testuale, che appare invece limitato alle sole controversie aventi ad oggetto i « provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione ».

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 nov. 1985, n. 5479 - Pres. Mirabelli - Est. Panzarani - P.M. Fabi - Soc. Siciet (avv. Marino) c. Ministero del lavoro (avv. Stato Fiengo).

Lavoro (collocamento) - Invalidi - Assunzioni obbligatorie - Posizione soggettiva del lavoratore e del datore di lavoro - Natura - Lesione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Limiti.

Nella tematica delle assunzioni obbligatorie (di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482) le posizioni soggettive, rispettivamente, dei lavoratori avviati dall'ufficio del lavoro e dei datori di lavoro tenuti alle assunzioni consistono in diritti soggettivi e in doveri giuridici operanti nel campo del diritto civile ancorché sorti in forza di un atto amministrativo avente per contenuto l'ordine di assunzione; con la precisazione che l'obbligo di assunzione di invalidi (ed assimilati), integrando un limite imposto alla iniziativa economica privata, subisce una compressione del relativo diritto soggettivo dell'imprenditore, la quale, se esorbiti dalla misura consentita dalla legge, ne determina una lesione che rientra nella cognizione dell'a.g.o., mentre lo stesso obbligo se viene considerato in rapporto a norme che facoltizzano gli organi amministrativi ad operare una riduzione del limite stesso sulla base di valutazioni discrezionali, dà luogo ad una lesione che rientra nella cognizione del giudice amministrativo (1).

Tutto ciò richiamato, osserva il Collegio che, per le considerazioni che seguono, la giurisdizione a conoscere la presente controversia appartiene al Giudice amministrativo.

Questa Suprema Corte ha avuto numerose volte occasione di esaminare, con riferimento alla tematica delle assunzioni obbligatorie di cui (da ultimo) alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il problema della natura giuridica delle posizioni soggettive, rispettivamente, dei lavoratori avviati dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dei datori di lavoro tenuti alle relative assunzioni, riscontrando in tali posizioni gli estremi di veri e propri diritti soggettivi e di doveri giuridici operanti nel campo del diritto civile ancorché sorti in forza di un atto amministrativo avente per contenuto l'ordine di assunzione (cfr. p. es. la sentenza 2 marzo 1979 n. 1322). Il rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro è stato pertanto valutato quale suo inadempimento di un'ob-

(1) Sulla tematica delle assunzioni obbligatorie la Corte Suprema completa, con questa sentenza, l'indirizzo già indicato con le precedenti pronunce riportate in motivazione: cfr. in particolare Sez. Un., 11 marzo 1981 n. 1369; 12 marzo 1981 n. 1421 e 17 febbraio 1981 n. 941.

bligazione esistente nei confronti del lavoratore avviato e non già della Pubblica Amministrazione, con le relative conseguenze sul piano risarcitorio, escludendosi peraltro — tranne che nell'isolata decisione 22 gennaio 1979 n. 487 — la configurabilità dell'esecuzione specifica a norma dell'art. 2932 cod. civ.

Tuttavia, in presenza di un complesso di problemi giuridici sorti nella concreta applicazione della legge che prevede — nell'ambito di una gestione « burocratica » del collocamento obbligatorio — l'adempimento di alcuni obblighi di carattere generale da parte dei datori di lavoro titolari di imprese con più di 35 dipendenti (art. 11, comma 1) e il compimento di determinati atti da parte degli organi amministrativi, questa Suprema Corte ha enunciato alcuni criteri interpretativi diretti a chiarire, tra l'altro, quali siano gli specifici presupposti per l'insorgenza a carico degli stessi datori di lavoro dell'obbligo di assunzione di invalidi e assimilati. E' stato così in primo luogo indicato, fra tali presupposti, quello dell'avvenuto precedente inoltro della richiesta prevista dall'art. 16, comma 4, della legge la quale integra a sua volta un requisito di legittimità dell'atto di avviamento; è stato ancora affermato il dovere dello organo amministrativo di avviare alle imprese dei lavoratori appartenenti alla categoria operaia ovvero a quella impiegatizia a seconda della precisazione che in tal senso sia stata fatta nella richiesta stessa (cfr. la sentenza 11 marzo 1981 n. 1369). E' stato altresì riconosciuto lo specifico interesse del datore di lavoro all'osservanza dei criteri di « scorrimento » stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio (art. 9, comma 3, e 17, lett. C) nonché all'osservanza dei principi di determinazione delle quote di riservatori (cfr. la sentenza 12 marzo 1981 n. 1421 e quella 17 febbraio 1981 n. 941 di queste Sezioni Unite).

Dato invero che — pur non avendo connotazioni esclusivamente assistenziali — l'obbligo di assunzione di invalidi e assimilati integra un « limite » imposto all'iniziativa economica privata (art. 41, comma 1, della Costituzione) e perciò una compressione del relativo diritto soggettivo dell'imprenditore (il quale deve pur in ogni caso operare nell'osservanza degli altri precetti contenuti nello stesso art. 41), ove tale compressione esorbiti da quella misura che la legge consente ovvero venga attuata al di fuori di quei presupposti che, secondo la richiamata giurisprudenza, la legge stessa richiede, in tali casi è evidente l'ingiustificata lesione di una posizione soggettiva che l'Ordinamento giuridico riconosce come propria dell'imprenditore medesimo, al quale pertanto non può non spettare la tutela riservata ai diritti soggettivi perfetti, con attribuzione della relativa cognizione all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Allorquando invece vengano in considerazione norme che non salvaguardano direttamente una siffatta posizione, ma — nella sussistenza

dei presupposti legali per l'imposizione del limite di cui si è detto — facoltizzano gli organi amministrativi a operare una riduzione dell'entità del limite stesso sulla base di valutazioni di carattere discrezionale, in tal caso non è configurabile un diritto soggettivo del datore di lavoro a ottenere una tale riduzione, il che è da dirsi, in particolare, con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 13, comma 5, della legge in esame. Invero, a differenza di quanto direttamente previsto nei precedenti commi circa l'esonero totale — per determinate categorie di personale — dalle assunzioni obbligatorie e la limitazione a determinate qualifiche e percentuali (per le Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto etc.), tale norma dispone soltanto che « con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie ». Sono pertanto rimesse all'esclusiva valutazione della Pubblica Amministrazione sia la stessa concessione del beneficio sia la determinazione della relativa misura, valutazione che peraltro — stante la formulazione della disposizione in parola — non può essere circoscritta all'esame di profili strettamente tecnici attinenti al tipo di attività svolta nelle aziende interessate, ma è necessariamente influenzata dalla considerazione circa le concrete possibilità d'impiego di invalidi presso altre aziende in vista di quel primario obiettivo occupazionale specificamente proposti dalla legge n. 482 del 1968, così come da quelle che l'hanno preceduta, per il cui perseguimento il parere di una commissione come quella prevista dall'art. 16 della legge stessa — composta anche da rappresentanti delle opere, degli enti e delle associazioni di tutela delle categorie interessate — si appalesa indubbiamente il più qualificato al riguardo.

Non può pertanto semplicemente affermarsi che il solo fatto dello svolgimento di un certo tipo di attività produttiva (ritenuta non adatta rispetto alle condizioni fisiche degli invalidi) determini di per sé, in base alla surricordata disposizione dell'art. 13, comma 5, della legge, l'esonero dalle relative assunzioni obbligatorie ditalché la Pubblica Amministrazione svolgerebbe in proposito un mero compito d'accertamento semplicemente riconducibile alla c.d. discrezionalità tecnica.

Non pertinenti con riferimento alla fattispecie sarebbero pertanto i richiami a quelle ipotesi in cui « in subiecta materia » si è ritenuto la configurabilità di vere e proprie posizioni di diritto soggettivo (diritto dell'invalido avviato ad essere assunto e di essere adibito alle mansioni compatibili con le sue condizioni, diritto del datore di lavoro a non

assumere invalidi in caso di mancata richiesta, salve le eventuali sanzioni etc.). Pertanto, con particolare riferimento alla cit. sentenza di queste Sezioni Unite n. 941 del 1981 menzionata nella memoria della ricorrente, è sufficiente osservare che la controversia in essa trattata concerneva — secondo quanto considerato nella stessa decisione — la dedotta violazione delle norme riguardanti, tra l'altro, la determinazione delle quote dei riservatari attribuibili per categoria, le esigenze dell'impresa in relazione alle unità da avviare e l'emanazione del provvedimento su richiesta (dell'impresa stessa), posizioni cioè — come rilevato nella detta decisione — « descrittive degli elementi che debbono ricorrere acciocché l'ufficio possa emanare il provvedimento dal quale deriva l'obbligo del datore di lavoro di assumere il lavoratore ed il correlativo diritto del lavoratore di essere assunto » (v. altresì le coeve sentenze dal n. 942 al n. 945).

Può perciò riassuntivamente osservarsi che la legge n. 482 del 1968 sancisce diritti soggettivi dei lavoratori invalidi e assimilati ed obblighi dei datori di lavoro che sovente abbisognano per la loro concreta insorgenza del compimento di atti dalla legge stessa direttamente prefigurati e disciplinati (p. es. la richiesta da parte delle aziende, l'atto di avviamento ad opera dell'Ufficio, l'assunzione del lavoratore avviato etc.). Le pretese giuridiche avanzate al riguardo (quanto al lavoratore, di essere assunto; quanto al datore di lavoro di non essere assoggettato al relativo obbligo: cfr. p. es. la sentenza 2 giugno 1982 n. 3348) rientrano perciò « de plano » nella cognizione del giudice ordinario e, ove emerga l'illegittimità di alcuno dei provvedimenti amministrativi emanati in proposito, lo stesso giudice si limiterà a esercitare il potere di disapplicazione di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 alleg. E (cfr. al riguardo p. es. le sentenze n. 1421 del 1981 cit. e 27 giugno 1984 n. 3762; v. altresì quella delle Sez. Un. 6 maggio 1981 n. 2808). Ma allorché la legge attribuisca alla volontà della Pubblica Amministrazione la possibilità di apportare modifiche alle posizioni soggettive sulla base di valutazioni rimesse alla stessa per ciò che concerne altresì la relativa misura, in tali casi non può riconoscersi un diritto all'emissione del relativo atto amministrativo, ma è da ravvisare soltanto un interesse legittimo affinché la Pubblica Amministrazione provveda al riguardo conformandosi agli intenti della legge. Solo una volta emanato il provvedimento, la parte ad esso interessata verrà ad essere titolare di una posizione direttamente tutelata nei suoi confronti, vale a dire di un diritto soggettivo, ma prima di ciò essa non può far valere che una pretesa al corretto esercizio dell'azione amministrativa.

In relazione alla fattispecie va pertanto rilevata l'esattezza delle argomentazioni del Tribunale.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 novembre 1985 n. 5813 - Pres. Cusani - Rel. Morsillo - P.M. Sgroi - Rossitto (avv. Ronchi) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Fiengo).

Responsabilità civile - Impiego pubblico - Concorso - Revisione graduatoria in seguito a giudicato amministrativo - Ritardo nell'esecuzione - Danni per il vincitore nel frattempo collocato a riposo - Ammissibilità.

La domanda del pubblico dipendente, prospettata come risarcitoria e proporzionata alle retribuzioni ed al grado che gli sarebbero spettati in conseguenza di una seconda graduatoria a lui favorevole, applicativa di giudicato amministrativo, investe solo incidentalmente la violazione di norme di azione relative ai concorsi pubblici ed al pubblico impiego, ma consiste in un'azione promossa contro la p.a. obbligata al risarcimento dei danni ingiusti arrecati dall'operato illecito (delittuoso) dei suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, e ciò in applicazione del principio per il quale ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che devono rispondere per il fatto di lui (1).

Con il primo ed il secondo motivo di gravame, denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, artt. 360 c.p.c. in relazione agli artt. 328, 323 e 185 cod. pen. nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non avere minimamente preso in esame le ragioni di fatto e di diritto che egli aveva ampiamente esposto nel giudizio avanti la Corte d'Appello e in quello avanti al Tribunale per dimostrare che, in realtà, gli indebiti ed ingiustificati comportamenti posti in essere dalla commissione di concorso e dagli organi ministeriali potevano e dovevano considerarsi, oltre che illeciti di carattere civile, anche illeciti di natura penale integranti, con fondata presunzione di dolo e, quantomeno, di colpa grave, gli estremi dei reati di omissione o ritardo di atti d'ufficio o di abuso innominato di ufficio, con la conseguenza del suo diritto al risarcimento del danno ex art. 185 c.p.c. nei confronti della P.A., la quale doveva rispondere per l'operato dei suoi agenti e funzionari.

In particolare il Rossitto, riportando le ragioni di fatto e diritto, già esposte nelle precedenti fasi di merito, sostiene l'esistenza di presun-

(1) Applicazione di esatti principi ad un caso di specie, nel quale il danno cagionato al ricorrente consisteva nell'ingiusto e prolungato ritardo che era stato frapposto dalla p.a. all'esecuzione di giudicato amministrativo e che gli impediva, per l'intervenuto collocamento a riposo, di ricoprire e svolgere le funzioni del nuovo ufficio, al quale doveva essere nominato in seguito all'esito favorevole di un concorso.

zioni gravi, precise e concordanti atte a far presumere che tanto le irregolarità del primo concorso, successivamente annullato, quando l'ingiustificabile ritardo di cinque anni, dopo tale annullamento, impiegati per la rinnovazione delle operazioni di concorso o per l'approvazione della nuova graduatoria costituivano il frutto di un ben preciso disegno, preordinato allo scopo di favorire alcuni concorrenti e di danneggiarne altri.

Contesta la stessa ammissibilità del proposto gravame la difesa dell'Amministrazione, la quale osserva che i giudici del merito si sono limitati a stabilire che, vertendosi in tema di lesione di meri interessi legittimi, la domanda stessa doveva considerarsi improponibile per difetto di giurisdizione e che, in ogni caso, quand'anche fosse riconosciuta la natura di diritto soggettivo alla posizione dedotta in lite, resterebbe pur sempre da valutare se ed in quali limiti la domanda, in quanto afferente ad aspetti reintegratori del rapporto di pubblico impiego, non sfugga egualmente alla cognizione del giudice ordinario per essere riservata alla cognizione esclusiva dei T.A.R.

Così puntualizzate le rispettive posizioni delle parti, il problema che a queste Sezioni Unite si pone è se, nella concreta fattispecie prospettata, sia individuabile l'esistenza (e, quindi, la lesione) di un diritto soggettivo del privato inciso dall'illegale esercizio del potere amministrativo, con la conseguente proponibilità della domanda di risarcimento dei danni avanti al giudice ordinario, ovvero un mero interesse legittimo, la cui tutela si esaurisca nell'apposita sede e cioè avanti al giudice amministrativo.

In sostanza, il profilarsi della responsabilità civile della P.A. presuppone l'incidenza dell'attività della stessa su diritti soggettivi perfetti di terzi (nella specie, del ricorrente) e, quindi, la proponibilità dell'azione risarcitoria presuppone la necessità di un pregiudizio ad una situazione giuridica di siffatta natura, di talché tutte le volte in cui quest'ultima difetti perché l'ordinamento giuridico non presuppone una tutela diretta ed immediata all'interesse dedotto e di cui si assuma il pregiudizio, ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

E altresì noto che ai fini della proponibilità davanti all'autorità giudiziaria ordinaria di azioni di risarcimento danni derivati dall'illegittimità di atti amministrativi, dichiarati nella competente sede giurisdizionale amministrativa con consenziale pronuncia di annullamento, non è sufficiente che il giudice amministrativo abbia annullato l'atto, ma è necessario altresì che questo abbia inciso su una posizione originaria di diritto soggettivo, cosicché la funzione dell'annullamento sia stata quella di restituire ad una posizione soggettiva, degradata ad interesse ed affievolita dall'azione dell'amministrazione, la sua qualificazione originaria di diritto soggettivo. Occorre, cioè, che l'atto amministrativo annullato risulti non soltanto illegittimo, in quanto abbia violato una

norma di azione, ma altresì illecito e, quindi, violatore di un diritto soggettivo (Cass. S.U. n. 1867/73; Cass. 616/79; Cass. 4779/81).

Per giurisprudenza costante, quindi, la fattispecie della responsabilità civile, quale concretamente delineata dall'art. 2043 c.c., individua come suo elemento essenziale quello della ingiustizia del danno, che ricorre quando venga lesa una posizione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento nella forma più piena del diritto soggettivo, principio questo applicabile anche nel caso dell'azione di responsabilità per danni intentata nei confronti della pubblica amministrazione, il cui comportamento, però, oltre che essere illegittimo deve essere anche illecito, abbia cioè violato un diritto soggettivo del singolo, per cui la mancanza di un tale presupposto postulerebbe un difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla stregua dei principi costantemente affermati da questa Suprema Corte.

Il problema è, pertanto, quello di accertare se nella specie sia individuabile un diritto soggettivo del Rossitto, che sia stato leso dall'operato dei funzionari della P.A. nella travagliata vicenda che il ricorrente assume essere stata posta in essere a suo danno.

Lamenta infatti il Rossitto che della sua domanda di partecipazione al concorso per commissario di leva del 1962 sia stato fatto malgoverno dalla commissione di concorso, che lo aveva escluso dalla nomina, essendo risultato il 157° su 40 posti a concorso, che il Ministero della difesa non abbia tenuto conto della decisione del Consiglio di Stato che annullava il concorso, in quanto solo dopo ben otto anni nel successivo iter concorsuale veniva approvata una nuova graduatoria, nella quale egli risultava essere stato compreso al 19° posto, e che pur avendo il nuovo decreto decorrenza dal maggio 1965, la nomina non poteva spiegare effetto alcuno nei confronti di esso ricorrente, per avere egli raggiunto il 65° anno di età ed essendo stato collocato in pensione. In sostanza il ricorrente censura in questa sede sia le operazioni della prima commissione di concorso, sotto il profilo di un erroneo ed « illegale » comportamento della stessa (v. pag. 3 ricorso) sia « il forte ed ingiustificato ritardo con il quale la decisione del Consiglio di Stato aveva avuto esecuzione », assumendo che da tale comportamento dell'amministrazione, che egli asserisce preordinato delittuosamente ai suoi danni sarebbero derivati ingiusti danni economici e morali:

a) per la perdita degli assegni di servizio attivo con i previsti aumenti e scatti dal 26 maggio 1965 al 16 gennaio 1973;

b) per il mancato godimento dei benefici combattentistici previsti dalla legge 336/1970 e per la conseguente mancata promozione in servizio al grado di generale di brigata con relativi assegni;

c) per la mancata riscossione dell'indennità di cessazione dal servizio nella misura di lire 26 milioni spettanti al generale di brigata, in luogo delle rimosse lire 2.420.000;

d) per la perdita, per il resto della vita, della pensione relativa al grado di generale di brigata, riscossa invece dal 1964 nella misura prevista per l'11° scatto di colonnello.

Le doglianze proposte dal ricorrente devono essere accolte nei limiti appresso indicati.

I giudici di merito hanno ritenuto che non fosse possibile da parte del Rossitto la sua tutela innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria nella errata convinzione che la domanda dal ricorrente proposta investisse interessi legittimi.

Ora è pur vero che le norme regolatrici dei pubblici concorsi sono tipiche norme d'azione perché, non essendo rivolte a tutelare in via immediata e diretta la situazione soggettiva del privato cittadino, e rivolgendosi invece, agli organi amministrativi (commissione di concorso, amministrazione attiva) sono volte ad assicurare la coincidenza dell'operato dell'amministrazione al pubblico interesse, onde la posizione soggettiva dell'aspirante all'ammissione al concorso, e poi quale concorrente e vincitore dello stesso, si qualificano come posizioni di interesse legittimo, tanto è vero che la stessa posizione giuridica del vincitore non è di diritto soggettivo, essendo essa condizionata alla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive volute dalla legge, nonché all'eventuale esercizio del potere di revoca dello stesso concorso da parte dell'amministrazione, ove siano venute meno le ragioni che indussero la pubblica amministrazione a bandirlo.

Nè vale a mutare l'originaria posizione di interesse legittimo dell'attore in diritto soggettivo, da azionare ai fini del risarcimento l'eventuale inosservanza del dovere dell'amministrazione di ottemperanza al giudicato amministrativo, posto che ai fini della proponibilità dinnanzi all'autorità giudiziaria di azioni di risarcimento di danni derivati dalla illegittimità di atti amministrativi, dichiarati nella propria competente sede giurisdizionale, con conseguente pronuncia di annullamento, non è sufficiente che il giudice amministrativo abbia annullato l'atto, ma è necessario che questo abbia inciso su posizioni originarie di diritto soggettivo. È necessario, cioè, che la funzione dell'annullamento sia stata quella di restituire ad una posizione soggettiva, degradata ad interesse ed affievolita dall'azione dell'amministrazione, la sua qualificazione originaria di diritto soggettivo. Se, invece, nonostante l'annullamento, quello che era interesse legittimo tale sia rimasto il soggetto passivo dell'atto

annullato non può ottenere un incremento ed un ampliamento di tutela giurisdizionale consistente nella concessione, successiva alla pronuncia giurisdizionale amministrativa, dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno (Cass. S. U. 17 febbraio 1969 n. 543; Cass. S.U. 7 gennaio 1975 n. 15; Cass. S.U. 8 aprile 1983 n. 2491). Nel caso di specie, però, la domanda del Rossitto relativa al quantum proporzionato alle retribuzioni ed al grado che gli sarebbero spettati in conseguenza della formazione della seconda graduatoria e ad alle conseguenti indennità, fin dal primo momento è stata prospettata come domanda risarcitoria, ed ancorché investente incidentalmente diritti scaturenti dal rapporto di pubblico impiego, e come tali devoluti alla cognizione del giudice amministrativo profila un'azione di risarcimento del danno non con riguardo ad atti amministrativi illegittimi per violazione di norme di azione, quali quelli adottati in materia di procedura concorsuale e successivo provvedimento di nomina di pubblici dipendenti, come hanno ritenuto i giudici del merito, bensì come azione da lui promossa nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto obbligata al risarcimento dei danni ingiusti da lui subiti per l'operato illecito dei suoi agenti e funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, in pregiudizio delle ragioni del Rossitto.

Costui, sia in primo grado che nel corso del giudizio d'appello, ha precisato le ragioni di fatto e di diritto per le quali aveva proposto l'azione di fronte al giudice ordinario, e cioè l'esistenza di fatti verificatisi nella vicenda, dai quali potevano trarsi le necessarie presunzioni del caso, atte a far ritenere che nel concorso di cui trattasi si fosse voluto favorire alcuni ufficiali provvisti di titoli insufficienti e che, una volta annullata la graduatoria da parte del Consiglio di Stato perché illegittima, non individuati funzionari della Pubblica Amministrazione avessero posto dolosamente in essere ingiustificati, indebiti e prolungati ritardi nella formazione e nella pubblicazione dei provvedimenti di loro competenza.

Orbene, alla luce di quanto prospettato dal ricorrente, i giudici del merito non soltanto non hanno ritenuto di dover eventualmente fare ricorso all'istituto della sospensione necessaria quale profilantesi negli artt. 295 c.p.c. e 3 cod. proc. pen., trasmettendo se del caso gli atti al P.M. per quanto di sua competenza, ma per di più, dimenticando l'esatta prospettazione della domanda, non hanno speso una sola parola in relazione all'asserita esistenza di illeciti sulla quale il ricorrente aveva impostato la propria domanda risarcitoria ex art. 185 c.p., per il quale ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

D'altronde che il Rossitto abbia impostato fin dal primo momento un'azione di risarcimento del danno fondata sugli artt. 185 c.p. e 2043 c.c.

non è sfuggito all'attenta difesa della P.A. la quale, a pag. 5 del proprio controricorso non disconosce implicitamente la natura di diritto soggettivo alla posizione dedotta in lite e si chiede se in tal caso non resti sempre da valutare se ed in quali limiti la domanda, in quanto afferente ad aspetti reintegratori del rapporto di pubblico impiego, non sfugga egualmente alla cognizione del giudice ordinario per essere riservata alla cognizione esclusiva del T.A.R. Domanda alla quale già precedentemente si è data risposta, allorché si è detto che l'azione proposta dal Rossitto, ancorché investa incidentalmente diritti scaturenti dal pubblico impiego, e come tali devoluti alla cognizione del giudice amministrativo, trova il suo fondamento non nella violazione di norme di azione ma nel comportamento doloso di non individuati funzionari della P.A., integrante gli estremi di reato. (Cfr. Cass. S.U. 18 giugno 1965 n. 1258), e pertanto egli nel chiedere il risarcimento sulla base di un assunto fatto-reato fa indubbiamente valere un diritto soggettivo (vedansi al riguardo le conclusioni dell'attore in primo grado - verb. ud. 27 febbraio 1978, memoria di replica 23 gennaio 1978 pag. 1 e 4, ove si parla anche di dolo dei componenti la commissione del concorso, integrante gli estremi di un conseguente illecito di natura penale).

Quanto al problema, cui pur deve accennarsi, della responsabilità della P.A. per il fatto commesso da colui che giuridicamente si costruisce come strumento della sua azione, vale a dire il suo dipendente, è necessario che tale rapporto di dipendenza sussista e sia operante nel momento in cui il comportamento delittuoso sia posto in essere, proprio perché ai fini proposti la soggettività giuridica del dipendente viene meno e si parla di unica soggettività giuridica, fondamento della natura diretta alla responsabilità.

Conseguentemente se gli atti ed il comportamento del pubblico dipendente non siano riferibili all'Amministrazione se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da necessaria occasionalità con la funzione e se la responsabilità dell'amministrazione statale nei confronti del privato per l'atto illegittimo di un proprio organo postuli solo una astratta riferibilità di tale atto all'amministrazione (Cass. 28 giugno 1979 n. 3612; Cass. S.U. 18 ottobre 1979, n. 5428) è problema da devolversi al giudice del merito.

V'è, comunque, di certo che, a fronte di fatti illeciti rapportabili alla condotta di dipendenti della pubblica amministrazione, che abbiano cagionato al ricorrente ingiusti danni patrimoniali e morali, va affermato l'obbligo della P.A., nel rispondere dell'operato dei suoi agenti e funzionari (cfr. Cass. pen. 24 luglio 1963, n. 2037; Cass. pen. 6 settembre 1963, n. 2441) al risarcimento del danno, almeno per equivalente.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 novembre 1985 n. 5934 - Pres. Brancaccio - Rel. Nocella - P. M. Sgroi - Ministero della Sanità (avv. Stato Cosentino) c. Garofalo Ebe (avv. Romagnoli).

Impiego pubblico - Invalidità civile - Commissione sanitaria provinciale e regionale - Procedimento e natura - Rapporti tra i rispettivi provvedimenti - Atto amministrativo - Silenzio - Silenzio-rigetto - Procedimento dinanzi la Commissione sanitaria - Applicabilità.

Il provvedimento della Commissione sanitaria provinciale costituisce un elemento strutturale della serie procedimentale, in cui è inserito, di autonoma rilevanza, avendo esso effetti immediatamente incidenti su particolari situazioni di diritto soggettivo, talché la proposizione del ricorso da parte dell'assistito avanti la commissione sanitaria regionale con la finalità di rimuovere quegli effetti assume carattere impugnatorio di quel provvedimento. Correlativamente la decisione della Commissione sanitaria regionale, sebbene emessa in base ad un potere autonomo di valutazione mediante l'adozione di nuovi accertamenti diagnostici, non può considerarsi svincolata dal provvedimento della commissione provinciale fino al punto da costituirne una semplice sovrapposizione, senza effetto ablatorio o correttivo del precedente atto, atteso che essa non può prescindere dal risultato della decisione di prima istanza (1).

L'istituto del silenzio rigetto deve, di conseguenza, essere applicabile al ricorso avanti alla Commissione regionale in relazione alla sua natura di ricorso gerarchico improprio, con l'effetto che, decorso il termine dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso si intende respinto ed il procedimento amministrativo si intende esaurito, con la possibilità di promuovere per la lesione dei diritti soggettivi, l'azione giudiziaria (2).

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 in relazione agli artt. 6, 8, 9, 10 e 22 L. 30 marzo 1971 n. 118; omessa ed erronea motivazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) e difetto di giurisdizione (art. 360 n. 1 c.p.c.) e si sostiene che mentre l'istituto del silenzio-rigetto, previsto dal citato art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 è applicabile ai ricorsi gerarchici, propri ed impropri, non è invece applicabile ai ricorsi amministrativi non impugnatori e cioè ai ricorsi, che, non consistendo nell'impugnativa di un atto amministrativo, vengono decisi da un'autorità che si trova in posizione di terzietà tra il privato e la pubblica amministrazione: tra i ricorsi non impugna-

(1-2) Sentenza di particolare interesse che accoglie la distinzione tra ricorsi impugnatori e non impugnatori, elaborata dalla dottrina, e già recepita dal Consiglio di Stato (Ad. plen. 11 luglio 1983 n. 18).

tori è precisamente ascrivibile quello proposto a norma dell'art. 9 della legge n. 118 del 1971 alla commissione regionale sanitaria, che si trova appunto in posizione di terzietà rispetto al Ministero dell'Interno e decide non già per riesaminare gli accertamenti medico-legali compiuti dalla commissione sanitaria provinciale, ma in base ad una propria autonoma valutazione attraverso nuovi accertamenti diagnostici.

Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha ritenuto che l'istituto del silenzio rigetto, previsto dall'art. 6 citato, è applicabile a tutti i ricorsi gerarchici, e quindi anche a quelli impropri, in quanto il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 1199 del 1971 ha inteso stabilire una equiparazione di tutti i ricorsi, propri ed impropri, ai fini dell'applicabilità della norma ed ha inquadrato il ricorso, proposto alla commissione regionale sanitaria ai sensi dell'art. 9 della L. n. 118 del 1971 tra quelli impropri, tenuto conto che esso è proposto davanti ad organo collegiale di diversa composizione, non gerarchicamente sovraordinato, senza che rilevi in contrario il fatto che la commissione sanitaria regionale sia abilitata a rinnovare l'accertamento compiuto dalla commissione sanitaria provinciale in modo del tutto svincolato dal giudizio di questa, avvalendosi di analoghi poteri istruttori e decisori, atteso che nel procedimento amministrativo il giudizio di secondo grado, anche con tali particolarità, non cessa di costituire una *revisio prioris instantiae* esercitata nei limiti della *devolutio*.

Il Ministero ricorrente, adeguandosi ora alla costante giurisprudenza in argomento (Cons. Stato 7 febbraio 1978 n. 4; 29 aprile 1975 n. 135; 17 dicembre 1976 n. 480; 20 ottobre 1978 n. 1043 e conformi), non nega più l'applicabilità dell'istituto del silenzio rigetto ai ricorsi gerarchici impropri, ma sostiene che al ricorso, proposto avverso la decisione della commissione provinciale sanitaria avanti a quella regionale a norma dell'art. 9 suddetto, non può attribuirsi natura di ricorso gerarchico improprio, rientrando esso nel *tertium genus* dei ricorsi gerarchici atipici, non impugnatori (la cui nozione, elaborata dalla dottrina, è accolta dalla giurisprudenza amministrativa), e quindi tale ricorso è, come tale, sottoposto alla disciplina del silenzio rigetto.

Si deve premettere che secondo giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (Cass. 15 luglio 1980 n. 4565; 30 ottobre 1981 n. 5729 e conformi) la domanda con la quale viene chiesta al Ministero dell'Interno la pensione di inabilità e l'assegno, previsti dalla L. n. 118 del 1971, in quanto relativa ad erogazioni pensionistiche, disciplinate da espresse disposizioni di legge e non rimesse alla discrezione della pubblica amministrazione, alle quali corrisponde il correlativo diritto soggettivo in capo agli assistiti, rientra nelle forme di assistenza obbligatoria, devolute alla competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro a norma dell'art. 442 c.p.c., anche se non direttamente collegata ad un rapporto di lavoro su-

bordinato presente e precorso. Conseguentemente a tale tipo di controversia è applicabile l'art. 443 c.p.c., che, correlato con l'art. 148 disp. att. c.p.c., dev'essere interpretato nel senso che dal mancato esperimento del procedimento amministrativo non consegue più l'improponibilità della domanda con la connessa sanzione di decadenza, ma una semplice improcedibilità, che dà luogo solo ad una temporanea sospensione del giudizio da parte del Pretore sino a quando non sia esaurita la procedura amministrativa (Cass. 17 luglio 1977 n. 3582; 12 dicembre 1981 n. 6587 e conformi). Deriva da ciò che è erroneo il riferimento dell'amministrazione ricorrente ad un preteso mancato verificarsi di una condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziaria a seguito della mancata pronuncia della commissione sanitaria regionale e alla connessa ipotesi di decadenza dell'azione giudiziaria, che potrebbe anche ipoteticamente implicare un problema di giurisdizione, dovendosi sostituire alla condizione di proponibilità quella di procedibilità, non importante alcun problema di giurisdizione, ma soltanto la necessità della verifica, anche in sede di legittimità, quale vizio *in procedendo*, dell'effettivo esaurimento del procedimento amministrativo.

Nell'esercizio di tale verifica si deve stabilire il momento in cui il procedimento amministrativo possa ritenersi esaurito nell'ambito di un procedimento complesso qual'è quello previsto dagli artt. 6 e segg. della L. 30 marzo 1971 n. 118, e, all'interno di questo, se possa essere attribuito il significato di silenzio rigetto alla mancata pronuncia della commissione sanitaria regionale, abilitante come tale la proposizione dell'azione giudiziaria.

La legge n. 118 del 1971, dopo aver determinato nell'art. 2 natura e grado delle minorazioni psico-fisiche dell'invalido, considerate agli effetti della legge stessa, affida l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti alle provvidenze da essa previste ad una commissione sanitaria nominata dal Prefetto (art. 6).

La Commissione, compiuti gli accertamenti previsti dall'art. 8 comunica, a cura del segretario, direttamente alla prefettura i nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di assistenza.

La domanda per il conseguimento delle provvidenze previste dagli artt. 12 (pensione di inabilità) 13 (assegno mensile) 23 (addestramento, qualificazione professionale etc.) e 24 (indennità frequenza corsi addestramento) deve essere presentata direttamente alla commissione sanitaria provinciale.

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali è previsto il ricorso alla commissione regionale sanitaria, nominata dal ministro della sanità, la cui decisione è definitiva (art. 9).

Con tale decisione si conclude il procedimento amministrativo per l'accertamento delle condizioni di minorazione ai fini dei benefici di cui agli artt. 23 e 24.

Per quanto riguarda invece i benefici di cui all'art. 12 e 13 il procedimento amministrativo prosegue per l'accertamento delle condizioni economiche davanti al comitato provinciale di assistenza e beneficenza e l'eventuale delibera di concessione della pensione o dell'assegno (art. 14).

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al ministero dell'interno (art. 15).

Infine, contro i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi (art. 22).

Si tratta dunque di un procedimento complesso, che, sebbene diviso in due fasi in relazione al contenuto dell'accertamento, l'uno medico-legale inerente alle condizioni di minorazione dell'assistito e l'altro inerente alla sussistenza delle condizioni economiche richieste per l'attribuzione dell'assegno o pensione, è tuttavia articolato in diversi elementi strutturali, i quali, pur confluendo nel provvedimento finale, assumono rilevanza ed effetti giuridici autonomi, talché il difetto o la mancanza di uno di essi, ripercuotendosi sul risultato finale, è suscettibile di concretare di per sé stesso l'immediato pregiudizio di un diritto soggettivo, autonomamente tutelabile avanti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non può perciò affermarsi che il procedimento amministrativo non possa ritenersi esaurito se non dopo il provvedimento definitivo del Ministero dell'Interno nel presupposto che esso esiga il totale percorso dell'iter, previsto dalla legge per pervenire alla conclusione finale dell'attribuzione o della negazione dell'assegno o pensione.

In realtà la negazione dei requisiti di carattere sanitario nella fase tecnica medico-legale può incidere non soltanto, con effetto autonomo, sul diritto all'assistenza sanitaria (art. 3, in via transitoria), sui benefici relativi alla qualificazione professionale (art. 23) nonché sull'assegno di accompagnamento, che è svincolato da condizioni di reddito (art. 17), ma anche e soprattutto, con effetto riflesso, quale presupposto negativo, sull'attribuzione finale della pensione o assegno, giustificando perciò solo l'immediata proposizione dell'azione giudiziaria e la totale cognizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento delle condizioni economiche, anche se su di queste non sia intervenuta la pronuncia del comitato provinciale di assistenza e beneficenza ed il provvedimento definitivo del Ministero dell'Interno.

La soluzione adottata è conforme ai principi del sistema e a quelli di rilevanza costituzionale.

La previsione di un procedimento amministrativo è volta non alla formazione di un atto, che debba poi essere soggetto ad impugnazione

avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ma soltanto alla composizione in sede amministrativa della controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Correlativamente la cognizione del giudice ordinario non verte sull'impugnazione dell'atto, ma si esercita autonomamente sulla totalità del rapporto e cioè sulle posizioni di diritto e di obbligo delle parti senza limitazione alcuna.

L'art. 22 della legge in questione, la cui formula è stata ritenuta sovrabbondante e superflua nella sua totalità in quanto ripetitiva dell'art. 113 della Cost. (Cons. St. 25 gennaio 1983 n. 37), non può, nella sua assoluta genericità, essere interpretato nel senso di attribuire natura di procedimento di impugnazione all'atto definitivo della commissione regionale o del Ministero. Tale norma nella sua espressione letterale può anzi assumere il significato di prevedere la possibilità di immediata tutela giudiziaria sia nel caso di cui all'art. 9, nell'ipotesi che con tale provvedimento si concluda definitivamente il procedimento per la concessione della pensione o dell'assegno, sia nel caso di cui all'art. 15, nella ipotesi in cui, invece, il procedimento abbia potuto svolgersi nelle sue due fasi di accertamento (delle condizioni di minorazione e delle condizioni economiche).

L'immediatezza della tutela in qualsiasi fase amministrativa in presenza di un possibile pregiudizio di un diritto soggettivo è giustificata, infine, dallo stesso contenuto di questo, relativo all'assistenza sociale, costituzionalmente garantito dall'art. 38 della Costituzione.

Non può esservi dubbio dunque che la condizione di procedibilità, prevista dall'art. 443 c.p.c., può ritenersi verificata con la decisione definitiva della commissione sanitaria regionale, di cui all'art. 9, che, negando le condizioni di minorazione di cui all'art. 2, rende inutile e quindi improseguibile il procedimento delle condizioni economiche necessarie per il conseguimento del diritto vantato.

Si prospetta ora il particolare problema, agitato nella presente controversia, circa la possibilità della formazione del silenzio rigetto nell'ipotesi di mancata decisione della commissione sanitaria regionale nel termine previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 119 del 1971.

La categoria dei ricorsi non impugnatori, elaborata dalla dottrina, è stata recentemente accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. plen. 11 luglio 1983 n. 18), seguita dal T.A.R. Abruzzo con decisione n. 342 del 25 giugno 1982, con specifico riferimento ai ricorsi di atti amministrativi rimessi alla decisione delle commissioni regionali (o della commissione centrale per avocazione) di vigilanza per l'edilizia economica e popolare con l'art. 19, commi 2° lett. b) e 4° del d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, rispetto ai quali il Consesso Amministrativo ha escluso la riferibilità della disciplina del silenzio rigetto, introdotta con l'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. La questione era stata peraltro risolta in senso contrario dallo stesso Consiglio di Stato (sent. 24 aprile 1979 n. 298 e

21 marzo 1978 n. 226) e cioè nel senso della riferibilità della stessa disciplina a tali ricorsi, definiti come ricorsi gerarchici impropri. Con la più recente decisione, il Consiglio di Stato, conformemente alla prevalente dottrina, ha identificato la categoria dei ricorsi non impugnatori nei « ricorsi concernenti controversie insorte (generalmente in materia di diritti) tra due o più soggetti, contendenti in un campo che tocca gli interessi (di assistenza sociale) della Pubblica Amministrazione, i quali si avvicinano ai ricorsi gerarchici impropri per il fatto di essere indirizzati ad organi in posizione di terzietà, ma se ne distinguono perché non sono impugnatori di un atto amministrativo (e possono quindi sfociare anche in una pronuncia dichiarativa »); ritenuto poi che il 1° co. del suddetto d.P.R. si riferisce al ricorso gerarchico improprio, ha affermato che nessuna attenzione viene invece rivolta ai ricorsi amministrativi di tipo non impugnatorio, ai quali le regole fissate per il ricorso gerarchico non si applicano, neppure in via suppletiva.

La categoria dei ricorsi atipici non impugnatori ha quindi in comune con i ricorsi gerarchici impropri, ai quali è generalmente riconosciuta applicabile la disciplina del silenzio-rigetto, la terzietà dell'organo chiamato alla decisione, distinguendosi da questi per l'assenza di un atto amministrativo, e ciò comporta il difetto di un termine di decadenza per la loro proposizione ed inoltre la mancanza, connessa alla loro natura prevalentemente dichiarativa, in caso di loro accoglimento, di un esito eliminatorio di un precedente atto amministrativo.

Così intesa la nozione dei ricorsi non impugnatori, peraltro negata da una parte della dottrina mediante una sostanziale assimilazione ai ricorsi gerarchici impropri, non può ritenersi che il ricorso alla commissione sanitaria regionale possa catalogarsi tra i primi, ove si consideri la reale funzione che esso assume nell'ambito del complesso procedimento amministrativo in cui è inserito, dovendo più concretamente ascrivere tra i secondi.

Il provvedimento della commissione sanitaria provinciale, costituisce un elemento strutturale della serie procedimentale, in cui è inserito, di autonoma rilevanza, avendo essi effetti immediatamente incidenti, come accennato, su particolari situazioni di diritto soggettivo, e mediamente riflessi sulla situazione di diritto soggettivo, che costituisce l'oggetto del provvedimento finale, a cui il procedimento è diretto, talché la proposizione del ricorso da parte dell'assistito avanti alla commissione sanitaria regionale con la finalità di rimuovere quegli effetti, diretti o riflessi, assume un carattere decisamente impugnatorio di quel provvedimento. Correlativamente la decisione della commissione sanitaria regionale, sebbene emessa in base ad un potere autonomo di valutazione mediante l'adozione di nuovi accertamenti diagnostici, non può considerarsi assolutamente svincolata dal provvedimento della commissione sanitaria pro-

vinciale fino al punto da costituirne una semplice sovrapposizione, senza effetto ablatorio o correttivo del precedente atto amministrativo, atteso che essa non può prescindere, pur non costituendone un riesame, dal risultato della decisione di prima istanza, avente identico oggetto.

L'esercizio di autonomi poteri istruttori mediante l'adozione di nuovi accertamenti diagnostici è una caratteristica connessa alla natura squisitamente tecnica del giudizio sanitario, che è irrilevante sul piano procedimentale, non essendo incompatibile — come osservato dalla Corte di merito — in linea generale con il giudizio di seconda istanza l'uso di autonomi poteri istruttori nei limiti della *devolutio* operata dal ricorso.

La previsione di un termine per la proposizione del ricorso avanti alla commissione sanitaria regionale, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della decisione della commissione sanitaria provinciale contribuisce infine ad abbattere ogni residuo dubbio sulla possibilità di ritenere che la fattispecie non integri un ricorso gerarchico improprio, ma un ricorso non impugnatorio.

L'istituto del silenzio rigetto deve quindi ritenersi applicabile al ricorso avanti alla commissione sanitaria regionale in relazione appunto alla sua natura di ricorso gerarchico improprio, con la conseguenza che, decorso il termine previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 119 del 1971, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti e il procedimento amministrativo, posto come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, integralmente esaurito.

Non può costituire valido argomento interpretativo in senso contrario l'inconveniente lamentato dalla Avvocatura dello Stato relativamente alla incongruità del termine di novanta giorni a disposizione della commissione sanitaria regionale per procedere al nuovo esame delle condizioni degli aspiranti tutte le volte che dovessero ritenersi necessarie nuove indagini psicodiagnostiche e attitudinali mediante ricoveri ospedalieri e adeguati periodi di osservazione. Anche a non voler considerare che la deduzione dei possibili inconvenienti in sede applicativa non possono costituire idonei argomenti in sede interpretativa di una legge, occorre osservare che si tratta di materia in cui vengono in discussione diritti, di rilevanza costituzionale, di una categoria di cittadini particolarmente bisognosa e indifesa, per cui la celerità dei termini soddisfa l'esigenza di una più intensa e pronta tutela.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 1 e 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; omessa ed erronea motivazione e difetto di giurisdizione (art. 360 n. 3, 1 e 3 c.p.c.) e si deduce che se in denegata ipotesi dovesse ritenersi che il ricorso alla commissione sanitaria regionale ha natura di ricorso gerarchico improprio, sussisterebbe tuttavia improponibilità della domanda, dovendosi ritenere che la citata norma

dell'art. 6 è diretta a disciplinare esclusivamente i rapporti tra i ricorsi amministrativi gerarchici e l'ulteriore fase giurisdizionale amministrativa, ma non anche a disciplinare i rapporti tra ricorsi amministrativi ed azione giurisdizionale avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, in presenza di una norma, quale quella dell'art. 22 della legge n. 118 del 1971, che sancisce una giurisdizione condizionata all'esaurimento della fase amministrativa, prevedendo che l'A.G.O. possa essere adita dopo che sia intervenuta la definitiva decisione del ricorso amministrativo.

Il motivo è infondato.

L'art. 22 citato, il quale dispone che contro i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale avanti ai competenti organi ordinari o amministrativi non può essere interpretato nel senso limitativo prospettato, sia per ragioni letterali, giacché la tutela è indifferentemente riferita per entrambi i provvedimenti all'organo ordinario o amministrativo senza alcuna ulteriore precisazione (che avrebbe potuto essere indicata con l'avverbio «rispettivamente»), sia per ragioni sistematiche e razionali in quanto la norma, nella sua formulazione generica e ripetitiva dell'art. 113 della Cost., non può significare una deroga alla regola generale del riparto di giurisdizione in relazione alla posizione soggettiva tutelata, che, inerendo precisamente a posizioni di diritto soggettivo, implica l'attribuzione di giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

La limitazione della disciplina del silenzio rigetto ai soli rapporti tra ricorsi amministrativi e giudizio amministrativo introdurrebbe d'altra parte una inammissibile differenza di trattamento, nel senso che ove si tratti di interessi legittimi la pubblica amministrazione dovrebbe essere tenuta ad un rispetto della posizione del ricorrente più intenso di quello dovuto nel caso che si versi invece in tema di diritti, in cui il tempo della decisione sarebbe rimesso all'arbitrio dell'organo decidente: differenza di trattamento davvero inspiegabile, sia dal punto di vista costituzionale sia dal punto di vista dell'intensità e immediatezza della tutela.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 2 aprile 1985 n. 2247 - Pres. Sandulli - Rel. Ruggiero - P. M. Grassi (concl. conf.) - ANAS (avv. Stato Laporta) c. Griffi e Pacca (avv. Lemma).

Corte costituzionale - Sentenze - Interpretazione - Motivazioni - Rilevanza.

Espropriazione per pubblica utilità - Terreni agricoli - Indennità - Criteri previsti dalla legge n. 865-71 - Applicabilità.

(legge 22 ottobre 1971 n. 865, art. 16).

Ai fini dell'interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale, occorre prendere in considerazione non soltanto il dispositivo, ma anche la motivazione, costituendo entrambi elementi dello stesso atto giuridico (1).

Anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5/80 e n. 223/83, nel caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni agricoli, si applicano ai fini della determinazione dell'indennità i criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1985 n. 5236 - Pres. Bologna - Rel. Di Salvo - P. M. Martinelli (concl. conf.) - Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Bruno) c. La Nuova Portuense s.p.a. (avv. Petrucci).

Espropriazione per pubblica utilità - Terreni agricoli - Indennità - Criteri previsti dalla legge n. 865-1971 - Applicabilità.

(legge 22 ottobre 1971 n. 865, art. 16).

Anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 5/80 e 223/83, nel caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni agricoli, si applicano ai fini della determinazione dell'indennità i criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 (2).

(1-2) Giurisprudenza ormai consolidatasi anche a seguito di Corte Cost., 30 luglio 1984 n. 231 (in *Foro It.* 1985, I, 47 ss.) e di Cass. SS.UU. 24 ottobre 1984 n. 540, (*ibidem*, con note di Pietrosanti e Pizzorusso).

Per ulteriori precedenti sulla nota questione concernente la rilevanza della motivazione delle sentenze della Corte Costituzionale, cfr. nota di richiamo a Cass. 12 dicembre 1984 n. 6533, in questa *Rassegna*, 1984, I, 961 ss.

I

Con l'unico motivo del ricorso principale l'A.N.A.S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, come modificato con la legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e sostiene che erroneamente la corte di merito avrebbe proceduto alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di quella per occupazione legittima secondo il criterio del valore venale previsto dalla legge n. 2359 del 1865, e non secondo i diversi criteri dettati dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, senza considerare che questi ultimi criteri, in virtù dell'art. 4 del d.l. n. 115 del 1974, come modificato dalla legge di conversione n. 247 del 1974, dovevano necessariamente applicarsi a tutte le espropriazioni comunque preordinate, come nella specie, alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, qualunque fosse la procedura espropriativa e la normativa in concreto adottata dall'ente espropriante.

Deve essere preliminarmente rilevato che non può essere più posto in discussione in questa sede il principio affermato dal tribunale, e che non ha formato oggetto di impugnazione nei successivi gradi di giudizio, che per effetto della sopravvenuta emanazione del decreto di espropriazione del 29 aprile 1976, l'originaria domanda proposta dalle proprietarie per il risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione dei loro immobili, divenuta definitiva ed irreversibile a causa dell'utilizzazione degli stessi per la realizzazione di un'opera pubblica, si è convertita in opposizione alla stima dell'indennità espropriativa. Di conseguenza, non può essere nella specie applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 febbraio 1983 n. 1464, e successivamente ribadito in numerose altre pronunce (cfr. Cass. n. 1754, 4767, 6432, 6919, 7022 del 1983, 1859, 2201, 2689, 2854, 3118, 3659 del 1984), secondo il quale la costruzione di un'opera pubblica in costanza di occupazione illegittima determina l'acquisizione a titolo originario della proprietà del bene occupato in capo all'ente pubblico ed il diritto del privato al risarcimento dei danni commisurati al valore del bene perduto, rendendo inutile il decreto di espropriazione eventualmente sopravvenuto; e pertanto il *thema decidendum*, in conseguenza del formarsi del giudicato sull'indicata statuizione, rimane circoscritto all'individuazione dei criteri legali di determinazione dell'indennità di esproprio, come proposto dalla amministrazione ricorrente.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come infatti questa Suprema Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare, per effetto della disposizione contenuta nel comma aggiunto

all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 dalla relativa legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, la quale ha esteso le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione, « a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali », si è prodotta l'unificazione legislativa dei criteri di determinazione dell'indennità per tutte le espropriazioni interessanti lo Stato e gli altri enti pubblici, con efficacia sostitutiva dei vari e distinti criteri già stabiliti per i diversi tipi e modelli espropriativi previsti nell'ordinamento, pur lasciandosi ferme le regole procedurali proprie di ciascun tipo di espropriazione, con la conseguenza, che qualunque sia lo strumento ablatorio in concreto prescelto dalla pubblica amministrazione, esso comporta in ogni caso, dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 247 del 1974, l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dell'indennità, e non già di quelli originariamente previsti nella legge relativa, da intendersi abrogati e sostituiti da quelli della legge del 1971.

Né un tale principio si pone in conflitto con l'altro fondamentale principio, pure costantemente affermato da questa Corte, ed al quale ha ritenuto di richiamarsi la decisione impugnata, che il sistema di determinazione dell'indennità espropriativa va necessariamente individuato in base alla legge in forza della quale l'espropriazione è stata pronunciata, non essendo consentito al giudice ordinario di sindacare le scelte operate dalla pubblica amministrazione e di sostituire ai criteri da questa adottati altri criteri previsti da leggi diverse, anche se eventualmente applicabili. Nel caso in esame, infatti, poiché, come si è detto, la legge n. 247 del 1974 ha prescritto in modo vincolante i parametri di determinazione della indennità per ogni tipo di procedimento espropriativo interessante lo Stato e gli altri enti pubblici, sostituendo ed integrando in proposito le relative norme in precedenza vigenti, il giudice dell'opposizione alla stima, facendo applicazione dei nuovi criteri, non viene a censurare o modificare la scelta dello strumento ablatorio adottato dalla pubblica amministrazione ed a questa esclusivamente riservata, ma va ad applicare proprio la disciplina ed i criteri di determinazione dell'indennità operanti per il procedimento prescelto, sulla base e nel rispetto dello schema legale proprio di quel procedimento, come risulta vigente al momento del decreto di espropriazione per effetto delle sostituzioni e delle modificazioni ad esso apportate dalla citata legge n. 247 del 1974 (cfr. Cass. n. 4690, 5793, 6098 del 1981, 1673, 1754, 3338, 4525, 5806 del 1982, 1525, 3247 del 1983).

La persistente applicabilità dei principi ora enunciati deve essere, peraltro, nella specie, verificata in relazione alle vicende subite dai criteri di determinazione dell'indennità espropriativa stabiliti dalla legge

n. 865 del 1971. È noto, infatti, che sia l'art. 16 della predetta legge, nella parte in cui introduceva i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, sia il comma premesso all'art. 4 del d.l. n. 115 del 1974 dalla relativa legge di conversione n. 247 del 1974, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale, mentre con la successiva sentenza n. 223 del 1983 della stessa Corte sono state dichiarate costituzionalmente illegittime la legge 29 luglio 1980, n. 385, e tutte le successive leggi di proroga, che quegli stessi criteri avevano riprodotto, sia pure in via provvisoria e salvo conguaglio.

A tal fine, un'ulteriore precisazione preliminarmente si impone in punto di fatto, che cioè, come risulta dalla sentenza impugnata, i terreni oggetto dell'espropriazione di cui si tratta sono stati indubbiamente considerati e valutati come terreni agricoli, ed un tale accertamento di fatto è ormai definitivamente acquisito in causa, non risultando oggetto di alcuna censura.

Orbene, nella citata sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale, mentre nel dispositivo si adotta una formula assoluta che farebbe apparire totale la caducazione delle norme oggetto della pronuncia di incostituzionalità, la motivazione della stessa appare svolta e costruita nel senso di ritenere l'illegittimità dei denunciati criteri legali di determinazione della indennità di espropriazione (e di occupazione), in quanto applicati ai terreni che abbiano destinazione edificatoria, poiché per questi adottano parametri estimativi che astraggono e prescindono del tutto dalle caratteristiche del bene espropriato, e che possono quindi condurre alla liquidazione di indennità del tutto irrisorie e ad una irrazionale diversità di trattamento di situazioni identiche. Per le aree con destinazione agricola, invece, nella motivazione della stessa sentenza si afferma che la legge denunciata, prevedendo che l'indennità di esproprio sia fissata con esplicito riferimento alle colture effettivamente praticate nel fondo espropriato ed anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, stabilisce l'esatto criterio che l'indennità va liquidata in base al valore effettivo del bene espropriato, determinato in relazione alle sue caratteristiche ed alla sua destinazione economica.

Si pone quindi il problema se la predetta sentenza della Corte Costituzionale, nonostante che nel dispositivo non operi alcuna distinzione in proposito, abbia comunque fatto salvo, alla stregua delle enunciazioni contenute nella motivazione, il sistema di determinazione dell'indennità di espropriazione delineato dalla legge n. 865 del 1971 e successive integrazioni e modificazioni, almeno per quanto riguarda le espropriazioni di suoli con destinazione agricola; problema che implica la soluzione a monte di quello più generale concernente la rilevanza e

l'efficacia giuridica da attribuire alla motivazione delle sentenze della Corte Costituzionale in rapporto al dispositivo, se, cioè, e fino a qual punto anche per tali sentenze, ed in particolare per quelle di accoglimento, possa applicarsi il principio secondo il quale la portata preceettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione.

Il problema, che non aveva sempre ricevuto una soluzione univoca nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, è stato nuovamente esaminato in data recentissima, e proprio con riferimento all'ambito di efficacia da attribuire alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980, dalle Sezioni Unite, che con sentenza n. 5401 del 1984, resa all'udienza del 14 giugno 1984, hanno accolto la tesi che anche per le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale la portata e l'estensione della pronuncia di incostituzionalità vanno individuate non soltanto in base al dispositivo ma anche alla stregua delle ragioni della decisione contenute nella motivazione, e che quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n. 5 del 1980, dei criteri di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni e integrazioni, deve intendersi limitata alle espropriazioni che hanno ad oggetto aree con destinazione edilizia, solo per tali aree valendo le considerazioni svolte nella parte motiva di quella sentenza.

Le Sezioni Unite, premesso che costituisce canone fondamentale di interpretazione il principio secondo cui l'atto giuridico che ne costituisce oggetto va interpretato secondo il criterio della totalità, tenendo conto, cioè, del significato oggettivo che ad esso deve riconoscersi secondo la legge di formazione dell'atto, la sua struttura giuridica ed il sistema normativo in cui si inserisce, hanno rilevato che, avendo il legislatore adottato per le pronunce della Corte Costituzionale il modello della sentenza, non può non aver inteso che fossero anche ad esse applicabili le regole di interpretazione di quel tipo di atti, in cui sussiste un'intima compenetrazione tra le ragioni che hanno determinato la pronuncia, contenute nella parte motiva, ed il dispositivo che enuncia il comando giuridico, venendo in definitiva, motivazione e dispositivo a costituire elementi dello stesso atto giuridico ed a formare tra loro un corpo unitario. Di conseguenza, hanno soggiunto le Sezioni Unite, non può assumere rilievo il fatto che solo il dispositivo delle sentenze della Corte Costituzionale sia pubblicato nelle forme previste per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo (art. 136 Cost. e 30 della l. 11 marzo 1953 n. 87), poiché le forme attraverso cui è reso riconoscibile l'atto giuridico non possono condizionarne l'intima

essenza, ed il dispositivo rimane tale anche se ad esso sia limitata la pubblicazione e, quale dispositivo di una sentenza, rimanda necessariamente alle ragioni che ne hanno determinato la emanazione.

II

L'Amministrazione delle Finanze deduce violazione e falsa applicazione della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e della l. 27 giugno 1974, n. 247, in relazione all'art. 360, n. 3.

Sostiene la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha liquidato l'indennità di espropriazione in via provvisoria e, quindi, salvo conguaglio, perché dalle decisioni della Corte Costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1984, emerge che l'illegittimità costituzionale delle norme determinative dell'indennità di espropriazione concerne soltanto le aree destinate all'edificazione e non anche quelle destinate ad uso agricolo, come quelle di cui trattasi.

La censura è fondata.

La portata e l'ambito operativo delle predette sentenze della Corte Costituzionale — e cioè della sentenza n. 5 del 1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, comma 5, 6 e 7 della l. 865/1971, come modificato dall'art. 14 l. 10/1977, che adottava il valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria quale criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio, per violazione dell'art. 3, comma 1° e 42 comma 3° della Costituzione, nonché della sentenza n. 223/1983, che ha dichiarato pure illegittime, per violazione dell'art. 42, comma 3° e 136, comma 1° della Costituzione, gli artt. 1, comma 1° e 2° e l'art. 2 della l. n. 385/1980 e delle successive leggi di proroga — è stato oggetto di vivo contrasto, ritenendosi da una parte, che esse avessero prodotto la caducazione delle norme dichiarate illegittime in tutto l'ambito delle loro previsioni e, quindi, per i terreni di ogni tipo, indipendentemente dalla loro destinazione edilizia od agricola, come sembrava doversi desumere dal dispositivo, ovvero, come altri sostenevano, limitatamente alle aree con vocazione edificatoria, come poteva argomentarsi dalle ragioni della decisione svolte nella motivazione, nonché dell'oggetto della disciplina transitoria prevista dalla l. 385/1980. La questione interpretativa è stata ora risolta dalle sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 5401/1984 e 94/1985) nel senso che il dispositivo della sentenza n. 5/1980 della Corte Costituzionale deve essere interpretato alla luce della corrispondente motivazione, per modo che il *decisum* che ha dichiarato illegittimi i menzionati commi dell'art. 16 della l. 865/171 deve essere inteso nel senso che i criteri di determinazione della indennità di esproprio, in tanto sono da ritenere

caducati, in quanto si riferiscono alle aree con destinazione edilizia. Infatti, hanno osservato le predette sentenze « soltanto per tali aree valgono le considerazioni svolte nella parte motiva di quella sentenza, la quale ha sottolineato il contrasto dell'art. 16 cit., con gli artt. 3 e 42 Cost., in quanto applica criteri estimativi che astraggono e prescindono del tutto dalle caratteristiche del bene espropriato, onde possono condurre alla liquidazione di indennità del tutto irrisorie e perché, riconoscendo, a tal fine, la distinzione tra aree interne ed esterne al centro abitato, può condurre a diversità di trattamento di situazioni identiche, come può accadere per le aree contigue, ma esterne ai centri edificati, che abbiano comunque destinazione edificatoria. Dalla motivazione risulta, invece, che, per quanto riguarda le aree con destinazione agricola, non sussiste ragione di illegittimità, dato che, in tal caso, l'art. 15 della l. n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 della l. n. 10/1977, tiene presenti le caratteristiche oggettive del bene espropriato in quanto « prevede che per i terreni agricoli l'indennità di esproprio sia fissata con specifico riferimento alle colture effettivamente praticate nel fondo espropriato ed anche in relazione all'esercizio della azienda agricola. Si stabilisce, così, l'esatto criterio che l'indennità va liquidata in base al valore effettivo del bene espropriato, determinato in relazione alle sue caratteristiche ed alla sua destinazione economica; l'aver pretermesso tali riferimenti per le aree con destinazione edilizia ed adottato per queste criteri astratti ed irrazionali, determina una ulteriore disparità di trattamento fra gli espropriati ».

Nel caso in esame, poiché la sentenza impugnata è fondata sul riconoscimento della destinazione agricola delle aree espropriate, l'indennità di esproprio deve, essere determinata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 865/1971, così come modificata dall'art. 14 della l. n. 10/1977 con una liquidazione di carattere definitivo, non essendo applicabili le norme successive, peraltro dichiarate incostituzionali, che, come si è visto, hanno prorogato l'applicazione dei predetti criteri solo per le aree aventi vocazione edificatoria.

L'applicabilità alla espropriazione in esame della predetta legge, deriva dalla l. 27 giugno 1974, n. 247, la quale, nel convertire in legge il d.l. 2 maggio 1974, n. 115, con il comma aggiunto all'art. 4, ha esteso le disposizioni del titolo II della predetta legge n. 865/1971 « a tutte le espropriazioni, comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali ». Questa norma ha, quindi, abrogato per incompatibilità le precedenti norme che disponevano diversamente ed, in particolare, il d.l. 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella l. 23 dicembre 1967, n. 1246 che regolava, in modo specifico le espropriazioni necessarie per la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino rinviando per la determinazione dell'inden-

nità ai criteri dettati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul risanamento della città di Napoli (per utili riferimenti, cfr. Cass. 1982 n. 3338, Sez. Unite 1981 n. 4690).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 ottobre 1985, n. 4857 - Pres. Cusani - Rel. Menichino - P.M. Valente (concl. conf.) - Pari ed altri (avv. Agostini) c. FF.SS. (avv. Stato Stipo).

Lavoro - Malattie professionali - Rendita - Decorrenza della prescrizione - Primo giorno di completa astensione dal lavoro - Esclusione - Sussistenza di postumo indennizzabile - Necessità.

Lavoro - Malattie professionali - Rendita - Interruzione della prescrizione - Applicabilità della disciplina civilistica - Esclusione.

La nozione di « manifestazione della malattia professionale », che a norma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 provoca la decorrenza della prescrizione della relativa domanda, non va determinata a norma dell'art. 135 d.P.R. cit. con riferimento al primo giorno di astensione dal lavoro ovvero al giorno di presentazione della denuncia all'Istituto Assicuratore; ma, anche per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 116/69, tale decorrenza inizia dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al postumo indennizzabile (alla cui dimostrazione è tenuto l'Istituto che eccepisce la prescrizione) (1).

Stante la peculiare disciplina della interruzione della prescrizione quale prevista dall'art. 112 del d.P.R. 1124/65, fondata su esigenze di certezza ed immediatezza delle indagini in ordine alla causa professionale della malattia non risulta applicabile, al riguardo, la generale normativa civilistica (2).

Per quanto concerne il secondo motivo, deve premettersi che esso parte da una inesatta e superata interpretazione dell'art. 112 del T.U. di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 circa la decorrenza della prescri-

(1) Sulla prima massima la giurisprudenza appare pacifica. Cfr., peraltro, citate in motivazione, Cass. 13 marzo 1982, n. 1650, in *Foro It.*, Rep. 1982, voce *Infortuni sul lavoro*, nn. 396, 404 e 410; Cass. 9 ottobre 1982 n. 5192, *ibidem*, nn. 392-394; Cass. 14 maggio 1983 n. 334 6, *ibidem*, 1983, n. 105.

(2) Sulla seconda massima, la giurisprudenza è ugualmente conforme, con esclusione di: Cass. 11 maggio 1984 n. 2904, in *Foro It.* 1985, I, 849; Cass. 25 luglio 1984, n. 4367, in *Giust. civ.* 1984, I, 3010; Cass. 21 novembre 1984 n. 5962, in *Foro It.*, 1984, v. *Infortuni sul lavoro*, n. 287. Le SS.UU. giustamente motivano la non applicabilità delle norme civilistiche in materia di interruzione della prescrizione sul rilievo che un eccessivo decorso del termine pregiudicherebbe la possibilità di ricognizione tecnica dei presupposti della domanda.

zione dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale.

Invero i ricorrenti insistono nell'affermare che la prescrizione decorre dal giorno di manifestazione della malattia professionale stessa e che tale si debba considerare il primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia, ai sensi dell'art. 135, 1° comma d.P.R. 1124-1965, ovvero — se non vi sia stata astensione, o se la malattia sia insorta dopo la cessazione dell'attività nella lavorazione determinante la malattia — che la prescrizione decorra dal giorno di presentazione della denuncia, ai sensi dell'art. 135, 2° comma stesso d.P.R.

Al contrario, secondo la costante interpretazione dell'art. 112 citato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 8 luglio 1969 n. 116 — che ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui è prevista la prescrittibilità dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale nonostante che, entro il relativo termine, tale inabilità non abbia raggiunto il grado minimo per l'indennizzabilità — la prescrizione può cominciare a decorrere solo dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al postumo indennizzabile (alla cui dimostrazione è tenuto l'istituto che eccepisce la prescrizione) e non già dalla manifestazione della malattia professionale secondo la nozione convenzionale di cui all'art. 135 del T.U. n. 1124 del 1965, la quale rimane utile solo per l'inizio della fase di liquidazione (sent. 13 marzo 1982 n. 1650; 9 ottobre 1982 n. 5192, 14 maggio 1983 n. 3346).

In tali sensi, del resto, si è espressa la sentenza impugnata, rilevando in fatto (pag. 11) che già nel corso del rapporto di ciascun ricorrente si era manifestata la sordità indennizzabile, e pertanto il sostanziale riferimento così compiuto all'esatta applicazione di una norma di diritto, comporta la esattezza della sentenza stessa circa la connessa pronuncia di prescrizione.

I quattro ricorrenti hanno, infatti, ciascuno chiesto la rendita dopo la cessazione dell'attività lavorativa che comportava la esposizione al rischio da sordità, essendo stati destinati ad altro tipo di prestazione e perciò continuando a lavorare, e quindi, necessariamente, la data di inizio del termine di prescrizione triennale — pur con la sospensione dei 210 giorni per la liquidazione della rendita di cui all'art. 111, 2° e 3° comma stesso d.P.R. 1124-1965 — doveva decorrere da quello dell'esito dei relativi postumi definitivi, nonostante il corso del lavoro, ma essendo cessata la prestazione esposta al rischio suddetto.

Su tale decorrenza occorre precisare che il Pari ha cessato la lavorazione c.d. « tabellata » (cioè protetta, al n. 38 della tabella All. 4 al d.P.R. 1124/1965), al 1° febbraio 1959; il Raggi ha cessato la stessa al

1° dicembre 1968; il Pasini ha terminato tale attività al 2 luglio 1956 ed il Mazza la ha lasciata il 1° febbraio 1970.

Nei rispettivi atti di richiesta della rendita, inoltre, essi denunciavano: il Pari la inabilità del 30 %, il Pasini quella del 28 %, il Raggi del 31,5 % ed il Mazza, genericamente, l'inabilità da sordità.

Tanto premesso, devesi osservare che secondo le risultanze delle consulenze tecniche di ufficio, richiamate espressamente dalla sentenza del Tribunale (v. pag. 11) e perciò facenti parte della relativa motivazione — contro cui è stata pure mossa censura dai ricorrenti — già alla data di cessazione, per ognuno, della lavorazione anzidetta, sussisteva la riduzione della rispettiva capacità lavorativa, in modo definitivo in misura superiore al limite di indennizzabilità. Ed invero, (così integrandosi detta motivazione, per l'art. 384 c.p.c.), detta riduzione era del 22 % al 1° febbraio 1959 per il Pari, del 21 % al 2 luglio 1956 per il Pasini, del 22 % al 1° dicembre 1968 per il Raggi, del 52 % il 1° febbraio 1970 per il Mazza.

Orbene, da tali elementi discendono due ordini di conseguenze.

In primo luogo, rispetto alle date di accertamento dei detti esiti definitivi della infermità per ciascun ricorrente, è evidente che la decorrenza del termine di prescrizione risale per ciascuno interessato al giorno così individuato, e corrispondente a quello di cessazione dell'attività lavorativa protetta. Ed in ordine alla stessa decorrenza, in particolare, il solo atto valido ad interrompere la prescrizione era, per ciascuno degli interessati, la proposizione della domanda giudiziale, in conformità al principio secondo cui al di fuori dei casi di sospensione e di interruzione specificamente previsti dagli artt. 104, commi secondo e terzo, 112, comma quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nessun atto, diverso dalla domanda giudiziale, può avere efficacia sospensiva o interruttiva del termine triennale di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale principio è sempre stato affermato dalla giurisprudenza di questa S.C. con una serie di decisioni risalenti a quella del 22 febbraio 1957 n. 652 (concernente il precedente art. 67, 1° co. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765), e fra le quali possono richiamarsi, come le più importanti, le sentenze 6 dicembre 1969 n. 3912; 21 luglio 1979 n. 4357; 13 marzo 1982 n. 1650; 9 ottobre 1982 n. 5192; 19 febbraio 1983 n. 1276; 14 maggio 1983 n. 3346; 24 gennaio 1984 n. 587 e da ultimo, 1° dicembre 1984 n. 6273 e 26 febbraio 1985 n. 1661.

Soltanto tre recenti sentenze, facenti richiamo ad una isolata decisione (13 novembre 1976 n. 4213), che si fondava più sulle ragioni storiche della modifica di cui all'art. 112 citato, che sul contenuto di questo, hanno invece ritenuto che per il richiamo al concetto di prescrizione in senso

proprio, riportato in tale norma, la stessa prescrizione in essa prevista può essere validamente interrotta con qualunque atto, anche diverso dalla proposizione dell'azione giudiziaria, diretto all'Ente assicuratore per ottenere e sollecitare la liquidazione della rendita da inabilità permanente (sent. 11 maggio 1984 n. 2904; 25 luglio 1984 n. 4367; 21 novembre 1984 n. 5962).

Queste Sezioni Unite ritengono di doversi pronunciare secondo il primo prevalente indirizzo e che — come già accennato — è stato nuovamente ripreso anche dalle sentenze successive n. 6273/84 e 1661/85, nonché da altre deliberate alle udienze del 12 febbraio 1985 (Inail-Zonga), del 13 marzo 1985 (Inail-Giuffrida; Inail-Noco; Ferrari-Inail) e del 19 marzo 1985 (Rocchi-Inail), tutte della sezione lavoro, nel senso che per l'interruzione del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 1124/1965 nessuna rilevanza può attribuirsi agli atti interruttivi di qualsivoglia natura.

Invero la speciale disciplina della interruzione relativa riferita (nel testo dell'art. 112) alle ipotesi della proposizione dell'istanza amministrativa o della domanda giudiziaria per una forma di infortunio agricolo (e cioè secondo il titolo secondo del detto d.P.R.), in luogo della richiesta per infortunio industriale, denota una previsione del tutto particolare, inerente esclusivamente alle modalità ed ai criteri di accertamento e di liquidazione della relativa rendita che forma la materia del detto decreto. Siffatta specialità, della materia e della disciplina della prescrizione, è stata riconosciuta anche dalla relazione della commissione parlamentare nominata ai sensi dell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963 n. 15 (di delega al governo per detto D.P. contenente il T.U. sugli infortuni), che ha appunto mantenuto ferma detta ipotesi di interruzione (e che aveva anzi proposto di estenderla anche al caso di domanda rivolta comunque ad un altro ente previdenziale). Perciò la diversa disciplina delle due forme di infortunio — industriale ed agricolo — e delle diverse normative, nonostante che dette forme siano ora gestite dal medesimo Ente (INAIL), tuttora permangono e rendono pienamente giustificata la previsione di interruzione della detta prescrizione triennale nella sola ipotesi già precisata.

La stessa specialità di tali forme previdenziali, del resto, costituisce il fondamento logico della corrispondente specialità di disciplina interruttiva delle prescrizioni; cosicché la diversità di questa rispetto alla previsione del codice civile (art. 2943 cod. civ.) rileva nella norma del detto art. 112 quella natura che — seppure non qualificata espressamente come esclusiva (ad es. con la parola « soltanto ») — tuttavia è altrettanto chiaramente desumibile proprio per la struttura autonoma e specifica della tutela previdenziale considerata.

Diversamente, si negherebbe la *ratio* di tale norma che tutela esigenze di prontezza e certezza degli accertamenti rivolti al riconoscimento della tutela previdenziale « in subiecta materia », esigenze, occorre sottolineare, del tutto particolari che hanno giustamente indotto il Legislatore all'adozione anche del detto termine breve di prescrizione, la cui legittimità costituzionale è stata peraltro sancita dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 116 del 1969, n. 33 del 1974 e nn. 31 e 33 del 1977.

Invero, se pur con la previsione di tale prescrizione triennale, si dovessero ammettere le forme di interruzione di carattere generale (art. 2943 citato), in luogo di quella esclusiva predetta, si giungerebbe alla conclusione che le esigenze di certezza ed immediatezza delle indagini necessarie al conseguimento delle prestazioni dovute all'assicurato verrebbero svuotate, anzi inficiate, dalla possibilità di interrompere *sine die* la prescrizione del diritto ricorrendo a mezzi interruttivi normali, e quindi di far valere una pretesa a distanza di parecchi anni dall'evento, allorché la ricognizione tecnica dei presupposti della tutela sarebbe divenuta di fatto impossibile.

Simili considerazioni, è bene aggiungere, non possono essere, poi, contraddette sotto il profilo che — in tal modo — la prescrizione in esame si trasformerebbe in una diversa ipotesi di decadenza. La norma dello art. 112 in esame, infatti, non sottopone il diritto alla rendita da infortunio ad un termine, decorso il quale esso non può sorgere, (art. 2964 cod. civ.) ma riconosce l'esistenza del detto diritto, tranne la sua estinzione per mancato esercizio (art. 2934 cod. civ.) nel tempo fissato in modo specifico.

Alla stregua delle suesposte osservazioni deve essere confermata la decorrenza della prescrizione triennale nella controversia, come già esattamente ritenuto dalla sentenza denunciata; e senza che possano avere svolto alcuna influenza gli eventuali « atti amministrativi rivolti dai ricorrenti all'Azienda come atti interruttivi della prescrizione », secondo quanto dedotto — anche se tardivamente — dalla diligente ed accorta loro difesa nella memoria illustrativa del 29 marzo 1985.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 novembre 1985 n. 5808 - Pres. Moscone - Rel. Albanese - P.M. Caristo - Comune di Manduria (avv. Matricardi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Caramazza).

Demanio - Tutela giurisdizionale da parte della p.a. - Ammissibilità - Procedimento civile - Appello - Intervento di terzo - Presupposti.

La p.a. può richiedere, ai sensi dell'art. 823 c.c., la tutela giurisdizionale, anziché esercitare poteri di autotutela, in ordine ai beni patrimo-

niali o demaniali, e chiederne altresì l'accertamento della natura giuridica (1).

L'intervento in appello è consentito al terzo allorché si configuri come intervento principale, allo scopo di prevenirè la formazione di una sentenza (di secondo grado) che, sebbene resa inter alios, e quindi disconoscibile dal terzo, potrebbe tuttavia arrecargli pregiudizio, in conseguenza dell'accertamento di situazioni giuridiche incompatibili col suo diritto (applicazione in tema di intervento del terzo che si assuma proprietario di un bene formante oggetto di giudizio di revindica) (2).

Va esaminato anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce, in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 360 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge 27 marzo 1865, n. 2248 all. E, dei principi in materia di separazione delle attribuzioni del potere giudiziario dai poteri riservati al potere amministrativo e dei principi che disciplinano l'esercizio delle attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione, rispetto alle quali costituiscono strumenti non sostituibili i beni del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile, con particolare riferimento al decreto murattiano 7 agosto 1809, confermato poi dal Borbone, che trasferiva i beni dei soppressi enti ecclesiastici al demanio dello Stato, imprimendovi una pubblica destinazione.

La censura non è fondata; come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare con sentenza 9 luglio 1976, n. 2391, in una causa analoga alla presente, nella quale le medesime Amministrazioni dello Stato avevano del pari rivendicato, nei confronti della Provincia e del Comune di Lecce, un edificio già appartenuto ad un ordine religioso soppresso da Murat. Invero, a prescindere che in definitiva dalle ricorrenti si vorrebbe far decidere la questione di giurisdizione *secundum eventum litis*, va qui ribadito che il nostro ordinamento concepisce i beni demaniali (e, a maggior ragione, quelli del patrimonio dello Stato) come oggetto di un diritto di proprietà, secondo quanto si desume — per il diritto vigente cui, trattandosi di giurisdizione, occorre fare esclusivo riferimento — dagli artt. 822 segg. c.c. e dall'art. 42 Cost. Proprio per questo, in applicazione del principio della giurisdizione unica del giudice ordinario, l'art. 823 c.c. ammette espressamente che la pubblica amministrazione possa chiedere al giudice ordinario (come ha fatto nella presente causa) la tutela giurisdizionale in ordine ai beni demaniali o patrimoniali, anziché esercitare poteri di autotutela; né può dubitarsi che tale

(1-2) Sulla prima massima cfr. Sez. Un. 9 luglio 1976 n. 2391; sulla seconda cfr. Cass. 1979 n. 6474.

tutela possa avere per oggetto, in primo luogo, l'accertamento della natura del bene con le relative conseguenze.

Passando, quindi, al ricorso principale, si rileva che il Comune di Manduria con l'unico motivo si duole, in riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., della pronuncia d'inammissibilità del suo intervento in grado d'appello, denunziando la violazione degli artt. 344 e 404 c.p.c. e degli artt. 948 e 1158 c.c. e deducendo al riguardo: *a*) che la Corte di merito, nel deliberare la questione dell'intervento, avrebbe dovuto considerare che il Comune di Manduria era l'unico possessore dell'intero fabbricato, avendone sempre posseduto la parte adibita a carcere ed essendo stata riconsegnata ad esso l'altra parte (cioè quella formante specifico oggetto della presente causa) dopo il trasferimento in altra sede della Caserma dei Carabinieri; *b*) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il terzo può intervenire in appello anche se il suo diritto sia suscettibile di essere fatto valere in separato giudizio, ogni qualvolta dalla sentenza o dalla sua esecuzione possa derivare per lui un pregiudizio anche indiretto o un pericolo di pregiudizio; *c*) che nella specie il Comune, in quanto possessore dell'immobile, avrebbe ricevuto pregiudizio sia dall'esecuzione di una sentenza d'appello che avesse accolto la rivendicazione dello Stato, sia da una sentenza che avesse confermato la pronuncia di primo grado in punto di usucapione e quindi di possesso da parte della Provincia, posto che esso Comune opponeva non solo un titolo di proprietà ma anche, in subordine, un acquisto per usucapione.

La censura in esame dev'essere accolta: a prescindere, ovviamente, da ogni indagine sulla fondatezza o meno degli assunti e delle pretese del Comune di Manduria, che andranno considerate in sede di merito, una volta stabilita la legittimazione del suo intervento in appello.

La Corte di Lecce ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., l'intervento del terzo in appello è ammissibile quando egli potrebbe proporre l'opposizione ordinaria di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., cioè quando una futura sentenza passata in giudicato potrebbe pregiudicare un suo diritto. Ma di questo esatto principio ha fatto una applicazione erronea laddove è pervenuta ad affermare, in generale, la non configurabilità di un pregiudizio del terzo ogniqualvolta egli sia in grado di chiedere con azione diretta in separato giudizio l'accertamento del proprio autonomo diritto, e ad escludere, in particolare, che l'intervento sia consentito al terzo che assume di essere esclusivo proprietario e possessore del bene formante oggetto di un giudizio di rivendicazione vertente fra altri soggetti. Si tratta di una tesi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. fra altre le sentt. nn. 6474 del 1979, 1172 del 1976, 1250 del 1969, 1689 del 1967), dalla quale non si ritiene di doversi discostare.

A complemento delle ragioni già enunciate da questa Corte a sostegno di tale giurisprudenza, va qui aggiunto quanto segue: dal collegamento che l'art. 344 c.p.c. pone col primo comma dell'art. 404 c.p.c. si desume che l'intervento in appello è consentito al terzo allorché si configuri come un intervento principale, qual'è previsto dal primo comma dell'art. 105 c.p.c. Ma l'intervento principale, in quanto diretto a far valere un preteso diritto del terzo in contrasto con quelli di tutte o alcune delle parti originarie del processo, postula appunto che si tratti di un diritto azionabile anche in un separato giudizio e, nonostante ciò, si giustifica con lo scopo di prevenire la formazione di una sentenza (di secondo grado nel caso d'intervento in appello) che, sebbene resa *inter alios* e quindi disconoscibile dal terzo, potrebbe tuttavia arrecargli indirettamente un qualche pregiudizio (o pericolo di pregiudizio), in conseguenza dell'accertamento o della costituzione di situazioni giuridiche, o anche di semplici fatti, incompatibili col suo diritto e tali da ostacolarne e renderne più difficile l'esercizio. Pertanto, appare come un'ipotesi esemplare di legittimazione a intervenire in appello quella del terzo che assuma di essere esclusivo proprietario e/o possessore del bene formante oggetto di un giudizio di rivendicazione vertente fra altre persone.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1985 n. 5984 - Pres. Santosuosso - Rel. Jofrida - P.M. Grossi - Ministero della Marina Mercantile (avv. Stato Sabelli) c. Bogi (avv. Mango).

Nave e navigazione - Ordinanza della Capitaneria di porto per violazione dell'art. 1217 cod. nav. - Opposizione - Riesame della misura della sanzione - Ammissibilità.

Il giudice ordinario, adito in sede di opposizione all'ingiunzione, poteva, in passato, sindacare l'atto amministrativo, senza annullarlo o modificarlo e senza sostituire la sanzione irrogata con un'altra di misura diversa, in base ai principi desunti dalla legge sul contenzioso amministrativo; ora, però, in base alla legge 24 nov. 1981 n. 689 (modifica al sistema penale) il giudice può annullare l'ordinanza in tutto o in parte e può modificare l'entità della sanzione, anche in relazione a violazioni già in passato depenalizzate (1).

(1) In questa sentenza la Cassazione applica i principi già enunciati dalla sentenza 7 marzo 1985 n. 1880, in tema di applicazione dei nuovi poteri dell'a.g.o. sulle violazioni depenalizzate con la legge n. 689 o già in passato depenalizzate.

Deduce l'Amministrazione ricorrente, con il primo mezzo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1217 Cod. Nav. e dell'art. 26 primo comma c.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 24 dicembre 1975 n. 706: la decisione del Pretore si fonda esclusivamente sul rilievo formale del difetto di motivazione, riscontrato nel provvedimento opposto, circa il procedimento logico che l'autorità decidente avrebbe adottato per la determinazione della sanzione irrogata e, più in particolare, circa le ragioni che avrebbero giustificato l'applicazione del massimo della pena e non di una sanzione quantitativamente diversa. Ma tal ragionamento incorre nel vizio della mancata applicazione di norme di diritto, che è compito dell'organo giudicante individuare ed interpretare in relazione ad una fattispecie concreta.

Il Pretore, in sostanza, ha posto una questione di motivazione dell'ingiunzione amministrativa laddove invece si trattava palesemente di un problema di identificazione delle norme giuridiche applicabili al caso concreto, finalizzata al controllo della legittimità dell'atto (norme date, oltre che dall'art. 1217 cod. nav., dall'art. 26 c.p., norma generale indicante i limiti minimi e massimi della commisurazione dell'ammenda e dall'art. 5 legge 24 dicembre 1975 n. 706 per la determinazione del concreto ammontare della sanzione).

La censura è infondata.

Premesso che l'indagine del Pretore in sede di opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria per illecito amministrativo deve anzitutto compiersi, ai fini del sindacato di legittimità, attraverso il controllo della sussistenza dei requisiti inerenti alla sua validità formale, tra i quali quello della motivazione che, oltre a rappresentare da un punto di vista sostanziale una fase del procedimento di formazione della volontà amministrativa, rappresenta anche un elemento formale del provvedimento che lo esprime, ovvio è il principio che deve sempre ritenersi garantito ai cittadini il sindacato giurisdizionale sulla motivazione del provvedimento sia quanto alla concreta esistenza e qualificazione giuridica della violazione contestata, sia quanto alla misura della sanzione inflitta (in punto, beninteso, di pura legittimità e quindi escluso ogni potere di valutazione *quoad meritum vel mensuram*).

A monte del problema di identificazione delle norme giuridiche applicabili al caso concreto, era quindi doveroso per il Pretore farsi carico della lagnanza dell'opponente dell'assoluta, propria impossibilità di individuare nell'ordinanza di pagamento i criteri applicati dalla Capitaneria in relazione ad un punto essenziale del provvedimento, quello della determinazione della sanzione.

Da tale angolazione correttamente quel giudice ha ravvisato nell'atto un'inammissibile difetto di motivazione. Invero, nel corpo dell'ordinanza

di pagamento *de qua*, fu citato solo l'art. 1217 cod. nav., il quale prevede una sanzione determinata solo nel minimo (non inferiore a L. 5.000 per tonnellata di sovraccarico), senza altri richiami, e spiegazioni dei motivi che avevano indotto la Capitaneria ad applicare quella certa sanzione e non un'altra (motivi, vieppiù, di necessaria chiarezza vertendosi in tema di sanzione dalla norma posta non in misura fissa, ma proporzionale). Né vale per la ricorrente ora dire che la motivazione sul punto non difetterebbe, dal momento che i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione erano « individuabili attraverso uno sforzo interpretativo ». Invero, vista dal lato dell'opponente (come per intanto andava vista), tale conclusione affermativa è inaccettabile, poiché, se un siffatto sforzo di piano — come si dice — poteva spettare al giudice, lo stesso sforzo, però, non si può pretendere dal *quisquis de populo*, che si vede notificare una ordinanza di pagamento.

In altri termini, superare l'eccezione, in sede pretorile posta (che il provvedimento non era motivato) con la tesi che la motivazione era ricostruibile attraverso la correlativa normativa del nostro ordinamento, vale a negare un obbligo fondamentale della P.A. in sede di emissione di provvedimenti quale quello di specie e pretendere, da chi si vede notificato un immotivato provvedimento, uno sforzo interpretativo che quale semplice cittadino (anche se destinatario dell'atto) non gli può competere.

Con il 2° mezzo la ricorrente amministrazione deduce violazione dell'art. 23 secondo comma legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: il Pretore ha invocato a conforto della propria decisione l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui rientra nella competenza del giudice ordinario, adito in opposizione all'ordinanza di pagamento, la indagine sulla sufficienza e correttezza della motivazione svolta nel provvedimento circa la misura della pena inflitta, in particolare, della conformità a legge del minimo e del massimo della stessa stabiliti dalla legge (Cass. Sez. Un. 3-4 80 n. 2151).

E la stessa giurisprudenza invocata in sentenza ribadiva pure il principio secondo cui « in tema di *quantum* delle sanzioni amministrative pecuniarie esula dal sindacato di legittimità perché attinente al merito amministrativo del provvedimento che quella sanzione irroga, verificare l'adeguatezza della misura in concreto fissata, la sua congruenza cioè al disvalore intrinseco dell'infrazione addebitata ».

Il successivo avvento, però, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) ha recato una profonda innovazione nella materia, tanto da scalzare il preesistente limite che faceva divieto al giudice ordinario di estendere il controllo di legittimità sul « merito amministrativo » della sanzione irrogata. Infatti, l'art. 23 undicesimo comma

di tale legge, nell'individuare il contenuto dei poteri del giudice ordinario, adito in sede di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, dispone che « con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza, o modificandola anche limitatamente alla entità della sanzione dovuta ».

Laonde, di fronte a tale ampiezza di poteri ora riconosciuti in materia al giudice ordinario, non si giustifica più il limitarsi da parte del Pretore alla constatazione estrinseca che l'ordinanza — ingiunzione sia mal motivata o manca di motivazione, quando il suo sindacato può spingersi alla valutazione sulla congruità della determinazione della sanzione operata dall'autorità amministrativa e, se del caso, nella ricorrenza della violazione, anche modificare l'entità della sanzione stessa.

La censura è fondata.

Come ha ricordato di recente questa Suprema Corte (Sez. Un. 7 marzo 1985 n. 1880), mentre in passato le norme di legge vigenti in materia, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza, conferivano al giudice ordinario il solo potere di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo e non anche quello di annullare o modificare l'atto amministrativo medesimo e, quindi, neppure di sostituire alla sanzione irrogata con tale atto una sanzione in misura diversa (pur nel controllo del rispetto dei limiti minimo e massimo eventualmente fissati dalla legge), in quanto, anche in materia di violazioni depenalizzate, era operante la regola fondamentale, contenuta nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che preclude al giudice ordinario ogni potestà di annullamento o riforma dell'atto amministrativo (Cass. Sez. Un. 5 novembre 1973 n. 2864; 27 ottobre 1978 n. 4892; 19 luglio 1980 n. 4727), la successiva legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), nell'intento di rompere lo schema della citata legge n. 2248 del 1865, all. E, — vale a dire il divieto fatto al giudice ordinario di sindacare nel merito l'atto amministrativo — ha attribuito al Pretore, in veste di giudice dell'opposizione, il potere di annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza ingiunzione o di modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione amministrativa irrogata (art. 23 undicesimo comma).

Ora nella specie — notificata l'ordinanza-ingiunzione all'Olafsson in data 2 settembre 1980 e pendente ancora il processo conseguito all'opposizione alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui alla legge n. 689/81 — non v'è dubbio che, al momento della decisione (3 dicembre 1982) si poneva al Pretore un problema di *ius superveniens*, essendo l'art. 23 undicesimo comma citato diretto a disciplinare i limiti entro cui deve essere contenuta l'attività processuale del « giudicare »

nell'avvenuto ampliamento dei correlativi poteri dell'organo pretorile; e in particolare sorgeva il quesito se la nuova norma dovesse essere applicata anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della medesima, ma non ancora definite.

In proposito, la legge n. 689/81, contiene una norma di diritto transitorio — art. 40 — del seguente testuale tenore: « Le disposizioni di questo capo (capo I, comprensivo dell'art. 23) si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito ».

Tale norma era già venuta all'attenzione di questa Corte, la quale (a Sezioni semplici), con esplicito richiamo alla sua lettera, aveva statuito che l'art. 23 comma XI citato, trova applicazione, con riguardo a fatti anteriormente commessi, sol quando si tratti di infrazioni con essa legge depenalizzate ovvero contemplate *ab origine* come violazioni amministrative (Cass. 11 novembre 1982 n. 5945; Cass. 28 gennaio 1983 n. 773; Cass. 26 ottobre 1983 n. 6319). Ne derivava in parte qua, che l'art. 23 della nuova legge, in via transitoria, non sarebbe applicabile alle violazioni già passate, ex art. 1 legge n. 706/1975, depenalizzate (quale, quella che interessa). Siffatta diversità di trattamento, riferita a situazioni sostanzialmente identiche tra loro (perché concernenti violazioni aventi in ogni caso natura amministrativa) è stata, però, superata dalla sopra citata sentenza a Sezioni Unite n. 1880 del 1985, in ossequio al significato precettivo della norma e alla *ratio* che la giustifica.

Si legge, appunto, in tale sentenza: « ai fini della indagine che ne occupa, giova rilevare che l'art. 12 della legge n. 689 del 1981, con riferimento al capo I°, intitolato alle sanzioni amministrative, ne delimita l'ambito di applicazione prescrivendo che le disposizioni di detto capo I° si osservino, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro... Ciò significa che le disposizioni del Capo I° si applicano a tutte le violazioni aventi natura amministrativa, sia originaria che sopravvenuta, come fatto palese dai lavori preparatori... nei quali è evidente la *intentio* di attribuire alle disposizioni del Capo I° carattere generale, sì da riguardare qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, eccezion fatta delle violazioni disciplinari e di quelle importanti sanzioni non pecuniarie. Inoltre la legge n. 689 del 1981, in tema di depenalizzazione, non si è limitata ad aggiungere nuovi casi a quelli previsti dalle precedenti leggi n. 317 del 1967 e n. 706 del 1975, ma con gli artt. dal 32 al 39, ha rielaborato tutta la materia allargando e regolamentando l'area di intervento della depenalizzazione ».

Alla luce di quanto sopra appare evidente che la norma di diritto transitorio, contenuta nell'art. 40 della legge n. 689 del 1981, deve essere ormai interpretata (e lo ribadiscono ancora in sentenza cit. le Sez. Unite), nel senso che le disposizioni del Capo I° si applicano sempre e in ogni caso alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge in esame se il procedimento è ancora in corso, con la conseguenza che il motivo va accolto e, in questo ambito, la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di merito.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 8 ottobre 1985, n. 19 - Pres. Pescatore - Est. Vacirca - Sarti (avv. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cenerini).

Giustizia amministrativa - Impiegato pubblico - Retribuzioni arretrate - Rivalutazione e interessi - Giudizio di ottemperanza - Ammissibilità.

Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto all'ufficiale in ausiliaria il diritto ai benefici di cui all'art. 1 d.l. 23 dicembre 1978, n. 814, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, deve essere accolta la richiesta di rivalutazione di tale credito (con gli interessi legali), anche se formulata per la prima volta nella diffida ad adempiere e quindi nel giudizio stesso (1).

II

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 1° agosto 1985, n. 18 - Pres. Pescatore - Est. Nocelli - Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Dipace) c. Salvi (avv. Scoca).

Giustizia amministrativa - Impiegato pubblico - Retribuzioni arretrate - Rivalutazione e interessi - Domanda proposta in appello - Ammissibilità.

Il Consiglio di Stato deve pronunciare la rivalutazione automatica del credito del pubblico dipendente per retribuzioni arretrate (con i relativi interessi), anche se la domanda sia stata pronunciata per la prima volta nella discussione orale in appello, purché la sentenza di 1° grado non si sia pronunciata negativamente sul punto (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato completa, in tal modo, la sua giurisprudenza evolutiva in tema di rivalutazione della retribuzione del pubblico dipendente, superando le preclusioni che in linea di massima nel giudizio di ottemperanza derivano dal giudicato; e ciò in base al principio che la rivalutazione non introduce un incremento ulteriore del credito del dipendente, ma opera una quantificazione dei valori originari del credito stesso (Ad. plen., n. 13 del 1985), e perciò può essere applicata anche d'ufficio.

I

(*omissis*). 1. — L'amministrazione ha giustificato la mancata esecuzione del giudicato col rilievo che il ricorrente è cessato dal servizio permanente ai sensi del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, con conseguente esclusione del beneficio di cui all'art. 17, 5° comma, legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'eccezione deve essere respinta, in quanto la questione dell'applicabilità di tale beneficio nel caso in esame è stata risolta in via definitiva dalla sentenza n. 643 del 1983, le cui statuizioni non possono in questa sede essere rimesse in discussione.

2. — Del pari coperta dal giudicato è la questione di giurisdizione, prospettata dallo stesso ricorrente in relazione ad un ricorso proposto dalla procura generale della Corte dei conti dinanzi alla corte stessa avverso un provvedimento concernente un caso analogo.

3. — Il ricorrente, ha, dunque, diritto a percepire la maggiorazione del trattamento economico, secondo i criteri enunciati nella decisione 10 agosto 1983, n. 643 della IV sezione.

4. — Resta da stabilire se sulle somme a tale titolo spettanti siano dovuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, chiesti per la prima volta nel giudizio di ottemperanza.

Su tale questione, variamente risolta in giurisprudenza, la sezione IV ha richiesto la pronuncia di questa adunanza plenaria.

Occorre, però, preliminarmente verificare se la fattispecie in esame concerna crediti di lavoro del pubblico dipendente, ai quali soltanto si applica il meccanismo della rivalutazione automatica, come questa adunanza ha avuto occasione di chiarire con le decisioni 16 aprile 1985, n. 14 e 26 marzo 1985, n. 8 (*Foro it.*, 1985, III, 237).

Qualche dubbio al riguardo potrebbe prospettarsi essendo del tutto peculiare la posizione dell'ufficiale in ausiliaria, che cessa dal servizio permanente, ma è sottoposto a uno speciale regime di incompatibilità e resta costantemente a disposizione dell'amministrazione per essere all'occorrenza chiamato a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti (art. 55 legge 10 aprile 1954, n. 113).

Vero è che la legge definisce come « trattamento di quiescenza » una parte del trattamento economico spettante all'ufficiale in ausiliaria, ma da questa circostanza non possono trarsi elementi decisivi, giacché la stessa legge considera il « trattamento di quiescenza » come una componente del trattamento complessivo, formato anche da altre indennità e soggetto al limite massimo del trattamento complessivo spettante al parigrado celibe in servizio permanente (art. 67 legge 10 aprile 1954, n. 113).

Inoltre, tale trattamento complessivo costituisce, almeno in parte, il corrispettivo di una situazione di soggezione dell'ufficiale, assimilabile a quella dei dipendenti civili collocati in disponibilità (art. 72 e 73 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3) oppure a disposizione dell'amministrazione (art. 19, 5° comma, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748); si tratta, quindi, di un trattamento di natura non previdenziale, ma retributiva, che trova riscontro nell'obbligo dell'ufficiale di tenere le proprie energie lavorative a disposizione dell'amministrazione, la quale può, in qualunque momento, utilizzarle.

Ciò trova ulteriore conferma nella computabilità del periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti della pensione, anche in mancanza di richiami in servizio (art. 55 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

In base alle considerazioni svolte, e indipendentemente dalla questione di giurisdizione che — come si è osservato — non viene in questa sede in rilievo perché coperta dal giudicato, deve concludersi che il trattamento economico spettante all'ufficiale in ausiliaria vada considerato credito di lavoro ai fini dell'applicabilità del meccanismo automatico di rivalutazione, come è stato riconosciuto da questa adunanza in un caso analogo (decisione 15 aprile 1985, n. 13, *id.*, 1985, III, 237).

5. — Può, quindi, passarsi all'esame dello specifico problema sottoposto dalla sezione IV e risolto in modo difforme dalla sezione V (decisione 11 dicembre 1982, n. 836, *id.*, Rep. 1983, voce *Giustizia amministrativa*, n. 759) e dalla sezione VI (decisioni 21 maggio 1984, n. 295, *id.*, Rep. 1984, voce *cit.*, n. 716; 26 novembre 1984, n. 664).

La questione dell'ammissibilità, in sede di giudizio di ottemperanza, delle domande aventi ad oggetto interessi e rivalutazione è stata risolta in senso negativo dalla prima delle pronunce citate, in base a una concezione restrittiva di esecuzione del giudicato; in particolare è stato ritenuto estraneo al concetto di esecuzione l'esame di questioni nuove, non prese in considerazione nella sentenza da eseguire.

Occorre, però considerare che — come questa adunanza plenaria ha già avuto occasione di chiarire con la decisione n. 15 del 2 giugno 1983 — il giudizio di ottemperanza risponde all'esigenza di garantire un'azione amministrativa che si conformi a una decisione vincolante, anche se questa non contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo. Questa peculiarità del giudizio di ottemperanza, che esclude la sua assimilazione al processo di esecuzione disciplinato dal codice di procedura civile (cfr. ad. plen. 14 luglio 1978, n. 23, *id.*, 1978, III, 449), implica la possibilità che nel corso del procedimento previsto dall'art. 27, n. 4, t.u. n. 1054 del 1924 si integri il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato.

Alla luce di questi principi la pronuncia sugli interessi corrispettivi e sulla rivalutazione ben può essere adottata per la prima volta nel giudizio di ottemperanza, in quanto costituisce uno degli strumenti di determinazione del *petitum* originario (ad. plen. 15 aprile 1985, n. 13, *id.*, 1985, III, 237).

Nel caso in esame, la decisione passata in giudicato riconosce i benefici di cui all'art. 1 *bis* d.l. 23 dicembre 1978, n. 814, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, e detta criteri di applicazione di tali benefici; la domanda va accolta in questa sede, anche per quanto concerne l'accertamento del diritto agli interessi legali e alla rivalutazione sulle somme dovute (*omissis*).

II

Risolve le varie questioni sollevate dall'avvocatura generale con l'appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 419/84 (*Foro it.*, Rep. 1984, voci *Giustizia amministrativa*, n. 666, e *Impiegato dello Stato*, n. 602) la sezione IV di questo consiglio ha ritenuto opportuno rimettere all'esame dell'adunanza plenaria la sola questione concernente l'ammissibilità o meno, in grado di appello e con semplice deduzione difensiva, della domanda di rivalutazione e interessi da parte del dipendente pubblico che abbia ottenuto in primo grado l'accoglimento della (sola) domanda di accertamento del credito retributivo principale.

Nel caso specifico, risulta dagli atti che il prof. Salvi ha visto, accogliere nella pregressa fase del giudizio, la sua pretesa ad ottenere gli aumenti periodici necessari per riportare in parità lo stipendio a lui attribuito in seguito a passaggio nel ruolo dei docenti universitari, e quello di cui in precedenza fruiva quale dipendente del senato; nel ricorso introduttivo non si faceva cenno né della rivalutazione né degli interessi maturati sul credito avente ad oggetto il pagamento degli assegni arretrati non percepiti alle scadenze rispettive, e il T.A.R., in mancanza di una domanda di parte, non ha provveduto d'ufficio.

Su appello delle amministrazioni soccombenti, la IV sezione del Consiglio di Stato, confermando *in toto* la sentenza del tribunale, si è domandata se sia possibile o meno prendere in considerazione la domanda di rivalutazione e interessi proposta per la prima volta in appello, e ciò in quanto l'appellato, vittorioso in primo grado, solo in sede di discussione orale dinanzi al collegio aveva avanzato siffatta richiesta.

Su tale questione, la IV sezione ha chiesto di conoscere il punto di vista dell'adunanza plenaria.

Al quesito, come proposto con l'ordinanza di rimessione (n. 65/85), l'adunanza non può dare risposta diversa da quella che, con altra prece-

dente recentissima decisione (n. 13 del 15 aprile 1985, *id.*, 1985, III, 237), è stata fornita in un caso del tutto simile.

Si è, in detta decisione, rilevato, richiamando, peraltro, precedenti puntualmente conformi della stessa adunanza plenaria, che « la svalutazione non introduce un incremento ulteriore nelle ragioni creditorie del dipendente, ma opera una quantificazione di valori ontologicamente e funzionalmente coincidenti con i momenti originari di maturazione del diritto... » agli emolumenti arretrati; dal che è lecito trarre la conseguenziale affermazione — del tutto ovvia sul filo dei principii generali — della necessità di ricondurre nella stessa area, definita dalla contestazione sul credito principale, ogni questione attinente alla quantificazione di questo, ivi compresa quella relativa al computo degli interessi (c.d. corrispettivi), la cui spettanza al dipendente creditore non può che configurarsi quale effetto altrettanto automatico dell'accertata sussistenza del credito retributivo principale.

La conclusione cui, attraverso il sopradescritto *iter* argomentativo, approda la precedente decisione di questa adunanza (doversi, cioè, provvedere anche di ufficio, ed anche in grado di appello, alla determinazione dell'entità effettiva del credito contestato, con la conseguente applicazione dell'istituto rivalutativo e con il computo degli interessi legali), deve essere in questa sede condivisa, non essendo state prospettate ragioni nuove che valgono a scalfirne il fondamento razionale ed equitativo.

Resta solo da aggiungere, per completezza di motivazione, che il riconoscimento del maggior credito per rivalutazione e interessi può urtare contro il limite del giudicato interno (cfr. Cass., sez. un., 16 febbraio 1984, n. 1148, *id.*, 1984, I, 383, punto VI della motivazione in diritto), ma nei soli casi in cui il primo giudice abbia esplicitamente respinto tale domanda ovvero abbia, omettendo di pronunciarsi su di essa, quantificato in più ridotta misura il credito retributivo principale, così presupponendo un « accentramento » diverso e più ridotto rispetto a quello postulato dalla parte e/o dovuto per legge (cfr. art. 429 c.p.c., cui deve riconoscersi, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, portata di norma sostanziale oltre che processuale). Non è, infatti, logicamente conciliabile il principio di unicità del credito retributivo, e quindi della domanda giudiziale che lo assuma a proprio oggetto, con l'asserita necessaria riduzione del *thema decidendum* alla sola parte del rapporto controverso su cui il primo giudice abbia espressamente statuito, una volta che l'intero rapporto, nella sua unicità, attraverso l'appello della parte pubblica soccombente venga portato alla cognizione del giudice superiore e questi abbia pertanto l'obbligo di accertare il fondamento della pretesa così come oggettivamente identificabile alla stregua della norma (sostanziale) che ne assicura la tutela. Giudicato

implicito, in tal caso, è configurabile, secondo il principio parzialmente devolutivo (art. 346 c.p.c.), solo nel caso che l'accertamento del primo giudice investa l'*an* e il *quantum*, poiché, nell'ipotesi fatta, la pronuncia di condanna, che è titolo sufficiente e necessario per l'esercizio della successiva pretesa *in executivis*, contiene in sé per necessità logica l'accertamento negativo del *quantum* ulteriore cui l'attore avrebbe avuto diritto e che invece non è stato riconosciuto in sentenza: donde la necessità, per la parte, di gravarsi da tale pronuncia, in via diretta o incidentale, onde evitare che il titolo esecutivo resti definitivamente cristallizzato nella quantificazione del credito (principale) operata dal primo giudice. Non vi è, invece, alcuna necessità logica di ritenere preclusa l'azione per l'esatto accertamento del credito contestato quante volte il giudizio di primo grado, conclusosi con una sentenza meramente accertativa dell'*an*, prosegua poi, attraverso l'appello, dell'amministrazione soccombente, verso l'epilogo della decisione conclusiva del giudice di seconda istanza, cui spetta per legge lo stesso potere di verifica, circa il fondamento della pretesa nella sua originaria complessiva consistenza, che, essendo parimenti attribuito all'organo di prime cure, questi abbia malamente esercitato riguardo all'*an* o riguardo al *quantum*.

Da quanto sopra esposto consegue che, ferma restando la decisione della IV sezione n. 64 del 25 febbraio 1985 nel punto in cui ha confermato, rigettando l'appello dell'avvocatura, la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I, n. 419/84, che aveva a sua volta riconosciuto sussistente il credito retributivo principale del dott. Salvi, il predetto credito deve essere rivalutato, applicando gli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., a far data delle singole scadenze e sino alla data di pubblicazione della presente decisione; sulla somma rivalutata devono poi essere calcolati gli interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, a decorrere dal momento di maturazione delle singole quote retributive e sino all'adempimento (*omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 22 ottobre 1985, n. 20 - Pres. Pescatore - Est. Reggio D'Acì - Federazione agricoltori Emilia-Romagna (avv. Roversi, Monaco) c. Regione Emilia-Romagna (avv. Cristoni).

Giustizia amministrativa - Ricorso - Termine - Atto soggetto a controllo - Decorrenza.

La piena conoscenza di un atto amministrativo (controllo positivo) va eccepita da circostanze che forniscono la prova che l'interessato ne abbia avuto completa conoscenza; con la conseguenza che non ha rile-

vanza il fatto che l'interessato abbia formulato osservazioni o lagnanze all'organo di controllo (1).

1. - Ritiene l'adunanza fondata la censura con la quale la federazione appellante contesta che la propria piena conoscenza delle due deliberazioni adottate dal consiglio regionale (n. 160 del 29 ottobre 1980 e n. 473 del 9 aprile 1981 impugnate in primo grado) possa farsi risalire all'avvenuta presentazione nel novembre 1980 e nell'aprile 1981 di alcuni esposti alla commissione di controllo sugli atti della regione nel corso del procedimento di controllo stesso.

È da osservarsi, infatti, in primo luogo che le deliberazioni degli organi collegiali regionali, a differenza di quelle di altri enti territoriali (per esempio dei comuni e delle province), non sono soggette a forma di immediata pubblicità legale (mediante, ad esempio, affissione entro breve termine a un albo pubblico), ma, semmai, a oneri di successiva pubblicazione su bollettini ufficiali, che sono adempiuti spesso con notevole ritardo. Sicché la piena conoscenza da parte dei cittadini del contenuto delle deliberazioni stesse non può dedursi, finché siffatte forme di pubblicità non siano poste in essere, altro che da circostanze di fatto che siano idonee a fornire la prova rigorosa che l'interessato abbia in qualche modo avuto completa ed esauriente conoscenza delle stesse.

Tale prova, ad avviso dell'adunanza, non può considerarsi con sicurezza raggiunta allorché, nelle more del procedimento di controllo, taluno abbia presentato proprie osservazioni o esposti nei confronti dell'atto sottoposto a controllo, poiché la manifestazione, anche scritta, di lagnanza o di argomentazioni critiche, pur se idonea a dimostrare una qualche conoscenza delle « decisioni », non è di per sé indice, salvo che non risulti espressamente il contrario, di una integrale percezione, nei dettagli e nelle reciproche concatenazioni e interferenze, di tutti gli elementi essenziali che compongono la deliberazione adottata. Ciò a maggior ragione nei casi in cui il provvedimento non sia stato reso pubblico, né sia ancora efficace come nella fattispecie in esame in quanto sottoposto a controllo preventivo e, quindi, ancora suscettibile di modifiche e aggiustamenti; in tale evenienza, infatti la conoscenza di cui il cittadino può nel frattempo essersi fornito appare inoltre precaria ed insidiata alla base dal legittimo dubbio che può nutrirsi sulla effettiva e definitiva portata dell'atto e del procedimento; il che esclude, comunque, che la conoscenza stessa possa considerarsi « piena », munita, cioè, anche del requisito di ragionevole « sicurezza » che vi è sem-

(1) Massima di particolare importanza che risolve i dubbi esistenti circa il termine a ricorrere contro un atto di controllo positivo. Cfr. CARAMAZZA, *L'accesso dei cittadini ai documenti della p.a.*, in questa *Rassegna* 1985, II, 141.

pre stato naturalmente ricompreso dalla giurisprudenza di questo consiglio.

Nella specie, poiché dalle osservazioni presentate a suo tempo dalla federazione degli agricoltori alla commissione di controllo sugli atti regionali non può evincersi una piena conoscenza, nei sensi esposti, degli atti impugnati col ricorso di primo grado, deve concludersi che il termine per la impugnativa non può farsi decorrere dalla data (novembre 1980 o aprile 1981) di presentazione delle osservazioni stesse e neppure dalla successiva epoca (maggio 1981) in cui la commissione emanò il proprio atto positivo di controllo, bensì da quella ancora posteriore in cui le deliberazioni furono portate a conoscenza legale o di fatto della federazione stessa. Per il che, come è pacifico dagli atti, il ricorso stesso (notificato il 29 luglio e 3 agosto 1981) non poteva essere dichiarato irricevibile dal giudice di primo grado, essendo la comunicazione degli atti avvenuta con lettera del 15 giugno 1981.

2. - Va conseguentemente annullata la sentenza di primo grado che non ha fatto buon uso degli esposti principi.

Deve, inoltre, ai sensi dell'art. 35, 1° comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, provvedersi al rinvio della controversia al T.A.R. dell'Emilia Romagna. Ciò in quanto, come ha esposto l'amministrazione resistente, nel giudizio di primo grado non sono stati chiamati a partecipare, oltre le associazioni sindacali, anche coloro che sono stati concretamente nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'E.r.s.a. con il decreto del presidente della giunta regionale n. 289 del 9 giugno 1981 (pure esso impugnato).

La menzionata omissione concreta, infatti, un vizio di procedura, concernente il contraddittorio tra le parti, che impedisce il diretto esame in appello del merito della controversia (*omissis*).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sez. II,
(ordinanza) 24 settembre 1985, n. 670 - Pres. Chieppa - Rel. Pallotta -
Senia (avv. Speranza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Ce-
nerini).

Giustizia amministrativa - Impiegato pubblico - Pretese patrimoniali - Ordinanza di urgenza - Fattispecie.

Il giudice amministrativo, adito in sede di giurisdizione esclusiva con ricorso del pubblico impiegato rivolto ad ottenere il pagamento di arretrati di stipendio ed altre indennità, può ordinare in via di urgenza

alla p.a. il pagamento di una parte della somma richiesta, destinata al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia (1).

Il ricorso, benché formalmente diretto all'annullamento del silenzio-rifiuto, formatosi sulla domanda intesa ad ottenere il pagamento di lire 40.000.000 complessive per arretrati di stipendio, indennità di buonuscita e ratei di pensione, riguarda in realtà l'accertamento dei diritti soggettivi del ricorrente, aventi ad oggetto tali crediti.

Ciò posto, va rilevato che, con decisione n. 190 del 25-28 giugno 1985 (*Foro it.*, 1985, I, 1881) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, ult. comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui, limitando l'intervento di urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti di urgenza che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare gli effetti della futura decisione sul merito.

Conformemente all'insegnamento della corte, è da ritenere che il potere-dovere del giudice di emanare siffatti provvedimenti cautelari « innominati » derivi da un principio generale dell'intero ordinamento processuale avente valore costituzionale (art. 8, 24 e 113 Cost.) e del quale è espressione l'art. 700 c.p.c., secondo cui ciascuno ha diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive azionate, il che necessariamente presuppone che debba essere assicurata anche nel corso del giudizio, con mezzi idonei, la concreta piena operatività della decisione sul merito.

Nella specie, pertanto, avendo la decisione sul merito ad oggetto, fra l'altro, l'accertamento dei diritti del ricorrente ad ottenere il pagamento di arretrati di stipendio e di indennità di buonuscita e conseguentemente — in ipotesi — la eventuale condanna delle amministrazioni competenti al pagamento delle relative somme, rientrando per tali aspetti la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ben può il collegio ordinare in via di urgenza il pagamento di tali somme o di parte di esse, ove — beninteso — sussistano gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti azionati.

Tale pregiudizio sussiste indubbiamente, attesa la natura retributiva dei crediti vantati, relativi a somme di denaro destinate al sostentamento del ricorrente e alla di lui famiglia, tenuto anche conto del fatto

(1) Applicazione, in tema di pretese patrimoniali del pubblico dipendente, del principio enunciato dalla Corte dei conti con la sentenza 28 giugno 1985, n. 190, e delle norme dell'art. 700 c.p.c. richiamate nella motivazione.

che l'esistenza dei crediti in questione non è stata contestata con specifiche argomentazioni dalle amministrazioni resistenti.

Deve pertanto, in accoglimento dell'istanza cautelare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 700 c.p.c., ordinarsi al ministero delle finanze ed all'E.n.p.a.s. il pagamento di complessive lire 5.000.000 (cinquemilioni) in favore del ricorrente, a titolo di provvisionale, ponendo a carico di ciascuna amministrazione la metà dell'ammontare di tale somma.

Deve, inoltre, ordinarsi in sede istruttoria, al ministero delle finanze, nonché all'E.n.p.a.s., ciascuno per la parte di propria competenza, di far conoscere l'esatto ammontare delle somme spettanti al ricorrente a titolo di stipendio e di indennità integrativa speciale dal 12 aprile 1983 al 31 luglio 1983; l'esatto ammontare del rateo di 7/12 della 13^a mensilità del 1983 e della maggiore retribuzione complessivamente dovuta a seguito della sua promozione a direttore di divisione — R.E. — con effetto dal 13 luglio 1980; l'esatto ammontare dell'indennità di buonuscita, calcolata sullo stipendio di dirigente superiore e l'importo della pensione spettante a seguito della ricongiunzione col servizio prestato alle dipendenze di privati, anteriormente a quello prestato presso lo Stato.

Per questi motivi, accoglie l'istanza cautelare proposta da Senia Dante e, per l'effetto, ordina al ministero delle finanze e all'E.n.p.a.s. di pagare al ricorrente la somma di denaro di cui in motivazione (*omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 aprile 1985, n. 2482 - Pres. Falcone - Est. Lipari - P. M. Amirante (conf.) - Ministero delle Finanze (Avv. Stato Onufrio) c. Montanari (avv. Tomassi).

Tributi erariali diretti - Imposta sui fabbricati - Esenzione venticinquennale - Omessa richiesta - Impugnazione del ruolo per far valere l'esenzione - Ammissibilità - Estensione dell'esecuzione ai periodi di imposta anteriori coperti da accertamento definitivo - Esclusione.

L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati non opera automaticamente, ma è subordinata ad una istanza, diretta a verificare la sussistenza dei presupposti, in mancanza della quale l'ufficio legittimamente pretende l'imposta ordinaria. Tuttavia la spettanza dell'esenzione può esser fatta valere mediante ricorso contro il ruolo anche ove non sia stata presentata specifica istanza; ma il riconoscimento del diritto all'esenzione non può estendersi agli anteriori periodi di imposta per i quali sia intervenuto accertamento definitivo (1).

(omissis) 1. - Si tratta di stabilire se, nel concorso dei presupposti oggettivi richiesti dalla legge, i contribuenti per fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati relativamente ad un immobile adibito ad albergo siano tenuti a presentare previamente apposita istanza documentata, se cioè detta esenzione operi o meno automaticamente; ed ulteriormente, esclusa la automaticità, di individuare il

(1) E' indubbiamente esatta l'affermazione che un'esenzione quale quella venticinquennale sui fabbricati (e successivamente sull'ILOR) non è di applicazione automatica ma deve esser domandata attraverso uno specifico procedimento ad istanza di parte che si conclude con un provvedimento dichiarativo che riconosce l'esenzione per l'intero periodo venticinquennale, ovvero la nega.

E' anche da condividere la proposizione che, in mancanza di espresse norme che stabiliscono decadenze, l'aver omesso di chiedere l'esenzione per alcuni periodi di imposta non preclude il diritto al riconoscimento per i successivi periodi di spettanza, ferma restando la definitività dell'obbligazione accertata per i periodi anteriori.

Non può invece convenirsi sulla affermazione che il diritto all'esenzione possa essere domandato per la prima volta con il ricorso contro il ruolo. Un tale ricorso pone direttamente in sede giurisdizionale una questione sulla quale l'ufficio non ha mai potuto pronunciarsi e altera il tipo di procedimento che, rispetto ad una esenzione pluriennale, deve riguardare appunto l'intero ciclo e non sol-

momento finale per fare valere, in via di reazione, il diritto all'esenzione nei confronti dell'amministrazione che pretenda il pagamento del tributo.

In effetti mentre la Corte d'Appello ha ritenuto che l'esenzione operi automaticamente indipendentemente dalla richiesta del contribuente, l'amministrazione finanziaria sostiene che se il contribuente, allo scadere del periodo d'imposta, non fa conoscere la sua volontà di godere del beneficio, legittimamente viene esercitato il potere impositivo e non può ammettersi la concessione del beneficio in sede contenziosa di fronte alla prova tardiva della ricorrenza dei presupposti della esenzione, allorché siano scaduti tutti i termini utili per escludere un certo imponibile dalla imposizione.

Per non esistendo precedenti puntuali (e riconoscendosi la non pertinenza di quelli invocati dalla Corte bolognese) l'Avvocatura dello Stato invoca a proprio favore la decisione emessa in tema di esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i nuovi stabilimenti industriali nel mezzogiorno, (Cass. 2462/77) secondo cui la concessione dell'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita domanda del contribuente, in mancanza della quale viene applicata la tassazione normale per gli esercizi rispetto ai quali l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo.

Ritiene il Collegio che mentre il ricorso appare centrato laddove contesta la tesi dell'automaticità della esenzione, non coglie nel segno quando pretende di ravvisare una decadenza a far valere il diritto all'esenzione, in via di reazione alla pretesa della finanza, limitatamente alle annualità residuali del beneficio a prescindere dalla dimostrazione

tanto il periodo di imposta oggetto del ruolo (si veda la sent. 8 luglio 1985, n. 4071, in questo fascicolo pag. 864).

Fino a quando il diritto all'esenzione non sia stato accertato per l'intero ciclo l'imposta è dovuta; se poi il diritto sia stato negato, sarà necessario impugnare il relativo atto a pena di decadenza e non sarà consentito riproporre il diritto alla esenzione nei singoli periodi di imposta (Cass. 6 luglio 1978, n. 3343; 25 novembre 1980, n. 6262 in questa *Rassegna*, 1978, 734 e 1981, I, 579); e all'inverso la decisione che intervenga sul ricorso contro il ruolo non potrebbe spiegare effetto sui periodi futuri.

Invero oggi si mette in dubbio che, dopo la novella all'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, il provvedimento che pronuncia sull'esenzione possa essere ricompreso nell'elencazione tassativa degli atti impugnabili (v. BASILAVECCHIA, *In tema di atti di concessione o diniego delle agevolazioni pluriennali* in *Riv. Dir. Finanz.* 1985, II, 77, per un accenno v. anche Cass. 23 marzo 1985, n. 2085, *ivi* 1985, 659).

Questa perplessità non ha tuttavia ragione d'essere perché la asserita (ma non effettiva) tassatività dell'elencazione dell'art. 16 non esclude comunque di ricomprendere il provvedimento sull'esenzione nel concetto di accertamento, da intendere come atto conclusivo di un procedimento, comunque denominato che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento (Corte Cost. 3 dicembre 1985, n. 313).

che rispetto ai periodi di imposta considerati si sia verificata la definitività dell'accertamento dell'obbligazione tributaria.

Quando l'esenzione riguardi una imposta il cui periodo di applicazione si commisura all'anno, ed abbracci una pluralità di anni, poiché nonostante il suo carattere oggettivo, l'esenzione si applica solo a seguito di apposita istanza dell'interessato, se questi non si attivi, presentando apposita richiesta all'ufficio, ovvero richiamando il proprio diritto nella dichiarazione dei redditi, o, infine, si opponga al ruolo, deducendo la pretesa all'esenzione, per tutti i periodi di imposta cui l'inerzia va riferita, ed in relazione alla definitività dell'accertamento, il diritto all'esenzione medesima è da ritenere perduto irretrattabilmente, non potendo più essere recuperata, nemmeno mediante *condictio indebiti*, la somma a suo tempo versata; ma continua a sussistere residualmente la possibilità di far valere l'esenzione per i periodi ancora non definiti (cass. 2462/77, 5506/81, 3515/82).

Salva, quindi, l'espressa previsione di una decadenza abbracciante l'intera gamma pluriennale dell'originaria concessione del beneficio (che non si rinviene a proposito dell'esenzione qui considerata), la mancata richiesta relativa ad un dato periodo di imposta non impedisce al contribuente di far valere il diritto all'esenzione negli anni successivi, purché il relativo accertamento tributario non sia divenuto definitivo; il che è da escludere ogni qualvolta il contribuente medesimo si opponga (tempestivamente) al ruolo.

Il ricorso risulta conseguentemente infondato, essendosi verificata puntualmente nella specie la tempestiva opposizione al ruolo; e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna va confermata, sia pure attraverso la correzione della motivazione, ex art. 384 comma 2 c.p.c., essendo i giudici emiliani pervenuti ad una esatta soluzione avvalendosi di una motivazione non del tutto persuasiva, inficiata dall'errore di postulare la automaticità dell'applicazione del beneficio, mentre avrebbero dovuto riconoscere il diritto all'esenzione per il periodo (residuale) in contestazione, iscritto nella più ampia previsione di esonero ventinquennale, sul rilievo che nessuna decadenza si era verificata e che la pretesa all'esenzione era stata fatta valere tempestivamente in giudizio in via di reazione alla pretesa del fisco.

2. — Dalle esposte conclusioni occorre ora procedere all'analitica dimostrazione.

La tesi della automaticità del beneficio (collegato eventualmente alla pura e semplice invocazione nella dichiarazione dei redditi, ove si tratti, come nella specie, di imposta diretta) non è sostenibile ove si rifletta che la spettanza del beneficio dipende dalla verifica di determinati presupposti fattuali (ultimazione della costruzione entro un dato termine; persistente destinazione alberghiera) che l'ufficio non è ogget-

tivamente in grado di valutare al momento della liquidazione del tributo, per stabilire se la regola impositiva venga nel caso particolare derogata dalla sussistenza degli ulteriori presupposti che giustificano l'applicazione della esenzione.

Esattamente l'Avvocatura dello Stato osserva che, in correlazione al carattere eccezionale dei benefici fiscali, il contribuente si deve attivare richiedendo l'applicazione della esenzione, cui pretende di avere diritto, dimostrando l'esistenza dei relativi presupposti, non potendosi richiedere all'amministrazione finanziaria di soprassedere all'indeclinabile esercizio della potestà tributaria in costanza dei presupposti dell'obbligazione tributaria rispetto ai quali, come è noto, la fattispecie di esenzioni rappresenta un *quid pluris*, di cui, anche in base ai principi generali sull'onere della prova, spetta al contribuente interessato offrire dimostrazione all'ufficio, sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo.

Il nucleo problematico si sposta, quindi, dalla imprescindibilità di una richiesta, alla individuazione dei modi e dei tempi di tale richiesta. L'Avvocatura dello Stato in proposito avanza una tesi riduttiva che non è condivisa dal Collegio, e sostiene che il diritto all'esenzione, non fatto tempestivamente valere in sede amministrativa non possa essere successivamente riconosciuto in sede giudiziale. Vero è, invece, che il discrimine dell'azionabilità della pretesa all'esenzione non va ravvisato nella mera inosservanza della procedura « normale » all'uopo dettata espressamente (ovvero desumibile dai principi generali), ma nella verifica della esistenza di termini decadenziali riferibili all'intero periodo della concessa esenzione, ovvero al singolo periodo di imposta ancora *sub iudice*, potendosi senz'altro riconoscere, ma non essendo di per sé determinante nel caso di specie (occorrendo apposita indagine *ad hoc*) che la definitività dell'accertamento preclude l'invocabilità del beneficio. In questa prospettiva il richiamo alla sentenza n. 2462/77 (cui sono seguite le decisioni nn. 5506/81 e 3515/82) risulta controproducente per l'amministrazione finanziaria che la invoca, in quanto ammette che le esenzioni abbraccianti diverse annualità non spettano automaticamente, per il solo verificarsi dei relativi presupposti di fatto, postulando l'iniziativa del contribuente che non può goderne rispetto alle annualità per le quali i rapporti tributari si siano esauriti con la definitiva iscrizione a ruolo (e non può correlativamente ripetere quanto versato in dipendenza dei rapporti stessi), ma in mancanza di conseguita definitività, per le annate residuali può far valere il proprio diritto senza incontrare preclusioni.

L'iniziativa del contribuente gioca cioè, per quanto attiene alle singole annualità comprese nel maggior periodo della concessa esenzione, in dipendenza del verificarsi o meno della definitività, risultando irre-

trattabilmente perduto il diritto ove l'accertamento (annuale) si sia cristallizzato nella definitività; ma essendo consentito al contraente attivarsi anche in sede di opposizione giurisdizionale a prescindere dalla iniziativa a suo tempo assunta in sede amministrativa.

Importa, quindi, essenzialmente ricercare in diritto positivo se la presentazione dell'istanza entro un determinato termine e con specifiche modalità, sia stata prevista a pena di decadenza; se il meccanismo esonerativo non comporta espressamente tale sanzione decadenziale la richiesta risulta legittimamente azionabile anche in via di mera reazione alla imposizione tributaria non ancora divenuta definitiva, per il periodo annuale di imposta considerato (e rientrante nel maggiore ambito temporale della concessa esenzione) indipendentemente dall'inerzia serbata per il passato, che ha fatto perdere irrimediabilmente il beneficio per le annualità coperte da accertamenti (ormai divenuti) definitivi.

3. — Significativa appare al riguardo la vicenda dell'asserita imprescindibile necessità della richiesta del contribuente, da inserire nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 per fruire della riduzione della base imponibile dell'II.OR. Si è ritenuto al riguardo, con giurisprudenza ormai costante, che il relativo diritto non viene meno se non sia stato esercitato con la dichiarazione (o comunque nei termini per essa stabiliti) essendo possibile farlo valere sia in reazione all'accertamento, sia, ove accertamento non vi sia stato, con ricorso contro il ruolo, trattandosi di diritto perfetto non sanzionato da decadenza per l'inosservanza del suddetto termine, avente mera funzione sollecitatoria per le indagini dell'ufficio sugli obiettivi presupposti dell'imponibile (Cass. 932, 224/82; 6199, 6134, 6095, 5916, 5915, 3459/81).

La mancata richiesta nella dichiarazione dei redditi della detrazione consente — infatti — all'amministrazione di pretendere l'intero imponibile, ma non esclude il diritto del contribuente di fare valere in sede contenziosa gli errori e le omissioni della propria dichiarazione, e quindi di chiedere, per la prima volta la detrazione stessa (Cass. 4968/82); ed invero poiché tale detrazione è collegata solo alla tipologia del reddito e del suo ammontare, l'amministrazione, in base alla sola richiesta contenuta nella dichiarazione è sempre in grado di applicarla nel procedere alla normale operazione di liquidazione del tributo. Osservazione questa che consente di corroborare le critiche precedentemente svolte in tema di automaticità la quale anche nelle ipotesi di maggiore semplicità, in cui sarebbe stato possibile procedere alla stregua della dichiarazione resa, non è stata ritenuta applicabile dal legislatore in sede di riforma tributaria.

4. — In linea di principio si deve riconoscere la applicabilità del diritto all'esenzione tributaria tutte le volte in cui il contribuente non sia incorso in decadenze al riguardo.

Tale diritto all'esenzione non comporta il mancato venire in essere della obbligazione tributaria (perché la norma particolare, derogando a quella generale vi si oppone: si verifica in tale ipotesi, secondo la migliore dottrina, una ipotesi di « esclusione » del tributo), ma la neutralizzazione della obbligazione già sorta, essendo venuti in essere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ai quali se ne aggiungono altri, valorizzati dal legislatore per sottrarre alla disciplina generale del tributo, certi soggetti o certe situazioni comprese nella fattispecie della imposizione. In presenza delle suddette circostanze aggiuntive, che costituiscono un *quid pluris* della fattispecie impositiva, il tributo non può essere preteso perché la legge non lo consente.

A seconda della struttura dell'accertamento tributario, e dell'inserirsi nel medesimo della fattispecie astratta di esenzione, si possono individuare molteplici procedimenti tipologicamente differenziati per disciplinare il *modus operandi* della esenzione. Di questi schemi viene in considerazione, ai fini del decidere, quello della « dichiarazione », che opera come « onere » a carico del contribuente tenuto comunque a rappresentare alla finanza la situazione integrante gli estremi del diritto all'esenzione e subisce le conseguenze della propria inerzia, o del ritardo con cui si è mosso.

L'esenzione, a differenza dalla « esclusione » di imposta (la quale circoscrive, conformemente al suo valore lessicale, i casi in cui la mancata applicazione del tributo è giustificata da una valutazione negativa che il legislatore compie a *priori* circa l'attitudine di una data situazione a porsi come presupposto di imposta), paralizza l'esigibilità della obbligazione tributaria già sorta e non opera nel senso di impedirne il venire in essere, giacché viene ulteriormente in considerazione rispetto ad una fattispecie in cui già sussistono tutti i presupposti per la inclusione nella dichiarazione anche del reddito considerato.

Il legislatore è ovviamente libero di strutturare l'esenzione in procedimento autonomo rispetto a quello impositivo in senso stretto, subordinandone l'applicazione al compimento tempestivo di determinati atti, e collegando alla inosservanza dei termini la sanzione della decadenza.

Indubbiamente quando (ma non è il caso di specie) la legge pone un termine perentorio per la presentazione della domanda di esenzione, il mancato rispetto di detto termine da parte del contribuente importa la perdita del beneficio che può essere definitiva, o riguardare i singoli periodi di imposte cui l'onere di presentazione si correla.

Nel caso in esame non di decadenza si tratta, ma di individuazione del termine finale per la fruibilità dell'agevolazione da parte del contribuente sul quale certamente incombe l'onere di attivarsi perché la fattispecie è costruita in modo da dare rilievo alle circostanze che determinano il sorgere del diritto alla esenzione solo in quanto siano rappresentate al fisco cui non risultano in alcun modo, né potrebbero risultargli se non a seguito della deduzione dell'interessato.

Non si nega che sotto l'etichetta di « esenzione », nella terminologia corrente, possano profilarsi situazioni in cui l'obbligazione tributaria nemmeno sorge, ma si tratta di situazioni che evidenziano una imperfetta tecnica legislativa e non rientrano nell'area della esenzione propriamente intesa, volta a neutralizzare una pretesa tributaria ineccepibile e legittima nella sue componenti costitutive, « escludendo » che una data situazione si ponga quale idoneo fatto genetico della fattispecie impositiva. Nel caso in esame sicuramente il legislatore ha voluto introdurre una « esenzione » in senso proprio, sovrapponendo alla fattispecie costitutiva dell'imposta sui fabbricati il fatto impeditivo dell'esigibilità della obbligazione che altrimenti si dovrebbe adempiere, rappresentato dall'essere stata completata la costruzione entro un dato termine, per essere destinata ad albergo.

L'esenzione opera se ed in quanto (e limitatamente ai periodi di imposta in cui) il contribuente interessato si attivi e l'amministrazione la riconosca nel concorso di determinati requisiti (sia pure rigidamente predeterminati dalla norma, in guisa che non sussista rispetto ad essi alcun margine di apprezzamento discrezionale). Il relativo provvedimento, che ha indubbiamente carattere dichiarativo (e non costitutivo), si presenta come una decisione amministrativa (essendo idoneo a risolvere un potenziale conflitto di interessi circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale di esenzione) e quindi il contribuente ha l'onere non soltanto di prendere l'iniziativa perché l'amministrazione provveda, ma subisce le conseguenze dell'atteggiamento passivo serbato rispetto all'eventuale contenuto di tale decisione.

Il provvedimento che riconosca l'esenzione (o la decisione giurisdizionale che abbia risolto il relativo conflitto) avendo carattere dichiarativo, potenzialmente è idoneo a riallacciarsi al momento di decorrenza legale della esenzione medesima, incontrando, peraltro, il limite delle preclusioni derivanti dalla definitività degli accertamenti già intervenuti.

La possibilità di una pluralità di accertamenti tributari che vengano a riflettersi sull'area temporale della esenzione dipende — infatti — dal carattere delle imposte sui redditi che sono imposte periodiche, dovute anno per anno.

Secondo l'art. 3 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, applicabile nella specie « le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma », precisandosi, nel secondo comma, che il periodo di imposta è costituito di norma dall'anno sociale, ovvero, altrimenti, dall'esercizio sociale.

Ne risulta, quindi, l'essenziale connotazione della esenzione in esame di riferirsi a un tributo che si determina in maniera autonoma, ed in misura non necessariamente coincidente, anno per anno, dando luogo a vicende che afferiscono autonomamente a ciascun periodo, venticinque dei quali consecutivi, godendo il fabbricato a destinazione alberghiera, per ciascun periodo di imposta in sé e per sé, e quindi indipendentemente l'uno dall'altro, della totale esenzione dall'imposta sui fabbricati che si sarebbe dovuta corrispondere alla stregua della dichiarazione, essendo costituito il « presupposto » dell'imposta dal « possesso », a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie e destinazione, suscettibili di reddito autonomo; e prevedendosi rispettivamente agli artt. 77 e 78 le ipotesi di « esclusione » e di « esenzione » dell'imposta.

Il problema che si pone risulta allora essenzialmente quello della capacità di resistenza dell'accertamento divenuto definitivo, per una data annualità rispetto al diritto alla esenzione non fatto tempestivamente valere e che si innesta su una obbligazione tributaria che, nel momento in cui era stata adempiuta con il pagamento, risultava sicuramente valida e legittima perché non le era stato ancora contrapposto il diritto all'esenzione, il cui riconoscimento non è idoneo a travolgere tale definitività.

L'esenzione, infatti, come si è visto, non impedisce il sorgere della fattispecie legale di imposizione (che rispetto alle imposte sui redditi, si rinnova nel suo fondamento genetico anno per anno), presentandosi come fatto impeditivo perché la relativa pretesa possa essere fatta valere nei confronti del contribuente, paralizzandola. Il diritto all'esenzione, pertanto, non esplica i suoi effetti elidendo, ora per allora, la potestà impositiva che si è correttamente esplicitata *nemine contradicente* per l'inerzia servata dal contribuente, ma rende attuale la inesigibilità dell'imposta; di ciascuna separata imposta afferente ad annualità rientranti nel periodo temporale cui l'esenzione si riferisce, senza che restino travolti i pagamenti effettuati alla stregua di accertamenti definitivi perché essa non fa venir meno *ab origine* il potere impositivo (rendendolo privo di causa), limitandosi a neutralizzare la pretesa del fisco. Il contribuente che non abbia fatto tempestivamente valere il proprio diritto alla esenzione non può ricevere dall'ordinamento trattamento più favorevole di quello riservato al contribuente che non si sia attivato contro la potestà impositiva ricollegata ad una norma di dubbia costituziona-

lità non ammesso a ripetere quanto pagato alla stregua di accertamenti definitivi, ma cui viene consentito di far valere tale incostituzionalità rispetto ad accertamenti che definitivi non sono.

5. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, riconoscendo da un lato che il diritto all'esenzione non può essere fatto valere indipendentemente da un'apposita istanza (attribuendo alla finanza l'onere ineseguibile di accertarne a priori i presupposti) ma ammettendo dall'altro il contribuente, che non abbia proceduto a coltivare la pratica di esenzione in via amministrativa, ad azionare, in via giurisdizionale, il relativo diritto, incontrando il solo limite della definitività dell'accertamento anno per anno, e subendo, quindi, le conseguenze negative della inerzia serbata, esclusivamente per le annualità comprese nel periodo venticinquennale rispetto alle quali ha lasciato che l'accertamento divenisse definitivo.

L'inerzia si riverbera esclusivamente su singoli periodi di imposta che mantengono la loro autonomia anche per quanto riguarda la pretesa all'esenzione che può sempre residualmente farsi valere per gli anni che ancora ricadono nel periodo stesso. Esclusa la decadenza, ed esclusa altresì la proiezione dell'inerzia precedente e della mancata istanza di fronte alla tempestiva reazione all'accertamento, ovvero al ruolo, formalmente il contribuente ben poteva azionare il suo diritto, e quindi la impugnata sentenza che glielo ha riconosciuto non merita censura, nonostante le mende della motivazione in diritto (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 Aprile 1985, n. 2493 - Pres. Moscone - Est. Di Salvo - P.M. Di Rienzo (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. Stato Angelini) c/ Simonit (avv. Manfredonia).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Condono - Agevolazioni - Inconciliabilità.

(d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660, artt. 3 e 10).

Il condono è inconciliabile con ogni agevolazione, anche se anteriormente riconosciuta (1).

(*omissis*). — Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 4 della legge 19 dicembre 1973, n. 823 (di conversione con modificazioni del d.l. 5 novembre 1973, n. 660) nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360,

(1) Riallacciandosi alla sentenza 19 marzo 1984, n. 1865 (in questa *Rassegna*, 1984, I, 377), la S.C. riafferma la inconciliabilità dell'esenzione con il condono, anche nel caso di esenzione pluriennale già riconosciuta e che continua a spiegare effetto per i periodi di imposta non coperti da condono.

nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la commissione centrale tenuto presente l'art. 3, comma IV della predetta legge. Ricorda che la norma, dopo avere stabilito che i redditi non ancora definiti possono essere determinati automaticamente, a domanda del contribuente, sulla base di un aumento percentuale, anno per anno, dell'ultimo reddito definito (comma 1), dispone, al IV comma, che « ai fini del primo comma l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'art. 8 del D.L. 30 agosto 1968, n. 1089, e successive modificazioni e le imposte sono commisurate al maggior imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spettante non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento ».

Il ricorso è fondato. Questa Corte, con la sentenza 19 marzo 1984, n. 1865, ha già esaminato la questione in esame concernente gli effetti sull'istanza di definizione agevolata del successivo accoglimento della richiesta, precedentemente presentata e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una esenzione preesistente alla presentazione della predetta istanza, (c.d. di condono).

Con tale sentenza si è ritenuto che non possa essere accolta la tesi che l'accoglimento della domanda di esenzione assorba e prevalga sulla domanda di condono perché essa introdurrebbe una ipotesi di cessazione di efficacia della domanda di condono che contraddice alla irrevocabilità della stessa espressamente prevista dall'art. 10, comma 1 del D.L. n. 660 del 1973, senza alcun limite od eccezione. Ha, quindi, precisato che « presupposto per l'applicazione del tributo non è l'esistenza di un reddito imponibile con riferimento al periodo di imposta da definire, ma la dichiarazione (o l'intervenuta definizione dell'esistenza di un reddito imponibile) relativa ad un periodo d'imposta precedente a quello da definire e ciò a prescindere dall'esistenza anche in tale periodo, di un reddito imponibile », in quanto il legislatore ha dato rilievo « non già alla effettiva esistenza di un reddito da sottoporre a tributo, ma alla circostanza che il contribuente lo abbia dichiarato per i periodi da prendere a base per la liquidazione e che, nel domandare l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.l. n. 660 del 1973 ne affermi implicitamente l'esistenza per il periodo successivo ». L'irrilevanza della riconosciuta esenzione non deriva dalla natura dichiarativa o meno del provvedimento di riconoscimento dell'esenzione spettante ai sensi dell'art. 8 della legge 1957, n. 635, ma dalla circostanza che per il provvedimento legislativo di condono, l'esenzione si pone come elemento estraneo alla fattispecie agevolativa. Infatti tale esenzione, ha già affermato questa Corte di legittimità con la sentenza citata, malgrado il carattere dichiarativo del

provvedimento che la riconosce, come non può operare con riferimento ad un periodo d'imposta in ordine al quale sia intervenuto un accertamento definitivo, non può parimenti operare quando sopravvenga in un periodo nel quale avrebbe potuto astrattamente operare ove non fosse stata presentata la domanda di esenzione agevolata, la quale, manifestando, per il suo carattere irrevocabile, la volontà del contribuente di ottenere « la liquidazione dell'imposta secondo i criteri fissati dal provvedimento che la prevede e l'obbligo dell'amministrazione di procedere a tale liquidazione secondo gli stessi parametri, impedisce ad entrambe le parti del rapporto di procedere (o di pretendere che si proceda) ad una determinazione del reddito imponibile — e ad una conseguente liquidazione dell'imposta — valorizzando provvedimenti agevolativi o di esenzione dall'imposta e senza che la « novità » o meno delle agevolazioni o delle esenzioni induca a conclusioni diverse ». Invero, la parte finale del quarto comma sopra riportato, laddove esclude che nell'applicazione del condono si debba tener conto delle « nuove agevolazioni » non legittima l'interpretazione secondo cui si debba, invece, tener conto delle agevolazioni od esenzioni « non nuove ».

Infatti per queste ultime il contribuente, può, sulla base della legislazione vigente decidere liberamente della convenienza o meno della presentazione della domanda optando per l'esenzione o le agevolazioni previste, ovvero per la definizione agevolativa; ove egli abbia optato per quest'ultima non può chiedere, altresì, la concessione degli altri benefici, cumulandoli, dopo avervi implicitamente rinunciato con decisione irrevocabile; in coerenza con il principio secondo cui la domanda deve comprendere a pena di nullità tutte le pendenze relative all'imposta da definire (art. 1, d.l. n. 660), non è possibile escludere dal condono alcuni accertamenti non definiti senza che possa avere alcuna influenza la circostanza che tali agevolazioni o esenzioni siano state già ottenute al momento della scadenza del termine per la richiesta del condono ovvero che la relativa richiesta sia ancora in corso di definizione; ancora meno rilevante è poi la circostanza, sulla quale insiste la difesa del contribuente, che la domanda di definizione agevolata sia stata presentata non al momento della scadenza del termine, ma con un congruo anticipo rispetto ad esso; infatti, anche questa circostanza, che è anch'essa frutto di un atto volontario del contribuente, non è idonea ad incidere sui principi prima enunciati relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali del provvedimento di condono, per cui la perdita del diritto alle esenzioni od agevolazioni prima richieste opera indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di condono; del resto la circostanza è del tutto ininfluenza perché la posizione giuridica del contribuente non sarebbe stata diversa nell'ipotesi in cui egli avesse atteso l'ultimo mo-

mento utile per presentare la domanda di condono, dato che anche in tale istante il provvedimento dell'ufficio di accoglimento parziale della richiesta esenzione non era stato ancora adottato, essendo intervenuto solo successivamente.

Queste ultime considerazioni pongono in luce la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai resistenti.

Essi sostengono che l'art. 4 della legge 1973, n. 660 darebbe luogo a disparità di trattamento (art. 3 cost.) e violazione del principio di capacità contributiva (art. 53, Cost.) perché tratterebbe diversamente, a parità di situazioni giuridiche, i contribuenti, a seconda che abbiano presentato la domanda di definizione automatica nel febbraio 1974 ovvero il 30 aprile dello stesso anno, data di scadenza del termine stabilito per chiedere tale beneficio.

L'assunto si fonda, però, su un elemento di fatto errato perché, come ha accertato la Commissione tributaria, il provvedimento di parziale accoglimento dell'esenzione è stato adottato il 4 maggio ed è stato notificato il successivo 15 maggio 1974, cioè in data non precedente, ma successiva al 30 aprile 1974, che, come si è visto, era la data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata. L'assunto del resistente, presuppone, inoltre, che gli effetti giuridici sarebbero stati diversi nell'ipotesi che il contribuente, anziché presentare l'istanza con notevole anticipo, avesse atteso la scadenza del termine.

Questa ricostruzione della volontà normativa, data per certa dai resistenti, non può però essere condivisa; in primo luogo perché muove dalla erronea individuazione, già messa in rilievo, della data del provvedimento di accoglimento dell'esenzione ed, in secondo luogo, perché si fonda su una interpretazione della norma già esaminata e disattesa da questa Corte di legittimità, interpretazione secondo la quale il contribuente che abbia presentato l'istanza di definizione agevolata conserverebbe il diritto di usufruire di altre esenzioni ed, in particolare, di quella prevista dall'art. 8 della legge 1957, n. 635.

La questione di legittimità costituzionale, nei termini prospettati, è dunque manifestamente infondata perché individua una diversità di trattamento giuridico — dalla quale discenderebbe anche la violazione del principio della capacità contributiva — del tutto inesistente nell'articolo 3 della legge n. 823 del 1973.

Ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai resistenti occorre concludere che il provvedimento di esenzione non opera limitatamente agli anni per i quali il contribuente ha usufruito della definizione automatica del condono, ma conserva la propria efficacia per gli anni successivi (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 aprile 1985, n. 2605 - Pres. Virgilio - Est. Rossi - P. M. Valente (conf.). Soc. Gambogi c/ Ministero delle Finanze (Avv. Stato D'Amico).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Rimborso - Prescrizione - Indebito oggettivo - Inconfigurabilità - Prescrizione ordinaria - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3263, art. 136).

La domanda di rimborso di una imposta che si assume non dovuta per la spettanza di un'esenzione non è configurabile come azione di indebito oggettivo; essa è pertanto soggetta alla prescrizione dell'art. 136 dell'abrogata legge di registro, che regola compiutamente la materia, e non alla prescrizione ordinaria (1).

(omissis) Il secondo, il terzo, il quinto ed il settimo motivo vanno congiuntamente trattati essendo caratterizzati dalla comune pretesa che si tratti di atto esente da imposta.

Con essi infatti, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. e 15 delle preleggi, in relazione all'art. 8 comma 1°, della legge 729/1961 e all'art. 360 n. 3 c.p.c., addebitando alla Corte di merito di non aver considerato che il pagamento effettuato a titolo di imposta non dovuta, in quanto pretesa riferentesi ad atto esente, costituisce indebito oggettivo, sicché deve trovare applicazione l'art. 2946 c.c., che prevede la prescrizione decennale del diritto al rimborso (e che è certamente abrogativo — per incompatibilità — dell'art. 136 della legge di registro, il quale stabilisce la prescrizione triennale, così come avviene in ogni caso di contestazione in radice del potere di imposizione (terzo motivo); in tali casi l'assoggettamento ad imposta di atto esente integra infatti gli estremi dell'atto illecito produttivo di danni, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale (quinto motivo, in relazione agli artt. 2043 e 2947 c.c.).

Anche queste censure sono infondate.

Con indirizzo costante questa Corte ha precisato che il citato art. 136 (con le disposizioni seguenti) regola compiutamente la materia della prescrizione in tema di imposta di registro, quale legge speciale prevalente su quella generale; con ambito di previsione che ricomprende

(1) Decisione da condividere pienamente. Il tentativo di presentare la domanda di rimborso di tributi come indebito oggettivo per superare decadenze e preclusioni stabilite nei procedimenti tributari o per spostare la giurisdizione è sempre stato respinto dalla giurisprudenza (Cass. 10 marzo 1982, n. 1544; 21 novembre 1983, n. 6915, in questa *Rassegna*, 1982, I, 816; 1984, I, 327).

quindi ogni fattispecie in cui il contribuente, avendo eseguito il pagamento di un'imposta di registro non dovuta, ne chiede la ripetizione, anche in caso di pretesa esenzione o inesistenza dell'obbligo tributario (cfr. per tutte Cass. sent. 3199/77).

La società ricorrente peraltro non a ragione sostiene che si tratti nella specie di contestazione in radice del potere di imposizione, laddove ricorre evidentemente la diversa ipotesi caratterizzata da pretesa di recupero di imposta, che si assume non dovuta in quanto l'atto sottoposto a registrazione avrebbe dovuto usufruire di un trattamento diverso da quello adottato dall'Amministrazione.

E non è neppure astrattamente configurabile una ipotesi di fatto illecito, produttivo di danni risarcibili ex art. 2043 segg. c.c., in relazione ad assoggettamento ad imposta di atto non esente (*omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 maggio 1985, n. 2820 - Pres. Mirabelli - Est. Scanzano - P.M. Valente (conf.). Maretti c/ Ministero delle Finanze (avv. Stato Tallarida).

Tributi erariali diretti - Soggetti passivi - Liquidatori delle società - Responsabilità - Prescrizione - Decorrenza

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265).

Tributi erariali diretti - Soggetti passivi - Liquidatori di società - Accertamento responsabilità successivo alla liquidazione - Notifica al solo liquidatore - Legittimità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265).

Poiché la responsabilità dei liquidatori per i debiti di imposta della società presuppone che i debiti non siano stati pagati con le attività della liquidazione, la relativa azione può essere esercitata solo dopo che, con il deposito del bilancio finale di liquidazione, si abbia la certezza che il debito non è stato e non potrà più essere soddisfatto; e quindi solo da questo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione (1).

Benché sia possibile agire contro la società già liquidata e cancellata dal registro, è legittimo l'accertamento notificato dopo la cancellazione al solo liquidatore (2).

(1-5) Le tre sentenze, sulla base di principi ormai approfonditamente definiti (Cass. 6 luglio 1977, n. 2972, in questa *Rassegna*, 1977, I, 699, 14 marzo 1978, n. 1273, *ivi*, 1978, I, 478, 19 maggio 1980, n. 3270, *ivi*, 1981, I, 223), evidenziano ancora alcuni profili di interesse.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 maggio 1985, n. 2821 Pres. Mirabelli - Est. Scanzano - P. M. Valente (conf.). - Lamburghini (avv. Della Lunga) c/ Ministero delle Finanze (avv. Stato Linguiti).

Tributi erariali diretti - Soggetti passivi - Liquidatore di società - Responsabilità - Ruolo formato contro la società - E' titolo valido contro il liquidatore.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265).

Una volta dichiarata, con decreto dell'Intendente di finanza, la responsabilità del liquidatore, il titolo di esigibilità nei suoi confronti è costituito dal ruolo già emesso contro la società, non essendo necessario e nemmeno possibile emettere nuovo ruolo nei confronti del liquidatore (3).

III

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. Un., 6 maggio 1985, n. 2822 - Pres. Mirabelli - Est. Scanzano - P. M. Valente (conf.). - Ricci c/ Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello).

Tributi erariali diretti - Soggetti passivi - Liquidatore di società - Responsabilità - Accertamento e contenzioso - Art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Portata processuale - Applicabilità ai rapporti anteriori (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36).

Tributi erariali diretti - Soggetti passivi - Liquidatore di società - Responsabilità - Regime anteriore al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Limitazione della responsabilità alle somme che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei privilegi - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36).

Le norme dell'art. 36 penultimo e ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 hanno portata processuale e sono immediatamente applicabili ai rapporti già sorti, con la conseguenza che la contestazione della responsabilità del liquidatore della persona giuridica se pur riferita a

(1-5) Le tre sentenze, sulla base di principi ormai approfonditamente definiti (Cass. 6 luglio 1977 n. 2972, in questa *Rassegna*, 1977, I, 699; 14 marzo 1978 n. 1273, *ivi*, 1978, I, 478; 19 maggio 1980 n. 3270, *ivi* 1981, I, 223), evidenziano ancora alcuni profili di interesse.

La prima sentenza sul punto della prescrizione (si fa riferimento, perché non era proposta impugnazione, alla prescrizione quinquennale ma è invece da applicare la prescrizione ordinaria perché il titolo della responsabilità non è risarcitorio, come precisa la citata sentenza n. 2972/1977) molto esattamente rileva che il termine non comincia a decorrere prima del deposito del bilancio finale di liquidazione, perché solo in questo momento si ha la certezza che il debito di imposta non è stato e non potrà più essere pagato; anteriormente non potrebbe essere invocata la responsabilità del liquidatore in quanto, proce-

fatti anteriori, è deducibile contro l'accertamento dell'ufficio delle imposte secondo le norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (4).

La responsabilità del liquidatore della società è soggetta al regime sostanziale del tempo in cui essa è sorta anche se accertata successivamente; di conseguenza se i presupposti della responsabilità si siano verificati in vigenza dell'art. 265 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, che prevedeva una responsabilità incondizionata, non trova applicazione l'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che limita la responsabilità alle somme per crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei privilegi (5).

dendo la liquidazione senza l'osservanza dei privilegi o di altre determinazioni temporali, non si potrebbe mai affermare che sia maturato il presupposto costitutivo della responsabilità.

La seconda massima della prima sentenza è pure esatta ma può lasciare qualche perplessità. Dopo la liquidazione e cancellazione della società è certamente possibile dichiarare la responsabilità del liquidatore. Non risulta tuttavia ben chiaro dalla motivazione se anche l'accertamento dell'obbligo di imposta sia stato notificato soltanto al liquidatore. Se così fosse, sarebbe da dubitare della regolarità del procedimento perché da un lato l'obbligazione tributaria va sempre accertata nei confronti del contribuente con la conseguenza che di tale obbligazione il liquidatore risponde solo in via sussidiaria; dall'altro, come pure è stato precisato (sent. citata n. 1273/1978) il liquidatore non è legittimato a contestare l'obbligazione della società. Se fosse omessa la notifica dell'accertamento alla società (benché liquidata), non sarebbe possibile la sua impugnazione e il liquidatore si troverebbe a rispondere di un obbligo non assoggettato a verifica giurisdizionale.

Di quanto precede dà una riconferma la seconda sentenza che correttamente scinde l'accertamento ed il ruolo diretti contro la società e l'accertamento del titolo della responsabilità del liquidatore; sui primi è legittimata all'impugnazione solo la società, sul secondo il liquidatore può contestare la sua qualità di responsabile ma non l'obbligazione tributaria. È per questo che una volta dichiarata la responsabilità del liquidatore il titolo (e l'oggetto) della esigibilità è lo stesso ruolo. (Cass. 28 aprile 1977, n. 1615, in questa *Rassegna*, 1977, I, 457).

L'ultima sentenza è di evidente esattezza. L'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 è di contenuto processuale per ciò che concerne le modalità di accertamento e ricorso contro di esso (ultimo e penultimo comma) e contenuto sostanziale per quanto concerne la disciplina della responsabilità (nello stesso senso anche Cass. 24 giugno 1985, n. 3797 di cui si omette la pubblicazione).

Anteriormente, l'art. 265 non poneva limiti alla responsabilità del liquidatore per tutti i debiti di imposta non pagati quali che fossero le attività disponibili e il concorso di altri creditori; se il liquidatore avvertiva di non poter soddisfare tutti i debiti non aveva altra via per sottrarsi alla responsabilità personale che promuovere la dichiarazione di fallimento. Ove i presupposti della responsabilità siano maturati sotto il vigore di questa disciplina non può trovare applicazione l'art. 36 che regola solo per l'avvenire in modo diverso i limiti della responsabilità prevedendo che il liquidatore risponda solo per i crediti di imposta non soddisfatti che avrebbero potuto trovare capienza in una (ideale) graduazione dei privilegi da ricostruire *ex post*.

I

(*omissis*) Col primo motivo i ricorrenti denunciano falsa applicazione dell'art. 265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e violazione degli artt. 2456 e 2949 cod. civ., e ripropongono la tesi che il termine di prescrizione della azione di responsabilità verso i liquidati decorre dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo avere contestato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il debito di cui si tratta sarebbe stato iscritto a ruolo dopo la decisione della Commissione distrettuale, essi sostengono che il citato art. 265 ha il suo *proprium* nel fatto di abilitare l'Amministrazione finanziaria ad una procedura che prescinde dall'intervento del giudice; ma, nel comunicare la personale responsabilità dei liquidatori che per dolo o colpa abbiano omesso di soddisfare i crediti del fisco, ha fondamento e contenuto sostanziale non diversi da quelli della norma dell'art. 2456 cod. civ. (che in presenza degli stessi presupposti legittima genericamente i creditori sociali ad agire verso i liquidatori medesimi). Dovrebbe quindi applicarsi anche in questa materia il principio desumibile dall'art. 2456, il quale, mentre non esclude che il fisco ed ogni altro creditore possano agire nei confronti dei liquidatori non appena vengono a realizzarsi i presupposti della loro responsabilità, sposta — a tutto beneficio del creditore — la decorrenza del termine di prescrizione alla data della cancellazione della società dall'apposito registro. Essendo stata, nella specie, tale formalità eseguita il 20 maggio 1965, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe già decorso allorché il 4 e il 6 giugno 1970 venne notificato il provvedimento che li chiamava a rispondere del debito della società; ciò, senza dire — concludono — che all'Amministrazione finanziaria era già nota la chiusura della liquidazione attraverso la documentazione allegata alla dichiarazione unica dei redditi presentata il 30 novembre 1964.

La censura è priva di fondamento.

Va premesso che ogni questione relativa al termine di prescrizione applicabile è preclusa in questa sede, giacché la Corte d'Appello — ribadendo l'opinione già espressa dal Tribunale e non censurata in sede di gravame — ha individuato il termine stesso in quello quinquennale, mentre il ricorso non contiene impugnativa sul punto e deduce solo questioni attinenti all'identificazione del *dies a quo* (v. Cass. 1273/78, 5411/81).

Va aggiunto che, riguardo al *dies a quo* concretamente identificato dalla Corte di merito, la prima parte del motivo in esame esprime una contestazione che è da respingere. Da un lato, infatti, essa è apodittica e generica e non indica gli specifici elementi dai quali il detto giudice avesse potuto trarre argomento per una diversa decisione; dall'altro essa è irrilevante giacché, una volta che si valorizzi (come si vedrà deve farsi), ai fini considerati, la data di iscrizione a ruolo, deve constatarsi che — co-

me si evince dalla sentenza impugnata — essa non può non essere posteriore al 21 dicembre 1966, risultando che in tale data furono notificati gli avvisi di accertamento delle imposte cui l'iscrizione si riferiva. E tale data ricade nel quinquennio anteriore alla notificazione (4 e 6 giugno 1970) del decreto intendentizio che estende l'efficacia del ruolo ai liquidatori.

Detto questo, va osservato che la tesi secondo cui dovrebbe equipararsi la speciale responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 265 del t.u. citato a quella prevista nei loro confronti dall'art. 2456 cod. civ., e pertanto con la cancellazione della società inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione dell'azione del fisco contro i liquidatori stessi, si infrange contro l'assorbente rilievo che tale azione non può essere esercitata senza e prima che il ruolo in cui è iscritto il debito tributario della società possa legalmente essere posto in riscossione. È sufficiente quindi l'applicazione del principio fondamentale espresso, in materia di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ. per affermare che il termine predetto non può cominciare a decorrere prima che quella legale possibilità si sia realizzata, e che quindi è irrilevante, a questi fini, il fatto dell'eventuale anteriore cancellazione della società.

Possono invece avere le vicende della vita della società una loro rilevanza solo nel caso in cui il credito d'imposta nei confronti di questa sia divenuto già anteriormente esigibile. Dichiaratasi l'esecutività del ruolo ed avvenuta la sua consegna all'Esattore, questi può certamente agire — secondo l'art. 265 citato — contro i liquidatori senza attendere (come debbono secondo l'art. 2456, i comuni creditori sociali) la cancellazione della società. Potendo, tuttavia, egli fare legittimamente affidamento sull'adempimento della società (obbligata in base al rapporto tributario) e potendo d'altronde agire contro i liquidatori personalmente solo dopo che essi non abbiano pagato le imposte « con le attività della liquidazione » (cioè non abbiano pagato come organi della società, giacché appunto a tale qualità si ricollega la disponibilità delle attività anzidette), è evidente che l'azione di che trattasi può essere esercitata (e può quindi cominciare a decorrere il relativo termine di prescrizione) solo quando sia divenuto legalmente certo che con le attività della liquidazione il debito d'imposta non è stato pagato: ed il momento in tal senso rilevante è quello del deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 2453, 2° comma cod. civ.).

Non merita dunque censura la statuizione con cui l'eccezione di prescrizione è stata respinta.

Col secondo motivo si denuncia erronea interpretazione delle norme sulla colpa con conseguente falsa applicazione dell'art. 265 del t.u. citato, e si censura la impugnata sentenza per avere affermato la responsabilità personale dei liquidatori per il pagamento delle imposte sebbene gli accertamenti fiscali relativi fossero stati notificati dopo la cancellazione della

società. Sostengono i ricorrenti: *a)* che siccome la società continua ad esistere, sebbene cancellata, fino alla completa estinzione dei rapporti giuridici di cui è titolare, l'Amministrazione finanziaria doveva far valere le sue pretese, non nei confronti di essi liquidatori ma della società; *b)* che non sono configurabili colpa e responsabilità personale dei liquidatori, nella materia considerata, quando l'avviso di accertamento dell'imposta venga notificato dopo la chiusura della liquidazione, perché nessuna norma di diligenza impone di attendere la scadenza dei termini fissati per eventuali accertamenti futuri, specie quando essi non siano neanche prevedibili (come appunto nel caso, dato che il bilancio non evidenziava alcuna plusvalenza, mentre la società era stata assoggettata sempre e solo all'imposta sui fabbricati).

La censura non è fondata.

La tesi riassunta sub *a)* è palesemente contraria alla logica dell'art. 265 del testo unico che, pure dando per scontata la teorica possibilità sol che, accelerando i tempi della liquidazione, riuscissero a prevedere in proprio i liquidatori che abbiano esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento delle imposte, e non subordina ad alcuna altra condizione la proponibilità della relativa azione del fisco.

La tesi di cui sub *b)* si infrange contro il motivato apprezzamento di merito espresso nella impugnata sentenza. La Corte d'appello muove dal principio secondo cui agli effetti del ripetuto art. 265, le imposte « dovute » dalla società sono quelle i cui presupposti si siano verificati nei confronti di questa, in relazione alla sua attività, ancorché accertate successivamente, sia pur dopo l'esaurimento della liquidazione e la cancellazione: principio che non può contestarsi se non giungendo ad elidere la forza ed il valore sanzionatorio della norma considerata.

Secondo la tesi dei ricorrenti, infatti, liquidatori pur consapevoli dell'esistenza d'imposta, potrebbero sottrarsi alla loro personale responsabilità sol che, accelerando i tempi della liquidazione, riuscissero a prevenire con l'affrettata cancellazione della società gli accertamenti che l'ente impositore potrebbe ancora legittimamente compiere.

In punto di fatto poi la detta Corte ha osservato che la plusvalenza concorrente a formare l'imponibile (di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società) poi tassato derivava da un fatto che era già precedentemente insorto, ed era anche nota per essere stata già contestata alla Società, sia pure ai fini della diversa imposta di registro, mentre la possibilità del fisco di estendere tale contestazione ai fini dei tributi di cui si tratta doveva essere conosciuta da persone che assumevano l'incarico di liquidatori di soggetti tassabili in base a bilancio. Il Maretti ed il Giove quindi — secondo il pensiero della Corte barese — avevano la possibilità di prevedere gli accertamenti e non potevano perciò affrettarsi a ripartire tra i soci le cospicue disponibilità sociali. Si tratta di un

apprezzamento di merito con cui è stata rigettata la doglianza dei liquidatori diretta a vedere esclusa la loro colpa; apprezzamento che, essendo sorretto da motivazione sufficiente e coerente, oltre che giuridicamente esatta, si sottrae al sindacato di questa Corte. E poiché con ciò la colpa degli odierni ricorrenti risulta legittimamente accertata, rimane assorbita la questione (da essi prospettata sulla base di Cass. 21 aprile 1964, n. 952) relativa alla rilevanza dell'elemento psicologico nella fattispecie prevista dall'art. 265 del testo unico del 1958 sulle imposte dirette. (*omissis*).

II

(*omissis*) Col primo motivo il Lamburghini lamenta che la Corte di merito abbia omesso di esaminare la domanda con cui si sosteneva che il decreto dell'intendente di finanza non costituisce titolo esecutivo contro il preteso responsabile del debito tributario della società e che pertanto nei suoi confronti può procedersi solo in forza di nuovo ruolo senza possibilità di estendere a lui gli effetti di quello in cui è iscritto il debito predetto.

Col secondo motivo, e « per mero tuziorismo » ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 citato in quanto possa consentire ad un organo della stessa Amministrazione finanziaria di costituire, *inaudita altera parte*, un titolo esecutivo implicante un giudizio di condanna nei confronti del preteso responsabile dell'imposta dovuta dalla società.

Il ricorso non è fondato.

Il vizio di attività denunciato col primo motivo non sussiste, giacché — come risulta dalla narrativa che precede — la corte d'appello ha esaminato la domanda che il Lamburghini assume trascurata e l'ha disattesa, individuando negli artt. 265, 267 e 270 del citato testo unico la fonte del potere dell'Intendente di finanza di accertare i presupposti della responsabilità di cui si discute e di porre in essere il titolo per l'attuazione della relativa sanzione. Se, pertanto, la censura qui proposta dovesse essere interpretata come limitata alla denuncia di omesso esame di questo profilo della domanda, il compito di questa Corte potrebbe ritenersi esaurito con il rilievo testè svolto. Possono tuttavia ritenersi implicite nel ricorso la contestazione delle ragioni in base alle quali quel profilo è stato disatteso e la riproposizione dell'assunto già prospettato al giudice di merito; ed invero la forma in cui è stata dedotta la questione di costituzionalità involge appunto una tesi principale — ribadita poi e sviluppata nella memoria — nel senso che l'esatta interpretazione del sistema (denunciato altrimenti come sospetto) condurrebbe a ritenere illegittimi il decreto intendenzioso e la procedura esattoriale.

Ma quella tesi non è fondata.

Come già queste Sezioni unite hanno più volte affermato (e da ultimo, in una controversia tra le stesse parti: v. sent. n. 2145/85), il decreto con cui l'intendente di finanza individua il soggetto tenuto a rispondere, ex art. 265 del t.u. n. 645, del mancato pagamento del debito tributario della Società, legittimando così nei confronti di lui l'esecuzione esattoriale, non è previsto in modo espresso da una particolare disposizione di legge, ma è configurabile — secondo le inequivoche implicazioni del sistema — come atto di specifica attribuzione dell'Intendente. Ciò, sia per la competenza generale di questo come organo preposto, tra l'altro, alla vigilanza sull'esattezza e sulla puntualità delle riscossioni e sulla realizzazione anche in via giudiziaria dei crediti erariali, sia per quella, parimenti generale, ad accertare la conformità del ruolo alle disposizioni di legge e renderlo esecutivo (art. 185 t.u. citato), sia per quella più specifica ad applicare le sanzioni diverse dalla sopratassa (art. 27 o dello stesso testo unico).

E la responsabilità del liquidatore e dell'amministratore è prevista appunto — come risulta anche dalla collocazione dell'art. 265 — a titolo sanzionatorio. Se a ciò si aggiunge che la P.A. può esprimere anche in forma esecutiva le sue pretese senza bisogno di rivolgersi previamente al giudice e che perciò deriva dai principi la possibilità che essa individui direttamente il soggetto responsabile e lo chiami autoritativamente a rispondere, appare pienamente coerente col sistema che sia l'intendente di finanza l'organo abilitato a determinare i presupposti necessari affinché l'attività di riscossione cui il ruolo è preordinato possa concretamente svolgersi nei confronti di tale soggetto.

Né per legittimarsi tale attività è necessaria l'emissione di un nuovo ruolo nei confronti del liquidatore o dell'amministratore. In proposito è stato già affermato che la natura non tributaria del debito di cui si discute esclude la possibilità di una sua iscrizione a ruolo (v. sent. n. 2145/85 citata e arg. ex artt. 173 gg. del citato testo unico) e che, nel sistema della legge, una volta intervenuto il provvedimento dell'intendente di finanza, l'iscrizione effettuata al nome della società costituisce egualmente titolo di esigibilità del debito stesso nei confronti del liquidatore o dell'amministratore.

Può aggiungersi, contro la tesi del ricorrente, che il contenuto dei ruoli è determinato dalla legge e che, secondo gli artt. 182 e 183 del citato testo unico, la materia di cui si discute non è prevista come possibile contenuto di ruoli straordinari o speciali.

Ciò, senza dire dell'anomalia di una ulteriore iscrizione a ruolo della stessa somma (sia pure nei confronti di soggetto tenuto a rispondere a diverso titolo), in un sistema in cui il ruolo costituisce l'esattore debitore delle somme iscritte, indipendentemente dalla loro riscossione

(art. 63 dell'allora vigente t.u. 15 maggio 1903 n. 858), e quindi dell'anomalia di una ulteriore obbligazione dell'esattore verso l'erario.

Deve quindi ritenersi legittima l'estensione al Lamburghini del titolo di esigibilità costituito dal ruolo in cui è stato iscritto il debito della società.

Rimane con ciò disattesa anche la questione (di cui all'ultima parte della memoria del ricorrente) relativa alla nullità dell'avviso di mora ed alla illegittimità *ex tunc* della esecuzione esattoriale.

Manifestamente infondata infine deve ritenersi la eccezione di illegittimità costituzionale della normativa che attribuisce all'intendente di finanza la competenza di cui si è detto, con riferimento all'art. 102 Cost. L'intendente interviene, infatti, nella materia, non in funzione di giudice, ma in funzione di organo amministrativo, con un provvedimento che ha natura amministrativa, ha l'esecutorietà propria degli atti amministrativi e non è suscettibile di passare in giudicato. Il tutto appare più evidente dal rilievo che giudice della legittimità della pretesa espressa dal decreto intendenzioso rimane pur sempre l'A.G.O., dinanzi alla quale è la stessa Amministrazione finanziaria (cui l'intendente appartiene) ad assumere la qualità di parte nel cui contraddittorio vengono accertati i presupposti della responsabilità del liquidatore o dell'amministratore. Non sono quindi pertinenti i rilievi svolti dal ricorrente sulla base della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4 relative al decreto penale dell'Intendente di finanza (*omissis*).

III

(*Omissis*). - Col primo motivo si denuncia il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie.

Il ricorrente, richiamando il principio n. 1273, sostiene che la controversia insorta sui presupposti della personale responsabilità di cui si tratta non ha ad oggetto il debito d'imposta della società, e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella delle commissioni tributarie.

La censura è priva di fondamento.

Il principio richiamato nel ricorso appartiene, in verità, alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite; ma è stato affermato con riferimento alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed è stato affermato sul rilievo che quella del liquidatore inadempiente all'obbligo di estinguere il debito tributario della società è una responsabilità di tipo sanzionatorio, il cui accertamento non involge *l'an* ed il *quantum* di tale

debito, cioè quei temi che costituiscono l'oggetto della competenza delle commissioni tributarie. Con l'entrata in vigore del d.P.R. citato la materia della responsabilità personale del liquidatore verso l'Amministrazione finanziaria è stata modificata con innovazioni di natura sostanziale e di natura procedimentale, essendosi appunto previsto (art. 36) che la responsabilità in parola va contestata con avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle Imposte dirette e che contro di esso è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: quindi ricorso alle commissioni tributarie. E siccome, nel caso in esame, il procedimento ha avuto appunto inizio dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e con le forme da essa previste, esso rimane — quanto a modalità di svolgimento e quanto a competenza degli organi giurisdizionali — interamente disciplinato dalla normativa stessa, sebbene la contestata responsabilità tragga origine dal mancato pagamento di imposte ormai abolite. Ed invero, per quanto riguarda il profilo qui considerato, le disposizioni transitorie del d.P.R. citato non contengono alcuna deroga al principio dell'immediata applicabilità delle norme di natura processuale.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la commissione tributaria centrale, nel negare che fosse stato dimostrato il corretto impiego delle attività della liquidazione, abbia ommesso di considerare i documenti comprovanti che con quelle attività erano stati soddisfatti creditori ipotecari, i quali avevano diritto, in quanto tali, di essere preferiti al fisco.

La censura non è fondata.

Essa sottintende l'assunto che la responsabilità del liquidatore è esclusa quando le attività predette siano state impiegate nell'estinzione di crediti aventi grado poziore rispetto a quelli tributari, cioè quell'assunto che trova ora una base normativa nell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. Ma tale disposizione ha carattere innovativo, e non può trovare perciò applicazione quando i presupposti della responsabilità del liquidatore si siano verificati nella vigenza dell'art. 265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (come appunto nel caso in esame: dato che la società Torricella era stata cancellata già dal 9 agosto 1972). Tale art. 265, infatti, è stato abrogato (dall'art. 104 del d.P.R. n. 602) a decorrere dal primo gennaio 1974, per cui rimangono ferme le conseguenze di natura sanzionatoria scaturite già anteriormente dalla sua inosservanza e i relativi criteri di valutazione.

Orbene, secondo il ripetuto art. 265 (e giusta l'interpretazione già adottata da questa Corte: v. sent. 29 ottobre 1974, n. 3259), il liquidatore che, valutata con la necessaria diligenza la situazione patrimoniale della società, constati l'insufficienza del patrimonio al soddisfacimento di tutte le passività, e quindi l'impossibilità di estinguere i debiti tributari, non può posporre le ragioni del fisco (che quella disposizione vuole comun-

que garantire) a quelle di altri creditori che ritenga assistiti da garanzie poziori, ma, se vuol evitare la sua personale responsabilità verso il fisco, non ha altra scelta che accantonare le disponibilità e chiedere il fallimento della Società. La possibilità del liquidatore di risolvere problemi di graduazione con effetti per lui liberatori rispetto alla responsabilità di cui all'art. 265 del t.u. n. 645 (responsabilità prevista incondizionatamente, a differenza di quanto ora dispone il citato art. 36), presupporrebbe almeno la natura concorsuale del procedimento di liquidazione, con le connesse garanzie per i creditori (v. ad esempio gli artt. 498 sgg. cod. civ. in tema di eredità beneficiata). Ma tale natura il predetto procedimento non ha, per cui l'incondizionata responsabilità prevista dallo art. 265 non può consentire la deroga che il ricorrente pretende. È evidente allora, la irrilevanza della documentazione della quale si lamenta l'omesso esame (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 maggio 1985, n. 2829 - Pres. Moscone - Est. Senofonte - P.M. Di Rienzo (conf.). - Costa (avv. Paolucci) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Ferri).

Tributi in genere - Repressione delle violazioni - Vizi del provvedimento - Impugnazione - Giudizio di merito sul rapporto - Irrilevanza dei vizi.

Oggetto del processo sulle sanzioni non è tanto l'atto autoritario bensì la pretesa sanzionatoria della quale il giudice investito dell'opposizione all'atto che la esprime deve autonomamente accertare i presupposti sostanziali (riconcucibilità del comportamento concreto alla previsione legale); ne consegue che i vizi formali del provvedimento sanzionatorio sono irrilevanti (1).

(1) Decisione di molto interesse, al di là della fattispecie decisa. Essendo il giudizio sulle sanzioni di diritto soggettivo, sulla sussistenza della violazione e con cognizione piena, sono indifferenti i vizi formali del provvedimento sanzionatorio. Questo principio oggi affermato in materia valutaria (sul punto Cass. 27 gennaio 1981, n. 602, in *Dir. Prat. Trib.* 1981, II, 1218), è valevole anche per i provvedimenti ex art. 55 e segg. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con i quali unitamente alla irrogazione della sanzione si accerta il debito di imposta (Cass. 7 aprile 1976, n. 1223 in questa *Rassegna*, 1976, I, 608).

Ma lo stesso principio vale per l'accertamento in genere e per il giudizio, sempre sul rapporto, innanzi alle commissioni; quando si decide nel merito la sussistenza dell'obbligazione e se ne determina la quantità, non sono più rilevanti i vizi di forma dell'accertamento la cui perfezione non è l'oggetto del giudizio.

Ciò non significa che nessun vizio sia mai rilevante. In presenza di vizi sostanziali che invalidano la potestà di accertamento il giudice dovrà dichiarare

(*omissis*) Il primo motivo non è fondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere sul punto corretta, ai sensi dell'art. 384, cpv., c.p.c., per le ragioni che seguono.

La tecnica della disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario presuppone, infatti, la dissociazione tra validità ed efficacia dell'atto (imperatività dell'atto invalido), con la conseguente degradazione del diritto soggettivo ad interesse legittimo (da ultimo, Cass. 3849/1984, conf. Cass. 6252/1981), e non è, quindi, utilizzabile nei casi in cui il cittadino faccia valere l'incomprimibile diritto a non subire lesioni del proprio patrimonio mediante irrogazioni di sanzioni amministrative non conformi a legge.

Il rifiuto della Corte felsinea di disapplicare il decreto ministeriale opposto sarebbe, quindi, sotto questo aspetto, legittimo. Ma i giudici bolognesi, privilegiando altra (e contrapposta) ottica, hanno diversamente motivato il rigetto della richiesta di disapplicazione, affermando che esclusivamente competente a pronunciarsi sui vizi formali del provvedimento (non riguardanti la sua esistenza o provenienza dall'organo che apparentemente lo ha emanato) sarebbe il giudice amministrativo.

La proposizione è errata, perché, indipendentemente dalla ipotizzazione (sostenuta specialmente in dottrina) di una competenza piena ed esclusiva (estesa, cioè, anche agli interessi legittimi) dell'autorità giudiziaria nella materia, l'indifferenza dei vizi considerati nel processo dinanzi al giudice ordinario, ha, nel caso di specie (e negli altri con ana-

l'insussistenza del credito, ma non annullando l'accertamento viziato bensì dichiarando che la pretesa all'imposta non è stata validamente manifestata.

E pertanto importante la sentenza in esame che riconferma un principio che viene sempre più insistentemente messo in dubbio (v. Cass. 23 marzo 1985, n. 2085, in questa *Rassegna*, 1985, I, 659 con nota di C. BAFILE e in *Riv. Dir. Finanz.* 1985, II, 137 con nota di F. TESAURO).

Il processo tributario non può essere allo stesso tempo di legittimità e di merito; non può tendere all'annullamento dell'accertamento per ogni sorta di vizio (come il processo amministrativo) e in mancanza di vizi all'accertamento del rapporto con riduzione anche della base imponibile (come il processo ordinario).

E non vale l'accostamento con il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione per le sanzioni depenalizzate che comincia a profilarsi come giudizio di annullamento e di merito; questo è un particolare giudizio caratterizzato da una norma (art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689), specificamente diretta a rompere lo schema tradizionale del divieto fatto al giudice ordinario di sindacare l'atto amministrativo risalente all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Cass. 7 marzo 1985, n. 1880 e 22 aprile 1980, n. 2645 in *Foro It.* 1985, I, 946 e 1294). Peraltro proprio il potere conferito al giudice di modificare (o sostituire) l'ordinanza anche per la sola entità della sanzione, sta a significare che il giudizio non è di annullamento, ma di verifica del comportamento rispetto alla previsione di legge sia pure con le maggiori garanzie di controllo del legittimo esercizio del potere sanzionatorio.

loghe caratteristiche), radici più profonde identificabili nella irrilevanza di essi (Cass. 2989/1978, 1223/1976, 2824/1971), poiché oggetto di tale processo non è tanto l'atto autoritativo, comunque strutturato, bensì la pretesa sanzionatoria, della quale il giudice investito dell'opposizione all'atto che la esprime deve autonomamente accertare i presupposti sostanziali (riconducibilità del comportamento concreto alla previsione legale).

La statuizione impugnata, così emanata nella motivazione, non può essere, pertanto, cassata (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1985, n. 2871 - Pres. Cusani - Est. Sensale - P. M. Fabi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corti) c. Quintieri (avv. Falsitta).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Valutazione estimativa - Questioni relative all'esistenza del cespite.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Intento di speculazione - Accertamento - Deducibilità nel giudizio di terzo grado.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Redditi di capitale - Presunzione di fruttuosità - Deducibilità in terzo grado.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26).

I poteri del giudice di terzo grado, corrispondenti a quelli che prima della riforma erano attribuiti alla Commissione centrale e al giudice ordinario, non si estendono alle questioni di fatto relative alla valutazione estimativa nella quale vanno ricomprese le questioni relative all'esistenza del reddito o del cespite o del presupposto materiale e oggettivo del tributo (1).

L'accertamento dell'intento di speculazione nella realizzazione di plusvalenza, anche se attiene al mero fatto, costituendo la condizione in presenza della quale il reddito è soggetto a tributo, è ricompreso nella competenza del giudice di terzo grado (2).

(1) Nello stesso senso è altra pronuncia fra le stesse parti 24 ottobre 1985, n. 5250.

La prima massima è ormai consolidata e nella sua ripetitività rischia di diventare una formula vuota (cfr. fra le più recenti 13 ottobre 1983, n. 5960; 8 novembre 1984, n. 5643 e 12 novembre 1984, n. 5690 in questa *Rassegna*, 1984, I, 135 e 1985, I, 168 e 169).

(2) La seconda massima è del pari ormai ben ferma (sent. n. 5960 del 1983 cit.).

La determinazione della sussistenza del reddito da interessi per presunzione di fruttuosità di capitali impiegati, a norma dell'art. 86 del t.u. delle imposte dirette, poiché non ha ad oggetto la mera individuazione della base imponibile nei suoi elementi costitutivi, è deducibile in terzo grado (3).

(omissis) 1. - Con il primo motivo l'Amministrazione delle Finanze denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.s., la violazione dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, deducendo che la Commissione tributaria centrale — nel rinnovare l'esame della questione relativa all'esistenza dell'intento speculativo nelle operazioni di compravendita delle azioni della Banca di Calabria, da cui ha tratto origine la presente controversia — avrebbe ecceduto dai limiti della propria giurisdizione.

Secondo l'Amministrazione, la questione concernente l'esistenza dell'intento speculativo andrebbe classificata nell'ambito delle questioni di « estimazione semplice », sottratte alla cognizione della Commissione tributaria centrale.

E — come ha spiegato nel corso della discussione orale, a precisazione dell'esatto ambito della censura proposta — del pari sottratta a tale cognizione sarebbe la questione relativa alla tassabilità degli interessi presuntivamente ricavati dalla contribuente dal possesso di somme di denaro derivato dalla vendita di terreni e di suoli edificatori.

Tali censure sono infondate.

Il problema dei limiti di cognizione della Commissione tributaria centrale è stato diffusamente esaminato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 5960/83 ed è qui sufficiente riassumere i principi in essa enunciati.

A) La Commissione centrale è organo di giustizia tributaria dello stesso ordine di giurisdizione speciale al quale appartengono le Commis-

(3) Nuova è invece l'affermazione dell'ultima massima. In passato si riteneva che la valutazione degli elementi in base ai quali si stabilisce la presunzione di fruttuosità dei capitali rientrasse nella estimazione semplice (8 novembre 1971, n. 3141 in questa *Rassegna*, 1971, I, 98). La contraria odierna affermazione basata sulla considerazione che, come nell'accertamento dell'intento di speculazione, oggetto della controversia non è soltanto il fatto imponibile e la sua quantità ma l'applicazione di una norma di legge, contraddice alla prima massima. Lo stabilire se si è prodotto o meno un reddito di capitali è questione che riguarda appunto l'esistenza del reddito o del presupposto; e non basta che si faccia ricorso a presunzioni legali per affermare che in ogni caso si controverte sulla applicazione della legge. E ovviamente ben possibile che si discuta anche della applicazione e interpretazione della norma ed in tal caso potrà sorgere una questione (preliminare) di estimazione complessa, ma non sembra potersi dubitare che l'apprezzamento in punto di fatto, con valutazione della prova, per accertare l'esistenza del reddito e valutarne la misura rientri nella valutazione estimativa.

sioni di primo e di secondo grado, sì che accertare se la questione, a motivo della sua inerenza o meno all'area della valutazione estimativa, debba ritenersi riservata a tali Commissioni o di essa possa conoscere la Commissione centrale in sede di gravame è problema che non incide sulla giurisdizione, bensì sulla ripartizione della competenza interna fra giudici dell'unica giurisdizione speciale, coordinati fra loro per ragioni di grado e di materia.

B) La formula « estimazione semplice » e quella « per soli motivi di legittimità », contenute nell'art. 10, n. 14 della legge di delega, per la riforma tributaria (9 ottobre 1971, n. 825) e che sono testualmente riprese dalla precedente normativa (sotto il cui vigore si era elaborata una nozione di « estimazione complessa » tale da comprendere non solo le questioni di diritto, comprese quelle attinenti a vizi *in procedendo*, ma anche gli accertamenti di fatto costituenti la premessa necessaria per l'applicazione della legge), rivelano l'intento legislativo di conservare, in via di principio, alla Commissione centrale (e alla Corte d'appello) la medesima sfera di competenza che ad esse veniva attribuita nella disciplina allora in vigore, con la conseguenza che l'espressione « per soli motivi di legittimità » non equivale a motivi attinenti esclusivamente a questioni di diritto e non corrisponde al disposto dell'art. 360, n. 3 c.p.c. relativo all'ambito del giudizio di cassazione.

C) L'art. 26 del decreto presidenziale n. 636 del 1972, comprendendo nell'ambito dei poteri cognitivi della Commissione centrale e della Corte d'appello le denunce di violazione di legge e le questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa, e ponendo una discriminazione delle questioni di fatto, secondo che esse ineriscano, oppure no, a valutazione estimativa, ha eliminato le ragioni d'incertezza presenti nella precedente disciplina, attraverso il superamento della nozione di « estimazione complessa » nel senso che ormai tutte le questioni di fatto estranee a valutazione estimativa (e tutte le questioni di diritto) sono indiscutibilmente attratte nella cognizione piena della Commissione tributaria centrale e della Corte d'appello.

D) L'ambito della valutazione estimativa, come attività di giudizio, comprende non solo la mera quantificazione, ma anche le questioni di fatto relative alla esistenza del reddito o del cespite e, in genere, della base imponibile e del presupposto materiale ed oggettivo del tributo, restandone escluse — in quanto non relative a valutazione estimativa — le questioni concernenti la individuazione dei soggetti passivi del rapporto tributario e la loro qualità e modo d'essere, nonché la tassabilità, o meno, del reddito o del cespite, in relazione, ad esempio, al concorso di ulteriori condizioni richieste dalla legge per la integrazione della fattispecie o alla spettanza di esenzioni, agevolazioni o detrazioni, al cui fine

non è precluso alla Commissione centrale e alla Corte d'appello l'accertamento degli elementi di fatto che quelle condizioni realizzino o che diano diritto a quelle esenzioni, agevolazioni o detrazioni, appunto perché integranti questioni di fatto non relative a valutazione estimativa e non strettamente implicate da questa.

E) Il problema relativo alla sfera di cognizione della Commissione tributaria centrale si pone in quanto sulla individuazione del reddito o del cespite (e, in genere, dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo) ovvero sulla loro quantificazione vi sia contestazione.

F) Questione di fatto relativa a valutazione estimativa è, con la individuazione e la quantificazione del cespite o del reddito, ogni questione di fatto strettamente implicata dalla valutazione estimativa, qual è ad esempio, per le imposte indirette, l'accertamento della esistenza del negozio che costituisce il presupposto della imposizione, esclusa la qualificazione di esso che postula il compimento di una operazione giuridica, non interessata dalla bipartizione tra questioni di fatto e questioni di fatto relative a valutazione estimativa.

2. - Alla luce di queste premesse, nella richiamata decisione si è ritenuto che, in tema di plusvalenze tassabili, le questioni di fatto relative a valutazione estimativa sono limitate a quelle nelle quali vengano in discussione l'esistenza della plusvalenza e l'ammontare di essa (costituente il reddito che può essere assoggettato alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 81 opv del t.u. n. 645 del 1958, applicabile alla controversia in esame con riguardo al tempo in cui il presupposto della imposizione si è verificato), mentre l'accertamento della dipendenza, o meno, di essa da operazioni speculative (l'accertamento, appunto, dell'intento speculativo) ha per oggetto la condizione, in presenza della quale quel reddito è soggetto a tributo, e fa sorgere un problema di tassabilità del reddito e non già di accertamento — nell'*an* e nel *quantum* — di esso.

In tale prospettiva, non occorre chiedersi se, in concreto, siano sorte, oppur no, questioni di diritto, sull'ambito di applicazione della norma, di sussunzione della fattispecie concreta nel modello legale, di qualificazione giuridica di atti: questioni, tutte, di diritto in ordine alle quali un dubbio sui poteri cognitivi della Commissione centrale non avrebbe modo di sorgere. La questione relativa all'intento speculativo, cioè, può non suscitare in concreto nessuno di questi problemi e rimanere nell'ambito dell'accertamento di fatti, di comportamenti personali, di disegni psicologici di preordinazione; ma in ogni caso è attratta nell'area di cognizione della Commissione centrale, perché questione di fatto non relativa a valutazione estimativa.

Analoghe considerazioni devono svolgersi per escludere che dia luogo a questione di fatto relativa a valutazione estimativa lo stabilire se, nella

ipotesi di riscossione del prezzo di una compravendita immobiliare, sia possibile invocare la presunzione che un capitale effettivamente impiegato sia fruttifero (art. 86 del t.u. n. 645 del 1958).

Trattasi invero di questioni che non hanno ad oggetto la mera individuazione della base imponibile nei suoi elementi costitutivi, bensì il presupposto di applicabilità dell'art. 86 e quindi il modo di operare della presunzione da esso posta: e, in definitiva, la tassabilità, o meno, di un reddito (costituito da interessi) a seconda che esso possa presumersi, oppure no, in base alla disciplina contenuta nel citato articolo. In altri termini, lo stabilire se accertata la vendita di un immobile, debba senz'altro presumersi un reddito d'interessi tassabile (come sostiene l'Amministrazione delle Finanze) ovvero se sia necessario, perché operi tale presunzione, che risulti anche l'avvenuto reinvestimento delle somme incassate (come ha ritenuto la Commissione centrale) è questione che tende alla individuazione della esatta portata della norma da applicare (art. 86) e gli accertamenti di fatto, eventualmente necessari, non possono per ciò dar luogo a questioni di fatto relative a valutazione estimativa nel senso sopra precisato (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 luglio 1985, n. 4035 - Pres. Santosuoso - Est Iofrida - P.M. Sgroi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Mari) c. Pelosi (avv. Molinaro).

Tributi erariali diretti - Accertamento - Motivazione - Metodo induttivo - Giustificazione - Integrazione della motivazione in giudizio - Legittimità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37).

L'obbligo della giustificazione dell'accertamento induttivo di un reddito più elevato rispetto a quello dichiarato deve ritenersi assolto quando il relativo atto contenga, sia pure sinteticamente, l'indicazione dei fatti sui quali l'accertamento si fonda, così che il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di una contestazione sull'an e sul quantum. La ritualità dell'adozione del metodo sintetico-induttivo va ritenuta valida anche quando in origine sia mancata una adeguata contestazione dei fatti indice su cui si fonda la valutazione induttiva se nel corso del procedimento davanti alle Commissioni si sia proceduto alle relative integrazioni, ben passibili nell'abrogato procedimento tributario (1).

(1) La prima parte della massima è ricorrente. Sulla seconda parte si sono avute di recente importanti prese di posizione in senso affermativo (Cass. 7 febbraio 1984, n. 932; 15 maggio 1984, n. 3047 e 30 luglio 1984, n. 4541, in questa

(omissis) Deduce il ricorrente con l'unico mezzo violazione o falsa applicazione degli artt. 87-89 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: la determinazione del reddito in via induttiva ai fini dell'imposta a rivalsa cat. C/2, non può tradursi in una libera ed immotivata quantificazione dell'imponibile (nella specie *sic et simpliciter* indicato in L. 3.000.000) ma va sempre ancorata a fatti certi, elementi e circostanze da cui derivino ben individuate presunzioni, che nel caso mancano completamente.

Il reddito a rivalsa, qual reddito di natura subordinata, gode il privilegio di un abbattimento alla base, in misura ragguagliata al periodo di lavoro, stabilito dal legislatore ex art. 89 t.u. del 1958, sicché l'Ufficio deve sempre indicare nell'accertamento i percipienti, il salario erogato, la quota esente rapportata e indi il netto tassabile. A tale incombente l'Ufficio non ha provveduto ed anzi, qualificando immotivatamente i libri paga come « assolutamente inattendibili » non ha tenuto in alcun conto la prova documentale apportata da esso Pelosi che aveva dimostrato che il salario erogato ai propri dipendenti nell'anno 1971 era stato di L. 2.800.000, da cui, detratte ex art. 89 la quota esente di ogni percipiente in relazione al periodo di lavoro per complessive L. 2.653.723, residuava un reddito tassabile di L. 146.277. Aggiungasi che tanto risultava, a volerlo ben esaminare, anche dal verbale degli organi di P. Giudiziaria che avevano sottoposto a controllo l'opificio Pelosi.

Le mosse critiche sono infondate.

Sostanzialmente si discute, in causa della ritualità dell'adozione del metodo sintetico nell'accertamento di redditi di ricchezza mobile cat. C/2, nell'assunto del ricorrente che — per non seguire la regola dell'accertamento analitico, in via generale posto per i redditi aventi matrice nel lavoro subordinato dagli artt. 87 e 89 del t.u. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 — è necessario dar conto delle ragioni per le quali la sommatoria dei redditi si palesi contrastante per insufficienza con altri elementi e circostanze evidenziate dal caso. In proposito va, anzitutto, ricordato che, l'obbligo della giustificazione dell'accertamento induttivo di un reddito più elevato rispetto a quello dichiarato dal contribuente (ex art. 37 t.u. n. 645/1958) deve ritenersi assolto quando il relativo atto contenga, sia pure sinteticamente, l'indicazione dei fatti sui quali l'accertamento si fonda, così che il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di una efficace contestazione sull'*an* e sul *quantum*, (Cass. 4 giugno 1980, n. 3640).

Rassegna, 1984, I, 354, 583 e 1014). La sentenza ora intervenuta fa un espresso riferimento per la possibilità di integrazione della motivazione alle regole dell'abrogato procedimento, ma in verità non si vede alcuna ragione per ritenere inapplicabile il principio al regime vigente.

E nella specie, l'accertamento notificato dall'Ufficio era idoneo a soddisfare l'esigenza di assicurare un'adeguata difesa del contribuente (la quale, peraltro, ha avuto modo di esplicitarsi con particolare ampiezza fin dal momento in cui contro il medesimo accertamento fu proposto ricorso alla Comm. Distrett. delle Imposte), avendo la Comm. Trib. Centrale posto in evidenza che anche per i redditi di r.m. cat. C/2 (oltreché per gli altri addebiti contestati) i documenti in atti e in particolare le scritture contabili non consentivano di acquisire la necessaria prova in ordine all'ammontare dei salari corrisposti dal Pelosi nel 1971 (in una situazione in cui *ab initio*, l'Ufficio era stato costretto dalla concreta situazione di fatto a ricorrere all'accertamento induttivo, accertamento confermato anche dalle Commiss. Trib. di 1° e 2° grado).

Aggiungasi, ai voluti fini, che la ritualità dell'adozione del metodo sintetico-induttivo va (comunque) ritenuta anche quando (eventualmente) in origine, nell'atto di accertamento, sia mancata un'adeguata contestazione di fatti indice, su cui si fonda la valutazione induttiva, se nel corso del procedimento di merito davanti alle Commissioni Tributarie (e nella specie, a ben leggere gli atti, non erano mancati i relativi riferimenti) si sia proceduto alle relative — a completezza — integrazioni, che ben erano possibili alla stregua dell'abrogato procedimento tributario (Cass. n. 2887/58; Cass. n.: 1906/72, Cass. n. 1573/72) (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1985, n. 4071 - Pres. La Torre - Est. Caizzone - P. M. Benanti (conf.). Fallimento Soc. PRAVIS c/ Ministero delle Finanze (avv. Stato Mari).

Tributi in genere - Accertamento - Poteri degli uffici - Polizia tributaria - Accesso in locali destinati all'esercizio di attività commerciali - Legittimità.

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giurisdizione condizionata - Agevolazione pluriennale - Provvedimento di ammissione - E' necessario.

Legittimamente la polizia tributaria può eseguire accessi ed ispezioni presso locali effettivamente destinati all'esercizio di attività commerciali, anche se dolosamente qualificati dal contribuente come adibiti ad abitazione, senza necessità di autorizzazione che è richiesta soltanto per l'accesso in locali adibiti anche ad abitazione o in locali destinati esclusivamente all'esercizio di arti e professioni (1).

(1) La prima massima è di evidente esattezza. Il tipo di locale e la sua destinazione (abitazione, esercizio di arti e professioni, esercizio di attività

La conclusione di un procedimento amministrativo è condizione della proponibilità della domanda in via giurisdizionale, anche nel caso che il provvedimento amministrativo sia rigidamente vincolato ed anche nel caso che il provvedimento abbia efficacia pluriennale, come sull'ipotesi della agevolazione per le zone depresse del Centro-Nord (2).

(omissis) Col primo mezzo, il Fallimento ricorrente denuncia violazione di legge — e precisamente degli artt. 35 e 60 legge 7 gennaio 1929, n. 4, 17 r.d. n. 1608 del 1931, 39 e 42 t.u. n. 645 del 1958, 52, 63 e 75 del d.P.R. n. 666 del 1972, 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 — per avere la Commissione Tributaria Centrale ritenuto legittimo l'ingresso degli agenti di polizia tributaria nei locali qualificati come « abitazione G. Galbiati » senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e conseguentemente valide ed utilizzabili le prove acquisite.

Lamenta, inoltre, il ricorrente la contraddittorietà della decisione impugnata laddove ammette la coartazione della volontà della parte interessata, dato che ciò non si concilierebbe con la pretesa spontaneità dell'apertura della porta di ingresso.

La censura è infondata sotto entrambi i profili. Anzitutto, per la sua migliore intelligenza, occorre premettere quanto rilevato in fatto dalla decisione impugnata.

commerciale) va determinato in base alla effettività e non all'apparenza o alle affermazioni dell'interessato.

(2) Importante è la seconda massima. Il principio della giurisdizione condizionata ad una preventiva determinazione amministrativa è una regola costantemente affermata, anche se raramente ribadita (v. *Relazione Avv. Stato*, 1976 - 80, II, 479 e 482); è comunque ben fermo l'orientamento sulla improponibilità delle azioni di mero accertamento volto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale prima o indipendentemente da una statuizione amministrativa, salvo il ricorso all'istituto del silenzio. E questo un principio generale valido non soltanto in relazione ai provvedimenti espressamente enumerati nell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, ma per ogni azione in sede giurisdizionale, speciale e ordinaria. E quindi importante l'applicazione che se ne è fatta in relazione all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per le zone depresse del Centro-Nord. La agevolazione deve essere domandata all'ufficio il quale deve riconoscerla sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge. Il provvedimento dell'ufficio, anche quando è diretto a verificare senza alcuna discrezionalità i requisiti di legge, è pur sempre idoneo a risolvere un potenziale conflitto di interessi ed a dare quindi una definizione del rapporto; ed anche quando un tale provvedimento ha validità pluriennale, esso è pur sempre l'atto contro il quale l'impugnazione può e deve essere rivolta.

Sul volere di accertamento del provvedimento di riconoscimento della esenzione pluriennale e la sua capacità di diventare inoppugnabile o di essere impugnato, si confronti l'annotazione alla sentenza 15 aprile 1985, n. 2482 in questo fascicolo, pag. 833.

La Guardia di Finanza di Cantù il 19 dicembre 1974 procedeva ad ispezione presso la sede di altra società (Soc. Delta). Dal verbale risulta che gli agenti della polizia tributaria, mentre eseguivano le ricerche nei locali dell'azienda, dal cortile antistante l'ingresso degli uffici di detta società udivano distintamente il rumore di macchine calcolatrici e da scrivere, il che faceva sorgere il sospetto che i locali da cui provenivano i rumori fossero adibiti ad uffici commerciali. Entrati nei locali, gli agenti accertavano che erano effettivamente adibiti ad uffici commerciali; che in essi operavano sette impiegate; che non esisteva arredo o suppellettile o servizio che giustificasse minimamente l'uso privato dei locali. È anche da ricordare che tale Galbiati Mario, qualificatosi come amministratore delegato della Soc. Goletta, in calce al verbale d'ispezione faceva inserire la dichiarazione seguente: « Il Ten. De Luca invitava più volte il sottoscritto ad aprire la porta ed ai ripetuti dinieghi del sottoscritto, che fra l'altro non disponeva della chiave, asseriva che avrebbe piantonato l'intero immobile e sarebbe tornato, di lì a pochi minuti, munito di mandato. A questo punto, le persone che si trovavano all'interno dei locali ricevevano l'invito ad aprire, invito che anche il sottoscritto riteneva di rivolgere in considerazione della dichiarazione resa dal Ten. De Luca circa l'apertura forzata. Le persone all'interno non raccoglievano, però, l'invito neppure dopo il suono del campanello fino al momento in cui da parte della Guardia di Finanza non si tentava di portare la scala dal cortile per fare irruzione nei locali attraverso la finestra.

È solo a questo punto che, in relazione anche al pericolo per le persone che da tale anomalo mezzo di entrata sarebbe derivato, si otteneva che le persone nell'interno aprissero la porta ».

Ciò posto, in relazione alle modalità dell'accesso e del sequestro, come sopra accertati dalla decisione impugnata, la Comm. Centrale ha rilevato che — contrariamente all'opposta opinione della Comm. di 2° grado — « l'ingresso nei locali nei quali era conservata la documentazione non era avvenuto illegittimamente, ma per avere le persone che vi si trovavano spontaneamente aperto la porta d'ingresso, sia pure per la preoccupazione o il timore delle conseguenze di un eventuale ingresso forzato »: ingresso forzato, quindi, che non vi fu, stante la sostanziale volontà di adesione — anche se « calcolata » — alla richiesta di accesso degli agenti della Polizia Tributaria.

Il che già esclude la contraddittorietà di motivazione denunciata dal ricorrente.

Ma a parte ciò si deve osservare, in linea di diritto che l'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che regola l'accertamento delle imposte dirette (anche da parte della Guardia di Finanza comma 3°), già vigente al tempo della verifica in contestazione e la cui violazione è stata denunciata dal ricorrente, dispone che « per l'esecuzione di accessi, ispezioni e veri-

fiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale ultimo articolo prevede la necessità della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica soltanto (1° comma) per l'accesso « nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali o agricole, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione ».

Nel caso di specie è risultato in fatto che — come già osservato in premessa — l'ispezione avvenne in locali non già adibiti ad abitazione ma dolosamente qualificati tali dal contribuente, per cui non occorre la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica. E il rilievo è comunque assorbente della questione circa la rilevanza o meno del *quomodo procedendum* dell'accesso e della ispezione ai fini della validità della prova documentale-contabile e della sua utilizzabilità a fini tributari. (*omissis*).

4. Col quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 5 c. 3° del d.m. 18 novembre 1966 (pubblicato in G.U. n. 293 del 21 novembre 1966 e concernente le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali nelle zone depresse del Centro-Nord) per avere la C.T.C. rigettato l'istanza di applicazione dell'esenzione decennale del reddito mobiliare di categoria B, ritenendo inammissibile la domanda in difetto di un procedimento amministrativo concluso.

Il ricorrente si duole che la C.T.C. abbia omesso di considerare che l'ammissione al beneficio non dipendeva dall'esercizio di un potere discrezionale della P.A., avendone il contribuente diritto soggettivo perfetto ed, in subordine, che la stessa Commissione non abbia sospeso il giudizio in attesa della soluzione della questione pregiudiziale.

La censura principale e quella subordinata del motivo in esame sono entrambe infondate.

L'atto con cui l'Amministrazione Finanziaria riconosce spettare al contribuente l'esenzione concessa dalla legge nel concorso di determinati requisiti concretizza pur sempre — anche quando tali requisiti siano rigidamente predeterminati dalla norma, di guisa che non sussista rispetto ad essi alcun margine di apprezzamento discrezionale — un operato dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 23 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e cioè un provvedimento avente consistenza e natura di decisione amministrativa, giacché è idoneo a risolvere un potenziale conflitto di interessi circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale d'esenzione (Cass. 6 luglio 1978, n. 3343).

Del resto è proprio la norma che si assume violata dal ricorrente (art. 5 comma 3° d.p. 18 novembre 1966 pubbl. in Gazz. Uff. 21 novembre 1966, n. 293, in esecuzione dell'art. 8 legge 22 luglio 1966, n. 614 che disciplina le esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane ed industriali

nei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale) che — permettendo che l'istanza d'esenzione del contribuente, oltre che nel contesto della dichiarazione dei redditi, possa anche essere effettuata « in sede di opposizione all'avviso di accertamento » — sostanzialmente ribadisce che la conclusione di un procedimento amministrativo è indefettibile presupposto della decisione giudiziaria in ordine alla richiesta di esenzione fiscale in oggetto, per il che — come avviene in analoghe materie — può qualificarsi come condizione di ammissibilità della domanda.

Sicché, bene ha ritenuto la Commissione Tributaria Centrale che la mancata definizione del procedimento amministrativo, precludesse l'esame del merito della domanda di esenzione e che, in difetto di espressa disposizione di legge, non potesse sospendersi il giudizio in attesa della conclusione di quel procedimento. (*omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 24 dicembre 1985, n. 101 - *Pres. Pratis - Rel. Cantillo* - Ente acquedotti siciliani (avv. Stato O. Russo) c. Messina ed altri (avv. Romagnoli).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza non seguita da decreto d'esproprio - Trasformazione dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera - Illecito - Carattere istantaneo.

(c.c., artt. 2043, 2947).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegittima d'immobili - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Successiva offerta e liquidazione dell'indennità d'esproprio - Rinuncia alla prescrizione - Esclusione.

(c.c., art. 2937).

La realizzazione dell'opera pubblica durante l'occupazione illegittima, originaria o sopravvenuta, dei beni, la cui proprietà si acquista alla P.A. occupante correlativamente all'estinzione del diritto dominicale del privato, costituisce fatto illecito di carattere istantaneo.

Compiutosi il termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., l'offerta dell'indennità di espropriazione da parte dell'espropriante non costituisce rinuncia ad avvalersi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per l'illecita occupazione della proprietà privata.

Con il primo motivo l'E.A.S., sostiene che erroneamente il Tribunale regionale ha accolto l'eccezione di prescrizione limitatamente al credito per interessi, laddove, dovendosi attribuire all'illecito carattere istantaneo, la prescrizione decorre per l'intero credito risarcitorio dal completa-

Occupazione appropriativa e prescrizione: una occasione di meditazione.

È da condividere senza riserve il principio affermato con la seconda massima estratta dalla sentenza in rassegna, dal momento che — come ha ben sottolineato il Tribunale — l'offerta dell'indennità di esproprio e la sua successiva determinazione in via amministrativa attengono a una vicenda (quella espropriativa) preordinata al *legittimo* trasferimento della proprietà dei beni e nulla hanno a che vedere con l'obbligazione risarcitoria sorta, a carico della P.A., per l'*illecito* comportamento tenuto in danno del proprietario. Quando pure il credito all'indennità e quello al risarcimento avessero ad oggetto la stessa somma, resta diversa la causa delle due obbligazioni, che diffe-

mento dell'opera pubblica, sicché, nella specie, il diritto degli appellati si era prescritto e la domanda andava in *toto* rigettata.

La censura è fondata.

Secondo il noto orientamento invalso nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (a partire dalla sentenza a Sezioni unite n. 1464 del 1983), consolidatosi anche presso questo Tribunale Superiore, nelle ipotesi di occupazione illegittima per causa originaria o sopravvenuta, l'irreversibile destinazione del fondo alla realizzazione dell'opera pubblica integra un'autonoma e specifica fattispecie giuridica, dalla quale consegue, per un verso, l'acquisto del diritto di proprietà del suolo occupato da parte della pubblica amministrazione, con la corrispondente estinzione del medesimo diritto del privato, e, per un altro verso, il sorgere in capo a questo ultimo del diritto al risarcimento del danno subito per tale perdita. Pertanto, una volta che, con l'esecuzione dell'opera e la scadenza del periodo di occupazione legittima, si è realizzata la fattispecie espropriativa, diventa irrilevante qualsiasi modificazione di fatto e di diritto che intervenga in ordine al bene illegittimamente occupato e irreversibilmente trasformato; e da quel momento decorre altresì il termine di prescrizione

riscono anche per natura (con conseguenze di non poco momento, ad es. in tema di rivalutazione monetaria).

Ineccepibile, dunque, la soluzione offerta allo specifico problema della prescrizione, appare ineccepibile anche la definizione della controversia col rigetto della domanda dei proprietari giacché, a quanto si evince dalla riprodotta motivazione della sentenza, la vicenda era venuta all'esame del Tribunale Superiore in termini ormai immutabili (a causa del giudicato formatosi, sulle statuizioni di primo grado, in ordine alla qualificazione come illecito aquiliano del fatto dedotto a fondamento della domanda).

Il riferimento a un decreto del 19 novembre 1982, che deve ragionevolmente esser stato il decreto d'espropriazione per essersi controverso — in giudizio — del valore da attribuire al riconoscimento del diritto dei proprietari a conseguire la relativa indennità (evidentemente liquidata con l'atto in parola), induce tuttavia a qualche riflessione sul più generale tema della occupazione « appropriativa ».

È noto, sul punto, l'insegnamento di Cass., S.U., n. 1464/1983 (in questa *Rassegna*, 1983, I, 124) cui si è rifatta puntualmente la pronuncia del Tribunale Superiore.

Analoga diffusione non ha, invece, ricevuto la successiva puntualizzazione di cui a Cass. 26 gennaio 1985, n. 383 (*Giust. civ.*, 1985, I, 1039). Com'è stato osservato dal S.C. in detta occasione, il principio enunciato dalle Sezioni Unite torna applicabile solo quando la trasformazione irreversibile dell'immobile (con conseguente estinzione della proprietà ed acquisizione della stessa all'Ente pubblico occupante) sia avvenuta in periodo d'occupazione illegittima, quando cioè la P.A. non disponeva (ovvero non disponeva più) di un titolo legittimo per detenere i beni ed eseguirvi i lavori (dichiarati urgenti ed indifferibili).

Quello stesso principio non è invece applicabile — è stato avvertito — nei casi nei quali la trasformazione del bene con la realizzazione dell'opera sia avvenuta in costanza d'efficacia della autorizzata occupazione d'urgenza, non

del diritto al risarcimento del danno, *ex art. 2947, n. 1, cod. civ.*, in quanto si configura un illecito istantaneo con effetti permanenti.

L'elemento materiale costitutivo della fattispecie è dato, cioè, dalla realizzazione dell'opera pubblica, la quale determina la trasformazione dell'immobile e ne preclude definitivamente la restituzione, in quanto esso diventa parte essenziale dell'opera medesima, che nella sua unità strutturale e funzionale comprende ormai anche il suolo; e con il verificarsi dell'effetto acquisitivo si perfeziona l'illecito, con la conseguenza che inizia a decorrere il termine prescrizione del diritto al risarcimento.

Questo indirizzo deve essere confermato, non venendo addotte dagli appellati nuove e fondate ragioni per discostarsene, sicché nella specie alla data del ricorso introduttivo del giudizio (20 giugno 1981) era decorso il termine quinquennale dal completamento dell'opera pubblica (avvenuto prima del maggio 1975), come già ha accertato, del resto, la sentenza del Tribunale regionale (che è diventata cosa giudicata sul punto della prescrizione del diritto agli interessi per il periodo precedente all'ultimo quinquennio).

Né può essere condivisa la tesi subordinata degli appellati, secondo cui l'eccezione di prescrizione non potrebbe essere accolta perché l'E.A.S.

potendo — nella detta ipotesi — costituire illecito l'attività di trasformazione del bene per la quale la P.A. disponeva di un titolo conforme all'ordinamento. Non solo; ma nei detti casi è legittima, perché ancora conforme all'ordinamento, la successiva emanazione del decreto d'esproprio che intervenga, bensì, ad opera ormai completata ma pur sempre nel termine d'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Con la conseguenza che, non potendo parlarsi d'inutilità d'un simile provvedimento agli effetti del trasferimento della proprietà, occorrerà rifarsi per la regolamentazione giudiziale del conflitto d'interessi alle regole elaborate prima della citata sentenza n. 1464/1983 delle Sezioni Unite: spetteranno, cioè, al proprietario l'indennità d'occupazione legittima e quella d'esproprio ed, inoltre, il risarcimento dei danni per il periodo d'occupazione illegittima.

Viene, così, ad assumere decisiva rilevanza l'esatta individuazione del momento di realizzazione dell'opera pubblica, da questa indagine di fatto dipendendo la ricostruzione del trasferimento della proprietà dei beni occupati (in termini d'illecito ovvero di legittima acquisizione per atto autoritativo) con radicale diversità di conseguenze giuridiche per i soggetti interessati alla vicenda.

Nel caso deciso dal Tribunale Superiore — giova ripetere — i giochi erano ormai stati fatti e non restava che trarne le implicazioni, cui si è accennato, agli effetti della prescrizione. Ma va affidata alla riflessione del cortese lettore la seguente constatazione: dalla narrativa (qui omessa) della sentenza risulta che l'occupazione, autorizzata in via d'urgenza con decreto prefettizio, era avvenuta nel dicembre 1972; risulta, sempre dalla narrativa, che con la domanda di danni i proprietari avevano collocato il completamento dell'opera nel 1974. Non si è in grado, però, di verificare quale scrupolo d'indagine fosse sotteso alla pronuncia di primo grado che aveva accertato avvenuto il completamento dell'opera « prima del maggio 1975 ».

SERGIO LAPORTA

avrebbe riconosciuto il loro diritto ad ottenere l'indennità di espropriazione con nota del 24 marzo 1981 e con decreto del 19 novembre 1982.

E agevole obiettare che l'asserito riconoscimento, in quanto successivo alla scadenza del termine di prescrizione, potrebbe essere apprezzato non come atto interruttivo del periodo prescrizione, *ex art. 2944 cod. civ.*, ma solo come implicita rinuncia alla prescrizione già compiuta, *ex articolo 2937, terzo comma, cod. civ.*; e gli atti suddetti, che attengono al procedimento di espropriazione (tardivamente) promosso dall'ente, chiaramente non sono incompatibili con la volontà di valersi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, derivante da un fatto del tutto distinto, cioè l'illecita apprensione dell'immobile, estraneo al procedimento espropriativo e non considerato nel compimento degli atti medesimi.

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sez. III penale, 12 dicembre 1985
n. 11913 - Pres. Corbelli - Rel. De Maio - Imp. Zarpellon Luigi + 2 -
Parte civile Amministrazione Finanziaria dello Stato (avv. Stato
Bruni).

**Reato - Delitto di contrabbando previsto dall'art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973
n. 43 - Sospensione del giudizio penale per il procedimento doganale
di revisione - Inammissibilità.**

**Reato - Delitto di cui all'art. 490 C.P. - Certificati sanitari del veterinario
di confine - Sono atti pubblici.**

Nel caso di contrabbando di cui all'art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (nella specie sottrazione al pagamento dei diritti di confine di formaggi di provenienza polacca), il procedimento penale, in virtù del combinato disposto degli artt. 3 e 75 del codice di procedura penale, che escludono la possibilità di rapporti tra procedimento penale e accertamento amministrativo, dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e degli artt. 325, 327 e 336 della legge doganale (d.P.R. n. 43/73), non può essere sospeso per il procedimento doganale di revisione dell'accertamento, ed il giudice penale resta competente per ogni indagine di qualunque natura anche tecnica.

I certificati sanitari del veterinario di confine sono atti pubblici e non certificati amministrativi in quanto, quale che sia la finalità e la strumentalità rispetto alle operazioni doganali, di per sé costituiscono, al di là delle dichiarazioni di scienza, ovvero di giudizio tecnico, l'attestazione di visita delle merci da parte del veterinario.

(Omissis). - I ricorsi non trovano fondamento.

Quello dello Zarpellon, con il pretesto di motivazione apparente e travisamento, introduce sostanzialmente una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove. La riaffermazione della responsabilità, invero, non è adagiata sulla mera presunzione di essere stato interessato ai reati dalla sua posizione di importatore. Viene, infatti puntualizzata la sua condizione non solo di amministratore ma anche di direttore tecnico-amministrativo e commerciale della società al quale, secondo il suo stesso interrogatorio, sono stati sottoposti per l'approvazione le due importazioni da due suoi dipendenti. La sentenza prosegue rilevando che lo stesso ha precisato la qualità del formaggio polacco (erborinato), il peso riportato nella fattura

dal Perinetti e quanto a quello cecoslovacco che esso era contenuto in imballaggi ed aveva il 35/40 per cento di grasso.

Più volte ed incontrastatamente la sentenza ritiene che lo stesso predispose due benestare bancari ideologicamente falsi e strumentali alle dichiarazioni doganali e fornì fatture ugualmente false perché tanto il Perinetti quanto il Groisbek ne hanno escluso l'autenticità sulla scorta degli originali, e spiegando che gli impiegati del medesimo, non certo di loro iniziativa, si erano fatti consegnare degli stampati in bianco, (serviti alla redazione di quelle false consegnate alla dogana).

Viene meno, così, anche la denuncia di travisamento per omessa valutazione delle predette due deposizioni, i cui punti esaminati sono prevalenti e significativi, secondo il giudizio della Corte di merito, rispetto a quello secondo il quale lo Zarpellon non aveva materialmente intrattenuto rapporti con i medesimi bensì mediante i suoi dipendenti.

Eloquente e sufficiente a tal fine è la considerazione obiettiva del *cui prodest* che in operazioni economiche di tale rilevanza i dipendenti dello Zarpellon potessero ed avessero agito di loro iniziativa e cioè senza il concerto del datore di lavoro.

Quanto ai motivi sollevati dagli altri due ricorrenti la Corte ritiene:

a) in ordine al primo: si deve preliminarmente rilevare che l'art. 3 del c.p.p. esclude la possibilità di rapporti tra procedimento penale e accertamento amministrativo e stabilisce, peraltro, rispetto alle altre giurisdizioni (civili e amministrative) la pregiudizialità di quella penale, salvo questione di stato personale di competenza del giudice civile e le condizioni di cui agli artt. 19 e 21.

Sempre sul presupposto dell'esistenza qui non ricorrente di una controversia in sede giurisdizionale (civile-amministrativa) e non amministrativa, l'art. 20 c.p.p. prevede il potere discrezionale e non già l'obbligo del giudice penale di sospendere il procedimento.

È destituita pertanto di fondamento la censura relativa all'omessa sospensione del giudizio penale per il procedimento doganale di revisione dell'accertamento.

È da rilevare, poi, che la questione non sussiste dal momento che alcun procedimento di revisione in sede doganale è stato instaurato a norma dell'art. 74 del d.P.R. n. 43/73 né dalle parti né d'ufficio dalla Dogana.

Né si può rimproverare l'inerzia alla stessa dogana da parte dei ricorrenti, essendo detto potere del tutto discrezionale e giustamente non esercitato avendo l'Ispettore rilevato elementi di reato e denunciato i prevenuti all'Autorità Giudiziaria.

D'altronde, quando l'autorità doganale dal processo verbale di accertamento rileva che la violazione configurabile costituisce reato non ammesso all'oblazione o all'estinzione ai sensi dell'art. 334, deve spogliarsi degli ulte-

riori accertamenti ed investire il giudice a norma degli artt. 325 e 327 della citata legge doganale.

A maggior ragione nel caso di specie in cui l'accertamento doganale era definitivo.

Perché non va dimenticato che intanto si può parlare di revisione in quanto il provvedimento discutibile (sentenza o atto amministrativo) sia definitivo. E l'art. 74 citato presuppone un accertamento definitivo.

A fortiori è ancorata la competenza del giudice penale in ogni ulteriore indagine di qualunque natura anche tecnica a norma dell'art. 308 c.p. non essendo altrimenti previsto l'arresto dell'azione penale né dalla legge processuale (75 c.p.p.) né da quella speciale finanziaria (v. art. 22 legge 7 gennaio 1929 n. 4) o doganale (v. 336 d.P.R. n. 43/73).

Questa Corte ha ribadito tale principio e cioè la libertà del giudice penale in ogni accertamento necessario della qualità, della quantità e del valore della merce peraltro anche in caso di concorrente competenza dell'autorità doganale in tema di illecito ora amministrativo di cui all'art. 303 del d.P.R. n. 43/73, « perché la possibilità data alla stessa, attraverso la visita delle merci ex art. 59, il loro esame tecnico secondo l'art. 61 ed il contraddittorio con la parte avente diritto ad impugnativa a norma dell'art. 64, non esaurisce la garanzia sulla misura esatta del tributo dovuto, si da escludere in via assoluta la rilevanza penale della dichiarazione infedele » (v. di questa Sezione ord. n. 1194 del 10 maggio 1978 e per ultima sent. n. 9557 del 31 ottobre 1984).

b) parimenti infondato è il secondo mezzo: esso, infatti, erroneamente invoca l'applicazione dell'art. 462 n. 1 c.p.p. perché, trattandosi di deposizione resa in rogatoria, correttamente il giudice ha ritenuto ricorrere l'ipotesi del n. 4 dello stesso articolo per il quale, per potersi dare lettura nonostante l'opposizione della difesa, è sufficiente che il teste sia stato indicato in lista.

Non è poi prevista nullità né dal Codice di procedura austriaco né da quello nazionale per l'omessa assistenza del cancelliere nell'assunzione di una deposizione.

E il fatto che ciò sia richiesto per la regolarità dell'esecuzione della rogatoria non incide sulla validità dell'atto, trattandosi di osservanza di formalità non sanzionata espressamente dall'ordinamento.

c) il terzo motivo è inammissibile perché formalmente dedotto in questa sede ed è privo di base perché ha come presupposto la regolarità dell'introduzione nel territorio dello Stato di merce estera.

Pretendere, infatti, la necessità della speciale certificazione della qualità del formaggio prevista dai Regolamenti CEE per l'inquadramento, nella corrispondente tariffa doganale non ha senso quando, con la connivenza delittuosa del funzionario doganale mediante una serie di falsi, la merce non

è stata bloccata per gli accertamenti di rito bensì introdotta ed immessa al consumo. Sostenere ugualmente la necessità di tale documentazione vorrebbe dire che proprio in caso di frode delittuosa è precluso al giudice penale l'esercizio dell'azione penale in connessione con la libertà del suo convincimento attraverso altri mezzi di prova (certificati sanitari di origine e di confine; v. fl. 23 della sentenza e deposizione Perinetti a fl. 24).

d) il quarto mezzo di censura è inconsistente e palesemente contraddittorio perché, ammettendo l'esonero non totale ma parziale del pagamento di imposta per la tara, non fa venire meno l'argomentazione del giudice secondo il quale l'importatore aveva interesse a far precisare nei documenti di trasporto la natura ed il peso degli imballaggi rispetto al peso netto dei formaggi.

Specificativamente, peraltro, il giudice rileva che nelle apposite caselle della lettera di vettura non furono apposte annotazioni ed una di esse è stata espressamente sbarrata.

e) La censura specifica dello Zanin, di cui al quinto motivo, pone un falso problema. Il giudice di appello infatti non pone la tesi di un dolo postumo o successivo per la sua presenza alla verifica nello sdoganamento della merce. Ma salda tale sua inerte condotta alle dichiarazioni doganali, di quantità e qualità dei formaggi, rese al di là della documentazione fornitagli dall'importatore, in malafede per precorsi accordi nei vari reati di falso. Tra i quali, oltre alla soppressione dei certificati sanitari, figura il concorso nel falso ideologico del benessere bancari valutari operato dall'importatore Zerpellon.

f) E a questo punto può essere anticipata la trattazione del decimo motivo, esclusivamente personale dello stesso Zanin, rilevando che il giudice non lo esclude da responsabilità per concorso con Zerpellon in detto reato anzi lo ritiene consapevole per averlo ideato e studiato insieme nei particolari.

La Corte di merito non incorre, pertanto, in contraddizione allorché, concludendo che non esistono prove di innocenza ai fini di maggiore declaratoria ai sensi dell'art. 152 c.p.p., conferma l'applicazione della causa estintiva per amnistia.

g-h) quanto ai motivi n. 6-7 attinenti alle difformità di qualità e di quantità dei formaggi rispetto alle dichiarazioni doganali di importazione, la sentenza offre una esauriente motivazione che non viene intaccata dalle censure formulate.

Di alcun rilievo è infatti la citazione della norma dell'art. 59 della Legge Doganale che faculta il funzionario di eseguire un controllo parziale della qualità e della quantità della merce ovvero la mancanza di una bilancia perché l'una e l'altra circostanza avrebbero potuto avere un'incidenza in caso di buona fede. Ma la sentenza rimarca, invece, la preordina-

zione della frode mediante benessere valutari-bancari, ideologicamente falsi sui predetti punti, soppressione dei certificati sanitari di origine, sostituzione delle fatture originali con altre false formate su stampati in bianco ottenuti dal fornitore (v. dep. Perinetti - Groysbek) e, sulla base anche dei documenti autentici di poi acquisiti (fatture originali e copie dei certificati sanitari), perviene all'esclusione dell'esistenza di pesantissimi imballaggi (quali scaffali, travi di sostegno, ecc) ed al riconoscimento, invece, di cassette e ghiaccio concordanti con dette deposizioni e documenti. E, infatti, dal minor riconoscimento di tare che ne discende la quantità di formaggio sottratta alle dichiarazioni doganali ed al relativo pagamento dei diritti doganali.

La responsabilità, quindi, è motivata non già sulla base di una negligenza (omessa verifica totale e pesatura della merce) bensì di un dolo così intenso.

Dagli stessi elementi il giudice trae la certezza della diversificazione della qualità dei formaggi per farli rientrare in tariffe a tributo ridotto.

Costituisce, peraltro, censura in fatto l'asserzione circa l'errata valutazione delle materie grasse, costituenti l'indice di classificazione per il formaggio, nonché l'improprietà dell'inquadramento tra le categorie dei formaggi freschi di quello cecoslovacco a pasta dura.

Comunque anche su tali critiche è puntuale la motivazione della sentenza che si basa sia sui certificati sanitari sia sulle deposizioni del veterinario e dei fornitori, conoscitori indiscussi della materia e, non disponendo più della merce per una perizia tecnica, adotta parametri di assimilazione tariffaria delle due partite di formaggio.

i-D) I motivi di cui ai punti 8 e 9 sono altrettanto infondati perché a nulla rileva il fatto che i certificati sanitari non fossero indispensabili alle operazioni fiscali di dogana in quanto sono necessariamente richiesti a scopo sanitario per la commercializzazione e quindi per lo sdoganamento della merce.

Essi, poi, sono stati correttamente ritenuti atti e non certificati perché, quale che sia la finalità e la strumentalità rispetto alle operazioni doganali, di per sé costituiscono, al di là delle dichiarazioni di scienza, ovvero di giudizio tecnico, l'attestazione di visita delle merci del veterinario. Hanno quindi natura costitutiva anche se in duplice originale (madrefiglia) perché facenti fede delle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e la loro soppressione è esattamente inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 490 c.p.

Può essere, invece, accolta la odierna richiesta difensiva di sospensione condizionale della pena residua della reclusione dichiarata condonata non essendo più ostativa la quantità di essa, mentre sul piano soggettivo favorevolmente si sono espressi i giudici di merito.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sez. 3^a penale, 14 dicembre 1985
n. 12151 - Pres. Martuscelli - Rel. Sacchetti - Imp. Caselli ed altri (parte
civile Ministero delle Finanze, avvocato dello Stato Nicola Bruni).

**Reato - Reato previsto dall'art 1161 Codice della navigazione - Carattere
permanente - Sussistenza.**

**Reato - Reato previsto dall'art. 1161 Codice della navigazione - Realizzazione
di manufatti sul suolo demaniale marittimo - Determinazione del
momento in cui cessa la permanenza.**

**Reato - Reato permanente - Prova del momento di cessazione della per-
manenza - Incombe all'accusa.**

*Il reato di occupazione di suolo demaniale marittimo previsto dal-
l'art. 1161 Cod. Navig. ha natura permanente.*

*Nel reato di occupazione di suolo demaniale marittimo previsto dal-
l'art. 1161 Cod. Navig., la permanenza si protrae per tutta la durata del-
l'occupazione, pure dopo che le opere in cui questa si è materializzata
sono state compiute, fino a che l'occupazione stessa non sia comunque
cessata, anche mediante l'attività sostitutiva dell'autorità.*

*La prova del protrarsi dello stato di consumazione del reato perma-
nente fino alla data indicata nel capo di accusa o, comunque, fino a data
non utile perché l'imputato possa invocare una causa estintiva del reato,
incombe all'accusa.*

(Omissis). - In via preliminare, non ricorrono le condizioni per la so-
spensione del procedimento, prevista dall'art. 44 legge 28 febbraio 1985
n. 47, giacché, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dei ricorrenti
Celone, Fontana, Guccione e Orlandi, tale disposizione riguarda i procedi-
menti in corso per reati oblationabili, elencati nel 2° comma dell'art. 38,
tra i quali non sono compresi quelli che formano oggetto del presente
procedimento. Prima di esaminare le singole doglianze dei ricorrenti,
occorre svolgere talune considerazioni di carattere generale ed assorbente.

Il giudice di appello, affrontando la questione se il reato di abusiva
occupazione di spazio demaniale marittimo, sanzionato dall'art. 1161 com-
ma 1 n. 1 del codice della navigazione, debba considerarsi *reato perma-
nente* e, nell'ipotesi affermativa, fino a quando lo stato di consumazione
si protrae, ha affermato che si tratta di reato permanente e che lo stato di
consumazione si protrae anche oltre la realizzazione di manufatti infissi
stabilmente sul suolo demaniale e fino a quando non vi sia effettiva dimis-
sione dell'occupazione e delle opere abusivamente realizzate. Nel caso di
specie, il perdurare dell'occupazione abusiva dello spazio demaniale sareb-
be stato manifestato dalle buone condizioni di manutenzione dei manu-

fatti alla data di contestazione del fatto, ed — in particolare — al momento del sopralluogo dei periti.

Tenuto conto che tale accertamento fu eseguito in data coeva allo spirare del termine di efficacia dell'amnistia concessa con d.p. 744/81, i giudici di merito hanno affermato che non sussistono le condizioni per l'applicazione né della prescrizione né dell'amnistia. Osserva questo Supremo Collegio che, con l'eccezione di una isolata decisione (Cass. 3^a sent. n. 2682 dell'11 marzo 1982, ud. 20 novembre 1981, ric. Anelli), è stato costantemente affermato, anche in recentissime decisioni, che « il reato di occupazione di suolo demaniale di cui all'art. 1161 Cod. Nav. ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata dell'occupazione, pure dopo che le opere in cui questa si è materializzata sono state compiute, fino a che l'occupazione stessa non sia comunque cessata, anche mediante l'attività sostitutiva dell'autorità (Cass. Sez. III sent. n. 4262 del 7 maggio 1985, ud. 11 marzo 1985, ric. Li Mandri).

Si tratta, cioè, di reato permanente, il cui stato di consumazione si identifica con l'occupazione, e cioè con un'attività che implica la disponibilità esclusiva del suolo e/o dei manufatti da parte dell'autore e la cui antiggiuridicità permane, fino a quando dura il potere di fatto dell'occupante sullo spazio demaniale.

Ciò posto, i giudici di merito si sono adeguati a tale orientamento giurisprudenziale, giustamente affermando che la permanenza del reato deve intendersi cessata al momento dell'abbandono dei manufatti e, comunque, al termine della disponibilità abusiva dello spazio demaniale.

Senonché la decisione è censurabile sotto altro riflesso.

Esaminando, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, se ed a quale data poteva ritenersi cessato lo stato di consumazione del reato, essi hanno affermato che « quante volte può desumersi dagli accertamenti svolti dai periti che il manufatto sia stato abbandonato in data anteriore al loro accesso, il reato può dirsi cessato a tale data ».

Orbene, se si tiene conto che la perizia fu depositata il 13 agosto 1981 e che il termine di efficacia dell'amnistia concessa con d.p. 744/1981 scadeva il 31 agosto 1981, è di chiara evidenza che i giudici di merito dovevano accertare non la situazione di fatto esistente al momento del sopralluogo dei periti (sicuramente avvenuto in data ben anteriore al 13 agosto 1981), ma quella perdurante dopo lo spirare del termine del 31 agosto 1981. Né era lecita alcuna congettura che l'occupazione in atto al 13 agosto 1981 fosse continuata dopo il 31 agosto 1981, in mancanza di un qualsiasi elemento probatorio o di indizi seri, precisi e concordanti, risolvendosi l'affermazione del Tribunale in una inammissibile illazione.

Ed invero, il Tribunale ha fondato il convincimento del protrarsi dello stato di consumazione del reato esclusivamente sul fatto che i manufatti

occupati dagli odierni ricorrenti risultavano in buone condizioni di manutenzione al momento del sopralluogo dei periti.

Ma, se tale dato di fatto poteva avere un qualche significato indiziario all'epoca dell'accertamento, ciò non escludeva affatto la volontaria dimissione dell'occupazione all'indomani dell'accertamento, a nulla rilevando che questo fu eseguito in epoca di poco anteriore allo spirare del termine di efficacia dell'amnistia.

I giudici di merito, rendendosi forse conto della debolezza logica di tale argomentazione, hanno affermato che, nella situazione di fatto posta in evidenza dai periti, incombeva agli imputati l'onere di dimostrare il tempestivo abbandono dello spazio demaniale.

Tale affermazione si risolve nella violazione dei principsi che regolano l'onere della prova, spettando sempre e soltanto all'accusa dimostrare la sussistenza degli estremi del reato nonché il protrarsi dello stato di consumazione del reato permanente fino alla data indicata nel capo d'accusa o, comunque, fino a data non utile perché l'imputato possa invocare la causa estintiva del reato.

In caso contrario, il principio *in dubio pro reo*, applicabile anche in tema di cause di estinzione del reato, impone di ritenere cessata la permanenza del reato in tempo utile perché possa pronunziarsi la declaratoria di estinzione del reato.

Si deve, dunque, ritenere applicabile a favore dei ricorrenti l'amnistia concessa con d.P.R. 744/81, posto che non risultano accertati fatti di occupazione dello spazio demaniale successivi al 13 agosto 1981.

Ciò premesso, va rilevato che i ricorrenti Caselli e Minervini hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e che i ricorrenti Cirlincione, Gullo e Brucato non hanno depositato i motivi a sostegno del ricorso.

Tuttavia, trattandosi di cause sopravvenute di inammissibilità, l'amnistia va applicata anche a loro favore per l'effetto estensivo dell'impugnazione, dichiarandosi inammissibili i rispettivi ricorsi nel resto.

La formula assolutoria di merito, richiesta da tutti i ricorrenti in applicazione dell'art. 152 c.p.v. c.p.p. va concessa al solo Morello.

Si addebitò al Morello la realizzazione e l'occupazione di una piazzola di cemento su scogliera demaniale per mq. 158 circa ed i giudici di merito ne affermarono la responsabilità sulla base di argomentazioni, che non hanno alcun fondamento logico.

L'opera fu realizzata dalla dante-causa del Morello, la quale — poi — vendette la nuda proprietà del suolo adiacente alla moglie del Morello e l'usufrutto a quest'ultimo.

Nel '74 l'autorità amministrativa rifiutò il rinnovo della concessione demaniale, che la moglie del Morello aveva richiesto.

Il Tribunale dedusse che la scogliera in questione era nell'effettiva disponibilità del Morello, ponendo a fondamento di tale deduzione l'istanza di concessione rivolta dalla moglie del Morello all'autorità demaniale.

Senonché, pur senza considerare che il Morello chiuse ogni accesso diretto alla scogliera dalla confinante proprietà, non potevano i giudici di merito tralasciare di valutare che non fu provata alcuna attività di disposizione, di uso o di godimento esclusivo della scogliera da parte del Morello, e che l'aver i periti verificato il buono stato di manutenzione dell'opera non lasciava presumere affatto che ciò fosse dipeso dall'attività del Morello, anziché della moglie o di terzi egualmente interessati alla conservazione del manto di cemento della scogliera.

Né la concessione richiesta dalla moglie del Morello poteva legittimare alcuna presunzione negativa a carico di quest'ultimo, mancando ogni rapporto di causalità tra i due fatti presi in considerazione.

Di conseguenza, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente al reato previsto dall'art. 1161 C.N., per non aver il Morello commesso il fatto.

Quanto agli altri ricorrenti, non solo non ricorrono le condizioni per l'applicazione della formula assolutoria prevista dall'art. 152 cpv. c.p.p., ma la loro responsabilità risulta ampiamente dimostrata, per ciò che è emerso nel giudizio di merito, onde, a norma dell'art. 12 l. 3 agosto 1978 n. 405, i rispettivi ricorsi vanno rigettati agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Ed invero, per ciò che concerne l'eccezione di preclusione da giudicato fatta valere dal Quaranta, si tratta di deduzione assertiva non comprovata da alcun elemento che dimostri la duplicazione del procedimento per il medesimo fatto.

Sul fatto, poi, che si tratta di occupazione di spazio del demanio marittimo, contestato dalla difesa di Celone, Fontana, Guccione, Orlandi, Franzone, Barone Gino, non è censurabile l'affermazione del Tribunale, secondo cui deve ritenersi demaniale la zona costiera, che, come quella in esame, risulta ricoperta dalle mareggiate, in conformità del principio, più volte ribadito da questa Corte Suprema, che è demaniale il tratto di terraferma relitto dal naturale ritirarsi delle acque, considerando nel concetto anche le mareggiate ordinarie e straordinarie.

Né è suscettibile di riesame l'affermazione che talune porzioni di immobile non farebbero, comunque, parte del demanio marittimo, pur nell'estensione come sopra delineata, giacché le doglianze al riguardo concretano censure di fatto sottratte al riesame in questa sede di legittimità.

Identica causa preclusiva opera, poi, riguardo alle censure, che concernono l'asserita carenza dell'elemento psicologico del reato, dato che

l'errore è inescusabile a norma dell'art. 5 cod. pen. e che il fatto è ascritto ai ricorrenti sulla base della coscienza e volontarietà dell'azione.

Resta da affrontare la questione, sollevata dai ricorrenti Celone, Fontana, Guccione, Orlandi, e Morello, in ordine all'applicabilità a loro favore della formula assolutoria di merito per il reato di cui all'art. 632 codice penale.

Sotto tale profilo, i sunnominati ricorrenti sostengono che erroneamente taluni manufatti sarebbero stati indicati come realizzati su suolo appartenente al demanio armentizio (trazzera Palermo-Mondello) e che, comunque, la trazzera di cui sopra sarebbe stata tacitamente sdemanializzata indipendentemente da un atto formale di declassificazione.

In ordine alla prima questione, non solo le doglianze concretano censure di fatto non suscettibili di riesame in sede di legittimità ma esse sono altresì precluse in presenza della causa estintiva del reato, che impedisce nuove indagini, indispensabili per valutare il fondamento delle tesi difensive.


Sotto il secondo profilo, si può accogliere — in tesi — il principio, secondo il quale la sdemanializzazione del bene può essere anche tacita e risultare, nonostante la mancanza di un formale atto di sclassificazione, da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione all'uso pubblico, e da circostanze così significative da rendere inconcepibile un'ipotesi diversa da quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.

Il Tribunale, però, ha escluso una sia pur tacita volontà di sdemanializzazione della fascia di terreno, facente parte della trazzera Nostra Donna, sulla base degli accertamenti dei periti e del decreto dell'autorità amministrativa in data 4 febbraio 1953.


In tale situazione, pure ad accedere, come s'è detto, alle tesi della possibilità di una sdemanializzazione tacita (non pacificamente accolta in dottrina ed in giurisprudenza nel rilievo che, a norma dell'art. 1 r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3244, la sdemanializzazione del demanio armentizio non potrebbe derivare che da un formale provvedimento amministrativo di sclassificazione), non ricorrono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, posto che non risultano dagli atti elementi certi e tranquillanti del disuso da tempo immemorabile del bene demaniale in questione all'uso pubblico, accompagnati da elementi indiziari tali da far ritenere che la P.A. abbia definitivamente rinunciato al ripristino della pubblica funzione. (Cass., Sez. II n. 1603 del 18 marzo 1981 ric. Squilla).

Né gli elementi di fatto posti in evidenza dai ricorrenti possono essere esaminati in questa sede od in sede di rinvio, essendo precluse — come s'è detto — ulteriori indagini di fatto.

L'affermazione, infine, del Morello che i manufatti considerati insisterebbero su demanio comunale è di natura meramente assertiva e, comunque, non sposta i termini della questione, per le argomentazioni di cui sopra; e, del resto, il Morello, denunciando il difetto di motivazione sul punto (esistenza del demanio), ammette implicitamente che si dovrebbe procedere ad un nuovo giudizio su tale premessa di fatto, ciò che è impedito dall'attuale sistema normativo, che impone l'applicazione senza indugio della causa estintiva e preclude ulteriori indagini sulla sussistenza del fatto.



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

INDICE - SOMMARIO DELLE RECENSIONI DI ARTICOLI

DIRITTO COSTITUZIONALE

- A. ANZON, *Legge regionale e principio di uguaglianza.*
- A. D'ATENA, *Tra decentramento regionale ed integrazione sovranazionale.*

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- M. ANNESI, *La cessazione della Cassa per il Mezzogiorno e la riforma normativa dell'intervento straordinario.*
- M. ANNUNZIATA, *Interventi nelle zone terremotate e disciplina urbanistica.*
- R. BONELLO, *Verso la fine dell'era della supplenza? Luci ed ombre nel processo di normalizzazione del sistema radiotelevisivo.*
- O. CARLUCCI, *A proposito di due recenti interventi legislativi in tema di fissazione dell'udienza di discussione davanti al Tribunale Amministrativo.*
- U. FERRARI, *La nuova disciplina dell'invalidità pensionabile.*
- F. FRANCASIO, *Inerzia ed ottemperanza al giudicato: spunti per una riflessione sull'atto di ottemperanza.*
- G. FRANCO, *Legislazione statale e tutela delle risorse naturali dagli inquinamenti: ricognizione e prospettive.*
- M. GRASSI, *Breve nota sull'imputazione dei rapporti giuridici relativi ad attività sanitarie trasferite alle U.S.L.*
- F. LONGO, *Presentazione del tema del convegno di Varenna 1985 sul processo amministrativo.*
- M. NIGRO, *Diritto amministrativo e processo amministrativo nel bilancio di dieci anni di giurisprudenza.*
- V. PAVESI, *Considerazioni in materia di indennità di esproprio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 5401 del 24 ottobre 1984.*
- A. PIZZI, *Le convenzioni amministrative: considerazioni sul regime giuridico applicabile.*
- A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario.*
- A. POSTIGLIONE, *Ambiente e suoi effetti sul sistema giuridico.*
- E. ROSSI, *Circolari ministeriali e sindacato della Corte Costituzionale in materia di obiezione di coscienza al servizio militare.*
- O. SEPE, *Nota sulla legge istitutiva della Corte dei Conti.*
- O. SEPE, *In tema di razionalizzazione e di riforma dei controlli nella Pubblica Amministrazione.*

- C. TALICE, *Analisi dell'attività della giustizia amministrativa nel 1984.*
- I. SPAGNOLO VIGORITA, *La concessione di sola costruzione di opere pubbliche dopo la legge 14 maggio 1981 n. 2194.*
- G. VERDE, *Norme processuali ordinarie e processo amministrativo.*
- L. VERRIENTI, *Sul ripensamento della Corte dei Conti circa i rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa.*

DIRITTO CIVILE

- M. COMPORTI, *Presunzione di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati.*
- M. D'ANTONA, *Licenziamento illegittimo e prova del danno: la stabilità economica del rapporto di lavoro secondo le Sezioni Unite.*
- N. MAZZIA, *Intestazione fiduciaria e successioni mortis causa.*
- G. MUSOLINO, *Aspetti della responsabilità civile per l'esercizio di attività nucleari.*
- E. QUADRI, *La riforma del divorzio.*

PROCEDURA CIVILE

- A. R. BRIGUGLIO, *La riforma dell'arbitrato (considerazioni per un primo bilancio).*
- L. MONTESANO, *Problemi attuali e riforme opportune di provvedimenti cautelari e in specie d'urgenza.*
- A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile.*
- H. PRUTTING, *Gegenwarts probleme der Beweislast.*
- C. PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento interno.*
- C. RIGOSI, *Espropriazione presso terzi per crediti di lavoro.*

DIRITTO PENALE

- R. MESSINA, *Reclami collettivi e disciplina militare.*
- G. VASSALLI, *Decreti legge favorevoli al reo non convertiti, emendati o decaduti: una prima tappa verso la chiarezza su un controverso tema di diritto transitorio.*

VARIE

- F. CANFORA, *Considerazioni in tema di antinomie.*

DIRITTO COSTITUZIONALE

ADELE ANZON, *Leggi regionali e principio di uguaglianza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1985, fasc. n. 2, pagg. 58-64.

L'Autore nella nota, opera un esame analitico delle pronunce più significative della S.C. di Cassazione in relazione alla problematica dei rapporti tra esigenze dell'autonomia locale e istanze di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. Rilevato come la giurisprudenza meno recente avesse sancito la tendenza alla prevalenza delle esigenze unitarie su quelle locali, pur nel contrasto con l'orientamento assunto da parte della dottrina, l'Autore valuta positivamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 30 gennaio 1985, nella quale rileva un sintomo di una inversione di tendenza in materia, sostanzialmente in una maggiore apertura alle « ragioni » dell'autonomia.

NADIA PALMIERI

ANTONIO D'ATENA, *Tra decentramento regionale ed integrazione sovranazionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1985, fasc. n. 4, pagine 789-803.

L'Autore di questo articolo analizza i problemi sorti in relazione al coordinamento tra le autonomie regionali e l'ordinamento comunitario, soprattutto là dove i trattati istitutivi chiamano le autorità sovranazionali ad intervenire in settori che la Costituzione e gli Statuti speciali devolvono alle Regioni.

Rilevato come si possa parlare di tritico Stato-Regioni-Comunità europea, l'Autore fa presente che astrattamente lo Stato dovrebbe costituire l'elemento centrale, mediatore dei relativi rapporti mentre nella realtà, non riesce a svolgere tale funzione, limitandosi a cedere competenze in favore dei due organismi.

L'Autore auspica, quindi, una maggiore partecipazione delle Regioni alla elaborazione degli atti comunitari, pur escludendo che tale partecipazione sia costituzionalmente imposta, e rilevando che solo due sono i modelli utilizzabili: quello delle consultazioni separate e quello dell'audizione di collegi rappresentativi unitari.

Dopo aver esposto gli aspetti positivi e negativi di entrambi i modelli, l'Autore esprime dubbi sull'efficacia generalizzata della partecipazione regionale e conclude affermando l'esistenza di un limite oltre il quale la conciliazione tra il sovranazionale e regionale è impossibile.

NADIA PALMIERI

DIRITTO AMMINISTRATIVO

MASSIMO ANNESI, *La «cessazione della Cassa per il Mezzogiorno e la riforma normativa dell'Intervento straordinario*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1985, 3 ss.

L'Autore affronta i delicati problemi giuridici derivati dalla l. 775/84 che ha convertito con notevoli modificazioni il d.l. 581/84, e della conseguente liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno adottata ai sensi della l. 1404/56. L'Autore si sofferma in particolare modo sulla sorte dei rapporti pendenti al momento della messa in liquidazione, nonché sulla posizione del Commissario Governativo e sui suoi poteri di gestione e di liquidazione.

VINCENZO NUNZIATA

MICHELE ANNUNZIATA, *Interventi nelle zone terremotate e disciplina urbanistica*, in *Riv. Giur. ed.*, 1985, fasc. 5, I, pp. 62-65.

Nell'articolo, l'Autore esamina alcuni aspetti della legislazione di emergenza, fra i quali l'esecuzione di opere pubbliche ed il loro regime urbanistico.

In particolare si sofferma sulla efficacia nei rapporti interprivati delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario o dal Ministro della Protezione Civile, anche ai fini della configurabilità di casi di responsabilità amministrativa o penale.

GABRIELLA PALMIERI

ROBERTO BORELLO, *Verso la fine dell'era della «Supplenza»? Luci ed ombre sul processo di normalizzazione del sistema radiotelevisivo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1985, fasc. n. 4, pagg. 830-856.

L'Autore dopo aver riassunto la sequela di sentenze delle Sez. Unite civili della Cassazione in materia radiotelevisiva e le varie fattispecie che ne hanno dato origine, evidenziandone gli aspetti di maggior rilievo quali la sussistenza o meno della giurisdizione ordinaria in ordine ad azioni sia di carattere cautelare che di cognizione ordinaria, tenta una verifica della validità attuale di tale giurisprudenza in relazione al d.l. n. 807 del 1984, convertito in legge n. 10 del 1985. Conclude criticando un orientamento legislativo che ritiene condizionato da quella che chiama la «tirannia dello status quo».

NADIA PALMIERI

OSVALDO CARLUCCI, *A proposito di due recenti interventi legislativi in tema di fissazione dell'udienza di discussione davanti al Tribunale Amministrativo*, in *T.A.R.* n. 3, marzo 1985, pag. 93 e ss.

L'Autore, dopo aver brevemente esaminato le caratteristiche della «editio actionis» e della «vocatio in ius» nel processo davanti al T.A.R., denuncia la rozzezza e l'atecmicismo delle nuove norme contenute nell'art. 28 l. 93-1983, il quale stabilisce che nei ricorsi di pubblico impiego l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto, e nell'art. 22 l. 47/1985, che prevede che nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria, l'udienza viene fissata d'ufficio dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per una data compresa entro il terzo mese della presentazione del ricorso.

ENRICO DE GIOVANNI

VINCENZO FERRARI: *La nuova disciplina dell'invalidità pensionabile in Foro It.*, marzo 1985, pag. 87.

L'Autore analizza la l. n. 222 del 12 giugno 1984, che ha riformato la materia delle pensioni di invalidità corrisposte dall'I.N.P.S.

Viene evidenziata la sostituzione del criterio della diminuita capacità di guadagno con quello della diminuita capacità di lavoro, sostituzione che, tuttavia, non dovrebbe, ad avviso dell'Autore, comportare un'eccessiva restrizione della tutela previdenziale rispetto al regime preesistente, in quanto non ad una capacità di lavoro astrattamente presa dovrebbe farsi riferimento, ma pur sempre ad una capacità commisurata alle concrete condizioni sociali dell'assicurato.

PAOLO GENTILI

FABIO FRANCIOSI: *Inerzia ed ottemperanza al giudicato: spunti per una riflessione sull'atto di ottemperanza* in *Foro Amministrativo* 1985 n. 4 e 5, pag. 746 ss.

L'articolo contiene un'ampia disamina del problema della ottemperanza, con una panoramica delle varie posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ed in particolare dell'A.P. del Consiglio di Stato 19 marzo 1984, n. 6. La discussione si incentra sul problema specifico del comportamento della P.A. formalmente osservante del giudicato, ma sostanzialmente « elusivo » di esso, e si esamina se il ricorso all'ottemperanza sia ammissibile soltanto di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, od anche quando quest'ultima ponga in essere provvedimenti di esecuzione (reale o fittizia) reputati illegittimi. L'Autore conclude per la seconda tesi, in base alla considerazione che soltanto un'attività amministrativa legittima (oltre che attuativa del giudicato) sana la lesione della sfera giuridica del privato e rende concreta giustizia.

GESUALDO D'ELIA

GIAMPIETRO FRANCO: *Legislazione statale a tutela delle risorse naturali dagli inquinamenti: ricognizione e prospettive*, in *Riv. trim. di pubblico* 1985, 61 ss.

L'Autore prende analiticamente in rassegna lo stato del nostro ordinamento sia antecedente che conseguente alla c.d. legge Merli, ponendo anche in rilievo il ruolo decisivo della giurisprudenza.

Particolare attenzione viene dedicata alla tutela delle acque, anche marine, nonché dell'aria e del suolo, anche alla luce della legislazione regionale in materia.

VINCENZO NUNZIATA

MANFREDO GRASSI: *Breve nota sull'imputazione dei rapporti giuridici relativi ad attività sanitarie trasferite alle U.S.L.* in *Foro Italiano* 1985, I, 2184 n. 9.

Nota adesiva a sentenza della Cassazione che esclude l'imputazione alle U.S.L. dei rapporti inerenti alla gestione di un ente ospedaliero soppresso e riferibile ad epoche precedenti la costituzione delle U.S.L., individuando come successore il Comune.

Notevoli pure nella brevità dell'articolo, i riferimenti giurisprudenziali.

GIOVANNI LANCIA

FILIPPO LONGO: *Presentazione del tema del convegno di Varenna 1985 sul processo amministrativo* in *Consiglio Stato* 1985 (fasc. 8 e 9), parte seconda pag. 1209 ss.

L'Autore si occupa del tema della disciplina del processo amministrativo richiamandosi tra l'altro alle varie proposte di legge sulla riforma di tale processo.

Trattandosi della presentazione del tema di un convegno, si è sottolineata l'esigenza di un dibattito finalizzato a fornire al Parlamento il contributo concreto di settori della dottrina ed operatori del diritto per l'elaborazione di un testo di norme sul processo amministrativo adeguato alle attuali esigenze della tutela giurisdizionale.

L'Autore ha voluto precisare anche l'urgenza di dare certezza e completezza al sistema giurisdizionale amministrativo, « per dare certezza e completezza al diritto sostanziale ».

Anche se, aggiunge lo stesso Autore, la giurisprudenza amministrativa è stata sempre creativa e fantasiosa, specie in questi ultimi anni, assumendo un atteggiamento di grande apertura e di acuta sensibilità ai problemi della tutela sostanziale del ricorrente. L'articolo termina, infine, con una valutazione positiva delle iniziative legislative di riforma che sono state adottate, analizzando dettagliatamente i settori sui quali incidono le modifiche proposte.

GABRIELLA MANGIA

MARIO NIGRO: *Diritto Amministrativo e processo amministrativo nel bilancio di dieci anni di giurisprudenza in Foro Italiano*, maggio 1985, pag. 95.

L'Autore esamina l'incidenza della giurisprudenza amministrativa di questi ultimi dieci anni sulla trasformazione dei moduli propri dell'azione amministrativa. Tale trasformazione si caratterizza per il superamento della centralità dell'atto amministrativo e per il conseguente passaggio a moduli procedimentali e contrattuali.

La giurisprudenza si mostra, apparentemente, lenta a prendere atto della nuova realtà dell'azione amministrativa, e sembra insistere nell'intendere il proprio ruolo come volto esclusivamente a sindacare l'atto.

Si tratta, però, solo di un'impressione, perché una lettura in profondità della giurisprudenza rivela come questa, soprattutto riguardo all'emersione dell'intero procedimento come oggetto del giudizio, abbia compiuto notevoli passi avanti, arrivando anche ad ammettere in molti casi l'impugnabilità autonoma di atti interni al procedimento.

Più faticosa è l'evoluzione in materia di moduli contrattuali, ma ciò è dovuto, secondo l'Autore, soprattutto ai gravi dubbi sulla spettanza della giurisdizione che continuamente sorgono riguardo ai contratti della P.A.

PAOLO GENTILI

VITTORIA PAVESI: *Considerazioni in materia di indennità di esproprio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 5401 del 24 ottobre 1984*, in Riv. Giur. ed 1985, fasc. 2 I, pp. 242-43.

L'Autore descrive l'evoluzione della legislazione in tema di indennità di esproprio a cominciare dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980.

La sentenza della Cassazione n. 5401/84 annotata ha il merito — secondo l'Autrice — di avere indicato una nuova strada per sottrarre, attraverso una interpretazione restrittiva della summenzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 5/80, almeno i terreni agricoli allo «impassé» determinato dalla legislazione in materia, stimolando, inoltre, l'intervento chiarificatore del legislatore ordinario sulla intera questione.

GABRIELLA PALMIERI

ANNAROSA PIZZI: *Le convenzioni amministrative: considerazioni sul regime giuridico applicabile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1985, 288-327.

L'Autrice compie una diffusa ed accurata analisi delle convenzioni della P.A., illustrando le ragioni che rendono attuale l'interesse per l'istituto.

Con serrate argomentazioni vengono contestati i motivi che inducono a ritenere lo strumento convenzionale non regolabile dal diritto comune, rivelandosi come lo stesso non debba essere inteso come espressione di un'attività sui generis, né collocato in uno spazio intermedio tra «pub-

blico » e « privato » o addirittura tra giuridico e non giuridico, ma vada piuttosto considerato come una delle possibili modalità di azione cui il soggetto pubblico ricorre quando gli è consentito usare il diritto comune.

L'articolo si conclude con un esame delle convenzioni del settore urbanistico e di quelle afferenti alla c.d. programmazione controllata.

MARIA LETIZIA GUIDA

AMEDEO POSTIGLIONE: *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Rivista Trimestrale di dir. Pubblico* 1985, 32 ss.

L'Autore analizza innanzi tutto, anche con riferimento alla recente istituzione del Ministero dell'Ecologia, il concetto di « ambiente » nella dottrina e nella legislazione italiana. Si sofferma poi sulle prospettazioni del concetto di « ambiente » come interesse pubblico fondamentale, nonché sulla possibilità di ricomprendere il « diritto all'ambiente » sull'ambito dei diritti fondamentali della persona, posto che questi non costituirebbero un « elenco chiuso », bensì una categoria in continua e naturale espansione.

Viene ancora esaminata quella giurisprudenza che più si è soffermata sul concetto di « ambiente » come bene giuridico pubblico e di danno all'ambiente come danno erariale, nonché sulla utilizzabilità del concetto urbanistico di « standards » al fine della tutela dell'ambiente.

VINCENZO NUNZIATA

AMEDEO POSTIGLIONE: *Ambiente e suoi effetti sul sistema giuridico*, in *Cons. Stato* 1985, fasc. I, parte II, pag. 127 e ss.

L'Autore sottolinea l'importanza dell'ambiente e le sue implicazioni giuridiche dal livello planetario alla singola persona umana.

L'ambiente, si legge nel saggio, rivaluta lo spazio giuridico della singola persona con i suoi diritti-doveri (diritto-dovere alla pace; diritto-dovere alla solidarietà; diritto-dovere di informazione; diritto-dovere di partecipazione: diritto-dovere di azione).

Dal diritto all'ambiente di ogni persona, con fondamento costituzionale, si passa ad un diritto all'ambiente di gruppi, associazioni, comunità locali, nazionali, internazionali.

L'articolo si chiude con l'auspicio che il giudice possa dotarsi di un effettivo potere di intervento in via preventiva e repressiva in materia di tutela ambientale, con la possibilità di stabilire un dialogo corretto e rigoroso anche con la P.A.

GABRIELLA MANGIA

AMEDEO POSTIGLIONE: *Ambiente e suoi effetti sul sistema giuridico*, in *T.A.R. n. 5 e 6-maggio-giugno 1985*, pag. 151 e ss.

Dopo aver ricordato gli enormi problemi legati alla tutela dell'ambiente, l'Autore sottolinea la necessità di un diritto ambientale che sia in grado di fornire nuovi modelli istituzionali di protezione del sistema ecologico nel suo complesso: passate, quindi, in rassegna le linee di tendenza a livello internazionale del diritto ambientale, anche nei suoi profili storici, vengono segnalati i ritardi della ultima produzione giuridica italiana e le conseguenti carenze normative, solo in parte supplite negli anni '70 dall'azione della magistratura; si conclude, infine, col proporre iniziative normative ed esecutive idonee a consentire un effettivo esercizio del diritto all'ambiente per ogni persona umana.

ENRICO DE GIOVANNI

EMANUELE ROSSI: *Circolari ministeriali e sindacato della Corte Costituzionale in materia di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1985, 117 ss.

L'Autore si sofferma su alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. In particolare viene esaminato l'art. 3 della legge citata che impone all'Amministrazione di pronunciarsi entro sei mesi dalla richiesta di servizio civile sostitutivo o servizio militare non armato, in quanto secondo un orientamento interpretativo tale termine sarebbe soltanto ordinatorio. L'Autore al contrario, muovendo dal concetto di silenzio-rifiuto elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, conclude per la perentorietà del suddetto termine.

VINCENZO NUNZIATA

ONORATO SEPE: *Note sulla legge istitutiva della Corte dei Conti* (l. 14 agosto 1862, n. 300) in *Rivista Trimestrale di diritto pubblico*, 1985, I, 89 ss.

L'Autore si sofferma assai dettagliatamente sui lavori preparatori concernenti la legge 300/1862, e sulle questioni che in tale sede suscitavano maggiori discussioni. Tra queste il ruolo del procuratore generale, la nomina dei consiglieri e l'impugnabilità delle decisioni della Corte dei Conti dinanzi al Consiglio di Stato.

VINCENZO NUNZIATA

ONORATO SEPE: *In tema di razionalizzazione e di riforma dei controlli nella Pubblica amministrazione*, in *Cons. Stato* 1985, n. 5, II, pag. 847 ss.

L'Autore si occupa del problema attuale e dibattuto dei controlli nella pubblica amministrazione, precisando che l'essenziale nel controllare è l'evitare di ridurre il controllo ad uno schema, ad una indagine automatica (e forse automatizzabile) di conformità allo schema stesso senza valutazioni più a fondo. I criteri da seguire in sede di controllo (anche di sola legittimità) non devono infatti servire per astratte esercitazioni di logica formale, ma per salvaguardare concreti valori politico amministrativi.

GABRIELLA MANGIA

CARLO TALICE: *Analisi dell'attività della giustizia amministrativa nel 1984*, *Cons. Stato* 1985 (6-7), II, 1051 ss.

L'Autore registra e sottolinea un ulteriore aumento del contenzioso amministrativo in ogni grado e in ogni materia, rilevando peraltro che i due settori principali di tale contenzioso — il pubblico impiego e l'edilizia — urbanistica — hanno mantenuto il primo e il secondo posto nella graduatoria della distribuzione per materia dello stesso, così come organizzata dall'autore.

L'analisi compiuta nell'articolo in esame si presenta molto interessante, soprattutto in considerazione dell'estrema attenzione con cui l'Autore espone e precisa i dati statistici raccolti sull'argomento.

Si auspicano, in conclusione, per eliminare le disfunzioni e le imperfezioni riscontrate sull'argomento, improcrastinabili e massicci interventi in direzione dell'attività legislativa ed amministrativa più che di quella giurisdizionale.

GABRIELLA MANGIA

GIOVANNI VERDE, *Norme processuali ordinarie e processo amministrativo in Foro Italiano* 1985, V, 137 n. 6.

Dell'articolo è notevolissima la ricca rassegna delle sentenze, sia del T.A.R., sia del Consiglio di Stato, in tema di applicazione di norme e principi propri del giudizio civile a quello amministrativo.

GIOVANNI LANCIA

LUCA VERRIENTI, *Sul «ripensamento» della Corte dei Conti circa i rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa in Foro Italiano* 1985, III, 216 n. 5.

Nota (in parte) adesiva a sentenza della Corte dei Conti che afferma potersi avere pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello contabile. L'Autore mostra comunque l'insoddisfacente stato della Giurisprudenza in materia.

GIOVANNI LANCIA

ITALO SPAGNUOLO VIGORITA, *La concessione di sola costruzione di opere pubbliche dopo la legge 14 maggio 1981 n. 219*, in Riv. giur. ed., 1985, fasc. 2, II, pp. 70-96.

Analitico esame dell'istituto della concessione di sola costruzione di opere pubbliche quale struttura finalizzata a realizzare una sostanziale convergenza tra interesse pubblico e interesse privato, nel quadro di un processo più vasto di non antagonismo e anzi di collaborazione fra Amministrazione e privato.

L'Autore ricostruisce l'istituto partendo dalla legge n. 1137 del 1979, approfondendo il profilo relativo alla posizione ed ai poteri dei commissari concedenti, punto focale della nuova legge n. 219. Si sofferma, inoltre, sugli aspetti relativi alla programmazione di massima ed alla progettazione esecutiva, alla esecuzione ed alla ultimazione dei lavori, alla struttura del corrispettivo di concessione ed, in particolare, alla revisione prezzi, alla risoluzione della concessione ed alla decadenza del concessionario, alla clausola compromissoria introdotta dall'art. 28 della concessione ed ai suoi riflessi sulla giurisdizione amministrativa, ed, infine, alla cognizione arbitrale.

GABRIELLA PALMIERI

DIRITTO CIVILE

MARCO COMPORTI, *Presunzione di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati in Foro Italiano* 1985, I, 1498 n. 5.

L'Autore enumera tutta una serie di sentenze che hanno affermato, in termini via via sempre più ampi, l'applicabilità di molte norme di c.d. responsabilità oggettiva alla P.A.

Termina infine con osservazioni non sempre condivisibili in tema di responsabilità per insidia stradale.

GIOVANNI LANCIA

MASSIMO D'ANTONA, *Licenziamento illegittimo e prova del danno: la stabilità economica del rapporto di lavoro secondo le Sezioni Unite*, in *Foro Italiano* 1985, I, 2246 ss.

L'Autore ricorda il contrasto formatosi nella giurisprudenza della S.C. in materia: da un lato una serie di pronunce intese a riconoscere al lavoratore tutte le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro (non estinto dal licenziamento illegittimo), dall'altro decisioni che, oltre le mensilità di legge, ponevano a carico del lavoratore la prova di mancata percezione dei redditi o addirittura di infruttuosa ricerca di occupazione. Nel prosieguo dà adesione, non completa, alla recente sentenza delle S.U. 29 aprile 1985 n. 2762 che riconosce al lavoratore tutte le retribuzioni non percepite, salvo che il datore provi l'*aliunde perceptum*.

Seguono infine considerazioni su questioni che, a giudizio dell'Autore non sono state (quantomeno adeguatamente) risolte dalla pronuncia menzionata.

GIOVANNI LANCIA

NICOLA MAZZIA, *Intestazione fiduciaria e successioni mortis causa*, in *Foro Italiano* 1985, I, 2326 n. 9.

L'Autore trae spunto da un caso di intestazione fiduciaria sociale per più generali considerazioni sulla proprietà fiduciaria e il negozio fiduciario.

GIOVANNI LANCIA

GIUSEPPE MUSOLINO, *Aspetti della responsabilità civile per l'esercizio di attività nucleari* in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile* 1985, 2, 476-488.

L'Autore passa in rassegna la disciplina posta in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare dalla legge n. 1860/62 integrata dal d.P.R. 519/75.

Si esaminano pertanto con costante riferimento alla *ratio* della legislazione — improntata ad un sistema di responsabilità oggettiva basata sul rischio professionale — il principio c.d. della canalizzazione della responsabilità, la limitazione del diritto di rivalsa, le deroghe che la normativa comporta ai principi di diritto comune codificati negli artt. 1289, 1299, 2043, 2049 e 2055 c.c.

Si affronta quindi il discorso relativo alla garanzia fiduciaria posta a carico dello Stato alla luce dell'art. 32 Cost.

L'Autore si sofferma, infine, sull'istituto della prescrizione e sugli aspetti processuali della normativa vigente in materia, auspicando un intervento legislativo che ovvi alle lacune più evidenti della legge per dare alla problematica conseguente all'uso pacifico dell'energia nucleare risposte più puntuali e soddisfacenti.

MARIA LETIZIA GUIDA

ENRICO QUADRI, *La riforma del divorzio* in *Foro Italiano* giugno 1985 pag. 183.

L'Autore si sofferma sulle proposte parlamentari di modifica dell'istituto del divorzio. Queste si incentrano tutte, sia pure con diverse sfumature, sull'abbreviazione del periodo di separazione, e sull'introduzione di profili di divorzio consensuale.

L'abbreviazione del periodo di separazione dovrebbe comportare il venir meno della possibilità, per il coniuge convenuto, di opporsi alla domanda dell'attore, provocando un allungamento del periodo di separazione; ma, per converso, aumenterebbe la discrezionalità del giudice

nel verificare l'irreversibilità della frattura nella comunione coniugale (discrezionalità oggi pressoché annullata dalla lunghezza del periodo di separazione).

Quanto al divorzio consensuale, le proposte esaminate attribuiscono rilevanza all'accordo dei coniugi nel proporre la domanda, ma poi divergono sul grado, più o meno intenso, di vincolo che tale accordo dovrebbe produrre sulla pronuncia del giudice.

PAOLO GENTILI

PROCEDURA CIVILE

ANTONIO RENATO BRIGUGLIO: *La riforma dell'arbitrato (considerazioni per un primo bilancio)* in *Giustizia civile* 1985, II, 415.

L'Autore compie un'ampia ed accurata analisi della recente novella al codice di procedura civile introdotta dalla legge n. 28 del 9 febbraio 1983, recante « modificazioni alla disciplina dell'arbitrato ».

Nell'articolo sono affrontati i nodi centrali e più controversi della riforma con particolare riguardo alla discussa natura dell'immediata efficacia vincolante del lodo ancor prima dell'*exequatur* (art. 823, ult. comma, c.p.c.). Vengono inoltre analizzati gli aspetti ultra-nazionali della novella, i suoi effetti sul regime delle impugnazioni, le distinte fasi di deliberazione, sottoscrizione e consegna del lodo, nonché l'eliminazione dell'incapacità dell'arbitro straniero.

Lo scritto, corredato da ampie note di riferimenti dottrinari anche stranieri, offre un quadro completo delle numerose soluzioni esegetiche emerse in dottrina a meno di tre anni dall'entrata in vigore della riforma.

FRANCESCO SCLAFANI

LUIGI MONTESANO: *Problemi attuali e riforme opportune dei provvedimenti cautelari e di specie d'urgenza*, in *Rivista di diritto processuale* 1985, 217 ss.

L'Autore effettua un'approfondita analisi sui provvedimenti d'urgenza nel nostro ordinamento, sia con riferimento all'art. 700 c.p.c. che alle misure cautelari in rapporto all'esecuzione forzata e alla « reintegrazione specifica ».

Viene altresì esaminato il problema della loro ammissibilità nei confronti della P.A., della loro revocabilità o modificabilità ed infine della loro suscettibilità ad essere portati ad esecuzione forzata.

VINCENZO NUNZIATA

ANDREA PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro Italiano* 1985, I, 2385 n. 9.

Saggio sui limiti soggettivi del giudicato civile, caratterizzato da una attenta analisi della giurisprudenza e da una quanto mai ricca casistica.

GIOVANNI LANCIA

HANNS PRUTTING: *Gegenwacts probleme der Beweislast, Bect, Munchen*, 1983, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1985, 2, 1511-1516.

L'opera è divisa in due parti; la prima affronta, alla luce delle diverse posizioni dottrinarie, la problematica dell'onere della prova con particolare riguardo alla natura delle relative norme. Secondo l'autore sarebbe

opportuno parlare di collegamento funzionale tra le norme sulla prova e il settore di relativa applicazione.

La seconda parte è dedicata alla trattazione dell'onere della prova nel diritto del lavoro ed in altri settori dell'ordinamento. Il discorso si focalizza infine sul problema di stabilire quale debba esser il *quantum* di prova ai fini del convincimento del giudice.

MARIA LETIZIA GUIDA

CARMINE PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento interno*, *Rivista di dir. proces.*, del 1985, 268 ss.

L'Autore affronta il delicato problema concernente l'efficacia del lodo arbitrale in paesi terzi, soprattutto con riferimento alle convenzioni internazionali. Vengono così prese in rassegna la convenzione di New York del 1958, che costituì il primo passo nel senso dell'efficacia sopra nazionale di tali decisioni, pur lasciando ampio spazio alle riserve degli Stati contraenti, con risultati per altro non sempre ottimali, a riconoscere al lodo arbitrale la più ampia efficacia.

VINCENZO NUNZIATA

CHIARA RIGOSI, *Espropriazione presso terzi per crediti di lavoro in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1985, 3, 818-824.

L'Autrice esamina le antitetiche decisioni (23 aprile 1983 n. 2800 e 24 marzo 1983 n. 2080), rese dalla Corte di Cassazione sul problema relativo all'individuazione del giudice competente ad accertare, nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi, l'obbligo del terzo, quando il rapporto creditizio intercorrente fra il debitore pignorato e il terzo trae origine in una prestazione di lavoro subordinato.

Viene condivisa la tesi enunciata dalla Sezione terza della Suprema Corte secondo cui competente a decidere tale giudizio è il pretore in funzione di giudice del lavoro e non già il giudice competente per valore.

MARIA LETIZIA GUIDA

DIRITTO PENALE

RINO MESSINA, *Reclami collettivi e disciplina militare*, in *Foro Italiano* 1985, I, 1534 n. 6.

Nota adesiva alla sentenza n. 126/85 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 180 1° co. c.p. mil. pace, che puniva la presentazione, previo accordo, da parte di dieci o più militari, di una stessa domanda o di un esposto o reclamo.

L'Autore enumera, poi, altre disposizioni dello stesso codice (175 1° co. - 184) da considerarsi passibili di pronuncia di incostituzionalità alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte.

GIOVANNI LANCIA

GIULIANO VASSALLI, *Decreti legge favorevoli al reo non convertiti, emendati o decaduti: una prima tappa verso la chiarezza su un controverso tema di diritto transitorio* in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1985 fasc. n. 2 pag. 242-253.

L'Autore trae spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 19 febbraio 1985, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

del comma 5 dell'art. 2 c.p. in relazione ai fatti penalmente rilevanti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge non convertito o convertito con emendamenti, per analizzare i precedenti sia dottrinali che giurisprudenziali che hanno portato a tale sentenza. Passa poi ad esaminare il fondamento della decisione della Corte Costituzionale mettendo da ultimo particolarmente in rilievo le questioni non risolte individuate in quella relativa all'ipotesi che sui fatti pregressi si sia formato un giudicato, sulla base delle disposizioni del decreto-legge, prima della decadenza o della mancata conversione di esso e in quella relativa ai fatti commessi durante il vigore del decreto legge più favorevole al reo.

NADIA PALMIERI

VARIE

FRANCESCO CANFORA, *Considerazioni in tema di antinomie in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile* 1985, 2, 489-500.

L'Autore affronta il problema delle c.d. antinomie normative tipizzandole in antinomie reali, apparenti e concettuali (o apparentemente reali).

Attraverso un'interessante disamina vengono illustrati i presupposti e i criteri di risoluzione del conflitto antinomico. I primi si individuano nella contestuale vigenza delle norme incompatibili e nella loro omogeneità rispetto ai destinatari o alle fattispecie disciplinate; i secondi si risolvono nei criteri legislativi ed ermeneutici fondati sul dato cronologico, gerarchico, delle specialità e delle competenze.

In particolare l'Autore si diffonde sulla contrapposizione tra le antinomie reali e quelle apparenti, proponendo per la risoluzione di queste ultime il richiamo ai principi generali dell'ordinamento positivo.

Viene infine trattata la questione delle c.d. antinomie concettuali, rilevandosi come le stesse siano solo apparentemente reali in quanto una norma soltanto, senza tema di contrasto è quella che regola i singoli aspetti della fattispecie.

MARIA LETIZIA GUIDA

SEGNALAZIONI DI NUOVE PUBBLICAZIONI RECENSITE DALLE RIVISTE ESAMINATE

FRANCESCO STADERINI, *La riforma dei controlli nella Pubblica Amministrazione*, Casa Editrice CEDAM, Padova, 1985, pagg. 170).

L'Autore pone in rassegna e a raffronto le varie problematiche della riforma dei controlli, delineando le varie ipotesi di intervento nel settore.

In particolare, nel volume si sottolinea il ruolo della Corte dei Conti quale organo istituzionale di controllo esterno evidenziando l'esigenza di mantenere il controllo di legittimità, sia pure non generalizzato.

In appendice sono pubblicate, inoltre, le prime due deliberazioni della Sezione Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, emesse ai sensi dell'art. 13 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

GABRIELLA MANGIA

GIUSEPPE GIULIANI, *Manuale dell'I.V.A. 1984*, Casa ed. Giuffè, Milano, 1985, pagg. 677.

Il volume è aggiornato fino al marzo 1985 presentando una raccolta di legislazione, di norme amministrative e di giurisprudenza sull'I.V.A.

La lettura dell'opera è particolarmente interessante considerando che negli ultimi tempi sono intervenute numerose innovazioni legislative in materia, compreso il cosiddetto « pacchetto Visentini ».

GABRIELLA MANGIA

GUGLIELMO SAPORITO, « *La sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nella giurisprudenza amministrativa* », Jovene edit. Napoli 1984, pagg. 556.

Il volume analizza l'evoluzione subita dall'istituto cautelare nei giudizi davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato negli ultimi tempi, contenendo tra l'altro anche un repertorio di giurisprudenza dal quale risulta che la quasi totalità delle ordinanze che pronunciano sulle domande di sospensiva sono prive di motivazione concreta.

GABRIELLA MANGIA

RECENSIONI

ANTONIO BERLINI, *Corso istituzionale di diritto tributario - Vol. 1 - Giuffrè - Milano - 1985.*

Il Volume, che costituisce la II edizione del corso, si divide in due parti: la prima tratta dei principi generali e delle entrate degli enti pubblici, la seconda del rapporto giuridico d'imposta.

ENRICO DE GIOVANNI

CARLO COVINO, *Il nuovo Diritto Penale tributario - ed. Pirola - Milano - 1984.*

Nel volume, che raccoglie un commento alla legge 516/82, l'Autore compie una approfondito esame della recente normativa.

ENRICO DE GIOVANNI

BRUNO MORETTI, ADRIANO MASTELLONI, ENNIO MANCUSO, *La Corte dei Conti (origini - ordinamento - funzioni)* ed. Giuffrè Milano - 1985.

Come ha esattamente osservato, nella prefazione, il prof. Antonino De Stefano, il volume costituisce una « aggiornata trattazione, completa ed organica, condotta con sicuro metodo sistematico ed esegetico, che passa diffusamente in rassegna tutti i molteplici istituti, con esposizione chiara e precisa, puntuale nei riferimenti alla normativa vigente, fino alle disposizioni sopravvenute in corso di stampa, e scrupolosamente curata nei richiami alla dottrina e alla giurisprudenza ».

Si tratta, cioè, di un vero e proprio « trattato » che offre nelle sue quasi mille pagine il quadro completo di una materia di grande attualità e che mancava, da quasi un quarto di secolo, di una trattazione organica.

La sempre crescente attenzione dedicata nell'ultimo torno di anni dalla dottrina ai problemi della Corte dei Conti si era, infatti, finora espressa con brevi monografie, articoli e convegni e l'opera del 1962 di

Sepe e Pandolfo, pur fondamentale, appariva superata da tutta una serie di nuove realtà e nuove problematiche.

Il volume recensito colma, quindi, assai opportunamente, una lacuna, offrendo, allo studioso e all'operatore del diritto uno strumento essenziale per la conoscenza della struttura e delle complesse funzioni della Corte dei Conti, la cui natura di organo di rilevanza costituzionale viene emergendo con sempre maggiore incisività.

Una analisi delle singole parti in cui si articola la trattazione eccederebbe — e non di poco — i limiti di una recensione. Sia consentito solo accennare che particolare importanza riveste, nell'Opera, la parte relativa al controllo sulle Regioni a statuto speciale e sugli Enti locali (con riferimento alla recente legge n. 51 del 1982) e al controllo sugli Enti Pubblici; e, nel settore della giurisdizione, quella relativa al rapporto di quiescenza (del personale statale, dei dipendenti degli Enti locali e in genere degli iscritti agli II.PP.).

Per quanto riguarda il coordinamento del lavoro fra i tre autori, sembra doversi precisare che le parti relative alla funzione del controllo — con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti Pubblici e agli enti locali — e alla giurisdizione contabile sono state curate da Adriano Mastelloni, con ampia illustrazione dei più recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza e con puntuale impostazione dei problemi connessi all'evoluzione degli istituti.


Quella relativa al trattamento di quiescenza è opera di Ennio Mancuso, che ha inquadrato il rapporto sostanziale nella figura dell'obbligazione pubblica, differenziandolo da quello della pensione di guerra, e ha strutturato il processo pensionistico nelle varie tipologie con una trattazione degli istituti e delle varie fasi del tutto originale, in un campo sinora trascurato dagli studiosi.

Le parti concernenti le origini e lo sviluppo storico della Corte, l'attuale ordinamento e la giurisdizione (ormai soppressa) sui ricorsi dei dipendenti, sono state curate da Bruno Moretti, che ha atteso altresì alla impostazione generale dell'opera e al coordinamento delle varie parti, riconducendo così ad unitaria trattazione la fatica degli Autori.

Va detto in proposito che il loro lavoro, come quello di tutti i giuristi di razza, non che lasciarsi condizionare da quei limiti temporali, ordinamentali e formali che talvolta limitano analisi di tipo positivisticco, si distende nel più ampio respiro della storia, della comparazione e della realtà effettuale.

Ogni problema affrontato riceve, infatti, lume dal suo inquadramento storico e dalla sua comparazione con diverse realtà nazionali, sovranazionali ed internazionali. All'analisi della lettera della legge, viene, inoltre, sempre affiancato l'attento esame di quella che è la concreta sua applicazione — secondo l'insegnamento della distinzione fra « law in the books and law in action » — sì che il risultato finale dell'opera risponde non solo ai canoni della scienza giuridica nella sua tradizionale accezione ma anche a quelli della completezza e della concretezza.

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA



RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (*)

— **L. 20 luglio 1985.** - Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, produzione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche in *G.U.* n. 187 del 9 agosto 1985;

— **L. 24 luglio 1985 n. 406.** - Modifiche della disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale in *G.U.* n. 190 del 13 agosto 1985;

— **L. 8 agosto 1985 n. 426.** - Modificazioni alla legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) in *G.U.* n. 196 del 21 agosto 1985;

— **L. 8 agosto 1985 n. 431.** - Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale in *G.U.* n. 197 del 22 agosto 1985;

— **L. 8 agosto 1985, n. 443.** - Legge quadro per l'artigianato in *G.U.* n. 199 del 24 agosto 1985;

— **L. 22 agosto 1985 n. 450.** - Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita e avaria delle cose trasportate in *G.U.* n. 202 del 28 agosto 1985;

— **D.L. 29 novembre 1985 n. 685.** - Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini in *G.U.* n. 28 del 30 novembre 1985.

— **D.M. 18 novembre 1985.** - Modalità di concessione in uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero dei beni culturali e ambientali in *G.U.* n. 281 del 29 novembre 1985;

— **L. 19 novembre 1985 n. 678.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1984 in suppl. *G.U.* n. 279 del 27 novembre 1985;

— **L. 22 novembre 1985 n. 666.** - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1985 in suppl. *G.U.* n. 276 del 23 novembre 1985;

— **D.L. 20 novembre 1985 n. 656.** - Disposizioni vigenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive in *G.U.* n. 275 del 22 novembre 1985;

— **D.L. 20 novembre 1985 n. 649.** - Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale e di tesoreria in *G.U.* n. 274 del 21 novembre 1985;

— **D.M. 31 novembre 1985.** - Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale in suppl. *G.U.* n. 267 del 13 novembre 1985.

— **D.L. 6 novembre 1985 n. 597.** - Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel mezzogiorno in *G.U.* n. 261 del 6 novembre 1985;

— **L. 23 ottobre 1985 n. 595.** - Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/88 in *G.U.* n. 260 del 5 novembre 1985.

(*) Si segnalano alcuni tra i provvedimenti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre e novembre 1985.

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura penale, art. 512, n. 2, quale risultava in forza dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 299, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

codice di procedura penale, art. 512, n. 2, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 299, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2, quale risultava prima della entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della esclusione di circostanze aggravanti.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 299, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 299, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2, quale risultava in forza dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 299, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

codice di procedura penale, art. 666, quinto comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando.

Sentenza 13 novembre 1985, n. 280, *G. U.* 20 novembre 1985, n. 273-bis.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14, nella parte in cui non prevedono ai fini della restituzione dell'imposta graduale di registro, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza di condanna al pagamento

di una somma di denaro ovvero la sentenza con la quale era stato ordinato il rilascio e l'attribuzione di un bene.

Sentenza 15 novembre 1985, n. 285, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, in riferimento agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 303, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, primo comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.

Sentenza 22 novembre 1985, n. 303, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 10 luglio 1960, n. 735, art. 1, nella parte in cui limita il riconoscimento nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali.

Sentenza 15 novembre 1985, n. 283, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-bis.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità I.N.P.S. per i titolari della pensione di reversibilità a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Sentenza 6 dicembre 1985, n. 314, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a), nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonché dalle sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981 e n. 102/1982.

Sentenza 6 dicembre 1985, n. 314, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85, nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

Sentenza 21 dicembre 1985, n. 360, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-bis.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.

Sentenza 6 dicembre 1985, n. 314, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova.

Sentenza 6 dicembre 1985, n. 312, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 1° agosto 1981, n. 423, art. 17 nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della stessa legge.

Sentenza 21 dicembre 1985, n. 357, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-bis.

legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 243, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice penale, art. 158, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 4 novembre 1985, n. 254, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

codice penale, art. 668 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 25 ottobre 1985, n. 238, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 27, lett. a) regolamento allegato A (art. 3, 4, 38, primo capoverso della Costituzione).

Sentenza 22 novembre 1985, n. 300, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 21 e 91 (artt. 3, primo comma, 23 e 36, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 novembre 1985, n. 302, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91, secondo comma (artt. 23 e 36 della Costituzione).

Sentenza 22 novembre 1985, n. 302, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, penultimo comma (artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1985, n. 284, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 13 novembre 1960, n. 1407, artt. 5, terzo comma, e 8 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 20 novembre 1985, n. 290, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 2, primo comma (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Sentenza 22 novembre 1985, n. 301, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione).

Sentenza 25 ottobre 1985, n. 234, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Sentenza 6 dicembre 1985, n. 313, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 20, n. 1 (artt. 77, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 25 ottobre 1985, n. 233, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 11 dicembre 1985, n. 322, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, ultimo comma (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1985, n. 284, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1985, n. 284, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 1° agosto 1981, n. 423 (artt. 8, n. 21; 9, n. 3; 16 e 78 dello statuto speciale reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 21 dicembre 1985, n. 357, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-bis.

legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 38, secondo e terzo comma (artt. 3 e 136 della Costituzione e 12 e 50 dello statuto spec. Valle d'Aosta).

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 242, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 38, secondo e terzo comma (artt. 136 della Costituzione e 50 dello statuto speciale reg. Valle d'Aosta).

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 242, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1, 2 e 3 (artt. 1, 4, 5, 66 e segg. dello statuto speciale reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 243, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3, nonché annesse tabelle A e B, nella parte in cui si riferiscono agli enti sottoposti al controllo della regione siciliana (artt. 14, 15, 19, 20 e 43 statuto spec. reg. sic.).

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 243, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

legge 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 2 e 3 (artt. 5, 97, 117 e 119 della Costituzione).

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 243, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-*bis*.

legge 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 2 e 3, nonché annessa tabella B (artt. 3 della Costituzione e 1 e segg., 7, 8 e 56 dello statuto spec. reg. Sardegna).

Sentenza 29 ottobre 1985, n. 243, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-*bis*.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice di procedura civile, art. 38, terzo comma (artt. 24 e 25 della Costituzione).

Pretore di Legnano, ordinanza 28 dicembre 1984, n. 420/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-*bis*.

codice di procedura civile, art. 328, primo e secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Isernia, ordinanza 1° marzo 1985, n. 560, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

codice di procedura civile, art. 645, secondo comma (artt. 24 e 97 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 30 marzo 1985, n. 485, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

codice di procedura civile, artt. 739 e 741 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 30 gennaio 1985, n. 508, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-*bis*.

codice penale, art. 341 (artt. 2, 3, 27 e XII disposizione trans. della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 7 febbraio 1985, n. 429, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-*bis*.

codice di procedura penale, art. 128, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Lanusei, ordinanze (cinque) 29 marzo 1985, nn. 475/479, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

codice di procedura penale, art. 323 (art. 24 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, ordinanza 3 maggio 1985, n. 443, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-*bis*.

codice di procedura penale, art. 348, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 30 aprile 1985, n. 447, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-*bis*.

codice penale militare di pace, art. 156 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 21 febbraio 1985, n. 555, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

codice penale militare di pace, art. 230, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 8 febbraio 1985, n. 556, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Lanusei, ordinanze (cinque) 29 marzo 1985, nn. 475-479, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 254 (artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 8 novembre 1984, n. 502/85, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 30 gennaio 1985, n. 508, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, primo comma (art. 24 della Costituzione),

Corte di cassazione, ordinanza 12 dicembre 1984, n. 519/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, primo e secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 15 gennaio 1985, n. 491, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, primo, secondo e terzo comma (art. 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1984, n. 438/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1984, n. 729/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1984, n. 439/85, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 (artt. 3 e 136 della Costituzione).

Tribunale di Bologna, ordinanza 20 giugno 1984, n. 697/75, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 15 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 2 maggio 1985, n. 496, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 febbraio 1985, n. 373, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, 89 e 140, ultimo comma (artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, ordinanza 10 dicembre 1984, n. 685/85, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 79, ottavo comma, e 80, dodicesimo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 15 marzo 1985, n. 472, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 13 dicembre 1983, n. 394/85, *G.U.* 20 dicembre 1985, n. 273-bis.

d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 e n. 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 30 ottobre 1984, n. 393/85, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-bis.

d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 6 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 11 ottobre 1984, n. 395/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di S. Anastasia, ordinanza 25 marzo 1985, n. 497, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Savona, ordinanza 9 gennaio 1985, n. 392, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

Tribunale di Ragusa, ordinanza 2 maggio 1985, n. 436, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

Pretore di Cagliari, ordinanza 15 maggio 1985, n. 498, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 28 marzo 1985, n. 396, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma (artt. 3, 4 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 27 marzo 1984, n. 538/85, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanze (tre) 11 e 12 marzo 1985, nn. 492, 493 e 494, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

legge 22 dicembre 1969, n. 967, art. 2 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 11 gennaio 1983, n. 444/85, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (art. 3, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Brindisi, ordinanza 6 marzo 1985, n. 473, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 55 e 58, ultimo comma (artt. 24 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Cagliari, ordinanza 14 dicembre 1984, n. 546/85, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, 4, 12, 13 e 13-bis (artt. 97, 101, 108 e 110 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 15 aprile 1985, n. 548, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-bis.

legge 22 novembre 1972, n. 771, art. 2 (art. 42 della Costituzione).

Consiglio di Stato, ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-bis.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Moncalieri, ordinanza 22 aprile 1985, n. 602, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195, 334, primo comma, n. 2 (artt. 3, 21 e 27 della Costituzione).

Pretore di Ficarolo, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 507/85, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, art. 195 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Ivrea, ordinanza 16 maggio 1985, n. 509, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

Pretore di Ivrea, ordinanza 27 giugno 1985, n. 709, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14 e 46, secondo comma (artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, ordinanza 10 dicembre 1984, n. 685/85, *G. U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanze (tre) 11 aprile 1985, nn. 456-458, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano, ordinanza 14 gennaio 1985, n. 437, *G. U.* 6 dicembre 1985, n. 287-*bis*.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Vigevano, ordinanza 18 febbraio 1985, n. 459, *G. U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54 (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Caltanissetta, ordinanze (dieci) 20 aprile 1985, nn. 397-406, *G. U.* 20 novembre 1985, n. 273-*bis*.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 84 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Cosenza, ordinanza 21 maggio 1985, n. 490, *G. U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

d.l. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13 [conv. in legge 16 aprile 1974, n. 114] (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 18 aprile 1985, n. 419, *G. U.* 6 dicembre 1985, n. 287-*bis*.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis, primo alinea (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Albano Laziale, ordinanza 3 maggio 1985, n. 442, *G. U.* 6 dicembre 1985, n. 287-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanza 13 maggio 1985, n. 441, *G. U.* 6 dicembre 1985, n. 287-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanza 13 maggio 1985, n. 440, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanza 27 giugno 1985, n. 611, *G. U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanze (due) 25 giugno 1985, nn. 612-613, *G. U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanze (due) 5 luglio e 13 giugno, nn. 614-615, *G. U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanze (due) 4 luglio e 20 giugno 1985, nn. 616-617, *G. U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanze (due) 6 giugno 1985, nn. 618-619, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

Pretore di Roma, ordinanza 27 maggio 1985, n. 620, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Moncalieri, ordinanza 22 aprile 1985, n. 602, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, secondo capoverso (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 27 maggio 1983, n. 433/85, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-*bis*.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 4 maggio 1983, n. 435/85, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-*bis*.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 16 maggio 1983, n. 434/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-*bis*.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 11 maggio 1983, n. 483/85, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, secondo capoverso (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 21 aprile 1982, n. 431/85, *G.U.* 27 novembre 1985, n. 279-*bis*.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 31 marzo 1982, n. 482/85, *G.U.* 13 dicembre 1975, n. 293-*bis*.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 24 gennaio 1983, n. 432/85, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 4 maggio 1984, n. 461/85, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 21 settembre 1984, n. 462/85, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 23 marzo 1984, n. 460/85, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 28 settembre 1984, n. 463/85, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanze (due) 12 febbraio 1985, nn. 464 e 465, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 8 marzo 1985, n. 466, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 maggio 1985, n. 471, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-*bis*.

Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 maggio 1985, n. 470, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-*bis*.

legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 7, ultimo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Venezia, ordinanza 3 aprile 1985, n. 504, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

legge 29 aprile 1976, n. 177, artt. 2, secondo comma, e 3 (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 5 giugno 1985, n. 637, *G. U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, ultimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Ancona, ordinanza 11 febbraio 1985, n. 484, *G. U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 11, ultimo comma (artt. 95, 97 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 8 novembre 1982, n. 388/85, *G. U.* 20 novembre 1985, n. 273-bis.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30, 46 e 84 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pizzo, ordinanza 4 maggio 1985, n. 427, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 18, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei Conti, ordinanza 5 giugno 1985, n. 637, *G. U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 57 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 febbraio 1985, n. 373, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, quinto comma [nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei Conti, ordinanza 5 giugno 1985, n. 637, *G. U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze (due) 30 maggio 1985, nn. 557-558, *G. U.* 27 novembre 1985, n. 279-bis.

legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 18 marzo 1985, n. 486, *G. U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 aprile 1985, n. 445, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

Pretore di Modena, ordinanza 4 aprile 1985, n. 446, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36, ottavo comma (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 25 febbraio 1985, n. 537, *G. U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 23 aprile 1981, n. 154, artt. 6 e 7 (artt. 3, 24 e 51 della Costituzione).
Tribunale di Torino, ordinanza 19 aprile 1985, n. 449, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19 (artt. 3, 36 e 53 della Costituzione).
 Pretore di Cagliari, ordinanza 23 aprile 1985, n. 499, *G. U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 aprile 1985, n. 445, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

Pretore di Modena, ordinanza 4 aprile 1985, n. 446, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 285-bis.

legge 6 agosto 1981, n. 432, artt. 11 e 11-ter (artt. 3 e 76 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 25 febbraio 1985, n. 537, *G. U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Agrigento, ordinanze (quattro) 2 marzo, 26 febbraio, 4 aprile e 15 marzo 1985, nn. 452-455, *G. U.* 4 dicembre 1985, n. 286-bis.

Giudice istruttore del Tribunale di Agrigento, ordinanze 6 e 9 maggio 1985, nn. 621 e 622, *G. U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 18 maggio 1985, n. 539, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 17 giugno 1985, n. 605, *G. U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 19 febbraio 1985, n. 495, *G. U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chioggia, ordinanza 28 maggio 1985, n. 521, *G. U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 102 (art. 3 della Costituzione).

Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Siracusa, ordinanze (sei) 18 aprile 1985, nn. 413-418, *G. U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli-Barra, ordinanza 18 aprile 1985, n. 544, *G. U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Pesaro, ordinanza 19 marzo 1985, n. 500, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-*bis*.

Pretore di Camposampiero, ordinanza 12 giugno 1984, n. 577/85, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-*bis*.

Corte di cassazione, ordinanza 22 febbraio 1985, n. 518, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-*bis*.

Tribunale di La Spezia, ordinanza 7 maggio 1985, n. 522, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanza 30 giugno 1984, n. 588/85, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).

Pretore di Città di Castello, ordinanza 26 aprile 1985, n. 428, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-*bis*.

d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, art. 4 [nel testo modif. di cui all'art. 1 legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187] (artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 28 novembre 1984, n. 481/85, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-*bis*.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 29 aprile 1985, n. 445, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

Pretore di Modena, ordinanza 4 aprile 1985, n. 446, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-*bis*.

legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28 e 30 (artt. 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Modena, ordinanze (nove) 7 novembre 1983, nn. 718-726/85, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-*bis*.

Tribunale di Modena, ordinanze (due) 19 dicembre 1983, nn. 727-728/85, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-*bis*.

legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76 (artt. 3, 33 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 31 gennaio 1985, n. 381, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-*bis*.

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 11 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 27 febbraio 1985, n. 389, *G.U.* 20 novembre 1985, n. 273-*bis*.

legge 20 novembre 1982, n. 869, art. 1, ultimo comma (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 25 febbraio 1985, n. 537, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-*bis*.

d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 19 e 20 [conv. in legge 26 aprile 1983, n. 131] (artt. 2, 23 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 20 ottobre 1984, n. 390/85, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 16 maggio 1985, n. 480, *G.U.* 13 dicembre 1985, n. 293-bis.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 aprile 1985, n. 445, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

Pretore di Modena, ordinanza 4 aprile 1985, n. 446, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 4 aprile 1985, n. 446, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 4 febbraio 1985, n. 10, art. 3-bis (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Moncalieri, ordinanza 22 aprile 1985, n. 602, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

d.l. 10 luglio 1982, n. 516, art. 12, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 15 aprile 1985, n. 548, *G.U.* 31 dicembre 1985, n. 306-bis.

d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 3 maggio 1985, n. 451, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 20 (artt. 3, 29 e 31 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 5 dicembre 1984, n. 547/85, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

legge 4 febbraio 1985, n. 10, artt. 2, 3 e 4 (artt. 3 e 41 della Costituzione)

Pretore di Torino, ordinanza 25 febbraio 1985, n. 430, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, commi 9-bis, 9-quater e 9-quinquies [conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore S. Donà di Piave, ordinanza 4 maggio 1985, n. 450, *G.U.* 6 dicembre 1985, n. 287-bis.

legge reg. Lombardia 27 marzo 1985, riapprovata il 29 ottobre 1985 (art. 81 della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 5 dicembre 1985, n. 45, *G.U.* 18 dicembre 1985, n. 297-bis.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis, primo alinea (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze (due) 10 maggio 1985, nn. 531 e 532, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge 17 aprile 1985, n. 141, artt. 1, 3, primo comma, e 6 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 5 giugno 1985, n. 637, *G.U.* 13 novembre 1985, n. 267-bis.

legge reg. aut. Valle d'Aosta, approvata il 3 luglio 1985, riapprovata il 26 settembre 1985 (artt. 43 e 97 della Costituzione e 2 statuto spec. Valle d'Aosta).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 24 ottobre 1985, n. 41, *G.U.* 6 novembre 1985, n. 261-bis.

legge 23 ottobre 1985, n. 595, artt. 3, quinto comma, 5, 6, 10, 13 secondo e terzo comma (artt. 9 n. 10, 16, 54 n. 5, e 78 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Provincia aut. di Trento, ricorso 12 dicembre 1985, n. 46, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

legge 23 ottobre 1985 n. 595, artt. 5, 6, 10, 13. secondo e terzo comma (artt. 2, 9 n. 10, 16, 33, 49, 54 n. 5, 78 e 100 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Provincia aut. di Bolzano, ricorso 12 dicembre 1985, n. 47, *G.U.* 24 dicembre 1985, n. 302-bis.

legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 31 ottobre 1985 (per violazione di diverse leggi statali).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso n. 42 del 18 novembre 1985, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 31 ottobre 1985, artt. 1, terzo comma e 2 (per violazione di leggi statali).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso n. 43 del 18 novembre 1985, *G.U.* 4 dicembre 1985, n. 285-bis.

legge approvata dal consiglio regionale Trentino-Alto Adige il 31 ottobre 1985 (artt. 4 dello statuto regionale e 119 della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 30 novembre 1985, n. 44, *G.U.* 11 dicembre 1985, n. 291-bis.



